

DIRITTO
E
GIURISPRUDENZA
AGRARIA,
ALIMENTARE
E DELL'AMBIENTE

MENSILE DIRETTO DA GIOVANNI GALLONI

n. **12**

DICEMBRE 2012 - ANNO XXI

Spedizione in abbonamento postale - D.L. 353/2003

(conv. in legge 27/02/2004, n. 46) art. 1, comma 1, DCB Roma

ISSN 1828-4698

EDIZIONI

TELLUS

SOMMARIO

pag.

Parte I - DOTTRINA

STEFANO MASINI: Regole di sicurezza alimentare tra circolazione dei prodotti e differenze di contesto nelle relazioni tra Europa e Cina	737
G. MANUELA LAMANTEA: Gli obblighi in materia di sicurezza per l'impresa familiare in agricoltura ..	741
FRANCESCO MAZZA: Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> e responsabilità dell'ente	747
NOTE A SENTENZA	
ALESSANDRO SAVINI: L'energia da fonti rinnovabili nella guerra tra poveri degli enti pubblici costituzionali	751
ALESSANDRO M. BASSO: Proprietà e gestione del servizio idrico integrato tra potestà legislativa interna e normativa comunitaria: lo <i>status</i> pubblicitario dell'ente e la demanialità dei beni escludono la sostituibilità di un ente privato <i>ad hoc</i> e la legittimità dei relativi atti	761
WANDA D'AVANZO: Il principio della doppia previdenza e la disciplina normativa per i lavoratori agricoli autonomi	763
STEFANO MASINI: Il giudice penale e la gestione del rischio economico nella coltivazione di OGM ...	767
G. MANUELA LAMANTEA: La punibilità dell'obbligo di verifica. Il danno all'ambiente nella dicotomia tra priorità della tutela risarcitoria e ripristinatoria	771

Parte II - GIURISPRUDENZA (*)

ACQUE	
Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000 - Condizioni - Lamentato contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti, che rende illegittima la previsione di un trasferimento della proprietà degli impianti ad una società ancorché a partecipazione pubblica, nonché deroga al vincolo comunitario della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. <i>Corte cost. 25 novembre 2011, n. 320</i> , con nota di A.M. BASSO	758

AMBIENTE

Norme della Regione autonoma della Sardegna - L.r. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2. art. 18 - L.r. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 6, comma 8 - Previsione che in base al Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe con conseguente esclusione delle aree agricole - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. - Sussistenza. <i>Corte cost. 11 ottobre 2012, n. 224</i> , con nota di A. SAVINI	750
Danno ambientale - Configurabilità oggettiva del danno ambientale - Incremento dell'inquinamento. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36818</i> , con nota di G.M. LAMANTEA	769
Danno ambientale - Criterio principale di risarcimento del danno ambientale - Riparazione del danno - Giudizi in corso - Applicazione - Risarcimento per equivalente patrimoniale - Criterio residuale - Artt. 300, 303 e 311, d.lgs. n. 152/2006 - Art. 2058 c.c. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36818</i> , con nota di G.M. LAMANTEA	769
PREVIDENZA SOCIALE	
Assicurazioni sociali - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - Socio collaboratore coordinato e continuativo di una società a responsabilità limitata - Regime contributivo - Dell'attività prevalente - Esclusione - Della doppia iscrizione - Fondamento. <i>Cass. Sez. VI Civ. 14 giugno 2012, n. 9803</i> , con nota di W. D'AVANZO	762

PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO

Prodotti alimentari - Reati - Messa in coltura di prodotti sementieri OGM - Autorizzazione comunitaria alla messa in commercio - Sufficienza - Esclusione - Specifica autorizzazione nazionale - Necessità - Omissione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 maggio 2012, n. 19251 (c.c.)</i> , con nota di S. MASINI	765
--	-----

SANITÀ PUBBLICA

Rifiuti - Stoccaggio dei rifiuti - Conferimento disordinato in discarica - Obbligatorietà di partizioni interne alla discarica - Responsabilità penale - Configurabilità - Fattispecie - Insufficienza del solo esame visivo per verificare la natura dei rifiuti conferiti - Art. 1, comma 3, d.m. n. 141/1998. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36818</i> , con nota di G.M. LAMANTEA	769
---	-----

Indici 2012

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 776
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 781
III - Indice cronologico delle decisioni	» 799
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 802
V - Panorami	» 808

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - NICOLETTA FERRUCCI
ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIOSI - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA - MARCO GOLDONI
INNOCENZO GORLANI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA
MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO
GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO
LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO - ILARIA ROMAGNOLI - ALESSANDRO SAVINI

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Publicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: RAI A s.r.l. - Via G.B. Impallomeni, 66 - 00166 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2013

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

ASSOCIATO A:
A.N.E.S.
ASSOCIAZIONE NAZIONALE
EDITORIA PERIODICA SPECIALIZZATA
CONFINDUSTRIA

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

PARTE I - DOTTRINA

Regole di sicurezza alimentare tra circolazione dei prodotti e differenze di contesto nelle relazioni tra Europa e Cina (*)

di STEFANO MASINI

1. Circolazione delle merci, sicurezza e salute. - 2. Sapere scientifico e funzionamento del mercato: la sicurezza come dato provvisorio e relativo. - 3. Modello europeo di sicurezza ed alternative disciplinari. - 4. Pluralismo delle regole di sicurezza e soluzioni particolari a tutela delle identità nazionali. - 5. Standard di qualità per la unificazione dei mercati: dal conflitto alla condivisione delle regole.

1. - In una conferenza dedicata alla guerra fredda Carl Schmitt (1), una delle figure più discusse e contraddittorie del secolo scorso, trovava l'occasione per interrogarsi sul problema centrale e di piena attualità dell'incipiente nuovo ordine mondiale riconducibile al *nomos* della terra, considerando la funzione rivolta alla specificità del tipo di spazio «che deciderà le sorti di tutti i popoli della terra: ossia lo spazio dello sviluppo industriale e della spartizione della terra in regioni e popolazioni industrialmente sviluppate e sottosviluppate».

È il tema consapevolmente anticipato della globalizzazione o del grande spazio, che viene riconosciuto quale «punto di partenza di un nuovo ordine mondiale» (2), da quel giurista riguardato nella suggestiva prospettiva antagonista dell'alternativa *terra-mare* (3).

Le due concezioni «riflettono la contrapposizione tra una cultura oceanica, con la sua apertura al commercio e alla libertà economica, ed una cultura della terra ferma, vicina al modello dello stato commerciale chiuso e al centralismo degli antichi imperi a base agraria» (4).

All'interno della prospettiva *marittima* trova collocazione il concetto di sicurezza che, in questa sede, si vuole indagare sul piano della conformità a *standard* accettati di rischio dei prodotti alimentari, funzionali alla più efficiente

organizzazione del mercato, eliminando ostacoli e barriere sanitarie agli scambi.

L'art. 14 del fondamentale regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio *che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare istituisce l'Autorità europea per gli alimenti e fissa le procedure nel campo della sicurezza alimentare* stabilisce, in proposito, che «gli alimenti a rischio non possono essere immessi sul mercato», di seguito, precisando l'ambito e gli effetti della nozione (5).

2. - Dalla rappresentazione della sicurezza come modalità di funzionamento del mercato discendono almeno due importanti conseguenze, che possiamo tratteggiare in breve, a partire dal più banale punto di vista che il contenuto di essa dipenda direttamente dal sapere scientifico, così che la sua oggettività possa essere messa in discussione dall'acquisizione di nuovi o diversi dati.

La ricerca e la costruzione giuridica di sicurezza, nell'ambito dell'alimentazione, si lega, infatti, indissolubilmente a conoscenze incorporate *al di fuori* dell'apparato normativo sul piano del recepimento di fatti inventariati dalla comunità sociale o emergenti dalla validazione del sapere scientifico (6). Non è, dunque, un prodotto del sape-

(*) Il presente lavoro riproduce la relazione tenuta dall'Autore nel corso della Giornata di Studio sul tema *La sicurezza alimentare nel dialogo tra Italia e Cina*, Roma, 29 ottobre 2012, Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

(1) Il rinvio è all'A., *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, G. AGAMBEN (a cura di), Vicenza, 2012 e al saggio che, in Spagna, compare nella *Revista de estudios políticos*, n. 122, 1962, 19-36 e riprodotto nel volume citato con il titolo *L'ordinamento del mondo dopo la seconda guerra mondiale*, 217 e, specialmente, 237-245.

(2) Si veda, ancora, SCHMITT C., *Un giurista davanti a se stesso. Saggi e interviste*, G. AGAMBEN (a cura di), cit., 243.

(3) Cfr. SCHMITT C., *Terra e mare*, Milano, 2002.

(4) Così PORTINARO P., *La crisi dello jus publicum europeum. Saggio su Carl Schmitt*, Milano, 1982, 1963.

(5) Per una lettura della sicurezza nel quadro dell'armonizzazione delle

regole della produzione e del commercio, si rinvia *ex multis* a COSTATO L., *La sicurezza degli alimenti nella prospettiva del diritto agro-alimentare*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Per uno studio interdisciplinare su agricoltura e alimentazione*, Atti del Convegno di inaugurazione dell'Osservatorio, Pisa, 22-23 gennaio 2010, Milano, 2011, 55.

(6) Cfr. JANNARELLI A., *Sicurezza alimentare e disciplina dell'attività agricola*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Regole dell'agricoltura regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Atti del Convegno, Pisa, 7-8 luglio 2005, Pisa, 2005, 44, secondo cui: «a ben vedere, l'emersione assai di recente di una *precautionary culture*, pur se dai contorni per certi versi incerti per quanto di sicuro ed efficace impatto sull'opinione pubblica, non deriva tanto da un'impostazione antiscientifica, ma proprio dalla consapevolezza che la *food safety* è il punto di equilibrio, sempre correggibile, di un dialogo tra tutti gli *stakeholders*, ossia sempre frutto di una scelta sociale e politica».

re giuridico bensì l'esito di un'operazione regolativa dei risultati che, in tema di salute, sono stati acquisiti dagli esperti e dalla scienza e, come tali, restano suscettibili di essere posti in discussione in base ai nuovi avanzamenti. E, con queste premesse, può, ad esempio, meglio comprendersi la formula dell'art. 18 della legge sulla sicurezza della Repubblica Popolare Cinese (7) secondo cui: «Gli *standard* di sicurezza alimentare devono essere posti a tutela della salute pubblica, essere scientifici, ragionevoli, sicuri e affidabili».

La componente tecnico-scientifica che costituisce il contenuto cognitivo delle norme assume, dunque, un aspetto problematico legato all'incertezza nella gestione dei rischi e dei problemi sanitari (8), da un lato e alla fiducia della società nei confronti della scienza coinvolta in decisioni destinate a ricadere sui singoli (9), dall'altro lato.

Compito (non facile) del legislatore è quello di modulare e regolare, nel confronto di opinioni contrastanti della comunità scientifica la *scelta* di un nucleo (minimo) di sicurezza che non entri in collisione con la corretta strutturazione giuridica del mercato. Questo è, appunto, il secondo profilo che si vuole evidenziare rispondente, prima ancora che alla garanzia dei consumatori, alla salvaguardia del mercato e della sua configurazione geografica, con lo scopo «di prevenire incidenti alimentari, oltre che di eliminare rapidamente eventuali effetti attraverso meccanismi che coinvolgono gli Stati, la Commissione e l'Autorità europea per la sicurezza alimentare» (10).

Proprio rispetto al consumo di alimenti che contengono o sono costituiti da organismi geneticamente modificati è agevole riflettere intorno alla *relatività* dei contenuti normativi di sicurezza ricavabili nel successivo consolidarsi dell'esperienza europea, che ha finito con il mostrare – dalle regole inerenti alla procedura di autorizzazione, all'etichettatura ed alla soglia di tolleranza, fino alla coesistenza delle colture ingegnerizzate, biologiche e tradizionali (11) – l'esito di una produzione frammentata ed incapace di trascendere dubbi e dare risposte certe.

E la ragione della casualità del divenire normativo – contrassegnato da innumerevoli test di giurisprudenza ricognitivi della rispondenza della disciplina alla realtà econo-

mica e sociale – è riposta tutta nel disagio e nella insoddisfazione del meccanismo di analisi e di gestione del rischio che un mercato di dimensioni globali comporta.

Da questo punto di vista, convince, per tanto, l'osservazione che: «ciascuna forma di applicazione del progresso tecnico-scientifico su scala economica è associata, in quanto pericolosa ma socialmente utile, ad un potenziale d'offesa che al legislatore non interessa prevenire *in assoluto*, quanto invece amministrare *in concomitanza* allo svolgimento (consentito) dell'attività stessa» (12).

3. - Si è voluto insistere su questo aspetto, della natura *manipolabile* e non *impositiva* del rischio che concorre a considerare un alimento come non sicuro, al fine di evidenziare se – usando le parole di Jürgen Habermas (13) – una volta che «la costellazione postnazionale elimina questo costruttivo combaciare (...) entro i confini dello stato nazionale di politica e sistema giuridico, da un lato, con circuiti economici e tradizioni culturali, dall'altro lato», possa dirsi più sicuro, con riferimento a particolari contingenze storiche, un orientamento dell'economia, con il suo bagaglio di ideali e valori sociali, territorialmente non delimitato.

Non si può negare, almeno con riguardo all'Unione europea, che la codificazione di regole imposte dall'*abbondanza alimentare* (14) abbia consentito di individuare rischi e procedere alla relativa gestione dopo la tormentata serie di allarmi alimentari che ha aperto quella crisi di fiducia nelle istituzioni, con la preparazione del *Libro bianco sulla sicurezza alimentare* (15) precedente all'adozione del nuovo quadro giuridico; mentre resta, ancora, da consolidare l'esito di un'attuazione efficace e coerente a livello internazionale in considerazione delle difficoltà di conformare l'immissione dei prodotti agli *standard* più elevati (di sicurezza) adottati nei mercati di consumo.

La pretesa uniformità di regole destinate ad eliminare i *malintesi* tra gli Stati dipendenti dalla valutazione se gli alimenti siano dannosi per la salute o inadatti al consumo ai fini della immissione in commercio, se può supportare lo sviluppo delle relazioni giuridiche, introducendo soglie di identico trattamento nella tutela della salute, non convince, tuttavia, né pure in una prospettiva diacronica (16) in ordi-

(7) La legge è disponibile, nella traduzione svolta sul testo cinese, in FORMICHELLA L. - TOTI E., *Leggi tradotte della Repubblica Popolare Cinese*, VI, *Legge sulla sicurezza alimentare*, Torino, 2012.

(8) In argomento, v. DE MARCHI B. - TALLACCHINI M., *Introduzione* a Id. (a cura di) *Politiche dell'incertezza, Scienza e Diritto*, in *Politeia*, 2003, n. 70, 4. Più specificamente, JANNARELLI A., *La governance della sicurezza alimentare: l'esigenza di un monitoraggio costante del modello*, in *Riv. dir. al.*, 2009, n. 4, 4, osserva che: «la centralizzazione nella politica dei concreti processi operativi sul sistema di sicurezza al livello dell'azione dell'autorità europea rispecchia la debolezza attuale della comunità scientifica, la quale non si presenta come terza ed indipendente, ma, per quanto solo in parte, come una componente di quel medesimo mondo produttivo sul quale dovrebbero cadere i controlli e che di fatto dovrebbe agire secondo il principio di precauzione».

(9) Sul punto, si rinvia a TALLACCHINI M., *Politiche della scienza contemporanea: le origini*, in S. RODOTÀ - P. ZATTI (diretto da), *Trattato di biodiritto*, in S. RODOTÀ - M. TALLACCHINI (a cura di), *Ambito e fonti del biodiritto*, Milano, 2011, 75.

(10) Così, COSTATO L., *Sicurezza alimentare e sicurezza igienico sanitaria*, in *Agr. ist. merc.*, 2006, n. 2, 208.

(11) Per un panorama allargato ai diversi profili disciplinari, si veda BENOZZO M., *Alimenti geneticamente modificati*, in L. COSTATO - A. GERMANO - E. ROOK BASILE (a cura di), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Il diritto agroalimentare*, Milano, 2011, 149 non che, ancora nel *Trattato*, vol. II, *Il diritto agroambientale*, è da citare il contributo di SIRSI E., *L'impiego in agricoltura di organismi geneticamente modificati e la coesistenza con le coltivazioni non geneticamente modificate*, 269.

(12) Così, PERINI C., *Il concetto di rischio nel diritto penale moderno*, Milano, 2010, 662.

(13) Così, l'A., *La costellazione postnazionale. Mercato globale, nazioni e democrazia*, Milano, 199, 105-106.

(14) La citazione è di BEVILACQUA P., *Sicurezza alimentare paradosso*

dell'eccedenza, in *Agr. ist. merc.*, 2004, n. 3, 5, che osserva (6): «La sua ragione politica, e prima ancora concettuale, non sorge da questioni di penuria e di scarsità, ma al contrario viene a imporsi in un ambito di abbondanza alimentare, quando non di vera e propria eccedenza. All'interno dei Paesi postindustriali la questione si è progressivamente imposta all'orizzonte dei legislatori e del ceto politico per effetto delle trasformazioni profonde che hanno investito le agricolture nella seconda metà del XX secolo. È in questa fase che le economie contadine e le più ampie realtà aziendali del mondo agricolo vengono progressivamente trasformate in segmenti dell'industria alimentare. Il rapporto diretto, o scarsamente mediato, tra il cibo proveniente dalle campagne e il consumatore finale - che per secoli aveva caratterizzato l'alimentazione umana - viene ora a complicarsi, a subire mediazioni e passaggi sempre più complessi. Per diventare beni di largo consumo gli alimenti subiscono un processo inedito di standardizzazione già nella fase della loro produzione, ma devono anche attraversare passaggi sempre più lunghi di trasformazione industriale, di manipolazione e alterazione ai fini del confezionamento e della distribuzione commerciale. L'antica "naturalità" del cibo - o, più precisamente, la sua tradizionale manipolazione artigianale - viene in gran parte perduta. Al suo posto subentra un mondo del tutto nuovo, che fa degli alimenti un insieme di prodotti interamente industriali, costruiti in serie e distribuiti su ampia scala. Mentre i consumatori diventano un pubblico sempre più indistinto e di massa».

(15) Sul punto, cfr. COSTATO L. - BORGHI P. - RIZZOLI S., *Compendio di diritto alimentare*, Padova, 2011, 235-236.

(16) Secondo SACCO R., *Antropologia giuridica*, Bologna, 2007, 40: «Nasce nella diacronia la visione cosiddetta evolutivista, che interpreta ogni fase di sviluppo del diritto come prodotta univocamente dalle situazioni e dai bisogni propri della fase precedente, sì che il diverso carattere di due diverse esperienze giuridiche si ridurrebbe al diverso gradino di esse nella scala del progresso, e le esperienze extraeuropee sarebbero semplicemente le forme giuridiche arretrate».

ne alla necessità di procedere, lungo un percorso di oggettiva e prevedibile evoluzione della nozione di sicurezza.

La visione della *Relazione sul sistema di allerta comunitario* (2011) redatta dal Ministero della salute, quale *punto di contatto* abilitato a trasmettere e a ricevere le informazioni da diffondere nell'apposita rete organizzata a livello degli Stati membri (17) evidenzia, ad esempio, come la Cina sia lo Stato ad aver ricevuto il maggior numero di notifiche per alimenti che presentano un rischio diretto o indiretto per la salute umana.

Se si considera, nel dettaglio, la tipologia del rischio oggetto, di volta in volta, di notifiche di allarme, di informazione o, ancora, di respingimento alla frontiera di una partita di prodotti variamente destinati all'alimentazione emerge, però, che le irregolarità più frequenti concernono contaminanti chimici quali residui di farmaci veterinari (miele e pappa reale) o di fitosanitari (frutta e vegetali); materiale geneticamente modificato, altre sostanze e prodotti non autorizzati per ragioni sanitarie (*novel food*); additivi e alimenti irraggiati.

A parte la gravità delle singole informazioni è da rilevare, così, che la constatazione del rischio destinato ad interrompere gli scambi commerciali concerna sostanze e prodotti non armonizzati a livello della disciplina pattizia delle misure commerciali e pur se occorre, ragionevolmente, giustificare ogni conseguenza economica negativa riconducibile all'intervento di ritiro dal consumo o di respingimento alla frontiera, resta aperto l'esito delle ricerche scientifiche utili alla dimostrazione della realtà dello stesso rischio per ragioni diversamente funzionali agli scambi.

Del resto – come la dottrina più attenta ha dimostrato (18) – «il legame diretto fra prodotti alimentari e salute ha sempre facilitato enormemente il richiamo degli Stati ai temi sanitari e fitosanitari, quale motivo per limitare il commercio agricolo e alimentare».

Resta, ad esempio, oggetto di controversia – e su questo punto si tornerà a breve – la valutazione della diversità dei prodotti geneticamente modificati dai corrispondenti prodotti convenzionali, sì che in base al principio di sostanziale equivalenza la presenza di materiale GM non sarebbe motivo per giustificare un diverso trattamento da riconoscere, altrimenti, arbitrario e discriminatorio.

Non basta, per tanto, che sia applicata la procedura di allerta e rintracciato un rischio attraverso l'appello ad evidenze concrete e specifiche, accettate nella letteratura scientifica, per assicurare una garanzia di *verità* nella scelta di escludere dal mercato un singolo prodotto in quanto non idoneo al consumo.

Dobbiamo, infatti, essere più consapevoli non solo delle divergenze tra gli esperti, per cui la definizione di sicurezza appare coincidente con una (sola) delle molteplici alternative rese disponibili dalla raccolta dei dati e dalla impostazione della soluzione proposta, ma anche della rilevanza politica di altri interessi e valori di riferimento.

Che la presenza di un allergene renda un prodotto inadatto al consumo riceve una larga base di consenso in base alla forza delle prove scientifiche ma, in un processo allargato di *governance*, la società civile in relazione alla storia, alle conoscenze ed alla cultura può scrutinare, con diverso esito critico, le determinazioni prodotte dagli esperti in altri ambiti di sicurezza: dai già citati prodotti geneticamente modificati, alle diverse sostanze ad azione tireostatica ed ormonica destinate all'alimentazione animale (19).

4. - Nonostante il preteso carattere universale si spiega, così, perché il rapporto con il diritto possa essere mediato con risultati diversi secondo gli ambiti spaziali di riferimento, che cumulano barriere culturali e tradizioni di consumo, tuttora, resistenti ai flussi transnazionali del commercio, originando uno *scarto* nella valutazione del grado di rischiosità e della relativa gestione.

In una approfondita riflessione sul significato e i modi dell'impatto delle biotecnologie sulla società non che sull'analisi sociale dei rischi, Scheila Jasanoff (20) ha osservato attraverso il susseguirsi di conflitti per la ricerca di soluzioni particolari su come risolvere le incertezze, definire i valori, far partecipare i cittadini, promuovere l'innovazione e rimuovere il diffondersi di sfiducia come società e culture diverse siano state capaci di elaborare differenti forme di legittimazione non esportabili in altri contesti.

Ci sono differenze persistenti nelle modalità nazionali dirette ad affrontare le sfide dello sviluppo tecnologico e l'Autrice riconosce, proprio, a queste modalità culturalmente specifiche di conoscenza – denominate *epistemologie civiche* – il ruolo organizzatore dei diversi processi tecnologici: «poste di fronte alle medesime alternative tecnologiche, società simili per livello di sviluppo economico e sociale spesso scelgono di procedere in direzioni differenti, fondate su inquadramenti divergenti di ciò che è in gioco e, in modo corrispondente, su valutazioni difformi dei rischi, dei costi e benefici di varie alternative possibili» (21).

La legittimazione complessiva dei nuovi prodotti che la tecnologia mette a disposizione al di là della elaborazione dei contenuti di sicurezza riducibili alle risposte della scienza passa, così, attraverso «la *rappresentanza*, ovvero i mezzi che consentono ad alcune voci di essere sentite nel processo politico e di policy e il modo in cui l'inclusione politica a sua volta incide sull'inquadramento dei problemi; la *partecipazione*, ovvero i soggetti che prendono parte alla politica e coloro che ne sono esclusi; e la *deliberazione*, ovvero le modalità discorsive che traducono il dibattito politico, con i loro limiti e risultati» (22).

A tale proposito, per ottenere il recepimento degli aspetti del sapere, che mettono in gioco il concetto di sicurezza, nella regolazione giuridica della produzione (industriale) di alimenti può servire la serie delle informazioni capaci di guidare la singola scelta in relazione alla complessità degli interessi (economici) e valori (culturali) coinvolti,

(17) Si tratta del sistema di allarme rapido su cui si vedano i contributi di LATTANZI P., *Il sistema di allarme rapido nella sicurezza alimentare*, in *Agr. ist. merc.*, 2004, n. 3, 237 e di PETRELLI L., *Il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi*, in *Riv. dir. al.*, 2010, n. 4, 14.

(18) In questi termini, si legga BORGHI P., *Le regole del mercato internazionale*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. III, *Diritto agroalimentare*, cit., 668.

(19) Sulla diversità dei modelli di approccio, si veda *amplius* BENOZZO M., *La sicurezza alimentare statunitense tra libera circolazione dei prodotti e norme sulla BSE*, in *Agr. ist. merc.*, 2005, n. 3, 369, che, prendendo in esame la diversità degli interessi espressi dalle singole collettività in chiave liberista e protezionista, argomenta (379) che «Gli stessi Stati Uniti, da sempre ritenuti unico modello globale, sono oggi obbligati a confrontarsi con differenti approcci mondiali, mitigando le differenze per garantire il commercio dei propri prodotti. Ogni Stato, infatti, è costretto a farsi interprete, non più solo degli interessi della propria collettività, ma anche degli interessi delle collettività terze

che l'esigenza economica di conquista porta all'attenzione del legislatore nazionale per farsene interprete e promotore».

(20) Si veda l'A., *Fabbriche della natura. Biotecnologie e democrazia*, Milano, 2008.

(21) COSÌ JASANOFF S., *Fabbriche della natura. Biotecnologie e democrazia*, cit., 304, che soggiunge (322): «(...) dovremmo smettere di pensare in termini di un'unica comprensione della scienza da parte della collettività, e riconoscere la possibilità di molteplici forme di comprensione»; e, ancora - in termini utili alla presente riflessione (323): «il punto più debole del modello della "comprensione pubblica della scienza" consiste nel fatto che ci costringe ad analizzare le persone bene informate in relazione alla loro capacità di comprendere la scienza e la tecnologia, invece di indagare la scienza e la tecnologia nel loro radicamento culturale e sociale».

(22) Si legga, ancora, JASANOFF S., *Fabbriche della natura. Biotecnologie e democrazia*, cit., 334.

così come risulta dallo stesso 'considerando' 19 del regolamento (CE) n. 178 del 2002 (23).

Di fronte a problemi aperti da un'irriducibile pluralità di approcci della tecnologia ed all'incertezza dei rischi che interferiscono con la sfera della salute, piuttosto che la convinzione del legislatore di vincolare il consumo di alimenti ad un giudizio irrevocabile di sicurezza si tratta di riconoscere il diritto che a ciascuno sia preservata, anzi tutto, la propria autodeterminazione mediante l'esposizione delle caratteristiche rilevanti che il prodotto possiede, sì che la scelta discenda da una libera e consapevole volontà.

In fondo – si è acutamente osservato (24) – deve prendersi atto di «una tensione tra l'inevitabile differenziazione di orizzonti culturali e giuridici che trovano la loro radice nella diversità storica, sociale, ambientale dei singoli Paesi, e, al tempo stesso, la spinta altrettanto inevitabile verso un'omologazione della disciplina circa la sicurezza degli alimenti inseriti nel circuito dei traffici internazionali».

5. - Una volta accertata l'evidenza di uno squilibrio tra gli imperativi dei mercati e la residua forza regolativa del diritto, dalla necessità di definire inderogabilmente *standard* di sicurezza preordinati a stimolare l'intensità e la velocità degli scambi che, in più di una occasione – come si è registrato (25) – si è tradotta in uno scontro di posizioni in cui sono state presentate teorie ed argomenti apparentemente (tutti) plausibili, si tratta, allora, di spostare l'attenzione verso la dimensione della qualità (26).

Al di là della uguale difficoltà di precisarne, in termini definitivi, il concetto, non vi è dubbio che, sopra tutto per ciò che riguarda il patrimonio alimentare – che ancora segnala i confini degli Stati – gli strumenti che attengono al senso normativo della qualità poggiano sulle differenze e ne rivelano le caratteristiche di identità.

Nel tradurre la metafora schmittiana da cui abbiamo preso le mosse, possiamo dire che la qualità porti con sé la riscoperta della territorialità ed il valore incomparabile di ciascuna cultura.

(23) In argomento, si rinvia a JANNARELLI A., *Sicurezza alimentare e disciplina dell'attività agricola*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Regole dell'agricoltura regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Atti del Convegno, Pisa, 7-8 luglio 2005, cit., 44 e 58, per una originale lettura degli obiettivi a cui tende la sicurezza alimentare, coinvolgendo anche il settore primario dell'economia e le diverse modalità del produrre alla luce dei diversi contesti.

(24) Così JANNARELLI, *Discussant. Sicurezza alimentare e nuovi diritti. Tutela del consumatore in ambito comunitario*, Atti del Convegno del 26 ottobre 2005, Università di Macerata, Facoltà di Scienze Politiche, in *Agr. ist. merc.*, 2005, n. 3, 501, che prosegue (503): «Ciò comporta l'emergere di una competizione tra modelli socio culturali e giuridici. Ciascuna delle esperienze coinvolte tende a legittimarsi come trainante, ossia aspira a prevalere a livello internazionale per ragioni che vanno al di là dei soli interessi strettamente economici, pur nella consapevolezza della necessità di adeguarsi realisticamente alla cangiante situazione internazionale».

(25) Secondo ROOK BASILE E., *Il sistema della sicurezza alimentare attraverso le definizioni del regolamento 178/2001*, in *Agr. ist. merc.*, 2007, n. 3, 25, il concetto di sicurezza si è consolidato a livello della normativa dell'Unione europea: «quando il commercio dei prodotti alimentari si è intensificato a tal punto da rendere inadeguate alla libera circolazione delle merci le normative di sicurezza interne dei singoli Paesi». Si veda, inoltre, BORGHI P., *Le politiche comunitarie per la sicurezza alimentare*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Regole dell'agricoltura regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Atti del Convegno, Pisa, 7-8 luglio 2005, cit., 86, secondo cui la formazione di una reale politica comunitaria in materia di sicurezza alimentare si è sviluppata «poiché la CE si rese conto di non avere strumenti - soprattutto di supporto scientifico delle decisioni politiche - adeguati alle dimensioni del mercato europeo, e alla veicolazione del rischio che un mercato di tali dimensioni comporta».

(26) In argomento, si veda ALBISINNI F., *La qualità in agricoltura e nell'alimentazione*, in *Riv. dir. al.*, 2009, n. 3, 3 non che ADORNATO F., *Le declinazioni della qualità*, *ivi*, 5, il quale riferisce, comunque, della neces-

Piuttosto che nella ratificazione giuridica degli *standard* comuni di sicurezza, va ricercata, perciò, all'interno del sistema cosmopolitico del libero commercio, la opportunità di servirsi della capacità distintiva dei prodotti per rimuovere preoccupazioni e timori derivanti dalle distanze geografiche o dalle competenze tecnologiche alla scala delle azioni dei consumatori.

Una vicenda esemplare, in proposito, è quella riconducibile al riconoscimento, mediante registrazione di un particolare tipo di pasta fabbricata nella città di Zhaoyuan attraversata dalle acque del fiume Giallo (un prodotto filiforme di amido secco fabbricato con fagiolini verdi e piselli) come indicazione di origine protetta (27), che ha fatto leva sulle modifiche introdotte al regolamento europeo in materia – conseguenti all'abrogazione della condizione di reciprocità a seguito del *Panel* che, nel 2005, pose fine a un lungo contenzioso in ambito WTO (28) – e ha permesso di avviare una incisiva politica di promozione della qualità attraverso il legame tra le caratteristiche degli alimenti e la provenienza geografica.

In sostanza, la convinta adesione della Cina al sistema europeo di tutela di denominazioni di origine e di indicazioni geografiche rispecchia un paradosso prodotto dalle dinamiche della globalizzazione e, cioè, che «mentre avvicina le varie parti del mondo e mette in moto spinte alla loro sincronizzazione, all'incontro ed all'armonizzazione tra tradizioni diverse, fa apparire con maggiore evidenza proprio quelle diversità di tradizioni e angolazioni culturali, che nel passato restavano sotto traccia» (29).

Si potrebbe, dunque, argomentare a conclusione della presente riflessione che, mentre la sicurezza produce facilmente conflitti nella dimensione economica del mercato globalizzato, per l'arbitrio della comparazione delle conoscenze, delle esperienze e dei modelli disciplinari dei vari Stati (30), alla qualità si lega la crescente fiducia dei consumatori anche appartenenti a comunità distanti dal punto di vista della struttura giuridico-costituzionale, al fine di collaborare nel riconoscimento della protezione da accordare alle peculiarità socio culturali e all'appartenenza regionale degli alimenti. □

saria *convivenza* tra sicurezza e qualità: «essendo i due elementi strettamente connessi, se non il primo è da ritenersi strutturalmente ricompreso nel secondo».

(27) In argomento, si veda *amplius* LEONARDI F., *La pasta alimentare cinese LongKou Fen Si. La conquista dell'IGP in Europa ed il contesto internazionale*, in questa Riv., 2011, 109, che, a proposito dell'applicazione alla pasta *made in China* della disciplina europea di tutela dell'IGP, osserva (110) che: «Il risultato più importante ed apprezzabile è, quindi, la conquista di cui godranno i consumatori in termini di sicurezza e di qualità del prodotto cinese che deriva dalla necessità di rispettare il disciplinare di produzione, garanzia di collegamento geografico fra prodotto e territorio mediante l'individuazione circoscritta del luogo di produzione e dei fattori naturali e umani che entrano nel processo di produzione».

(28) Sul punto, si veda GERMANÒ A., *Il panel WTO sulla compatibilità del regolamento comunitario sulle indicazioni geografiche con l'accordo TRIP's*, in *Agr. ist. merc.*, 2005, 283 e *Id.*, *Australia ed Usa versus Unione europea: il caso delle indicazioni geografiche dei prodotti diversi dal vino e dagli alcolici*, *ivi*, 2004.

(29) Così FERRARESE M.R., *Il diritto europeo nella globalizzazione: fra terra e mare*, in *Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*, n. 31, 2002, *L'ordine giuridico europeo: radici e prospettive*, Tomo I, 33.

(30) Una compiuta analisi sui prodotti alimentari provenienti dalla Cina ed oggetto di notifica o di respingimento nel quadro del sistema di allerta è svolta da ALTIERO S., *Sulla recente normativa cinese in materia di sicurezza alimentare*, in *Agr. ist. merc.*, 2009, n. 1-2, 235. Sull'argomento si veda, inoltre, VITI P., *Il governo della sicurezza alimentare nella globalizzazione dei mercati*, in *Riv. dir. al.*, 2009, n. 4, 27, che rileva: «Il *risk assessment* della qualità sanitaria del prodotto a lungo è stato scaricato in gran parte sull'efficienza amministrativa dello Stato importatore, tuttavia, in particolare dopo l'ingresso della Cina nella *World Trade Organization* l'enorme aumento della circolazione dei prodotti cinesi ha reso sempre più difficile, con le capacità tecniche del momento, un controllo sistematico alle dogane».

Gli obblighi in materia di sicurezza per l'impresa familiare in agricoltura

di G. MANUELA LAMANTEA

1. L'impresa familiare. Natura giuridica. - 2. Gli obblighi in materia di sicurezza. L'apparato normativo - 2.1. (segue) Il titolare dell'impresa familiare. Rapporti interni ed esterni. FAQ ministeriale. - 2.2. (segue) Il D.V.R. e il D.U.V.R.I. FAQ ministeriale. - 2.3. (segue) Addestramento. - 2.4. (segue) Ambienti confinati. - 2.5. (segue) Lavoro nero e denuncia nominativa. - 3. Conclusioni e novità.

1. - L'art. 230 *bis* c.c. nel definire l'impresa familiare stabilisce che: «Salvo che sia configurabile un diverso rapporto, il familiare che presta in modo continuativo la sua attività di lavoro nella famiglia o nell'impresa familiare ha diritto al mantenimento secondo la condizione patrimoniale della famiglia e partecipa agli utili dell'impresa familiare ed ai beni acquistati con essi nonché agli incrementi dell'azienda, anche in ordine all'avviamento, in proporzione alla quantità e qualità del lavoro prestato. Le decisioni concernenti l'impiego degli utili e degli incrementi, nonché quelle inerenti alla gestione straordinaria, agli indirizzi produttivi e alla cessazione dell'impresa sono adottate, a maggioranza, dai familiari che partecipano all'impresa stessa. I familiari partecipanti all'impresa che non hanno la piena capacità di agire sono rappresentati nel voto da chi esercita la potestà su di essi. Il lavoro della donna è considerato equivalente a quello dell'uomo. Ai fini della disposizione di cui al primo comma si intende come familiare: il coniuge, i parenti entro il terzo grado, gli affini entro il secondo. Il diritto di partecipazione di cui al primo comma è intrasferibile, salvo che il trasferimento avvenga a favore di familiari indicati nel comma precedente col consenso di tutti i partecipi. Esso può essere liquidato in danaro alla cessazione, per qualsiasi causa, della prestazione di lavoro, ed altresì in caso di alienazione dell'azienda. Il pagamento può avvenire in più annualità, determinate, in difetto di accordo, dal giudice. In caso di divisione ereditaria o di trasferimento dell'azienda i partecipi di cui al primo comma hanno diritto di prelazione sull'azienda. Si applica nei limiti in cui è compatibile la disposizione dell'art. 732.

Le comunioni tacite familiari nell'esercizio dell'agricoltura sono regolate dagli usi che non contrastino con le precedenti norme».

Quanto alle modalità di costituzione dell'impresa familiare il legislatore non ha dettato una disciplina specifica. Da tale silenzio del legislatore sembra potersi evincere in modo inequivocabile che l'impresa familiare trova la sua fonte nella previsione di legge, indipendentemente dall'esistenza di un atto negoziale o di una dichiarazione tacita di

volontà (1). Nella prassi i partecipanti non stipulano un contratto o comunque non «costituiscono» l'impresa; tutt'al più, a fini prevalentemente fiscali, si limitano ad una dichiarazione di «esistenza» di essa davanti al notaio (tra i vantaggi fiscali la possibilità dell'imprenditore di imputare ai collaboratori familiari fino al 49 per cento del reddito prodotto a seguito dell'attività di impresa). Il che non esclude che i familiari possano regolare, per tutto quanto non disciplinato dalla norma, con un atto costitutivo i propri rapporti nell'impresa.

Dottrina e giurisprudenza concordano nel ritenere che l'impresa familiare rappresenta un istituto «residuale e suppletivo», precluso allorché il rapporto tra titolare e propri familiari sia sussumibile sotto altra tipologia diversa espressamente prevista e disciplinata (ad es. rapporto di lavoro subordinato, collaborazione coordinata e continuativa, natura societaria). La dottrina prevalente ritiene che l'impresa familiare debba necessariamente assumere la forma di impresa individuale (2), mentre resta minoritaria la tesi dell'impresa collettiva in cui tutti i partecipanti sarebbero imprenditori.

L'impresa familiare è prima di tutto un rapporto di fatto che la norma regola. Occorre allora accertare in qual modo, in concreto, si atteggi tale rapporto: può verificarsi che l'impresa sia gestita da un unico soggetto, ma potrebbe pure essere gestita da più persone, tutti o non tutti i familiari partecipanti. Così alcuni familiari potrebbero essere imprenditori ed altri collaboratori in posizione subordinata, vicina, anche se non del tutto identificabile con quella dei dirigenti, impiegati, operai.

La comunione tacita in agricoltura era precedentemente disciplinata dall'art. 2140 c.c., poi abrogato dalla riforma del diritto di famiglia (l. 19 maggio 1975, n. 151) con la riconduzione dell'istituto entro l'alveo dell'impresa familiare, in un rapporto di *species a genus*. Tuttavia tale riconduzione non vale a far perdere alla comunione tacita i suoi connotati salienti individuati dalla giurisprudenza nella appartenenza allo stesso nucleo familiare, nella convivenza effettiva, nella esistenza di un comune patrimonio, nell'esistenza di un

(1) Cfr. *ex plurimis*, Cass. Sez. I Civ. 27 giugno 1990, n. 6559, in *Riv. dir. civ.*, 1991, II, 301; Cass. Sez. Lav. 16 aprile 1992, n. 4650, in *Giur. it.*, 1993, I, 1, 1052.

(2) Si veda AUCIELLO - BADIALI - IODICE - MAZZEO, *La volontaria giurisdizione e il regime patrimoniale della famiglia*, Milano, 2000, 586.

soggetto, generalmente il capofamiglia che dirige e coordina tutta l'organizzazione del gruppo, nel diritto di tutti i partecipanti di trarre dall'attività economica comune il necessario per il proprio sostentamento, nell'assistenza prestata a quel componente che temporaneamente o definitivamente non è in grado di prestare attività lavorativa, nella parità di trattamento dei diversi componenti.

Il rapporto *species a genus* tra comunione tacita e impresa familiare consente di far salve non solo le peculiarità sostanziali della impresa agricola, ma anche quelle regolamentari attraverso un rimando agli usi che superano le rigidità e i formalismi dell'impresa familiare in genere (purché non contrastino con la disciplina di cui al comma 1 dell'art. 230 *bis* c.c.).

Orbene, quando in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si tratta dell'impresa familiare in agricoltura è proprio alla comunione tacita che occorre riferirsi.

2. - Il d.lgs. 19 settembre 1994, n. 626 «Attuazione delle direttive 89/391/CEE, 89/655/CEE, 89/656/CEE, 90/269/CEE, 90/270/CEE, 90/394/CEE, 90/679/CEE, 93/88/CEE, 95/63/CE, 97/42/CE, 98/24/CE, 99/38/CE, 99/92/CE, 2001/45/CE, 2003/10/CE, 2003/18/CE e 2004/40/CE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro» non conteneva una disciplina dell'impresa familiare se non per un inciso contenuto al comma 11 dell'art. 4 rubricato «Obblighi del datore di lavoro, del dirigente e del preposto», ove era detto che: «Fatta eccezione per le aziende indicate nella nota 1 dell'allegato I, il datore di lavoro delle aziende familiari, nonché delle aziende che occupano fino a dieci addetti non è soggetto agli obblighi di cui ai commi 2 e 3, ma è tenuto comunque ad autocertificare per iscritto l'avvenuta effettuazione della valutazione dei rischi e l'adempimento degli obblighi ad essa collegati. L'autocertificazione deve essere inviata al rappresentante per la sicurezza. Sono in ogni caso soggette agli obblighi di cui ai commi 2 e 3 le aziende familiari nonché le aziende che occupano fino a dieci addetti, soggette a particolari fattori di rischio, individuate nell'ambito di specifici settori produttivi con uno o più decreti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri della sanità, dell'industria e del commercio e dell'artigianato, delle risorse agricole alimentari e forestali, e dell'interno, per quanto di loro competenza».

Il d.lgs. n. 626/1994 equiparava quindi le aziende familiari alle aziende con un numero di addetti fino a dieci *esonerandole* dall'obbligo di redazione del documento contenente una relazione sulla valutazione dei rischi nella quale dovevano essere specificati i criteri adottati per la valutazione, l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione dei rischi, il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; ed altresì dall'obbligo di custodire il detto documento presso l'azienda ovvero l'unità produttiva.

Al di fuori di siffatto inciso non era rintracciabile nel testo del decreto alcun riferimento alle aziende familiari. Tale lacunosità diede luogo a non poche incertezze interpretative ed applicative.

In concomitanza con l'entrata in vigore del d.lgs. n. 626/1994 il Ministero del lavoro, con la circolare n. 154 del 19 novembre 1996, era intervenuto sulla questione stabilendo che: «Il campo di applicazione di cui all'art. 1 e art. 2, lett. a) del d.lgs. n. 626/1994 non ricomprende i collaboratori familiari di cui alla disciplina dell'art. 230 *bis* del codice

civile poiché questi ultimi non vi sono richiamati espressamente neanche tra gli equiparati, né sono inquadrabili nella categoria dei lavoratori con apporto di lavoro subordinato. Né d'altra parte l'inclusione dei collaboratori familiari tra i soggetti beneficiari della tutela può essere desunta in via interpretativa dalla inclusione del datore di lavoro delle aziende familiari tra i soggetti destinatari di alcuni obblighi, poiché il datore di lavoro delle aziende familiari si caratterizza per la possibilità di organizzare nella sua impresa sia il lavoro dei collaboratori familiari sia il lavoro di terzi salariati essendo ininfluenza la dimensione dell'impresa. Quindi gli obblighi a carico degli imprenditori familiari sorgono soltanto in presenza e nei riguardi dei suoi eventuali lavoratori o subordinati o dei soggetti equiparati rientranti nelle definizioni di cui agli artt. 1 e 2, comma 1». Il Ministero concludeva più esplicitamente affermando che: «Le disposizioni di cui ai decreti legislativi n. 626/1994 e n. 242/1996 non trovano applicazione nei confronti dei collaboratori familiari di cui all'art. 230 *bis* c.c.». Già qualche anno prima la Corte costituzionale con la sentenza n. 212 del 3 maggio 1993 (3) aveva affermato il principio in base al quale la normativa antinfortunistica e di igiene non può trovare applicazione per l'impresa familiare poiché questa è permeata di legami affettivi per cui sarebbe problematico l'incastro di obblighi e doveri sanzionati attraverso ipotesi di reato procedibili d'ufficio.

Successivamente il Ministero dovette intervenire nuovamente con le circolari n. 28 del 5 marzo 1997 e n. 30 del 5 marzo 1998, precisando che in mancanza di un regolare contratto di assunzione o di intervento dell'autorità giudiziaria, anche nel caso delle ditte individuali va presunta la semplice collaborazione tra familiari assimilabile a quella dell'impresa familiare di cui all'art. 230 *bis* c.c. e quindi non trova applicazione la normativa di sicurezza che si applica ai lavoratori subordinati.

A fronte di tale interpretazione ministeriale completamente esonerativa, stava però l'obbligo di legge di cui al citato art. 4, comma 11.

La nebulosità sulla questione ha avuto riverbero fino ai nostri giorni, sebbene il c.d. T.U.S., il d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, successivamente modificato dal d.lgs. 3 agosto 2009, n. 106, intervenuto per riordinare l'intera materia della sicurezza abrogando o comunque recependo nel suo senso la disciplina previgente nell'ottica della semplificazione e della prevenzione, abbia dedicato maggiore spazio alle aziende familiari.

La prima norma che viene in rilievo, seguendo l'articolato del T.U.S.L., è l'art. 3 «Campo di applicazione» che al comma 12 stabilisce: «Nei confronti dei componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 *bis* del codice civile, dei coltivatori diretti del fondo, degli artigiani e dei piccoli commercianti e dei soci delle società semplici operanti nel settore agricolo si applicano le disposizioni di cui all'art. 21».

L'art. 21 richiamato contiene la disciplina specifica ed esaustiva di quei soggetti che, per quel che interessa, sono non solo i componenti l'impresa familiare, ma anche i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti e i soci delle società semplici nel settore agricolo. La norma, avuto riguardo a quei soggetti, prevede una sorta di sconto di obblighi circoscritti a:

a) utilizzo delle attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni ad esse dedicate ed esplicitate nel titolo III;

b) dotazione ed utilizzo dei dispositivi di protezione individuale conformemente alle disposizioni specifiche contenute nel titolo III;

(3) In *Giur. it.*, 1994, 35.

c) dotazione, nei casi di appalto o subappalto, di un'apposita tessera di riconoscimento.

Formazione e sorveglianza sanitaria costituiscono facoltà e non obblighi.

Tale «sconto» trova la sua *ratio* nella tipologia *sui generis* dei soggetti destinatari della norma che assumono nel contempo il ruolo di lavoratori e datori di lavoro di sé stessi. La semplificazione, infatti, viene meno se tali soggetti rivestono la qualifica di datore di lavoro di terzi rispetto a sé, nella quale ipotesi saranno soggetti a tutti gli obblighi previsti nel T.U.S.

Mentre il testo previgente equiparava questi soggetti alle aziende con un numero di addetti fino a dieci obbligandole all'autocertificazione dei rischi, il nuovo T.U.S. non prevede (come si dirà meglio appresso) per i primi tale obbligo che continua a sussistere per le seconde (almeno fino al 31 dicembre 2012). Quanto a queste ultime preme rilevare che ai fini del requisito dimensionale il legislatore del testo unico tratta di aziende con un numero di lavoratori fino a dieci. Scompare il riferimento agli addetti identificati nei soli lavoratori subordinati e fanno così ingresso tutte quelle tipologie contrattuali appartenenti alla flessibilità in entrata introdotta dalla c.d. riforma Biagi (d.lgs. n. 276/2003).

Già la comparazione tra «il prima» e «il dopo» porterebbe ad escludere qualsivoglia obbligo di redazione di quello che oggi è denominato D.V.R. (documento di valutazione dei rischi), fermo, riteniamo, quello di valutazione dei rischi finalizzato ad un adeguato utilizzo delle attrezzature e dei dispositivi di protezione individuale costituenti oggetto di obblighi specifici, non fosse altro perché la stessa risulta prodromica per determinare quale dispositivo di protezione utilizzare eventualmente e far utilizzare durante l'attività dai componenti dell'impresa familiare.

Se ciò è pacifico e lapalissiano per gli altri soggetti di cui all'art. 21, T.U.S., non altrettanto è per le imprese familiari se non previa indagine sui rapporti interni alla stessa.

2.1. - Dall'indagine sulla impresa familiare disciplinata dall'art. 230 *bis* c.c. è emerso che il concetto giuridico di titolare d'azienda perde di rigore giuridico quando si tratti dei rapporti interni. Ben potrebbe accadere che tutti i partecipanti all'impresa familiare siano «titolari» in quanto «imprenditori». Del resto né l'art. 230 *bis* c.c., né l'art. 21, T.U.S. trattano del titolare. L'oggetto della disciplina è l'impresa e non i singoli partecipanti. Da ciò sembra discendere inequivocabile una posizione paritaria ed equivalente delle diverse figure di partecipi. Il *discrimen* tra titolare e collaboratore riacquista vigore a fini fiscali o allorché si sposti l'attenzione sui rapporti esterni, vuoi perché vi è necessità di individuare il soggetto che ha la rappresentanza esterna e quindi la responsabilità, vuoi perché, in presenza di lavoratori, si pone la necessità di individuare il datore di lavoro.

L'assunto della posizione paritaria dei singoli partecipi l'impresa familiare non è di scarso rilievo allorché si tratti di definire diritti, obblighi e «sconti» in materia di sicurezza sia nei rapporti interni, che in quelli esterni.

Da detta premessa discende che gli obblighi e le facoltà di cui all'art. 21, T.U.S. si applicano indistintamente sia ai collaboratori, che al titolare dell'impresa qualora coincida con uno solo dei partecipi all'impresa familiare. Può ben accadere, infatti, che tutti i partecipi gestiscano e coordinino l'attività economica dell'azienda, specie allorché vi siano terzi lavoratori. In tale ultima ipotesi si pone l'esigenza a fini lavoristici e in materia di sicurezza di individuare la figura del datore di lavoro. Nell'impresa familiare (e tanto più nella comunione tacita agricola) tale investitura può avvenire senza particolari formalità, per *facta concludentia*. Differentemente nelle imprese non familiari, occorrerà una nomina *ad hoc* per atto pubblico (procura speciale) ovvero una delega di funzioni *ex* combinato disposto degli artt. 16 e

299, T.U.S. qualora il datore di lavoro sia figura diversa dal soggetto responsabile in materia di sicurezza (che deve essere scritta ed accettata e che non può avere ad oggetto le funzioni indelegabili di cui all'art. 17, T.U.S., ovvero la valutazione dei rischi e la redazione del D.V.R., nonché la nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione).

A conferma di tale ultima argomentazione si legge in una FAQ ministeriale del 29 novembre 2010 che il titolare dell'impresa familiare acquista la veste di datore di lavoro, come tale soggetto a tutti gli obblighi previsti dal T.U.S., compreso quello di eventuale delega delle funzioni, solo nel caso in cui i componenti l'impresa assumano la veste di lavoratori [come definiti nell'art. 2, comma 1, lett. *a*) del T.U.S., compresi, ad esempio, i prestatori di lavoro accessorio, i collaboratori a progetto ecc.]; nelle altre ipotesi «non si configura disparità di trattamento atteso che, nel caso di impresa familiare, il titolare della stessa non verrà ad assumere la veste di datore di lavoro e pertanto non soggiacerà agli obblighi di cui al T.U.S.».

Il Ministero, cioè, nella FAQ si limita a disciplinare i rapporti «interni» tra i componenti dell'impresa familiare, sancendo una vera e propria equiparazione, ai fini della applicazione della normativa sulla sicurezza, tra titolare e collaboratori.

Da tale principio è derivata, altresì, nei casi in cui il titolare partecipi personalmente all'esecuzione dei lavori, una sommatoria di obblighi in capo allo stesso che, come agricoltore/artigiano ecc., è soggetto ai soli obblighi *ex* art. 21 nei confronti di se stesso e quale datore di lavoro a tutti gli obblighi di cui al T.U.S. nei confronti dei lavoratori.

Il che equivale a ribadire che occorre tenere distinti i rapporti tra titolare e componenti e quelli tra l'impresa e i terzi lavoratori. Se i rapporti tra titolare e componenti vanno letti alla luce dell'equiparazione, è sostenibile che, nei rapporti con i terzi lavoratori, ai fini dell'acquisizione della qualifica di datore di lavoro, sia possibile che il potere direttivo, la veste di datore di lavoro, faccia capo ad un soggetto diverso dal titolare dell'impresa e senza che occorra, all'uopo, come nella generalità dei casi, una investitura ufficiale.

2.2. - Come sopra evidenziato l'art. 21, T.U.S., nell'elencare gli obblighi cui sono tenuti i componenti l'impresa familiare, *nulla dicitur* in merito alla redazione del D.V.R., diversamente dal d.lgs. n. 626/1994 che all'art. 4, comma 11 prevedeva in capo a tali soggetti l'obbligo dell'autocertificazione in ordine ai criteri adottati per la valutazione, all'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di protezione individuale conseguente alla valutazione dei rischi, al programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.

A ben vedere l'esclusione dell'obbligo *de quo* è ben evincibile ancor prima che dal quadro normativo specifico, da quello generale. L'obbligo della redazione del D.V.R. fa capo al datore di lavoro come definito dall'art. 2, comma 1, lett. *b*), T.U.S. («datore di lavoro»: il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa), anzi trattasi di un obbligo/funzione non delegabile (art. 17, T.U.S.). *Rebus sic stantibus*, poiché i componenti l'impresa familiare, compreso il titolare, non assumono la veste di datori di lavoro, salvo che nell'ipotesi in cui sussistano quelli che abbiamo definito «rapporti esterni» (vi siano lavoratori terzi, o i partecipi siano legati al titolare da un rapporto di lavoro) va da sé che tale obbligo non può sussistere in capo né al titolare, né

ai componenti l'impresa familiare (vista la loro posizione paritaria).

A conferma di quanto argomentato, con una recentissima FAQ del 12 settembre 2012 il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha sancito che: «I soggetti su menzionati non saranno obbligati a redigere il documento di valutazione dei rischi, atteso che tale obbligo incombe unicamente in capo a chi riveste la qualifica di datore di lavoro».

L'esame del sistema sanzionatorio (art. 60, T.U.S.) conferma la tesi dell'insussistenza di tale obbligo in capo ai soggetti in esame.

Stabilisce, infatti, l'art. 60 rubricato «Sanzioni per i componenti dell'impresa familiare di cui all'art. 230 *bis* del codice civile, per i lavoratori autonomi, i coltivatori diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo, gli artigiani e i piccoli commercianti»:

«1. I soggetti di cui all'art. 21 sono puniti:

a) con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 600 euro per la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. a) e b);

b) con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per ciascun soggetto per la violazione dell'art. 21, comma 1, lett. c).

2. I lavoratori autonomi sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria da 50 a 300 euro per la violazione dell'art. 20, comma 3».

Nessuna sanzione è prevista in caso di omessa redazione del D.V.R.

L'ultimo comma della norma in esame si riferisce all'obbligo del tesserino di riconoscimento cui sono obbligati i lavoratori autonomi che operano in regime di appalto e subappalto. Preme ricordare che nel settore agricolo la forma più diffusa di appalto risponde alla tipologia del contoterzismo ricorrente allorché il contoterzista assume, con organizzazione propria e gestione a proprio rischio, il compimento di un'opera o di un servizio verso corrispettivo. In tali casi il tesserino di riconoscimento con i relativi dati ivi indicati (fotografia del lavoratore, nome e cognome e data di nascita dello stesso, indicazione degli estremi del datore di lavoro o del lavoratore autonomo, data assunzione *ex art.* 5, legge n. 136/2010 e, in caso di subappalto, indicazione del committente *ex art.* 5, legge n. 136/2010) risponde all'esigenza di distinguere i lavoratori del committente da quelli dell'appaltatore che insistono nello stesso luogo di lavoro; ciò è opportuno e necessario non solo in guisa della corretta imputazione delle responsabilità lavoristiche/contrattuali, ma anche di quelle in materia di sicurezza.

Orbene, i componenti l'impresa familiare, allorché operino in regime di appalto o subappalto, sono tenuti non solo a dotarsi di tesserino di riconoscimento, ma, allorché prestino la loro attività in un cantiere edile, altresì, a redigere un piano operativo di sicurezza (P.O.S.) a norma dell'art. 96, comma 1, lett. g), T.U.S. essendo ivi citati espressamente come destinatari di quell'obbligo. L'impresa familiare dovrà, altresì, dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale secondo talune modalità (certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, DURC, documento unico di regolarità contributiva e dichiarazione di non essere oggetto di provvedimenti di sospensione o interdizione a norma dell'art. 14, T.U.S.).

Qualora, poi, prestino la propria attività presso un'azienda che non opera nel settore edile, dovranno cooperare con il committente nella individuazione, valutazione e redazione del D.U.V.R.I. (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali) rispondente alle stesse esigenze rilevate con riferimento al tesserino di riconoscimento, oltre che a quella primaria di «consapevolezza» dei rischi che possono insorgere dalla coesistenza di lavoratori appartenenti a diversi datori di lavoro nel medesimo luogo (art. 26, T.U.S.). Anche in

questo caso, l'impresa familiare dovrà dimostrare la propria idoneità tecnico-professionale secondo talune modalità (certificato di iscrizione alla Camera di commercio, industria e artigianato, autocertificazione del possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale, D.U.R.C.).

2.3. - L'accordo siglato il 22 febbraio 2012 dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano (di seguito Conferenza Stato-Regioni), in attuazione dell'art. 73, comma 5, T.U.S. e concernente, precipuamente, l'individuazione delle attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, ha esteso il proprio ambito di applicazione ai soggetti di cui all'art. 21, T.U.S. Tuttavia, pur condividendo la *ratio* preventiva della formazione (sollecitata come linea guida dalla Commissione parlamentare di inchiesta sulle morti bianche), una lettura sistematica delle norme del T.U.S. porterebbe ad escludere l'obbligatorietà di tale formazione per i soggetti di cui all'art. 21. Gli accordi stipulati dalla Conferenza Stato-Regioni, come quello in esame, sono espressione ed attuazione del principio di leale collaborazione sancito dall'art. 4 del d.lgs. 28 agosto 1997, n. 281 («Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province e dei Comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali»); in quanto stipulati nel perseguimento di obiettivi di funzionalità, economicità ed efficacia dell'azione amministrativa, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune, costituiscono atti di programmazione negoziata, frutto di negoziazione politica e normativa che si colloca sulla soglia tra l'atto meramente politico-amministrativo e l'atto giuridico produttivo di effetti normativi. Per tale natura mista, nella gerarchia delle fonti del diritto non possono che occupare una posizione subordinata alla legge.

Ne consegue che l'accordo non può derogare a quanto previsto dall'art. 21 in materia di facoltatività della formazione dei soggetti ivi individuati, perché norma di rango inferiore.

Parimenti non può assurgere a norma speciale (che per legge può introdurre deroghe alla facoltatività *ex art.* 21, comma 2, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81), né direttamente perché norma di rango inferiore, né indirettamente, su delega dell'art. 73, comma 5, perché comunque conserva natura amministrativa ed entro tali maglie è chiamato a regolamentare taluni aspetti indicati dal medesimo art. 73, comma 5, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 (individuazione delle attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione, modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi di validità della formazione), tra i quali, a ben vedere, non è ricompreso l'ambito di applicazione soggettivo dell'addestramento diversamente individuato dal d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 nei destinatari della formazione *ex art.* 37, d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

Stando così le cose, non è possibile, a sostegno della suddetta estensione dell'ambito di applicazione dell'Accordo, invocare l'art. 21 citato, nella parte in cui sancisce che norme speciali possano introdurre deroghe al principio di facoltatività della formazione dei soggetti ivi individuati.

L'Accordo non può assurgere a norma speciale.

Vero è che nelle linee operative emanate dalla Conferenza Stato-Regioni, allorché si individuano le norme speciali rispetto alla formazione dei lavoratori disciplinata dall'art. 37, T.U.S., viene richiamato l'art. 73, comma 5, T.U.S., ma – valendo le considerazioni di cui sopra – non si ritiene che un atto di natura amministrativa possa individuare norme speciali.

Ad ogni buon conto, dando per ammessa una siffatta legittimazione, non è, a nostro parere, di scarso rilievo che lo stesso Accordo che definisce l'art. 73, comma 5 norma speciale rispetto alla formazione ex art. 37, T.U.S. non altrettanto fa quando individua le norme speciali «in deroga» al comma 2 dell'art. 21, T.U.S. (sulla facoltatività della formazione), nel mentre richiama il d.p.r. n. 177/2011 sulla formazione negli ambienti confinati.

Vero è che l'abilitazione consegue ad una formazione, diversa da quella generale ex art. 37, T.U.S., diversa dall'addestramento ex art. 73, comma 4, T.U.S., ma comunque realizzata secondo i principi previsti dall'art. 37, T.U.S. Tanto è vero che lo stesso accordo, laddove definisce le modalità per il riconoscimento della stessa abilitazione richiama l'art. 37 («La partecipazione ai suddetti corsi, secondo quanto previsto dall'art. 37, d.lgs. n. 81/2008, deve avvenire in orario di lavoro e non può comportare oneri economici per i lavoratori»).

Ancora, l'art. 37, T.U.S. si occupa di formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti e, pertanto, non può estendersi a figure *sui generis*, quali ad es. i collaboratori dell'impresa familiare.

Né è invocabile a supporto l'uso da parte del legislatore, al comma 5 dell'art. 73, del termine operatore piuttosto che lavoratore, ai fini dell'estensione dell'ambito di applicazione dell'accordo.

Il comma 5, infatti, va letto, in un'ottica sistematica, alla luce dei commi precedenti, che hanno quali destinatari i lavoratori incaricati dell'uso di attrezzature, nell'ambito delle quali l'individuazione di quelle che richiedono una particolare abilitazione è demandata all'Accordo di cui si tratta.

La specialità connessa all'esigenza di abilitazione concerne le attrezzature e non interessa gli operatori che restano invariati, ovvero sia i lavoratori.

2.4. - Il regolamento in materia di ambienti sospetti di inquinamento o confinati (d.p.r. 14 settembre 2011, n. 177) era stato anticipato con nota del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 20 aprile 2011 e sollecitato dai dati statistici relativi agli infortuni mortali registrati negli ultimi anni negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati che avevano condotto ad un attento monitoraggio dei lavori in appalto da parte degli organi ispettivi (cfr. circolare del Ministero del lavoro e delle politiche sociali del 9 dicembre 2010, n. 42).

Il suo ambito di applicazione soggettivo riguarda anche i lavoratori autonomi che svolgano qualsiasi attività lavorativa nell'ambito di appalti d'opera o servizi, forniture in ambienti sospetti di inquinamento e ambienti confinati in:

- *ambienti sospetti di inquinamento* (artt. 66 e 121, d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii.): pozzi neri, fogne, camini, fosse, gallerie e in generale ambienti e recipienti, condutture, caldaie e simili ove sia possibile il rilascio di gas deleteri;

- *ambienti confinati* (all. IV, punto 3, d.lgs. n. 81/2008 e ss.mm.ii): tubazioni, canalizzazione, recipienti, quali vasche, serbatoi e simili, in cui debbano entrare lavoratori per operazioni di controllo, riparazione, manutenzione o per altri motivi dipendenti dall'esercizio dell'impianto o dell'apparecchio.

Le definizioni sopra riportate non sono esaustive dovendosi in esse ricomprendere tutti quegli ambienti circoscritti aventi limitate aperture di accesso e ventilazione naturale sfavorevole o quasi assente in cui potrebbe verificarsi un evento accidentale importante e tale da causare infortunio grave o mortale. Vanno pertanto inclusi camere non ventilate o scarsamente ventilate, silos, serre, camere di combustione, depuratori, fosse biologiche, serbatoi di stoccaggio ecc. (cfr. Guida operativa I.S.P.E.S.L.).

Le attività suddette possono essere affidate esclusivamente ad imprese/lavoratori autonomi *qualificati*, sia in

sede di appalto che di subappalto (questi ultimi dovranno essere autorizzati dal committente e certificati).

Per *criteri di qualificazione* [oltre quelli ordinari previsti dall'art. 26, comma 1 lett. a) del T.U.S.] devono intendersi:

- applicazione integrale della normativa in materia di valutazione dei rischi;

- per i lavoratori autonomi e le imprese familiari e in genere i soggetti ex art. 21, T.U.S., integrale applicazione *anche* delle disposizioni in materia di formazione e sorveglianza sanitaria facoltative;

- presenza di personale, nella misura del 30 per cento del totale, con esperienza almeno triennale relativa a lavori in ambienti sospetti di inquinamento o confinati. Tale personale deve risultare impiegato con contratto a tempo indeterminato o con altre tipologie contrattuali o anche con contratto di appalto (questi ultimi certificati dalle Commissioni di certificazione);

- svolgimento delle attività di formazione/informazione/addestramento di tutto il personale compreso il datore di lavoro ove impiegato;

- dotazione dei dispositivi di protezione individuale e delle attrezzature di lavoro idonee;

- osservanza delle disposizioni in materia di D.U.R.C.;

- applicazione della parte normativa ed economica della contrattazione collettiva compreso il versamento della contribuzione all'ente bilaterale qualora essa abbia natura retributiva secondo le previsioni dei C.C.N.L. di riferimento (così ad es. secondo il C.C.N.L. C/T/S).

L'inosservanza delle disposizione sulla qualificazione delle imprese determina l'esclusione dell'impresa/lavoratore autonomo dal sistema degli appalti e finanziamenti connessi ovvero l'impossibilità ad operare, direttamente o indirettamente, nel settore degli ambienti sospetti di inquinamento o confinati.

A primo acchito sembrerebbe che, anche in tale ambito, gli obblighi previsti in capo ai soggetti di cui si discute si «esauriscano» in quelli di cui all'art. 21, T.U.S. In verità va rilevato, *in primis* che l'esplicito richiamo al comma 2 della citata norma è da intendersi nel senso dell'obbligatorietà e non più facoltatività degli obblighi di informazione, formazione e sorveglianza sanitaria (cfr. Accordo del 27 luglio 2012 Conferenza Stato-Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano), altresì che la congiunzione «anche» si ritiene vada ad aggiungere agli obblighi previsti dal T.U.S. (nel caso di specie quelli di cui all'art. 21) quelli ivi espressamente previsti. Si legge nella nota ministeriale al Regolamento *de quo*: «Il provvedimento, dunque, impone un notevole innalzamento dei livelli di qualificazione – con riferimento alla salute e sicurezza sul lavoro – di qualunque operatore, impresa o lavoratore autonomo, che intenda svolgere attività in “ambienti confinati”».

2.5. - Con la circolare n. 38/2010, a seguito della novella introdotta dall'art. 4 della legge n. 183/2010, il Ministero del lavoro ha chiarito che «per le altre tipologie di rapporto per le quali non sia previsto l'obbligo di comunicazione al Centro per l'impiego (ad es. lavoro accessorio o prestazioni rese dai soggetti di cui all'art. 4, commi 1, n. 6 e 7, d.p.r. n. 1164/1965), il requisito della subordinazione è dato per accertato e quindi troverà applicazione la maxisanzione qualora non siano stati effettuati i relativi e diversi adempimenti formalizzati nei confronti della pubblica amministrazione utili a comprovare la regolarità del rapporto. In altri termini, rispetto a tali rapporti è possibile applicare la sanzione qualora non sia stata effettuata:

- la comunicazione di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 1124/1965 per le figure di cui all'art. 4, commi 1, n. 6 e 7 dello stesso decreto (coniuge, figli, parenti, affini, affiliati e affidati del datore di lavoro che prestino con o senza retribuzione alle di lui dipendenze opera manuale ed anche non

manuale; soci delle cooperative e di ogni altro tipo di società anche di fatto comunque denominata costituita od esercitata, i quali prestino opera manuale o non manuale);

- la comunicazione all'INPS/INAIL connessa alla attivazione di prestazione di lavoro occasionale accessorio».

Preme ricordare che la maxisanzione (sanzione amministrativa che va da euro 1.500 a euro 12.000 per ciascun lavoratore irregolare, maggiorata di euro 150 per ciascuna giornata di lavoro effettivo), a far data dal 24 novembre 2010 è diffidabile ex art. 13, d.lgs. n. 124/2004 con applicazione nei confronti del titolare della sanzione pecuniaria al minimo edittale di 1.500 euro oltre 37,50 euro per ogni giornata di occupazione irregolare sempre che nei quarantacinque giorni successivi dalla notifica del provvedimento ottemperi all'obbligo di assunzione come dipendente mediante contratto di lavoro a tempo indeterminato *full-time* o *part-time*. Il trasgressore deve essere ammesso comunque al pagamento della sanzione nella misura ridotta ex art. 16, legge n. 689/1981 pari a euro 3.000 per ciascun lavoratore oltre euro 50 di maggiorazione giornaliera.

Orbene la Corte costituzionale, con la sentenza n. 476/1997 (4), era intervenuta equiparando ai soggetti di cui all'art. 23 del d.p.r. n. 1124/1965 (T.U. INAIL) quei soggetti collaboratori di imprese familiari di cui all'art. 230 *bis* c.c., ai fini dell'obbligo assicurativo. Da tanto sembrerebbe evincersi l'applicazione dell'obbligo di denuncia nominativa anche alle imprese familiari agricole. Tuttavia, sia l'art. 23 che l'art. 4 dal primo richiamato, sono entrambi collocati nel titolo I del T.U. INAIL dedicato al settore industria, mentre le norme sull'agricoltura sono collocate *sub* titolo II in nessuna parte modificato, né richiamato dall'art. 23.

Il d.l. n. 112/2008 ha esteso l'obbligo di cui all'art. 23 citato anche al datore di lavoro artigiano.

Si ritiene che se il legislatore avesse voluto ricomprendervi anche il datore di lavoro agricolo lo avrebbe fatto altrettanto espressamente, in sede di modifica dell'art. 23 o richiamando l'art. 205, T.U. INAIL, in base al noto brocardo *ubi lex voluit, ibi dixit*.

Per siffatte ragioni, si ritiene che l'obbligo di denuncia nominativa non si applichi al settore agricolo e pertanto, conseguentemente, il suo mancato assolvimento non può assurgere a criterio presuntivo di «lavoro nero».

3. - In conclusione, riassumendo, se l'impresa familiare opera nell'ambito della propria azienda, intesa quale organizzazione di mezzi e strumenti finalizzati alla produzione di beni e servizi, è tenuta esclusivamente agli obblighi di cui all'art. 21, T.U.S. con esonero dagli altri, compresa la redazione del D.V.R.

Diversamente, qualora il rapporto tra titolare dell'impresa e collaboratori non sia paritario, ma sussumibile sotto le fattispecie del lavoro subordinato o di altra tipologia flessibile (quale collaborazione coordinata e continuativa anche a progetto, lavoro accessorio, ecc.) o quando il titolare dell'impresa familiare o uno dei suoi collaboratori assumono la veste di datori di lavoro rispetto a terzi lavoratori, agli obblighi di cui all'art. 21 rispetto a se stessi si assommano tutti quelli elencati e specificati dal T.U.S. rispetto ai lavoratori, compreso quello di redazione del D.V.R.

Preme dare notizia del d.l. Semplificazioni *bis* che, come evaso dal Consiglio dei ministri nella seduta del 16 ottobre scorso, prevede misure di semplificazione degli adempimenti relativi alla informazione, formazione e sorveglianza sanitaria

applicabili alle prestazioni che implicino una permanenza dei lavoratori in azienda per un periodo non superiore a cinquanta giornate lavorative nell'anno solare di riferimento (art. 1 che introduce il comma 13 *bis* all'art. 3, T.U.S.), sulla falsariga di quanto previsto da un decreto interministeriale del 16 gennaio 2012 ancora non pubblicato che, recependo un avviso comune sottoscritto dalle organizzazioni datoriali e sindacali del settore del 16 settembre 2011, aveva previsto dette misure per le imprese agricole che impiegano lavoratori stagionali fino a cinquanta giornate nell'anno solare.

Ancora lo stesso decreto legge, all'art. 3, prevede per i datori di lavoro che operano nei settori a basso rischio infortunistico, come individuati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge, modelli semplificati di valutazione dei rischi, sulla falsariga di quanto oggi previsto per le aziende fino a dieci lavoratori che effettuano detta valutazione a mezzo dell'autocertificazione e così potranno ancora procedere fino all'emanazione del decreto che riceverà le procedure standardizzate già emanate dalla Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro contenenti un modello semplificato di valutazione dei rischi.

Orbene l'attività agricola, secondo le tabelle ATECO 2007 è invero considerata, *in toto*, attività a medio rischio. Si auspica che in sede di individuazione ministeriale si riveda tale classificazione quanto meno in relazione a determinate attività (settori) appartenenti al comparto agricolo ormai multifunzionale, da ritenersi a basso rischio.

Quando poi l'impresa opera in regime di appalto o subappalto essa è altresì tenuta a dotarsi del tesserino di riconoscimento e a redigere e consegnare il POS se presta la propria opera presso un cantiere edile ovvero a collaborare nella valutazione dei rischi interferenziali e nella redazione a carico del committente del D.U.V.R.I.

Sul punto il d.l. semplificazioni *bis*, sopra citato, prevede forme semplificate di redazione del POS di cui all'art. 89, comma 1, lett. *b*), T.U.S. per le attività a basso rischio sopra dette e la possibilità di sostituire il D.U.R.C. con una dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante dell'impresa o del lavoratore autonomo che l'amministrazione concedente è tenuta a verificare ai sensi dell'art. 44 *bis* del d.p.r. n. 445/2000; novella che sembra sciogliere qualsivoglia dubbio in ordine all'applicabilità al DURC dell'art. 15, legge n. 183 del 2011, contrariamente all'interpretazione invalsa nella prassi amministrativa (5).

Quanto al D.U.V.R.I. il decreto legge prevede, quale misura semplificata, sempre con riferimento ai settori di attività a basso rischio, la nomina di un incaricato in possesso di adeguata formazione, esperienza e competenza che sovrintenda alla cooperazione e al coordinamento, da indicare nel contratto di appalto o subappalto. Resta poi ferma l'esclusione del D.U.V.R.I. quanto ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi di durata - ora specificata - non superiore a dieci uomini/giorno (intendendosi per tale l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie al compimento dei lavori, servizi o forniture con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori).

Particolari obblighi di qualificazione in uno con la obbligatorietà della informazione, formazione e sorveglianza sanitaria sono richiesti ai soggetti *de quibus* allorché essi operino in ambienti confinati. □

(4) Corte cost. 10 dicembre 1987, n. 476, in *Giur. cost.*, 1987, 3225, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 1, n. 6 del d.p.r. 30 giugno 1965, n. 1124 nella parte in cui non ricomprende tra le persone assicurate i familiari partecipanti all'impresa familiare indicati nell'art. 230 *bis* c.c. che prestano opera manuale od opera a questa assi-

milata ai sensi del precedente n. 2».

(5) Cfr. Ministero della pubblica amministrazione e della semplificazione, direttiva n. 14/2011; Ministero del lavoro e delle politiche sociali, lettera circolare 16 gennaio 2012, n. 619; INPS INAIL, nota congiunta 26 gennaio 2012, n. 573; INPS, circolare 27 marzo 2012, n. 47.

Distruzione o deterioramento di *habitat* e responsabilità dell'«ente»

di FRANCESCO MAZZA

1. La attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente. - 2. L'art. 733 bis c.p. ed il significato del richiamo alle direttive 92/43/CEE e 2009/147/CE. - 3. La responsabilità dell'«ente» e i reati ambientali.

1. - Al fine di adempiere agli obblighi imposti a livello comunitario dalla direttiva CE n. 2008/99 sulla tutela penale dell'ambiente (1), l'art. 19 della l. 4 giugno 2010, n. 96 ha fissato i principi ed i criteri direttivi per recepire nell'ordinamento interno quella direttiva. È stato così stabilito che gli Stati aderenti alle Comunità europee debbano prevedere fattispecie penalmente rilevanti di danno o di pericolo concreto per l'ambiente o per la incolumità delle persone con l'intento di armonizzare fra loro i vari sistemi normativi nazionali in materia (2), punendo condotte spese «intenzionalmente o con grave negligenza» (art. 3), colpendo anche comportamenti di favoreggiamento o di istigazione (art. 4) ed adottando infine sanzioni «efficaci, proporzionate e dissuasive» (art. 5) (3).

La direttiva in questione, al suo art. 6, estende poi la responsabilità per i reati indicati nei precedenti artt. 3 e 4 alle persone giuridiche, passibili di sanzioni anch'esse «efficaci, proporzionate e dissuasive».

Come è agevole desumere dalla lettura di tale direttiva, il legislatore nazionale viene invitato a coniare reati di evento, polarizzato attorno al danno od al pericolo concreto per l'ambiente o per la salute umana (4), con una decisa inversione di tendenza rispetto al passato, nel quale ci si orientava a plasmare fattispecie di reato di pura condotta o di pericolo presunto (5) ed assai spesso – ma non sempre – poste a salvaguardia del regime amministrativo di controllo cui sono soggette le varie attività. Ed è pure spronato a strutturare ipotesi che sotto il profilo soggettivo evidenzino come la condotta venga spesa intenzionalmente o con grave negligenza, con possibilità quindi di sganciarsi dal modello di imputazione tipico delle contravvenzioni (6) e già sperimentato con l'art. 260 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 che punisce a titolo delittuoso le attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (7).

Tuttavia, questo nuovo percorso particolarmente impegnativo non è stato seguito e si è preferito non abbandonare il settore contravvenzionale, pur nella consapevolezza di non poter arretrare la soglia di punibilità così da sottoporre al rigore della legge penale anche gli atti idonei diretti in modo non equivoco a commettere un delitto *ex art. 56 c.p.* (8): di vero, l'art. 2, comma 1, della legge delega 4 giugno 2010, n. 96 fissa le sanzioni penali nell'arresto e/o nell'ammenda con i relativi limiti, sicché all'evidenza non si è voluto innovare il sistema dei reati contro l'ambiente facendogli compiere un salto di qualità con il prevedere fattispecie delittuose per le più gravi forme di aggressione all'*habitat* naturale.

2. - In attuazione della delega contenuta nella citata l. 4 giugno 2006, n. 96 è stato varato il d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121, il cui art. 1, comma 1, lett. b) ha inserito nel codice penale una nuova fattispecie contravvenzionale collocandola nel titolo II del libro terzo, dedicato a quelle concernenti l'attività sociale della pubblica amministrazione: reca la rubrica «Distruzione o deterioramento di *habitat* all'interno di un sito protetto» e punisce con l'arresto fino a diciotto mesi e con l'ammenda non inferiore a tremila euro «chiunque, fuori dai casi consentiti, distrugge un *habitat* all'interno di un sito protetto o comunque lo deteriora compromettendone lo stato di conservazione» ed è posizionata all'art. 733 bis che si compone di un unico comma, subito dopo la previsione del danneggiamento al patrimonio archeologico, storico o artistico nazionale, il quale contempla condotte in parte simili a quelle proibite dalla fattispecie conosciuta nel 2011 (9).

Tali condotte (di distruzione o «comunque» di deterioramento dello stato di conservazione di un *habitat*) hanno

(1) Cfr. AMELIO, *Ambiente e beni ambientali: problemi generali della tutela penale*, in AMELIO - FORTUNA, *La tutela penale dell'ambiente*, Torino, 2000, 11 e ss.

(2) Su queste problematiche cfr. SAMMARCO, *Armonizzazione europea delle sanzioni, pluralità di ordinamenti giuridici e sistema delle fonti*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, Torino, 2010, 927 e ss.

(3) Cfr. LO MONTE, *La direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente: una (a dir poco) problematica attuazione*, in questa Riv., 2009, 231 e ss.

(4) Cfr. GARGANI, *La protezione immediata dell'ambiente tra obblighi comunitari di incriminazione e tutela giudiziaria*, in *Scritti in memoria di Giuliano Marini*, cit., 403 e ss.

(5) Cfr. PARODI GIUSINO, *I reati di pericolo tra dogmatica e politica criminale*, Milano, 1990, 38 e ss.

(6) Cfr. GABRIELI - MAZZA M., *Delitti e contravvenzioni*, in *Noviss. Dig. it.*, vol. V, Torino, 1960, 386 e ss.

(7) Cfr. VERGINE, *Traffico illecito di rifiuti: i profili sanzionatori*, in GIAMPIETRO, *Commento al Testo Unico ambientale*, Milano, 2006, 196 e ss.; BELTRAME, *Traffico illecito di rifiuti: dubbi e perplessità... alla ricerca di parametri interpretativi*, in *Amb.*, 2004, 229 e ss.

(8) Cfr. LA MONICA, *Sub art. 56*, in LA MONICA - MARINI - MAZZA L., *Commentario al codice penale*, vol. I, Torino, 2002, 490 e ss.

(9) Cfr. PIOLETTI, *Patrimonio artistico e storico nazionale (reati contro il)*, in *Enc. dir.*, vol. XXXII, 1982, 416 e ss.

rilevanza penale (10) se spese «all'interno di un sito protetto» per la individuazione del quale, in virtù di una singolare e non sopraffina tecnica legislativa, è necessario ricorrere allo stesso art. 1 del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121. Al terzo comma di questo articolo viene detto, con una sorta di interpretazione autentica, cosa deve intendersi per «habitat all'interno di un sito protetto», ossia un qualunque habitat di specie vegetali selvatiche protette indicate nell'allegato IV della direttiva CE n. 2009/147 per le quali una zona sia classificata come zona a tutela speciale ai sensi dell'art. 4, par. 1 o 2 della medesima direttiva, o qualsiasi habitat naturale o un habitat di tali specie per cui un sito sia designato come zona speciale di conservazione secondo l'art. 4, par. 4 della direttiva CEE n. 92/43.

La nuova ipotesi contravvenzionale delinea una fattispecie istantanea [in quanto la realizzazione del fatto tipico integra ed esaurisce l'offesa con possibili effetti permanenti (11)] di danno a spazio circoscritto, in quanto le condotte alternative di distruzione o di deterioramento assumono rilevanza penale, come poc'anzi osservato, soltanto se spese all'interno di un sito protetto, ed a forma libera poiché sono ininfluenti le modalità attraverso le quali si determina l'evento antigiuridico. Al di fuori di un tale ambito le medesime condotte possono essere eventualmente sussunte sotto il rigore punitivo di altre figure di reato come ad esempio nell'ambito della previsione di cui all'art. 733 c.p. sopra menzionata (12). Rispetto poi al danneggiamento aggravato ex art. 635, comma 2, n. 5 c.p., circostanza che trova riscontro quando il fatto è commesso sopra «a piantate di viti, alberi o arbusti fruttiferi, o su boschi, selve o foreste, ovvero su vivai forestali destinati al rimboschimento» (13), la figura di reato inserita nel 2011 presenta caratteri di maggiore specificazione rispetto all'oggetto materiale, e, in base al principio di specialità ex art. 15 c.p., riceve invece applicazione l'art. 734 c.p. ove la classificazione del luogo come bellezza naturale costituisca requisito particolare del più generale concetto di habitat naturale poiché non ogni habitat è da annoverarsi tra le bellezze naturali cui si riferisce espressamente tale ultimo articolo (14).

La prima condotta sanzionata, consistente nel distruggere un habitat, è descritta con l'uso di un segno linguistico già adoperato nel precedente art. 733 c.p. ed anche in altre previsioni codicistiche come ad esempio nel citato art. 635, per cui l'interprete può avvalersi delle ricche elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie maturate in proposito (15). Tale enunciato, anche in base al lessico comune, sta ad indicare l'annientamento di quel habitat all'interno di un sito protetto, anche se ciò non comporti necessariamente il suo venir meno nella materialità che lo costituisce, ma soltanto nella sua essenza specifica.

L'altra condotta prevista dall'art. 733 bis c.p. è individuata nel deteriorare «comunque» un habitat, cioè nel diminuirne in qualsiasi maniera il pregio ambientale: l'ottica del legislatore della novella del 2011 è polarizzata verso l'evento rappresentato dalla compromissione del suo stato di con-

servazione, sicché non ogni modalità della condotta spesa in concreto è penalmente rilevante, ma unicamente quella che incide su tale stato mettendo a repentaglio il sito protetto. Ne consegue che, ove il danno arrecato sia esiguo e tale da non poter integrare un deterioramento di una certa consistenza dello stato di conservazione di un dato habitat all'interno di un sito protetto, è da escludere che possa configurarsi la contravvenzione di cui all'art. 733 bis c.p.

Assai opportunamente nella stesura definitiva del decreto legislativo in esame è stata soppressa la lata ed incerta espressione «in modo significativo», che doveva connotare la condotta di deterioramento, per essere poi sostituita con la più comprensibile clausola «compromettendone lo stato di conservazione», sancendo così il livello al di là del quale scatta la reazione sanzionatoria ed eliminando possibili profili di illegittimità ex art. 25, comma 2, Cost. per violazione del principio di determinatezza del modulo descrittivo del fatto, cui è ancorato il sistema penale, anche quando l'elemento oggettivo è arricchito da particolari note afferenti ad una determinata posizione dell'agente, inidonee come tali a scalfirne la qualità di ordinamento fondato appunto sul fatto (16).

In definitiva, si è dinanzi a condotte alternative rispetto alle quali non è configurabile un loro concorso in quanto la spendita di una soltanto fra esse nella loro progressiva aggressione al bene tutelato dà luogo alla piena integrazione del reato di danno delineato nell'art. 733 bis c.p.

È dubbio se le condotte ora descritte e non dovute al contributo di forze naturali possano rivestire carattere omissivo, in quanto la nuova disposizione non sanziona l'obbligo della buona conservazione di un habitat all'interno di un sito protetto (17); al più potrebbe considerarsi l'ipotesi di un soggetto garante della conservazione di un habitat sul quale incomba quell'obbligo ex art. 40, comma 2, c.p. e che non si attivi per porre riparo al suo progressivo deterioramento (18).

3. - L'art. 2, comma 2, del d.lgs. 7 luglio 2011, n. 121 ha inserito nel d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, l'art. 25 *undecies*, dedicato ai reati ambientali per i quali si applicano all'ente sanzioni pecuniarie per quote ed in particolare al suo comma 1, lett. b) è prevista per la violazione dell'art. 733 bis c.p. la sanzione pecuniaria da centocinquanta a duecentocinquanta quote, ossia ex art. 10, comma 3 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 da un minimo di euro 258 ad un massimo di euro 1.549 per ciascuna quota secondo i criteri di commisurazione indicati nel successivo art. 11 (19). Viene, dunque, estesa la responsabilità amministrativa degli «enti» ad una vasta serie di reati ambientali, tra cui anche quello contravvenzionale di nuovo conio.

Ne consegue che, in base ai canoni generali dettati dagli artt. 5 e ss. del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (20), la configurabilità di una responsabilità dell'ente presuppone anche nel caso di specie che la contravvenzione in discorso sia stata commessa dai vertici aziendali (cioè da soggetti aventi funzioni di rappresentanza, di amministrazione o

(10) Riesce assai difficile dare un senso alla clausola «fuori dai casi consentiti» di cui all'abbrivio dell'art. 733 bis c.p., cioè ipotizzare situazioni nelle quali al soggetto agente è consentito di distruggere o deteriorare un habitat all'interno di un sito protetto.

(11) Sulla controversa categoria dei reati ad effetto permanente cfr. MARINI, *Lineamenti del sistema penale*, Torino, 1993, 592, che la considera priva di effettivo significato scientifico. *Contra*: MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, vol. I, Torino, ed. 1950, 606 e ss.

(12) Cfr. MACCARI, Sub art. 733, in LA MONICA - MARINI - MAZZA L., *Commentario*, cit., vol. IV, 3748 e ss.

(13) Cfr. MARINI, *Delitti contro il patrimonio*, Torino, 1999, 361.

(14) Cfr. MACCARI, Sub art. 734, in LA MONICA - MARINI - MAZZA L., *Commentario*, cit., vol. IV, 3755 e ss.

(15) Cfr. MANTOVANI, *Danneggiamento e deturpamento di cose altrui*, in *Dig. disc. pen.*, vol. III, Torino, 1989, 307 e ss.

(16) Cfr. MARINI, Sub art. 1, in LA MONICA - MARINI - MAZZA L., *Commentario*, cit., vol. I, 28 e ss.

(17) Con riferimento all'art. 733 c.p., cfr. SABATINI, *Le contravvenzioni nel codice penale vigente*, Milano, 1961, 601.

(18) Cfr. LEONCINI, *Obbligo di attivarsi, obbligo di garanzia e obbligo di sorveglianza*, Torino, 1999, 138 e ss.

(19) Cfr. GUERRINI, *La responsabilità da reato degli enti: sanzioni e loro natura*, Milano, 2006, 38 e ss.

(20) Cfr. PULITANO, *La responsabilità da «reato» degli enti: i criteri d'imputazione*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 415 e ss.

direzione), ovvero dai soggetti sottoposti alla direzione o vigilanza di questi ultimi (21).

In verità, un riferimento a tale tipo di responsabilità in materia ambientale era già contemplato dalla legge delega 29 settembre 2000, n. 300, il cui art. 11, comma 1, lett. d) facoltizzava il Governo ad allargare la responsabilità amministrativa dell'ente anche ai «reati in materia di tutela dell'ambiente e del territorio che siano punibili con pena detentiva non inferiore nel massimo ad un anno anche se alternativa alla pena pecuniaria», senza che però il legislatore delegato vi provvedesse. Solo successivamente un problematico richiamo alla responsabilità degli enti (per difetto di coordinamento, ad esempio, sia quanto ai soggetti attivi che per il contenuto dell'obbligazione solidale) veniva introdotto con l'art. 192, comma 4 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 in riferimento alla contravvenzione di abbandono e/o deposito incontrollato di rifiuti: vi si stabilisce infatti che «qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni» (22).

Nonostante simili rilievi critici, pure in tale ultima circostanza, nel 2011, nessuna innovazione era apportata ai criteri di imputazione della responsabilità dell'ente rispetto a quanto previsto soprattutto dall'art. 5 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231: occorre, quindi, non solo che un soggetto in posizione apicale all'interno dell'ente o sottoposto alla direzione o vigilanza di questi commetta un illecito ambientale di cui all'elenco tassativo contenuto nel citato art. 25 *undecies*, ma anche che detto illecito sia consumato nell'interesse o a vantaggio (anche se non esclusivo) dell'ente stesso,

fatte salve le cause di esclusione previste all'art. 5, comma 2, del menzionato decreto legislativo del 2001 (23).

Ulteriori problemi, cui in questa sede può soltanto accennarsi, si pongono in relazione alla ascrivibilità all'ente del reato colposo di evento (pensata e costruita invece per condotte contrassegnate dal dolo), sebbene la maggior parte delle contravvenzioni ambientali, anche se non tutte, inserite nell'elenco dei reati presupposto, sono di mera condotta e dunque non sussiste, in rapporto ad esse, quell'evento che può rappresentare un danno per l'ente. In ordine poi ai requisiti soggettivi di imputazione di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 va osservato un differente atteggiarsi dell'onere probatorio a seconda che l'illecito venga commesso da soggetti in posizione apicale o da soggetti sottoposti alla altrui vigilanza, pur se in entrambi i casi assume rilevanza la adozione dei c.d. «modelli di organizzazione aziendale» (24).

Va, infine, rilevato che già prima del varo della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica si era osservato come, specie in materia ambientale, tali enti fossero comunque coinvolti nella responsabilità penale in quanto i limiti edittali della sanzione pecuniaria fissati per alcune fattispecie di reato erano difficilmente sopportabili dal patrimonio del soggetto ritenuto colpevole (25). Si pensi soprattutto all'istituto della oblazione *ex art. 162 bis c.p.* (26) ed alle varie ipotesi, sul piano sostanziale e processuale, in cui riduzioni di pena e benefici sono concedibili unicamente a fronte di condotte riparatorie eccedenti la capacità economica del singolo (27) e ricadenti pertanto sull'ente con aggravio dei costi di impresa (28) e con possibili pesanti ripercussioni negative sul livello occupazionale specialmente in un momento di perdurante crisi che finisce con il coinvolgere pure la stessa tranquillità e sicurezza dei cittadini. □

(21) Cfr. DI PINTO, *La responsabilità amministrativa degli enti da reato. Profili penali sostanziali e ricadute sul piano civilistico*, Torino, 2003, 56 e ss.

(22) Cfr. COVIELLO, *Abbandono di rifiuti e responsabilità del curatore fallimentare*, in questa Riv., 2009, 344 e ss.

(23) Cfr. AGNESE, *Reati ambientali presupposto della responsabilità amministrativa degli enti. Massime di giurisprudenza di legittimità e di merito*, Roma, 2012, *passim*.

(24) Cfr. RUGGIERO, *Capacità penale e responsabilità degli enti. Una rivisitazione della teoria dei soggetti nel diritto penale*, Torino, 2004, 24 e ss.

(25) Su questi aspetti ed anche per interessanti spunti comparativistici cfr. MARINUCCI, «Societas puniri potest»: *uno sguardo sui fenomeni e sulle discipline contemporanee*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 2002, 1193 e ss.; PATRONO, *Verso la soggettività penale di società ed enti*, in *Riv. trim. dir. pen. ec.*, 2002, 183 e ss.

(26) Cfr. MAZZA L., *Oblazione volontaria*, in *Enc. dir.*, *II Aggiornamento*, Milano, 1998, 631 e ss.

(27) Cfr. GARGANI, *Imputazione del reato agli enti collettivi e responsabilità penale dell'intraneo*, in *Dir. pen. e proc.*, 2002, 1061 e ss.

(28) Si consideri, ad esempio, l'art. 257, comma 3, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, il quale espressamente prevede che il beneficio della sospensione condizionale della pena può essere subordinato «alla esecuzione degli interventi di emergenza, bonifica e ripristino ambientale» in caso di condanna per la contravvenzione di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo (inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee con il superamento delle concentrazioni soglia di rischio) o di sentenza emessa ai sensi dell'art. 444 c.p.p. In argomento cfr. COVIELLO, *Sulla natura giuridica del reato di omessa bonifica*, in questa Riv., 2009, 421 e ss.; STOLFI, *Inquinamento di sito e conseguente obbligo di bonifica*, *ivi*, 2011, 503-504.

PARTE II - GIURISPRUDENZA

Corte cost. - 11-10-2012, n. 224 - Quaranta, pres.; Silvestri, est. - Comune di Ulassai c. Regione autonoma Sardegna ed a.

Ambiente - Norme della Regione autonoma della Sardegna - L.r. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2. art. 18 - L.r. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 6, comma 8 - Previsione che in base al Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe con conseguente esclusione delle aree agricole - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. - Sussistenza. (Cost., art. 117, comma 3; d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12; l.r. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 18; l.r. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 6, comma 8)

L'art. 12 del d.lgs. n. 387, attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili costituisce principio fondamentale della materia, di competenza legislativa concorrente, produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» di cui all'art. 117, comma 3 della Costituzione, vincolante anche le Regioni a statuto speciale e nel contempo espressione di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici. Pertanto, non appartiene alla competenza legislativa della Regione a statuto speciale (nella specie, la Regione Sardegna) la modifica, anzi il rovesciamento, del suddetto principio. Ne consegue che, posto che la Regione Sardegna, con tale inversione del criterio di scelta ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di un principio fondamentale in materia di «energia», afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi dell'art. 117, comma 3, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato, deve essere dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 come sostituito dall'art. 6, comma 8 della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (1)

(Omissis)

1. - Il Tribunale amministrativo regionale per la Sardegna dubita della legittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione autonoma Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione autonoma Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per contrasto con gli artt. 117, secondo comma, lett. s), e terzo comma della Costituzione, nonché con gli artt. 3 e 4 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con la legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, in relazione all'art. 12 del d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità).

2. - Il dubbio del rimettente si incentra, pur nella varietà dei parametri evocati e delle possibili classificazioni della norma censurata sul piano competenziale, sul criterio di selezione del territorio adottato dal legislatore regionale sardo, ai fini dell'installazione degli impianti eolici. Mentre il legislatore statale ha stabilito che le Regioni individuano «le aree e i siti non idonei», la norma regionale censurata indica le aree nelle quali è possibile installare impianti eolici, escludendo in tal modo la restante parte del territorio, comprese le zone agricole di cui si discute nel giudizio principale.

(Omissis)

4. - Nel merito, la questione sollevata in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost. è fondata.

4.1. - La normativa europea e nazionale rilevante ai fini della definizione del presente giudizio è costituita dalla direttiva n. 2001/77/CE, in vigore alla data di emanazione della disposizione regionale impugnata nel presente giudizio (poi abrogata e sostituita dalla direttiva 2009/28/CE), e dal d.lgs. n. 387 del 2003, attuativo della stessa.

Nel secondo «considerando» della direttiva n. 2001/77/CE si legge: «la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità [...] per motivi di sicurezza e diversificazione dell'approvvigionamento energetico, protezione dell'ambiente e coesione economica e sociale». L'orientamento dell'Unione europea in materia è confermato dal primo «considerando» della direttiva n. 2009/28/CE, ove si legge: «il controllo del consumo di energia europeo e il maggior ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali e isolate».

L'art. 3 della direttiva n. 2001/77/CE prevede gli obiettivi indicativi nazionali. In attuazione di tale norma europea, l'art. 2, comma 167, della l. 24 dicembre 2007 n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. Legge finanziaria 2008) prevede «la ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili per raggiungere l'obiettivo del 17 per cento del consumo interno lordo entro il 2020 ed i successivi aggiornamenti proposti dall'Unione europea».

4.2. - Questa Corte ha incluso l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 - attuativo della normativa europea in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili - tra i principi fondamentali della materia, di competenza legislativa concorrente, «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» (*ex plurimis*, sentenza n. 192 del 2011, n. 124 del 2010, n. 282 del 2009).

Poiché la disciplina relativa alla localizzazione degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili ricade negli ambiti di diverse competenze legislative, nazionali e regionali, questa Corte ha ulteriormente precisato che «l'armonizzazione profilata nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili». Ciò sul presupposto che, pur rivolgendosi il d.lgs. n. 387, nella sua interezza, soltanto alle Regioni ordinarie - in base alla «clausola di salvezza» contenuta nell'art. 19 del medesimo decreto - la competenza legislativa delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome «deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia» (sentenza n. 275 del 2011).

Le conseguenze della citata statuizione generale sono state l'annullamento - in esito a conflitto di attribuzione tra Stato e Province autonome di Trento e Bolzano - di due punti delle linee guida previste dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, e la dichiarazione che spettava, invece, allo Stato l'emanazione di un altro punto delle suddette linee guida, pure impugnato. L'esito

differenziato della valutazione sulla legittimità di singoli punti delle linee guida presuppone ovviamente la loro applicabilità, in via generale - e *a fortiori* quella della norma legislativa che le prevede - anche alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome, pur dovendosi escludere che queste ultime siano vincolate da prescrizioni dettagliate, invasive dei propri ambiti di competenza costituzionalmente sanciti.

Peraltro questa Corte ha già affermato in modo esplicito che, pur non trascurandosi la rilevanza rivestita, in relazione agli impianti di energia eolica, dalla tutela dell'ambiente e del paesaggio, anche le Regioni a statuto speciale sono tenute al rispetto dei principi fondamentali in materia di «energia» dettati dal legislatore statale (sentenza n. 168 del 2010).

4.3. - Il riconoscimento espresso da questa Corte, nella giurisprudenza prima richiamata, dell'art. 12 d.lgs. n. 387 del 2003 come norma fondamentale di principio nella materia «energia», vincolante anche le Regioni a statuto speciale, e, nel contempo, della stessa disposizione come espressione di equilibrio rispettoso di tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici, impone una considerazione specifica della norma regionale censurata, per verificarne la compatibilità con il bilanciamento previsto dalla norma statale interposta.

4.4. - La difesa regionale rammenta che la Regione Sardegna, sulla base del Capo III del d.p.r. n. 480 del 1975, «dispone, nell'esercizio delle proprie competenze statutarie in tema di edilizia e urbanistica, anche del potere di intervenire in relazione ai profili di tutela paesistico-ambientale» (sentenza n. 51 del 2006). Nell'esercizio di tale competenza primaria, la stessa Regione avrebbe legittimamente legiferato, nel senso di indicare espressamente le aree in cui è consentita la realizzazione di nuovi impianti eolici, escludendo, a contrario, tutte quelle non esplicitamente menzionate nell'art. 18 della l.r. Sardegna n. 7 del 2007.

Si deve al riguardo osservare che, nella fattispecie, si rende necessaria la delimitazione di campo e il bilanciamento tra due competenze legislative: quella dello Stato a stabilire i principi fondamentali in materia di «energia» (art. 117, terzo comma, Cost.) - applicabili anche alle Regioni a statuto speciale, come affermato dalla richiamata sentenza n. 168 del 2010 - e quella della Regione Sardegna, competente a disciplinare gli aspetti paesistico-ambientali, nell'esercizio della propria competenza legislativa in materia di edilizia e urbanistica - come stabilito dalle norme di attuazione dello statuto, integrative del parametro statutario.

Si deve altresì rilevare che questa Corte, nella citata sentenza n. 168 del 2010, ha constatato che la competenza a fissare i principi fondamentali in materia di energia non appartiene, secondo lo statuto speciale, alla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, pur disponendo la stessa, in forza del medesimo statuto, di competenza primaria in materia di «paesaggio».

4.5. - Una prima conclusione, che si ricava dal quadro normativo e giurisprudenziale sopra richiamato, è che sia lo Stato sia le Regioni a statuto speciale e le Province autonome non devono travalicare i limiti delle rispettive competenze, adeguandosi all'equilibrio prescritto dall'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, che questa Corte ha già riconosciuto - con la sentenza n. 275 del 2011 - rispettoso di tutte le competenze degli enti chiamati a disciplinare, a diverso titolo, la materia della installazione degli impianti eolici. L'attribuzione allo Stato della competenza a porre i principi fondamentali della materia «energia» non annulla quella della Regione Sardegna a tutelare il paesaggio, così come la competenza regionale in materia paesaggistica non rende inapplicabili alla medesima Regione i principi di cui sopra. Si tratta di vedere, quindi, se la norma regionale censurata si sia contenuta nell'ambito della tutela del paesaggio, o abbia invece violato un principio fondamentale in materia di «energia».

L'esame della norma in questione induce all'osservazione che la stessa è in contrasto con un principio fondamentale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. La norma statale infatti stabilisce che «le Regioni possono procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti». La competenza primaria attribuita ad una Regione speciale o ad una Provincia autonoma in materia di tutela del paesaggio rende inapplicabili alle suddette autonomie speciali le linee guida nella loro interezza, ma non esonera le medesime dall'osservanza delle disposizioni a carattere generale contenute nelle linee guida. In ogni caso, non sono ammissibili nei confronti delle autonomie speciali «vincoli puntuali e concreti» (sentenza n. 275 del

2011). Che le linee guida siano, con i limiti ora precisati, applicabili anche alle Regioni a statuto speciale lo ha stabilito la sentenza n. 168 del 2010, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di una disposizione di legge della Regione Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste, perché emanata prima dell'adozione delle stesse.

La *ratio* ispiratrice del criterio residuale di indicazione delle aree non destinabili alla installazione di impianti eolici deve essere individuata nel principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, derivante dalla normativa europea richiamata al paragrafo 4.1. Quest'ultimo trova attuazione nella generale utilizzabilità di tutti i terreni per l'inserimento di tali impianti, con le eccezioni, stabilite dalle Regioni, ispirate alla tutela di altri interessi costituzionalmente protetti nell'ambito delle materie di competenza delle Regioni stesse.

Ove la scelta debba essere operata da Regioni speciali, che possiedono una competenza legislativa primaria in alcune materie, nell'ambito delle quali si possono ipotizzare particolari limitazioni alla diffusione dei suddetti impianti, l'ampiezza e la portata delle esclusioni deve essere valutata non alla stregua dei criteri generali validi per tutte le Regioni, ma in considerazione dell'esigenza di dare idonea tutela agli interessi sottesi alla competenza legislativa statutariamente attribuita.

Nel caso oggetto del presente giudizio, bene avrebbe potuto la Regione Sardegna individuare le aree non idonee all'inserimento di impianti eolici con riferimento specifico alla propria competenza primaria in materia paesistica, differenziandosi così dalle Regioni cui tale competenza non è attribuita. Non appartiene invece alla competenza legislativa della stessa Regione la modifica, anzi il rovesciamento, del principio generale contenuto nell'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003. Con tale inversione del criterio di scelta, la Regione Sardegna ha superato i limiti della tutela del paesaggio, per approdare ad una rilevante incisione di un principio fondamentale in materia di «energia», afferente alla localizzazione degli impianti, la cui formulazione, ai sensi dell'art. 117, terzo comma, Cost., spetta in via esclusiva allo Stato, come ripetutamente affermato dalla sopra citata giurisprudenza di questa Corte.

Né potrebbe dirsi che la trasformazione dell'eccezione in regola sia operazione neutra rispetto alla consistenza del principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili, che risulta logicamente e praticamente contraddetto, in via generale, dalla implicita dichiarazione di inidoneità dell'intero territorio regionale, desumibile in modo univoco dalla norma censurata. Osta a tale rovesciamento metodologico anche la considerazione che l'inserimento di eccezioni al principio di massima diffusione delle fonti di energia rinnovabili dovrebbe essere sorretta da adeguate e concrete ragioni di tutela paesaggistica, mentre la generale esclusione di tutto il territorio - tranne le aree tassativamente indicate - esime dalla individuazione della *ratio* che presiede alla dichiarazione di inidoneità di specifiche tipologie di aree.

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge della Regione Sardegna 29 maggio 2007, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione. Legge finanziaria 2007), come sostituito dall'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

(Omissis)

(1) L'ENERGIA DA FONTI RINNOVABILI NELLA GUERRA TRA POVERI DEGLI ENTI PUBBLICI COSTITUZIONALI.

La sentenza che si segnala, anche al di là della problematica specifica di cui si occupa, costituisce a nostro avviso un momento importante nel definitivo riordino, da parte della Corte costituzionale, dei confini operativi nel cui ambito hanno possibilità di esplicarsi, legittimamente o meno, le competenze delle Regioni ordinarie e speciali nei non facili rapporti tra la materia dell'energia e la materia del paesaggio secondo l'attuale ordito costituzionale.

Per altro verso, la sentenza è anche lo specchio eviden-

te di un ennesimo malessere che alberga nei rapporti tra alcuni enti pubblici costituzionali, quali sono le Regioni e i loro Comuni, e che emerge - come nel caso deciso qui dalla sentenza - come una virulenta miopia nel non vedere la comunanza di intenti con riguardo alla salvaguardia del territorio e del paesaggio in una moderna prospettiva di equilibrio e non di barricate di poveri contro poveri. Perché di tanto si tratta quando una Regione, facendo cattivo governo delle sue competenze sovraordinate per materia, adotta atti normativi ad effetti generali che illegittimamente transennano ed inibiscono l'azione dei Comuni del proprio territorio, dimentica sostanzialmente, in una sorta di schizofrenia istituzionale, che il respiro dei suoi Comuni è il suo stesso respiro e che il suo compito non è quello di gendarme dei Comuni ma quello di vivere con loro e favorirne il progresso.

È evidente infatti che in tal modo si ripete «in piccolo», in casi come quello oggetto della sentenza, l'errore paradigmatico verificatosi tante volte nei rapporti Stato-Regioni, causato da una tattica bellica dei rapporti stessi, in luogo della doverosa azione collaborativa imposta dalla scelta organizzativa compiuta dalla Costituzione nel riparto delle competenze legislative e delle funzioni amministrative tra gli enti pubblici costituzionali di cui appunto agli artt. 117 e 118 Cost.

È l'errore si è fatalmente ripetuto nel caso di specie, dove la Regione Sardegna pensa bene di giocare a fare lo Stato nei confronti dei Comuni e di rovesciare l'assetto normativo pure consentito dal diritto nazionale e comunitario in materia di energia da fonti rinnovabili, in sé e in rapporto al governo del territorio e soprattutto, in quanto Regione a statuto speciale, della tutela del paesaggio.

Accade infatti che - come meglio si vedrà nell'illustrare l'intero quadro normativo di riferimento - con la norma dichiarata incostituzionale la Regione Sardegna, anziché stabilire motivatamente, e nel rispetto del congruo diritto nazionale ed europeo, le aree non idonee alla installazione di impianti eolici, delibera criteri generali di identificazione delle sole aree idonee all'installazione stessa in alcune tipologie di territorio, con effetto escludente e generalizzato di tutte le altre, con ciò non solo violando la normativa statale e comunitaria ma entrando anche in patente contraddizione con il proprio Statuto proprio là dove esso, in tema di governo urbanistico, richiede che comunque le relative e pur primarie competenze regionali vengano esercitate nel rispetto degli obblighi internazionali, degli interessi nazionali, delle riforme economico-sociali della Repubblica e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato.

Orbene il caso concreto è semplice: la concessionaria del parco eolico del Comune di Ulassai chiede l'autorizzazione per l'ampliamento di un parco eolico già in funzione in un proprio territorio agricolo, ampliamento che va a interessare aree limitrofe nei Comuni di Perdasdefogu e Jerzu, e dalla Regione viene opposto un diniego, ritenuto sostanzialmente come atto vincolato alla stregua della legge regionale in materia (poi dichiarata incostituzionale), non rientrando le zone oggetto dell'ampliamento tra quelle assentite dalla legge stessa.

L'art. 18 della l.r. Sardegna n. 2 del 2007 (come sostituito dall'art. 6 della l.r. 7 agosto 2009, n. 3) disponeva infatti che: «in base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 m, o in aree già comprese dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale».

La individuazione delle tipologie di aree dove i nuovi impianti eolici possono essere installati è talmente precisa

da parte della norma regionale da non lasciare serio dubbio sul fatto che in tutte le altre diverse zone gli impianti siano preclusi ed è dunque apparso chiaro alla Corte che la norma regionale intendeva porre un principio generale tale da rovesciare quello indicato espressamente dalla legge dello Stato e da quella comunitaria (individuabilità di aree non idonee), violandole e confliggendo sia con i criteri sia con la *ratio* da esse esplicitati ai fini del corretto sviluppo delle fonti di energia rinnovabile.

Né d'altro canto ha potuto far velo alla Corte il fatto che la norma regionale si riferisse apparentemente ai soli «nuovi impianti», poiché è evidente che la sua *ratio* e la ampiezza generale della sua concreta prospettiva (il riferimento al Piano paesaggistico regionale è eloquente in senso totalizzante) erano in grado di abbracciare, oltre alle ipotesi di impianti nuovi in senso stretto, anche l'ampliamento di insediamenti eolici già esistenti vista la possibilità di incidere in zone ancora in grado di accogliere ulteriori impianti ma ormai in contrasto sopravvenuto col Piano regionale.

Il collasso della norma regionale nell'illegittimità è ben comprensibile, nella sua inevitabilità, a cospetto del quadro normativo generale nel quale essa si affacciava e, come si accennava, anche delle contraddizioni che essa è andata a suscitare nel quadro particolare del regime statutario regionale.

Il quadro generale è costituito anzitutto dalle norme comunitarie e dalle disposizioni con cui la legge statale le ha recepite e sviluppate.

È la direttiva CE n. 2001/77 ad occuparsi per prima della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di porre i principi necessari in materia nel mercato europeo e a promuovere espressamente e con motivata nettezza tale produzione.

Nelle sue premesse la direttiva afferma: nel «considerando» 1 che la Comunità europea «riconosce la necessità di promuovere in via prioritaria le fonti energetiche rinnovabili, poiché queste contribuiscono alla protezione dell'ambiente e allo sviluppo sostenibile»; nel «considerando» 2 che «la promozione dell'elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è un obiettivo altamente prioritario a livello della Comunità»; e nel «considerando» 3 che «il maggiore uso di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili è una parte importante del pacchetto di misure necessarie per conformarsi al Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici». In base alla direttiva, inoltre, gli Stati membri sono tenuti a stabilire obiettivi di incremento delle fonti rinnovabili, precisi e al tempo stesso coerenti con gli impegni di riduzione dei gas ad effetto serra assunti dai singoli Stati e dalla Comunità europea nel suo complesso con il Protocollo di Kyoto.

La direttiva CE n. 2001/77 è stata successivamente abrogata dalla direttiva CE n. 2009/28, sulla «promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive CE n. 2001/77 e n. 2003/30», pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 5 giugno 2009, destinata ad essere recepita dagli Stati membri entro il 5 dicembre 2010 (attuata dallo Stato italiano con d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28).

La direttiva CE n. 2009/28, tuttavia, perfeziona e incoraggia ulteriormente l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, per come è chiaro dai presupposti che essa esplicita nei seguenti punti:

- «il controllo del consumo di energia europeo e il maggiore ricorso all'energia da fonti rinnovabili, congiuntamente ai risparmi energetici e ad un aumento dell'efficienza energetica, costituiscono parti importanti del pacchetto di misure necessarie per ridurre le emissioni di gas a effetto serra e per rispettare il Protocollo di Kyoto della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici

e gli ulteriori impegni assunti a livello comunitario e internazionale per la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra oltre il 2012. Tali fattori hanno un'importante funzione anche nel promuovere la sicurezza degli approvvigionamenti energetici, nel favorire lo sviluppo tecnologico e l'innovazione e nel creare posti di lavoro e sviluppo regionale, specialmente nelle zone rurali ed isolate» ('considerando' 1);

- «sono state riconosciute le possibilità di conseguire la crescita economica grazie all'innovazione e ad una politica energetica sostenibile e competitiva. La produzione di energia da fonti rinnovabili dipende spesso dalle piccole e medie imprese (PMI) locali o regionali. Sono rilevanti le possibilità di crescita e di occupazione negli Stati membri e nelle loro regioni riconducibili agli investimenti nella produzione di energia da fonti rinnovabili a livello regionale e locale. La Commissione e gli Stati membri dovrebbero pertanto sostenere le azioni di sviluppo nazionali e regionali in tali settori, incoraggiare lo scambio di migliori prassi tra iniziative di sviluppo locali e regionali in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e promuovere il ricorso ai fondi strutturali in tale settore» ('considerando' 3);

- «nel favorire lo sviluppo del mercato delle fonti energetiche rinnovabili, è necessario tener conto dell'impatto positivo sullo sviluppo a livello regionale e locale, sulle prospettive di esportazione, sulla coesione sociale e sulla creazione di posti di lavoro, in particolare per quanto riguarda le PMI e i produttori indipendenti di energia» ('considerando' 4);

- «per consentire il rapido sviluppo dell'energia da fonti rinnovabili e alla luce della loro grande utilità complessiva in termini di sostenibilità e di ambiente, gli Stati membri, nell'applicazione delle norme amministrative, delle strutture di pianificazione e della legislazione previste per la concessione di licenze agli impianti nel settore della riduzione e del controllo dell'inquinamento degli impianti industriali, per la lotta contro l'inquinamento atmosferico e per la prevenzione o la riduzione al minimo dello scarico di sostanze pericolose nell'ambiente, dovrebbero tenere conto del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e di cambiamenti climatici, in particolare rispetto agli impianti di energia non rinnovabile» ('considerando' 42);

- «è opportuno assicurare la coerenza tra gli obiettivi della presente direttiva e la normativa ambientale della Comunità. In particolare, durante le procedure di valutazione, pianificazione o concessione di licenze per gli impianti di energia rinnovabile, gli Stati membri dovrebbero tener conto di tutta la normativa ambientale della Comunità e del contributo delle fonti energetiche rinnovabili al conseguimento degli obiettivi in materia di ambiente e cambiamenti climatici, specialmente rispetto agli impianti di energia non rinnovabile» ('considerando' 44).

D'altro canto va anche notato, per l'importanza che ha rivestito nella incidenza del quadro normativo nel caso di specie, che nella stessa direttiva del 2009, all'art. 13, il principio di semplificazione ed accelerazione delle procedure amministrative viene intensificato, poiché viene richiesto da un lato che le procedure siano «proporzionate e necessarie» e, dall'altro lato, che le norme in materia di autorizzazione, certificazione e concessione di licenze siano «oggettive, trasparenti, proporzionate, non contengano discriminazioni tra partecipanti e tengano pienamente conto delle specificità di ogni singola tecnologia per le energie rinnovabili».

La direttiva CE n. 2001/77 è stata recepita nell'ordinamento statale italiano con il d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, nel cui art. 12, comma 3, si dispone che la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, la loro modifica, il potenziamento, rifacimento totale o parziale e riattivazione, nonché le opere

connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli impianti stessi, sono soggetti ad un'autorizzazione unica rilasciata dalla Regione (o dalla Provincia delegata) nel rispetto delle normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, che costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico. A tal fine, entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di autorizzazione, è convocata dalla Regione una conferenza di servizi. Sotto il profilo urbanistico viene poi stabilito che gli impianti possono in ogni caso essere ubicati anche in zona agricola, contemperando tuttavia la loro realizzazione con la valorizzazione delle tradizioni agroalimentari locali, della biodiversità, del patrimonio culturale e del paesaggio rurale; il rilascio dell'autorizzazione unica costituisce titolo a costruire ed esercire l'impianto, in conformità al progetto approvato, e comporta l'obbligo di rimessa in pristino dello stato dei luoghi a carico del titolare a seguito della dismissione.

Lo stesso art. 12, al comma 10, prevede poi che in Conferenza unificata Stato-Regioni, vengano approvate le linee guida per lo svolgimento del procedimento autorizzatorio, volte anche ad assicurare il corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio.

È in questa norma che per l'appunto, accanto agli altri sopra sintetizzati, viene posto il principio fondamentale della individuabilità di «aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti».

In attuazione delle linee guida statali, le Regioni hanno infatti tale facoltà di procedere alla indicazione di aree non idonee, con l'onere di adeguare le rispettive discipline entro novanta giorni dalla entrata in vigore delle linee guida stesse, le quali peraltro trovano diretta applicazione anche nel territorio delle Regioni che non abbiano appunto adeguato le proprie discipline.

Le linee guida previste dal d.lgs. n. 387 del 2003, peraltro, sono state adottate con grandissimo ritardo con d.m. 10 settembre 2010, e in questo notevole lasso di tempo molte Regioni hanno ritenuto miglior partito darsi proprie linee guida, anche se, in effetti, ai sensi del citato art. 12 del d.lgs. n. 387/2003, comma 9, il principio dell'autorizzazione unica e relativo procedimento risultava applicabile anche in assenza delle linee guida statali e che quindi sino all'emanazione di queste non risultava necessaria una normativa guida regionale in materia specifica di produzione di energia da fonte rinnovabile potendo essere localizzati i relativi impianti facendo ricorso alle competenze in materia di piani paesaggistici.

Il risultato concreto di questa autogestione regionale è stato che la tendenza generalizzata delle Regioni è andata in una direzione assolutamente protezionistica, con una parossistica propensione cioè a favorire l'individuazione di quante più aree non idonee possibili, in nome di una oltranzistica prevalenza della tutela del paesaggio. Delicatissimo problema quest'ultimo, non v'è dubbio, già in termini assoluti, ma tanto più se rapportato ai difficilissimi punti di equilibrio da trovare in concreto rispetto alla dignità ordinamentale delle fonti rinnovabili quali privilegiata produzione di energia.

Senonché nessuna Regione ha ricercato davvero questi equilibri, ponendosi in posizione di contrapposizione frontale sia prima sia dopo l'emanazione delle linee guida nazionali, dando luogo, come si vedrà, alla esplicitazione da parte della Corte costituzionale di svariati chiarimenti fondamentali in materia e che ovviamente fanno da base alla recente sentenza in esame.

Orbene, le linee guida statali, adottate con d.m. 10 settembre 2010, sono assai vaste quanto a previsione di ipotesi e assolutamente particolareggiate quanto a criteri su cui basare gli interventi relativi al corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio e sul territorio (allegato 5) e

non se ne può qui dar compiuto conto (si tratta di criteri relativi all'*impatto visivo e impatto sui beni culturali e sul paesaggio*, all'*impatto su flora, fauna ed ecosistemi*, alla *geomorfologia e al territorio*, alle *interferenze sonore ed elettromagnetiche*, agli *incidenti*, ad *impatti specifici nel caso di particolari ubicazioni*, al *termine della vita utile dell'impianto e dismissione*) salvo segnalare la loro significativa premessa secondo cui «Gli impianti eolici, come gli impianti alimentati da fonti rinnovabili, garantiscono un significativo contributo per il raggiungimento degli obiettivi e degli impegni nazionali, comunitari e internazionali in materia di energia ed ambiente. Inoltre, l'installazione di tali impianti favorisce l'utilizzo di risorse del territorio, promuovendo la crescita economica e contribuendo alla creazione di posti di lavoro, dando impulso allo sviluppo, anche a livello locale, del potenziale di innovazione mediante la promozione di progetti di ricerca e sviluppo».

Qui mette conto invece riferire con completezza, per comodità di comprensione del caso deciso dalla Corte, che per la individuazione delle aree non idonee alla localizzazione di impianti eolici, le linee dispongono (nell'allegato 4) che: «L'individuazione delle aree e dei siti non idonei mira non già a rallentare la realizzazione degli impianti, bensì ad offrire agli operatori un quadro certo e chiaro di riferimento e orientamento per la localizzazione dei progetti. L'individuazione delle aree non idonee dovrà essere effettuata dalle Regioni con propri provvedimenti tenendo conto dei pertinenti strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e paesaggistica, secondo le modalità indicate al paragrafo 17 e sulla base dei seguenti principi e criteri:

a) l'individuazione delle aree non idonee deve essere basata esclusivamente su criteri tecnici oggettivi legati ad aspetti di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio artistico-culturale, connessi alle caratteristiche intrinseche del territorio e del sito;

b) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei deve essere differenziata con specifico riguardo alle diverse fonti rinnovabili e alle diverse taglie di impianto;

c) ai sensi dell'art. 12, comma 7, le zone classificate agricole dai vigenti piani urbanistici non possono essere genericamente considerate aree e siti non idonei;

d) l'individuazione delle aree e dei siti non idonei non può riguardare porzioni significative del territorio o zone genericamente soggette a tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, né tradursi nell'identificazione di fasce di rispetto di dimensioni non giustificate da specifiche e motivate esigenze di tutela. La tutela di tali interessi è infatti salvaguardata dalle norme statali e regionali in vigore ed affidate nei casi previsti, alle amministrazioni centrali e periferiche, alle Regioni, agli enti locali e alle autonomie funzionali all'uopo preposte, che sono tenuti a garantirla all'interno del procedimento unico e della procedura di valutazione dell'impatto ambientale nei casi previsti. L'individuazione delle aree e dei siti non idonei non deve, dunque, configurarsi come divieto preliminare ma come atto di accelerazione e semplificazione dell'*iter* di autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, anche in termini di opportunità localizzative offerte dalle specifiche caratteristiche e vocazioni del territorio;

e) nell'individuazione delle aree e dei siti non idonei le Regioni potranno tenere conto sia di elevate concentrazioni di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili nella medesima area vasta prescelta per la localizzazione, sia delle interazioni con altri progetti, piani e programmi posti in essere o il progetto nell'ambito della medesima area;

f) in riferimento agli impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, le Regioni, con le modalità di cui al paragrafo 17, possono procedere ad indicare come aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipolo-

gie di impianti le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialità di sviluppo delle diverse tipologie di impianti» (segue l'elenco dei tipi di aree sensibili/vulnerabili).

Come si vede, si tratta di un vero e proprio piccolo compendio, al quale è davvero difficile non riconoscere completezza di indicazioni e possibilità di azioni che si vogliano effettivamente indirizzare ad una larga tutela del paesaggio, nel serio ed equo bilanciamento con le esigenze derivanti dalla produzione di energia da fonti rinnovabili.

È un compendio cioè che, a ben vedere, pur provenendo dallo Stato lascia la possibilità di far salvo qualsiasi tipo di sano campanilismo, a condizione che si abbia realmente voglia di amministrare le realtà locali e che le Regioni sentano che i propri interessi non finiscono con i confini del proprio territorio.

La Regione Sardegna, in una sorta di malriposto rivendicazionismo, segue un percorso che entra in conflitto con tutto ciò, anche perché, come si è anticipato, «tenta il colpo», sempre di stampo protezionistico ma più scaltramente *soft*, del rovesciamento di intervento che si è detto, passando, da criteri di non idoneità equivalenti a *niet* variamente proclamati da altre Regioni, a criteri di idoneità a carattere sostanzialmente esclusivo (tra l'altro, come si accennerà in nota 1, non particolarmente sensibili ad una reale tutela del paesaggio).

A questo punto occorre il quadro completo della normativa della Regione Sardegna.

La l.r. 2 del 2007 nel testo originario infatti dispone:

Art. 18. «Energia rinnovabile-eolica». «1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale. È altresì consentito l'ampliamento, nei limiti quantitativi stabiliti dal Piano energetico ambientale regionale e con le modalità di cui al comma 2 o comma 3 degli impianti già realizzati.

2. Al fine di garantire sviluppo e consolidamento al tessuto industriale regionale ad elevato consumo energetico, individuato quale interesse economico e sociale fondamentale per la Regione, è costituita, entro i massimali di potenza da fonti rinnovabili installabili nel territorio regionale stabiliti con il Piano energetico e ambientale regionale, una riserva strategica a favore di tali azioni.

A tal fine la Regione:

a) può stipulare con primari operatori, in possesso di qualificata esperienza nel settore dell'energia rinnovabile eolica e di una significativa capacità produttiva, un protocollo di intesa che destini alle aziende energivore quantitativi di energia elettrica sostanzialmente equivalenti alle quantità prodotte dagli operatori attraverso impianti eolici in esercizio o da realizzarsi nella Regione Sardegna, in tal modo anche promuovendo, nel rispetto della legislazione nazionale e regionale, un maggior utilizzo sostenibile della energia rinnovabile-eolica, in conformità a quanto disposto dal d.lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, attuativo della direttiva CE n. 2001/77 (Attuazione della direttiva CE n. 2001/77 relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità);

b) può assegnare quote di energia da prodursi con impianti eolici a soggetti che gestiscono servizi pubblici caratterizzati da un elevato fabbisogno energetico al fine di favorire la riduzione dei relativi costi.

3. A seguito delle azioni di cui al comma 2 l'assegnazio-

ne delle restanti quote di energia da prodursi con impianti eolici, fino ai massimali stabiliti nel Piano energetico ambientale regionale, è effettuata attraverso bandi pubblici che consentono di conseguire importanti ricadute economiche e sociali sui territori interessati.

4. Ai fini dell'applicazione del comma 3 dell'art. 8 della l.r. 25 novembre 2004, n. 8, deve considerarsi modifica irreversibile dei luoghi la realizzazione dei seguenti interventi previsti nel progetto approvato:

a) completa realizzazione dell'infrastrutturazione primaria;

b) realizzazione di tutti i basamenti di fondazione ed elevazione di almeno il 20 per cento delle torri eoliche».

Con la l.r. n. 3 del 2009, l'art. 18 della l.r. n. 2/2007 viene così sostituito:

«1. In base alle indicazioni del Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe, anche se ricadenti negli ambiti di paesaggio costieri oltre la fascia dei 300 metri, o in aree già compromesse dal punto di vista ambientale, da individuarsi puntualmente nello studio specifico di cui all'art. 112 delle norme tecniche di attuazione del Piano paesaggistico regionale» (1).

Con deliberazione della g.r. 26 luglio 2007, n. 28/56 la Regione autonoma della Sardegna approva lo Studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici.

Con deliberazione della g.r. 16 gennaio 2009, n. 3/17 vengono apportate alcune modifiche allo studio per l'individuazione delle aree in cui ubicare gli impianti eolici, di cui alla delibera n. 28/56 del 2007 e vi si dispone che:

«3. *Aree ammissibili alle installazioni di impianti eolici.* Al fine di rappresentare sul territorio le aree ammissibili all'installazione di impianti eolici è stata elaborata una carta, in scala 1:200.000, ove sono riportate:

1) le grandi aree industriali del territorio regionale, così come individuate dal SITAI, Sistema informativo territoriale delle aree industriali per la Sardegna, con l'indicazione delle rispettive fasce retroindustriali;

2) tutte le zone di valenza ambientale, paesaggistica e storico-culturale, all'interno delle quali, come indicato nel capitolo 1, non sono ammesse trasformazioni capaci di pregiudicare la struttura o la funzionalità ecosistemica o la fruibilità paesaggistica di tali zone.

Si considerano aree idonee ai fini della realizzazione di fattorie eoliche:

1) le grandi aree industriali del territorio regionale, rappresentate nella cartografia allegata alle presenti linee guida;

2) le aree relative a tutti i Piani per gli insediamenti produttivi (P.I.P.) del territorio regionale;

3) le aree contermini alle grandi aree industriali, definite retroindustriali, circoscritte da una fascia di pertinenza pari a 4 km dal perimetro delle aree di cui al precedente punto 1.

4) esclusivamente per gli impianti di potenza complessiva non superiore a 100 KW, da realizzare da parte di enti locali, con un numero totale di aerogeneratori non superiore a tre unità, sono inoltre considerate idonee:

4.a) le aree industriali o artigianali così come individuate dagli strumenti pianificatori vigenti;

4.b) le aree di pertinenza di potabilizzatori, depuratori, impianti di trattamento, recupero e smaltimento rifiuti,

impianti di sollevamento delle acque o attività di servizio in genere;

4.c) le aree compromesse dal punto di vista ambientale, costituite esclusivamente da perimetrazioni di discariche controllate di rifiuti in norma con i dettami del d.lgs. n. 36/2003 e perimetrazioni di aree di cava dismesse di sola proprietà pubblica.

Per quanto riguarda i punti 4.b e 4.c deve essere valutata la compatibilità paesaggistica dei progetti.

Pertanto gli impianti eolici risultano realizzabili nelle aree geografiche di cui ai punti 1., 2., 3. e 4. sopra evidenziati che non ricadano nella fattispecie di cui agli artt. 22, 25, 33, 38, 48 e 51 delle N.T.A. del P.P.R., che costituiscono i vincoli preclusivi all'installazione degli impianti. In tali aree nel contempo dovrà essere garantito il rispetto dei vincoli determinati da norme territoriali, urbanistiche e da condizioni morfologiche e climatiche riportati nel precedente capitolo 2».

Come si accennava all'inizio, l'interesse per la sentenza n. 224/2012 della Corte sta anche nel fatto che essa coglie l'occasione per un riordino definitivo dei confini operativi nel cui ambito hanno possibilità di esplicarsi, legittimamente o meno, le competenze delle Regioni ordinarie e speciali nei non facili rapporti tra la materia dell'energia e la materia del paesaggio secondo l'attuale ordito costituzionale. Ed il riordino è cagionato proprio dal fatto, nuovo rispetto alle altre decisioni della Corte in materia di energia da fonti rinnovabili, della strategia legislativa posta in essere dalla Regione Sardegna soprattutto col rovesciamento del principio di individuazione delle aree non idonee all'installazione degli impianti eolici posto dalle norme vigenti.

Essendo stata, sino a questo fatto nuovo, diversa la strategia legislativa delle altre Regioni, come si è detto, la Corte aveva limitato a questa strategia il vaglio di costituzionalità, ordinando i confini della operatività legislativa delle Regioni in rapporto alle norme regionali che illegittimamente eccedevano, per un verso o per l'altro, nel forzare a proprio vantaggio la individuazione di aree non idonee, in apparente coerenza col principio generale posto dal d.lgs. n. 387 del 2003.

L'analisi condotta dalla Corte in occasione delle pronunce precedenti aveva quindi già condotto al chiarimento di principi fondamentali ai quali riferire la legittima o meno attività legislativa regionale in materia, ed è opportuno riferire quelli salienti poiché essi, accanto alle norme comunitarie e a quelle nazionali, vanno a comporre il quadro nel quale va collocata la normativa della Regione Sardegna ora sanzionata.

Senza ovviamente poter fare capillarmente la storia di tali pronunce, è interessante riferire che già precedentemente all'emanazione delle linee guida, la Corte aveva circoscritto le competenze regionali, precisando sul piano generale (in un caso in cui la Regione aveva vietato l'installazione degli impianti eolici *off-shore*, anche per le opere connesse ricadenti sul territorio regionale) che: «la disciplina degli insediamenti di impianti eolici e fotovoltaici è attribuita alla potestà legislativa concorrente in tema di "produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia" di cui all'art. 117, comma 3, della Costituzione (cfr. le sentenze n. 342 del 2008 e, soprattutto, n. 364 del 2006). Pur non trascurando la rilevanza che, in relazione a questi impianti, riveste la tutela dell'ambiente e del paesaggio (v. la senten-

(1) Duole rilevare come la scarsa sensibilità del legislatore regionale sia indirizzata qui, come nel testo originario, anche verso una previsione paradossale e miope, quale quella consistente nel fatto che *aree già compromesse dal punto di vista ambientale*, anziché essere oggetto di recupero, e comunque di severo divieto di installazione, vengono ritenute idonee

all'installazione e quindi definitivamente abbandonate alla infausta sorte loro e del contesto vicinore in cui si trovano, col sicuro risultato di peggiorare anche quest'ultimo: è vero che lo Studio della Regione parla poi di *discariche controllate di rifiuti* e di *aree di cave dismesse* ma l'idea sembra ugualmente quella del *boomerang* in faccia.

za n. 166 del 2009), si rivela centrale nella disciplina impugnata il profilo afferente alla gestione delle fonti energetiche in vista di un efficiente approvvigionamento presso i diversi ambiti territoriali.

L'energia prodotta da impianti eolici e fotovoltaici è ascrivibile al novero delle fonti rinnovabili, come si evince dalla lettura dell'art. 2 della direttiva CE n. 2001/77 e dell'art. 2, comma 1, lett. a), del d.lgs. n. 387 del 2003.

La normativa internazionale, quella comunitaria e quella nazionale manifestano un *favor* per le fonti energetiche rinnovabili, nel senso di porre le condizioni per una adeguata diffusione dei relativi impianti. In particolare, in ambito europeo una disciplina così orientata è rinvenibile nella citata direttiva CE n. 2001/77 e in quella più recente del 23 aprile 2009, n. 2009/28 (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive CE n. 2001/77 e n. 2003/30), che ha confermato questa impostazione di fondo.

In ambito nazionale, la normativa comunitaria è stata recepita dal d.lgs. n. 387 del 2003, il cui art. 12 enuncia, come riconosciuto da questa Corte, i principi fondamentali in materia (così la sentenza n. 364 del 2006). Ulteriori principi fondamentali sono stati fissati, anche in questo ambito, dalla legge n. 239 del 2004 che ha realizzato "il riordino dell'intero settore energetico, mediante una legislazione di cornice" (sentenza n. 383 del 2005).

È, dunque, alla stregua di tali principi che vanno scrutinate le singole disposizioni impugnate dal ricorrente.

4. - La questione di legittimità costituzionale avente per oggetto l'art. 2, comma 1, lett. e), g), h), i), j), k), l) e n), della l.r. n. 15 del 2008 è fondata.

4.1. - Le censurate previsioni di cui all'art. 2 individuano una serie di aree territoriali ritenute non idonee all'installazione di impianti eolici e fotovoltaici.

Dal canto suo, la normativa statale di cornice non contempla alcuna limitazione specifica, né divieti inderogabili, rinviando alle linee guida di cui all'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003, il compito di "assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio".

È ben vero che la richiamata disposizione statale abilita le Regioni a "procedere alla indicazione di aree e siti non idonei alla installazione di specifiche tipologie di impianti", ma ciò può aver luogo solo "in attuazione" delle predette linee guida. Al momento attuale non risulta che le linee guida siano state adottate con le modalità previste dallo stesso comma 10, vale a dire in sede di Conferenza unificata.

Al riguardo, questa Corte ha precisato che "la presenza delle indicate diverse competenze legislative giustifica il richiamo alla Conferenza unificata, ma non consente alle Regioni (...) di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa" (sentenza n. 166 del 2009). Il bilanciamento tra le esigenze connesse alla produzione di energia e gli interessi, variamente modulati, rilevanti in questo ambito impone, infatti, una prima ponderazione concertata in ossequio al principio di leale cooperazione, al fine di consentire alle Regioni ed agli enti locali di contribuire alla compiuta definizione di adeguate forme di contenimento di tali esigenze. Una volta raggiunto tale equilibrio, ogni Regione potrà adeguare i criteri così definiti alle specifiche caratteristiche dei

rispettivi contesti territoriali" (2) chiarendo poi, sulla *ratio* delle linee guida intanto emanate, che «la predisposizione delle indicate linee guida è finalizzata a garantire un'adeguata tutela paesaggistica, di talché non è consentito alle Regioni "proprio in considerazione del preminente interesse generale di tutela ambientale perseguito dalla disposizione statale, di provvedere autonomamente alla individuazione di criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa" (sentenza n. 16 del 2009)» (3).

La questione si complica quando, dopo l'emanazione delle linee guida nazionali, si affacciano sul campo le Regioni a statuto speciale, in quanto si pone anzitutto un problema nuovo che scuote il quadro, e cioè il dubbio sulla soggiacenza o meno delle Regioni speciali alle linee volute dal d.lgs. n. 387/2003 visto che per l'art. 19 di questo «sono fatte salve le competenze delle Regioni a statuto speciale».

Dall'analisi di questo dubbio – giustificato ulteriormente dal fatto che la materia del paesaggio fa parte della competenza esclusiva dell'autonomia regionale a differenza della materia della tutela dell'ambiente di competenza esclusiva dello Stato – emergerà secondo la Corte il principio dell'obbligo di coesistenza del potere legislativo regionale con quello statale in materia di tutela dell'ambiente e con quello concorrente in materia di energia: ciò sul presupposto che proprio l'art. 12, d.lgs. n. 387/2003 prefigura una armonizzazione delle competenze, il cui doveroso punto di equilibrio, per sua stessa natura, se non può disconoscere la «salvezza» delle competenze regionali, non può tuttavia pervenire a dare alla «salvezza» delle competenze stesse un ruolo prioritario, esclusivo ed assorbente, delle competenze statali e, in una parola, costituzionalmente parlando, *legibus solutus* (4).

La sentenza n. 275/2011 offre una *summa* pregevole del primo riordino della materia e pone le basi per il secondo, costituito dalla sentenza in commento. Riferendone qui solo il punto centrale sulla posizione delle Regioni speciali, vi si precisa infatti che «alla luce di tale quadro normativo di rango costituzionale, si deve osservare che l'art. 12, comma 10, del d.lgs. n. 387 del 2003 fa esclusivo riferimento al "corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio". Si deve notare, in proposito, che l'intento del legislatore è quello di rendere compatibili le ragioni di tutela dell'ambiente e del paesaggio, che, nella fattispecie, potrebbero entrare in collisione, giacché una forte espansione delle fonti di energia rinnovabili è, di per sé, funzionale alla tutela ambientale, nel suo aspetto di garanzia dall'inquinamento, ma potrebbe incidere negativamente sul paesaggio: il moltiplicarsi di impianti, infatti, potrebbe compromettere i valori estetici del territorio, ugualmente rilevanti dal punto di vista storico e culturale, oltre che economico, per le potenzialità del suo sfruttamento turistico.

Poiché la materia "paesaggio", a differenza della tutela dell'ambiente, è compresa tra quelle di competenza esclusiva delle Province autonome, nessun riferimento alle stesse si rinviene nel d.lgs. n. 387 del 2003, che si rivolge alle Regioni ordinarie ed esplicitamente fa salve le competenze, per quel che qui interessa, delle Province autonome di Trento e Bolzano. La competenza legislativa delle suddette Province deve tuttavia coesistere con la competenza statale in materia di tutela dell'ambiente e con quella concorrente in materia di energia. Resta inteso, peraltro, che le compe-

(2) Corte cost. 6 novembre 2009, n. 282, in *Riv. giur. amb.*, 2010, 2, 333.

(3) Corte cost. 17 novembre 2010, n. 344, in *Giur. cost.*, 2010, 6, 4865. L'ostinazione regionale è tuttavia proseguita, onde la Corte ha

dovuto ancor di recente confermare i principi già chiariti nel dichiarare incostituzionali alcune norme della Regione Molise con la sentenza 11 novembre 2011, n. 308, in questa *Riv.*, 2012, 616, con nota di SERAFINI.

(4) Cfr. Corte cost. 21 ottobre 2011, n. 275, in *Foro it.*, 2011, 3242.

tenze primarie delle Province in materia devono essere esercitate sia nell'ambito degli obiettivi nazionali di consumo futuro di elettricità prodotta da fonti energetiche rinnovabili, sia nell'ambito fissato dall'art. 2, comma 167, della l. 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), che stabilisce la "ripartizione fra Regioni e Province autonome di Trento e di Bolzano della quota minima di incremento dell'energia prodotta con fonti rinnovabili".

Ponendo in rapporto la norma statale che si trova alla base delle linee guida, e quella, appena indicata, che precisa in dettaglio le finalità dell'intero processo di attuazione della direttiva CE 27 settembre 2001, n. 2001/77 (direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sulla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità), si giunge alla conclusione che l'armonizzazione, profilata nell'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, tra competenze statali, regionali e provinciali costituisce una modalità di equilibrio rispettosa delle competenze di tutti gli enti coinvolti nella programmazione e nella realizzazione delle fonti energetiche rinnovabili».

Questo essendo il quadro globale, composto anche dal diritto vivente della Corte, la questione di legittimità costituzionale sollevata dal T.A.R. a carico della Regione Sardegna, oltre che un'indubbia rilevanza processuale, aveva dunque una sicura fondatezza (5).

Secondo infatti i chiarimenti ed i principi posti dalla Corte costituzionale nelle decisioni sopra riferite, era ormai non revocabile in dubbio l'esistenza ordinamentale di un paradigma che attribuisce alle Regioni, anche speciali, la possibilità di perseguire solo indirettamente obiettivi di tutela ambientale, a margine di altre loro competenze primarie, ed allo Stato invece la competenza esclusiva, *potiore* rispetto a tutte le Regioni, della tutela dell'ambiente visto come «entità organica» secondo la più moderna ricostruzione della Corte stessa (6).

Era perciò altrettanto evidente un cardine fondamentale nella materia, e cioè che compete allo Stato il livello della composizione dei conflitti, ove sia necessario il bilanciamento tra la tutela dell'ambiente rispetto agli altri interessi eventualmente contrapposti e costituzionalmente garantiti.

Tale cardine, come si è visto, poggia sul combinato disposto tra l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione e l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 e relative linee guida, e consente di avere una visione assai chiara dei possibili ruoli dei soggetti coinvolti nel meccanismo.

Se è evidente infatti che gli obiettivi dell'art. 12 del

d.lgs. n. 387 del 2003 sono dichiaratamente e prevalentemente obiettivi di tutela del paesaggio, non è meno vero che la norma – preoccupandosi del corretto inserimento degli impianti eolici nel paesaggio – ha uno spettro di effetti che si rivelano più ampi proprio sul versante dei rapporti tra i soggetti pubblici costituzionali, nel senso che essa, pur espressione di competenze di rango statale, suscita il rapporto anche con altre materie attribuite alla competenza concorrente con le Regioni, quali per l'appunto la produzione, il trasporto e la distribuzione nazionale dell'energia.

Orbene, nello snodo di questo rapporto risiede il potere delle Regioni di suscitare la tutela della competenza concorrente tramite la Conferenza unificata, ma proprio perciò in esso risiede anche, specularmente, il limite del potere provvedimentale delle Regioni medesime, essendo evidente che in presenza della salvaguardia della competenza concorrente esse non sono legittimate a stabilire autonomamente criteri per il corretto inserimento nel paesaggio degli impianti alimentati da fonti di energia alternativa.

Qui dunque, nella ricerca di una illegittima autonomia provvedimentale che scavalca la «clausola» di salvaguardia, si colloca il precipitato della norma della Regione Sardegna, là dove essa cerca di attuare il capovolgimento del meccanismo ed il rovesciamento del principio normativo, nazionale e comunitario, di tutela del *favor* per l'installazione di impianti ad energia rinnovabile, attraverso il ridotto divieto generalizzato di installazione in aree diverse dalle sole dichiarate idonee dalla norma regionale stessa.

Il principio fondamentale della materia, ricavabile dalla palese testualità dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 (e specialmente dei suoi terzo, settimo e decimo comma più sopra riferiti) impediva perciò chiaramente di valutare come costituzionalmente legittimo il rovesciamento operato dalla normativa regionale essendo evidente il suo frontale contrasto anzitutto con l'art. 117, comma 2, lett. s) della Costituzione.

Il contrasto è poi giustamente risultato palese anche rispetto all'art. 117, comma 3 della Costituzione ove appena si consideri che – riguardata la questione anche nell'ottica della pur presente competenza legislativa concorrente delle Regioni, evocata dal fatto che la materia coinvolgeva la produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia – la norma regionale ha omesso di rispettare i principi fondamentali della materia posti dalla legislazione statale e contrari al divieto generalizzato all'installazione di impianti di produzione di energia alternativa ed anzi improntati, come detto, al *favor* per il loro incremento, sia pure nell'equilibrio della tutela paesaggistica e del governo del territorio.

Va inoltre aggiunto che, correttamente, dall'analisi della

(5) A margine è interessante segnalare (perché la Corte non ne dà conto) che il T.A.R. remittente aveva ritenuto di non procedere alla disapplicazione della legge regionale (ciò che in astratto era nei suoi poteri) argomentando che tra le norme regionali e la direttiva CE n. 2001/77 non vi era un contrasto *immediato* in quanto, pur impegnando gli Stati a ridurre gli ostacoli normativi all'aumento della produzione di energia da fonti rinnovabili, «le norme comunitarie, tuttavia, non escludono la facoltà degli Stati membri di contemperare la promozione delle fonti rinnovabili di energia con l'esigenza di un ordinato assetto del territorio e con la salvaguardia dell'ambiente e dell'ecosistema, i quali, come è noto, costituiscono anch'essi interessi rilevanti per la collettività e come tali oggetto di protezione di rango comunitario» (T.A.R. Sardegna 8 luglio 2011, n. 753, ord., in www.giustizia-amministrativa.it): dunque la questione pregiudiziale comunitaria viene correttamente considerata recessiva rispetto alla questione di legittimità costituzionale, essendo implicitamente evidente, secondo il T.A.R., che in presenza della regolamentazione delle linee guida di cui al d.lgs. n. 387/2003, le direttive comunitarie erano insufficienti a formare il contrasto in quanto «assorbite» dalla legislazione statale cui quella regionale doveva essere perciò rapportata. Ed è pure interessante segnalare che proprio recentemente il Consiglio di Stato la fronte di una legge della Regione Basilicata di stampo diverso e di portata più radicale (Cons. Stato, Sez. V 10 settembre 2012, n. 4768, in www.giustizia-amministrativa.it), attribuisce alla

norma regionale una interpretazione che «porta innegabilmente alla chiusura del mercato della produzione di energia eolica e ciò, sebbene stabilito con un limite temporale, si manifesta lesivo di importanti e basilari principi caratterizzanti gli ordinamenti europeo e italiano, in particolare la direttiva CE n. 2001/77 già richiamata, secondo cui la produzione di energia anche da fonti rinnovabili avviene in regime di libero mercato concorrenziale senza la previsione di limiti alla produzione] ha invece (altrettanto correttamente però) ritenuto, nell'ulteriore presupposto che la legge statale non pone né può porre un limite alla produzione da rinnovabili, che la l.r. Basilicata (26 aprile 2007, n. 9, art. 3) fosse da disapplicare là dove pone un limite massimo alla produzione stessa in contrasto con l'art. 6 della direttiva CE n. 2001/77, con conseguente annullamento degli atti impugnati.

(6) È infatti la ben nota Corte cost. 14 novembre 2007, n. 378, in *Foro amm. C.D.S.*, 2007, 11, 3017 che, per prima: abbandona l'equivoco concetto di «materia prevalente» invalso nella precedente giurisprudenza costituzionale per giustificare la secondarietà delle attribuzioni legislative regionali rispetto a quelle statali; e precisa che la «tutela dell'ambiente» è materia costituzionale in senso proprio, tecnico e autonomo, in quanto tale di appannaggio esclusivo dello Stato atteso che «l'art. 117, comma 2, lett. s), della Costituzione, il quale, come è noto, parla di "ambiente" in termini generali e onnicomprensivi. E non è da trascurare che la norma costituzionale pone accanto alla parola "ambiente" la parola "ecosistema"».

Corte sono emerse ulteriori contraddizioni della norma regionale sanzionata, in quanto reagenti in ulteriori profili di illegittimità costituzionale rispetto ancora all'art. 117, comma 3, della Costituzione e dello stesso Statuto regionale.

L'art. 4, lett. e) dello Statuto della Regione della Sardegna, infatti, attribuisce la materia della produzione e distribuzione dell'energia elettrica alla competenza legislativa concorrente («*Nei limiti del precedente articolo e dei principi stabiliti dalle leggi dello Stato*») e pertanto, di per sé, l'esercizio di tale competenza non può legittimamente svolgersi se non nel rispetto dei principi fondamentali della normativa nazionale. La norma statutaria, nell'art. 3 che richiama, precisa inoltre che la Regione svolge le proprie Funzioni primarie «in armonia con la Costituzione e i principi dell'ordinamento giuridico della Repubblica e col rispetto degli obblighi internazionali e degli interessi nazionali, nonché delle norme fondamentali delle riforme economico-sociali della Repubblica». È pertanto risultato evidente che l'art. 18 della l.r. n. 2 del 2007 così come modificato dalla l.r. n. 3 del 2009, siccome in contrasto sia con i principi desumibili dalle norme comunitarie finora citate (direttiva CE n. 2001/77 e oggi direttiva CE n. 2009/28), sia con l'art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 violava direttamente anche l'art. 4 dello Statuto regionale.

Infine va ricordato che lo Statuto della Regione Sardegna, all'art. 3, lett. f), tra le funzioni primarie contempla quella relativa all'edilizia e urbanistica, come detto da esercitare, secondo la stessa norma statutaria, nell'armonia e nel rispetto di altre fonti normative reputate evidentemente prioritarie e sovraordinate: come si è più volte detto le fonti legislative statali in particolare, in quanto recettive delle direttive comunitarie e in quanto palesemente finalizzate a favorire l'incremento della produzione di energia da fonti rinnovabili, sono da considerare norme fondamentali sia nella materia specifica dell'energia, sia, in senso più ampio ma altrettanto palese, nelle materie economica e sociale prefigurate dalla Costituzione, attesa l'incidenza diretta e contestuale delle fonti rinnovabili sull'economia e sull'ambiente, ambedue settori immediatamente reattivi sulla comunità nazionale. Non si può dunque nutrire serio dubbio che, in tali termini, anche per la Regione Sardegna, al pari delle altre Regioni, il vincolo costituito da queste norme fondamentali fosse pienamente operante pur nell'esercizio di sue competenze primarie, sia in base ai principi costituzionali, sia in base alle autolimitazioni statutarie, essendo cioè la Regione Sardegna tenuta a collaborare al raggiungimento dell'impegno e dell'interesse nazionale in campo energetico e non a contrastarlo.

Anche quindi volendo ritenere che la norma regionale sanzionata fosse stata adottata in base alla competenza regionale relativa alla tutela del paesaggio, essa per i motivi appena detti violava anche l'art. 3 dello Statuto regionale, contraddicendone in termini lettera e *ratio*.

Da ultimo non può sottacersi il fatto che è peraltro probabile che molte delle problematiche su cui si è affaticata la Corte costituzionale anche con la sentenza in commento vengano a breve a dir poco ridimensionate e cadano in letargo.

È infatti di questi giorni il dominio pubblico sulle linee fondamentali della (ri) riforma del Titolo V della Costituzione, là dove appunto vengono riaffidate all'esercizio esclusivo dello Stato le competenze di «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» che, attualmente attribuite alla legislazione concorrente, hanno comunque costituito sinora lo strumento principale delle rivendicazioni autonomistiche regionali per agganciare la materia dell'energia da fonti rinnovabili a quella del governo del territorio e della tutela del paesaggio.

Come dire: forse tanto rumore per nulla.

Alessandro Savini

Corte cost. - 25-11-2011, n. 320 - Quaranta, pres.; Gallo, est. - Presidente del Consiglio dei ministri c. Regione Lombardia.

Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazione del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000 - Condizioni - Lamentato contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti, che rende illegittima la previsione di un trasferimento della proprietà degli impianti ad una società ancorché a partecipazione pubblica, nonché deroga al vincolo comunitario della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 113, comma 13; l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26, art. 49, commi 2 e 4)

Gli enti locali non possono costituire una società patrimoniale d'ambito, anche in qualità di soci della medesima, per l'affidamento del servizio idrico integrato. I beni appartenenti agli enti pubblici fanno, infatti, parte del demanio accidentale pubblico e devono essere in proprietà ed a destinazione pubblica: non possono, quindi, essere ceduti ad enti di natura privatistica (1).

(Omissis)

1. - Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'art. 1, comma 1, lett. d), della l.r. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 bis, della l. 23 dicembre 2009, n. 191», per la parte in cui introduce nell'art. 49 della l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, i commi 2, 4 e 6, lett. c). La disposizione è impugnata in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. e), d), m), s), della Costituzione, nonché, limitatamente all'introduzione del comma 2 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003, in riferimento anche all'art. 117, comma 1, Cost.

Tale comma 2 dell'art. 49 stabilisce che «Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun A.T.O. e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, i Comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei Comuni dell'ambito». Il comma 4 del medesimo articolo della legge regionale prevede che la società patrimoniale d'ambito «in ogni caso (...) pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali» e che «l'ente responsabile dell'A.T.O. può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse». Il successivo comma 6, lett. c), dispone che, al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ambito territoriale ottimale (A.T.O.), tramite l'Ufficio d'ambito di cui all'art. 48 della stessa legge regionale n. 26 del 2003, effettua «la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti».

2. - Con riguardo al comma 2 dell'art. 49 della l.r. Lombardia n. 26 del 2003, il ricorrente afferma che tale comma, nell'autorizzare, «ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000», il conferimento in proprietà delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato a società patrimoniali d'ambito a capitale interamente pubblico, non cedibile, viola: a) l'art. 117, comma 2, lett. e), d), m), s), Cost.; b) l'art. 117, comma 1, Cost.

Quanto alla violazione del comma 2 dell'art. 117 Cost., la difesa dello Stato deduce che la denunciata disposizione si pone in contrasto con la seguente normativa emessa dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva nelle materie tutela della concorrenza [lett. d)], ordinamento civile [lett. d)], determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti

civili e sociali [lett. *m*]), tutela dell'ambiente [lett. *s*): *a*) i commi 5 e «10» (*recte*: 11) dell'art. 23 *bis* del d.l. 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, i quali, rispettivamente, affermano il principio di pubblicità delle reti dei servizi pubblici locali di rilevanza economica ed abrogano l'art. 113 del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) - in seguito indicato come TUEL -, nelle parti incompatibili con lo stesso art. 23 *bis* e, quindi, anche nelle parti incompatibili con tale principio di pubblicità; *b*) comunque, l'art. 143, comma 1, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), il quale, «in lettura combinata» con gli artt. 822, 823 e 824 del codice civile, assoggetta le infrastrutture idriche al regime del demanio pubblico e ne dispone l'inalienabilità, salvi i casi e i modi stabiliti dalla legge.

Quanto alla violazione del comma 1 dell'art. 117 Cost., la difesa dello Stato deduce che la denunciata disposizione si pone in contrasto con «un vincolo derivante dall'ordinamento comunitario in ossequio al quale l'art. 15, comma 1 *ter* del d.l. n. 135 del 2009 ha previsto (...) che tutte le forme di affidamento della gestione del servizio idrico integrato devono avvenire nel rispetto dei principi di autonomia gestionale del soggetto gestore e di piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche».

2.1. - Con riferimento alla prospettata violazione dell'art. 117, comma 2, Cost., la questione è fondata nei limiti qui di seguito precisati.

2.1.1. - Al momento dell'emanazione della legge regionale recante la disposizione impugnata, era già vigente il principio generale stabilito - per tutti i servizi pubblici locali (SPL) di rilevanza economica (salvo quelli afferenti ad alcuni specifici settori, tassativamente indicati dalla legge statale) - dalla prima parte del comma 2 dell'art. 113 del citato TUEL, secondo cui «gli enti locali non possono cedere la proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni destinati all'esercizio dei servizi pubblici», salva la possibilità, prevista dal successivo comma 13, di «conferire la proprietà» dei beni medesimi «a società a capitale interamente pubblico, che è incedibile», purché tale conferimento «non sia vietato dalle normative di settore». Sempre al momento dell'emanazione della stessa legge regionale vigeva anche il comma 5 dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008 il quale, con riguardo in genere ai SPL di rilevanza economica, stabiliva - in parziale contrasto con detto comma 13 dell'art. 113 del TUEL - che, «ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati».

La disposizione regionale censurata prevede, sia pure con riferimento alle sole infrastrutture idriche, un caso di cessione ad un soggetto di diritto privato - la società patrimoniale d'ambito a capitale pubblico incedibile - di beni demaniali e, perciò, incide sul regime giuridico della proprietà pubblica. Essa va, pertanto, ascritta alla materia ordinamento civile, riservata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. *d*), Cost. Ne segue che la Regione resistente è legittimata a disporre in tale materia solo ove la legge regionale costituisca attuazione di una specifica normativa statale.

2.1.2. - Nella specie, una siffatta normativa statale manca, non potendo essa essere individuata nel citato comma 13 dell'art. 113 del TUEL, nonostante che la stessa disposizione regionale impugnata lo richiami quale norma statale da attuare. Detto comma 13, infatti, non poteva costituire il fondamento della competenza legislativa regionale in tema di regime proprietario delle infrastrutture idriche, perché doveva ritenersi già tacitamente abrogato, per incompatibilità, dal comma 5 dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008, il quale - come si è visto - aveva stabilito il principio secondo cui le reti sono di «proprietà pubblica»; principio evidentemente in contrasto con il richiamato comma 13, che consentiva, invece, il conferimento delle reti in proprietà a società di diritto privato a capitale interamente pubblico. Al riguardo, va osservato che la proprietà pubblica delle reti implica, indubbiamente, l'assoggettamento di queste - e, dunque, anche delle reti idriche - al regime giuridico del demanio accidentale pubblico, con conseguente divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica. In particolare le reti, intese in senso ampio, vanno ricomprese, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, tra i beni demaniali, ai sensi del combinato disposto del secondo comma dell'art. 822 e del comma 1 dell'art. 824 c.c. Il comma 1 dell'art. 143 del

d.lgs. n. 152 del 2006 (anch'esso anteriore alla disposizione regionale impugnata) conferma la natura demaniale delle infrastrutture idriche, dettando una specifica normativa di settore. Esso dispone, infatti, che: «Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o di misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli artt. 822 e seguenti del codice civile e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

È, perciò, evidente l'incompatibilità del regime demaniale stabilito dal comma 5 dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008 e dal comma 1 dell'art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006 con il conferimento in proprietà previsto dal comma 13 dell'art. 113 del TUEL.

2.1.3. - La difesa della Regione resistente obietta che la disposizione impugnata, nel prevedere espressamente l'incidibilità del capitale della società a totale partecipazione pubblica e nel richiamare il comma 13 dell'art. 113 del TUEL, garantisce il mantenimento del regime giuridico proprio dei beni demaniali conferiti in proprietà alla società patrimoniale d'ambito.

L'obiezione non è fondata.

È noto che il patrimonio sociale costituisce una nozione diversa da quella di capitale sociale: il primo è rappresentato dal complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società; il secondo è l'espressione numerica del valore in denaro di quella frazione ideale del patrimonio sociale netto (dedotte, cioè, le passività) che è fissata dall'atto costitutivo e non è distribuibile tra i soci. Ne deriva che l'incidibilità delle quote od azioni del capitale sociale - sia essa frutto di una pattuizione fra i soci (art. 2341 *bis* c.c.) o, come nel caso di specie, di una previsione legislativa - non comporta anche l'incidibilità dei beni che costituiscono il patrimonio della società; beni, perciò, che possono liberamente circolare e che integrano la garanzia generica dei creditori (art. 2740 c.c.), limitabile solo nei casi stabiliti dalla legge dello Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva in materia di ordinamento civile. La sola partecipazione pubblica, ancorché totalitaria, in società di capitali non vale, dunque, a mutare la disciplina della circolazione giuridica dei beni che formano il patrimonio sociale e la loro qualificazione.

A sostegno dell'incidibilità dei beni conferiti in proprietà nella società patrimoniale d'ambito non può invocarsi - come fa la difesa regionale - neppure il disposto dell'art. 7 del d.l. 15 aprile 2002, n. 63 (Disposizioni finanziarie e fiscali urgenti in materia di riscossione, razionalizzazione del sistema di formazione del costo dei prodotti farmaceutici, adempimenti ed adeguamenti comunitari, cartolarizzazioni, valorizzazione del patrimonio e finanziamenti delle infrastrutture), convertito, con modificazioni, dalla l. 15 giugno 2002, n. 112, secondo cui il conferimento in proprietà di beni demaniali dello Stato alla «Patrimonio dello Stato S.p.A.», anch'essa società a capitale interamente pubblico, non comporta la modificazione del regime giuridico di tali beni, quale stabilito dagli artt. 823 e 829, comma 1, c.c. Tale normativa statale, infatti, non riguarda i beni demaniali degli enti pubblici territoriali considerati dalla disposizione impugnata, perché ha introdotto una speciale disciplina del regime proprietario dei soli beni demaniali dello Stato, insuscettibile di applicazione estensiva o analogica.

2.1.4. - Non può opporsi all'indicata abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del TUEL il fatto che tale comma non è stato inserito dall'art. 12, comma 1, lett. *a*), del regolamento di delegificazione di cui al d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168 (Regolamento in materia di servizi pubblici locali di rilevanza economica, a norma dell'art. 23 *bis*, comma 10, del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2008, n. 133), tra le disposizioni del medesimo art. 113 abrogate ai sensi dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008.

Va precisato in proposito che l'art. 23 *bis* ha previsto due diverse modalità di abrogazione delle norme previgenti: *a*) nella lett. *m*) del comma 10 ha affidato al Governo il potere di «individuare espressamente», con regolamento, le disposizioni abrogate ai sensi dello stesso art. 23 *bis*; *b*) nel successivo comma 11, con riferimento al solo art. 113 del TUEL, ne ha disposto l'abrogazione «nelle parti incompatibili con le disposizioni» del medesimo art. 23 *bis*. Nel primo caso, l'effetto abrogativo è stato differito - conformemente all'art. 17, comma 2, della l. 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri) - al momento dell'entrata in vigore del regolamento di delegificazione; nel secondo caso, invece, tale effetto è conseguito immediatamente dalla vigenza dell'art. 23 *bis* ed è accertato

direttamente dall'interprete. La speciale disciplina dell'abrogazione per incompatibilità prevista per l'art. 113 del TUEL ha, dunque, lo specifico significato di far discendere l'effetto abrogativo di tale articolo unicamente dal comma 11 dell'art. 23 *bis* e, di conseguenza, di rendere non operante il disposto della lett. *m*) del precedente comma 10, che, perciò, si riferisce soltanto alle norme previgenti diverse dall'art. 113 del TUEL. Ciò trova indiretta conferma nell'alinea del comma 1 dell'art. 12 del citato regolamento di delegificazione, il quale - riferendosi cumulativamente alle disposizioni abrogate sia dell'art. 113 del TUEL [indicate nella lett. *a*)], sia del d.lgs. n. 152 del 2006 [indicate nelle lett. *b*) e *c*)] - precisa che tali disposizioni «sono o restano abrogate». Con tale espressione, evidentemente, il Governo ha inteso distinguere le disposizioni di cui all'art. 113 del TUEL [lett. *a*)], che «restano» abrogate perché l'effetto abrogativo si era già perfezionato all'atto della entrata in vigore dell'art. 23 *bis*, dalle altre disposizioni [lett. *b*) e *c*)], che «sono abrogate» a seguito dell'entrata in vigore del regolamento e, cioè, nel momento al quale la legge delegificante differisce l'effetto abrogativo.

In altri termini, il fatto che il menzionato regolamento di delegificazione non abbia ricompreso il comma 13 dell'art. 113 del TUEL tra le disposizioni abrogate non esclude che l'effetto abrogativo si sia già verificato a far data dalla promulgazione della *lex posterior* (art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008). E ciò indipendentemente dalla circostanza che il ricordato regolamento - adottato, come si è visto, sulla base del comma 10, lett. *m*), dell'art. 23 *bis* - è stato ormai privato del suo fondamento normativo dall'art. 1, comma 1, del d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113 (Abrogazione, a seguito di referendum popolare, dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, e successive modificazioni, nel testo risultante a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 325 del 2010, in materia di modalità di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica), il quale ha dichiarato l'intervenuta abrogazione dell'intero art. 23 *bis* per effetto dell'esito del referendum popolare indetto con d.p.r. 23 marzo 2011.

2.1.5. - È necessario, infine, avvertire che il più volte menzionato comma 13 dell'art. 113 del TUEL non ha ripreso vigore a seguito della dichiarazione - ad opera del citato art. 1, comma 1, del d.p.r. n. 113 del 2011 - dell'avvenuta abrogazione dell'intero art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008 (in questo senso, specificamente, sentenza n. 24 del 2011).

Questo quadro normativo non è stato modificato neppure dal d.l. 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dal comma 1 dell'art. 1 della l. 14 settembre 2011, n. 148. Il comma 28 dell'art. 4 di tale decreto, nel riprodurre letteralmente il contenuto del comma 5 dell'art. 23 *bis* del d.lgs. n. 112 del 2008 - abrogato, come si è visto, in seguito a referendum popolare -, ha ripristinato il principio (dettato in generale per i SPL di rilevanza economica) secondo cui, «Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati». Con riferimento al regime della proprietà delle reti, tale principio non solo è incompatibile - per le ragioni già esposte al punto 2.1.2. - con il comma 13 dell'art. 113 del TUEL, ma è espressamente dichiarato non applicabile al settore idrico dal comma 34 dello stesso art. 4 del d.l. n. 138 del 2011 [-Sono esclusi dall'applicazione del presente articolo il servizio idrico integrato (...)]. Ne deriva che questo settore continua, ad essere disciplinato dalla sopra evidenziata normativa e, in particolare, dal citato art. 143 del d.lgs. n. 152 del 2006, che, come visto, prevede la proprietà demaniale delle infrastrutture idriche e, quindi, la loro «inalienabilità se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge».

2.2. - In conclusione, la rilevata abrogazione tacita del comma 13 dell'art. 113 del TUEL, per incompatibilità con il comma 5 dell'art. 23 *bis* del d.l. n. 112 del 2008, preclude alla Regione resistente di disciplinare, in attuazione del medesimo comma 13, il regime della proprietà di beni del demanio accidentale degli enti pubblici territoriali, trattandosi di materia ascrivibile all'ordinamento civile, riservata dall'art. 117, comma 2, lett. *d*), Cost. alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Da ciò consegue la violazione, da parte della Regione Lombardia, di tale sfera di competenza statale e, quindi, l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 49 della legge

regionale n. 26 del 2003, quale introdotto dalla disposizione impugnata.

Restano assorbiti gli altri profili di censura prospettati dal ricorrente in relazione al medesimo comma dell'art. 49.

3. - Con riguardo al comma 4 dell'art. 49 della legge regionale n. 26 del 2003, il ricorrente afferma che tale disposizione, nella parte in cui stabilisce che «l'ente responsabile dell'A.T.O. può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio (...)», si pone in contrasto con la seguente normativa emessa dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa esclusiva, ad esso riservata dalle lett. *e*), *d*), *m*) e *s*) del comma 2 dell'art. 117 Cost.: *a*) l'art. 150, comma 2, del d.lgs. n. 152 del 2006, come modificato dall'art. 12, comma 1, lett. *b*), del d.lgs. n. 168 del 2010, secondo cui «l'Autorità d'ambito aggiudica la gestione del servizio idrico integrato»; *b*) l'art. 2, comma 186 *bis*, della l. 23 dicembre 2009, n. 191 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2010), il quale, prescrivendo che «le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dall'Autorità (...)», avrebbe previsto l'attribuzione di tali funzioni «in blocco ad altro, unico soggetto anziché (...) l'enucleazione di una singola attribuzione da devolvere a soggetto formalmente privato isolatamente dalle rimanenti competenze».

Questa Corte deve preliminarmente rilevare che la disposizione denunciata, prevedendo la possibilità di assegnare il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio idrico alla società patrimoniale d'ambito di cui al precedente comma 2 dello stesso art. 49, fa riferimento ad un soggetto la cui costituzione è prevista da una disposizione della quale è stata accertata, al punto 2, l'illegittimità costituzionale. Da tale illegittimità consegue quindi, necessariamente, anche quella del denunciato comma 4, senza che debba procedersi allo scrutinio di tale comma in base ai parametri evocati.

4. - Con riguardo al comma 6, lett. *c*), dell'art. 49 della l.r. Lombardia n. 26 del 2003, secondo cui l'ente responsabile dell'A.T.O. effettua «la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti», il ricorrente afferma che tale disposizione viola le lett. *e*), *d*), *m*) e *s*) del comma 2 dell'art. 117 Cost., perché sussistono «le medesime illegittimità» già prospettate con riferimento al «collegato» comma 2 dello stesso art. 49.

La questione non è fondata.

Il ricorrente, muovendo dalla premessa interpretativa che il denunciato comma 6, lett. *c*), sia «collegato» al precedente comma 2, ripropone le medesime censure prospettate in relazione a quest'ultimo comma. Detta premessa è, però, erronea, perché il comma 2 riguarda, come visto, il conferimento in proprietà delle infrastrutture idriche alla società patrimoniale d'ambito, mentre l'impugnato comma 6, lett. *c*), concerne solo la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico del servizio idrico integrato, gestore che è soggetto diverso dalla società patrimoniale d'ambito. Risulta, quindi, evidente che non sussiste il dedotto collegamento tra il comma 2 e il comma 6, lett. *c*), dell'art. 49 e che, di conseguenza, le censure prospettate dal ricorrente nei riguardi della prima disposizione non possono valere con riferimento al contenuto normativo della seconda.

Per questi motivi

La Corte costituzionale

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 2 e 4 dell'art. 49 della l.r. Lombardia 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), introdotti dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), della l.r. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante «Modifiche alla l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 (Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche), in attuazione dell'art. 2, comma 186 *bis*, della l. 23 dicembre 2009, n. 191»;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della lett. *c*) del comma 6 dell'art. 49, della l.r. Lombardia n. 26 del 2003, introdotta dall'art. 1, comma 1, lett. *d*), della l.r. Lombardia n. 21 del 2010, proposta dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento all'art. 117, comma 2, lett. *e*), *d*), *m*) e *s*), della Costituzione, con il ricorso indicato in epigrafe.

(Omissis)

(1-2) PROPRIETÀ E GESTIONE DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO TRA POTESTÀ LEGISLATIVA INTERNA E NORMATIVA COMUNITARIA: LO STATUS PUBBLICISTICO DELL'ENTE E LA DEMANIALITÀ DEI BENI ESCLUDONO LA COSTITUIBILITÀ DI UN ENTE PRIVATO AD HOC E LA LEGITTIMITÀ DEI RELATIVI ATTI.

Il tema di fondo che emerge dalla recente sentenza della Corte costituzionale in epigrafe (25 novembre 2011, n. 320), chiamata a pronunciarsi sul ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri avverso l'art. 1, comma 1, lett. *t*) della l.r. Lombardia 27 dicembre 2010, n. 21, recante modifiche all'art. 49, l.r. 12 dicembre 2003, n. 26, attuativa dell'art. 2, comma 186 *bis*, l. 23 dicembre 2009, n. 191, intitolata «Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche», in relazione all'art. 117, commi 1 e 2, lett. *e*), *d*), *m*), *s*) Cost., è la valutazione della legittimità, o meno, della potestà legislativa regionale in tema di servizio idrico integrato con particolare riferimento alla proprietà ed alla gestione del servizio da parte di persone giuridiche private.

Precisamente, l'art. 49 prevedeva:

- al comma 2 (dichiarato incostituzionale) «Gli enti locali possono costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000, a condizione che questa sia unica per ciascun ambito territoriale ottimale e vi partecipino direttamente o indirettamente mediante conferimento della proprietà delle reti, degli impianti, delle altre dotazioni patrimoniali del servizio idrico integrato e, in caso di partecipazione indiretta, del relativo ramo d'azienda, i Comuni rappresentativi di almeno i due terzi del numero dei Comuni dell'ambito»;

- al comma 4 (dichiarato incostituzionale) «la società patrimoniale d'ambito pone a disposizione del gestore incaricato della gestione del servizio le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali» e «l'ente responsabile dell'A.T.O. può assegnare alla società il compito di espletare le gare per l'affidamento del servizio, le attività di progettazione preliminare delle opere infrastrutturali relative al servizio idrico e le attività di collaudo delle stesse»;

- al comma 6, lett. *c*) «al fine di ottemperare nei termini all'obbligo di affidamento del servizio al gestore unico, l'ente responsabile dell'ambito territoriale ottimale effettua la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti».

Giuridicamente, in materia possono essere richiamati gli artt. 822, 823 e 824 c.c., l'art. 113, comma 13, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, gli artt. 143, comma 1 e 150, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli artt. 23 *bis*, comma 5 e 11, d.l. 25 giugno 2008, n. 112, (conv. in l. 6 agosto 2008, n. 133) e l'art. 12, comma 1, lett. *b*), d.p.r. 7 settembre 2010, n. 168.

Trattasi, quindi, di stabilire se, alla luce dell'ordinamento, gli enti locali possano costituire un ente di natura privatistica, cui aderire in qualità di soci, al quale conferire la proprietà delle dotazioni del servizio idrico integrato ed il

compito di indire le gare per l'affidamento del servizio e le attività di progettazione.

All'uopo, varie le osservazioni da effettuare.

La prima riguarda la materia configurabile ai sensi dell'art. 117 Cost. onde stabilire la potestà legislativa sul tema: all'uopo, trattasi di tutela della concorrenza, ordinamento civile, determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni dei diritti civili e sociali, tutela dell'ambiente, materie spettanti allo Stato in via esclusiva.

La seconda osservazione inerisce la natura giuridica demaniale delle infrastrutture idriche, *ergo* beni inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge (1).

Sul punto, con la *ratio* e la finalità di realizzare una separazione tra la titolarità e la gestione del servizio e creare una distinzione tra i soggetti controllori (i titolari) ed i soggetti controllati (i gestori), l'art. 113, d.lgs. n. 267/2000 ha previsto il conferimento della gestione dei servizi pubblici locali a società di diritto privato a capitale interamente pubblico e, ai sensi della legge n. 36/1994 (e d.lgs. n. 22/1997), sono stati istituiti gli Ambiti territoriali ottimali ed, ivi, le Autorità d'ambito, costituite dagli enti locali compresi in un unico A.T.O., quali organismi di rappresentanza sovracomunale, interfaccia tra l'azienda erogatrice del servizio ed i cittadini-utenti e responsabile per il governo, l'organizzazione ed il controllo del servizio idrico integrato.

È stato previsto che l'Autorità d'ambito, in ossequio ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità, pianifichi l'attività di gestione del servizio idrico integrato, attraverso la redazione del Piano di ambito, proceda all'affidamento della gestione del servizio, prepari la convenzione di affidamento, nel rispetto dei contenuti minimi previsti dallo schema-tipo regionale, ed eserciti le funzioni di controllo per verificare che il soggetto gestore consegua gli obiettivi pianificati (2).

Successivamente, però, conformemente alla dir. CE 31 marzo 2004, n. 17 secondo cui vi è piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche (art. 15, comma 1 *ter*, d.l. 25 settembre 2009, n. 135, conv. in l. 20 novembre 2009, n. 166) ed all'art. 345 T.F.U.E. che ha lasciato impregiudicato il regime di proprietà esistente negli Stati membri, per effetto dell'art. 23 *bis*, d.l. n. 112/2008 è stata prevista la proprietà pubblica delle reti, vietata la cessione a soggetti privati (quali le società patrimoniali d'ambito) anche se a capitale totalmente pubblico ed, altresì, dichiarata la non separabilità tra gestione della rete e gestione del servizio idrico integrato [Corte cost. 20 novembre 2009, n. 307 (3)] sino a giungere alla soppressione delle Autorità d'ambito (art. 2, comma 186 *bis*, l. 23 dicembre 2009, n. 191; l. 26 marzo 2010, n. 42).

L'art. 113, d.lgs. n. 267/2000, quindi, è da ritenersi implicitamente abrogato, per incompatibilità e quindi anche a prescindere dal d.p.r. n. 168/2010, dall'art. 23 *bis*, d.l. n. 112/2008 a sua volta abrogato a seguito del referendum del 12-13 giugno 2011 (indetto con d.p.r. 23 marzo 2011) dal d.p.r. 18 luglio 2011, n. 113 (4), anche se riprodotto nella l. 14 settembre 2011, n. 148 (*Ferma restando la proprietà pubblica delle reti, la loro gestione può essere affidata a soggetti privati*) non applicabile al settore idrico (5).

(1) Per approfondimenti, A.M. BASSO, *La tutela dell'ambiente e del territorio. Aspetti agro-ecologici e profili giuridici*, Foggia, 2007, 25 e ss.; P. DELL'ANNO, *Elementi di diritto dell'ambiente*, Padova, 2008; C. PASQUALINI SALSA, *Il diritto dell'ambiente*, Milano, 1988; B. ANTONIOLI - R. FAZIOLI, *La riforma dei servizi pubblici locali*, Milano, 2002.

(2) Per approfondimenti, R. BAZZANI, *I beni patrimoniali delle aziende di servizi pubblici con particolare riguardo agli acquedotti*, in *La finanza locale*, 1999, 11; J. BERCELLI, *Organizzazione e funzione amministrativa nel servizio idrico integrato*, Rimini, 2001; C. DOSI - G. MURARO, *I servizi*

idrici e il ruolo dell'intervento pubblico, 19-39, in G. MURARO - P. VALBONESI, *I servizi idrici tra mercato e regole*, Roma, 2003; R. MALAMAN, *La gestione delle risorse idriche*, Bologna, 1995; G. MARZI - L. PROSPERETTI - E. PUTSU, *La regolazione dei servizi infrastrutturali*, Bologna, 2001.

(3) In *Giur. cost.*, 2009, 6, 4623.

(4) Corte cost. 17 novembre 2010, n. 325, in *Foro it.*, 2011, 5, I, 1332; Corte cost. 26 gennaio 2011, n. 24, in *Giur. cost.*, 2011, 1, 247.

(5) Per approfondimenti, A. MASSARUTTO, *Il ciclo integrato delle acque*, Milano, 2001; M. MAZZARELLI, *Il nuovo assetto dei servizi pubblici locali*, Rimini, 2002.

All'uopo, va effettuata un'altra osservazione.

Conferire in proprietà privata le reti idriche significa trasformare le medesime in patrimonio aziendale privato e renderle soggette ad azioni esecutive o a trasferimento in favore di terzo: distinguendo infatti tra patrimonio sociale (complesso dei rapporti giuridici, attivi e passivi, che fanno capo alla società) e capitale (espressione numerica del valore in denaro di quella frazione ideale del patrimonio sociale netto, fissata dall'atto costitutivo e non distribuibile tra i soci), l'incapacità delle quote o azioni del capitale sociale non comporta, per il solo fatto della partecipazione pubblica anche totalitaria, anche l'incapacità dei beni che costituiscono il patrimonio della società ed i beni, perciò, possono liberamente circolare e integrare la garanzia generica dei creditori (art. 2740 c.c.).

In tal modo, non viene perpetuato il regime di proprietà pubblica e viene posto in discussione lo status pubblicistico delle funzioni e dei beni. La proprietà pubblica delle reti implica, invece, che i beni, in quanto appartenenti ad enti pubblici territoriali, siano sottoposti alla disciplina del demanio accidentale pubblico, con conseguente divieto di cessione e di mutamento della destinazione pubblica.

Peraltro, la società non costituirebbe un'articolazione funzionale degli enti locali ed, anche se così fosse, non giustificerebbe il conferimento in proprietà privata: il principio di pubblicità delle acque non può essere, infatti, inteso come strumentale alla garanzia del massimo godimento possibile dei beni idrici indipendentemente dal regime di proprietà. Non vale, pertanto, affermare che la scelta di assegnare, alle società patrimoniali d'ambito, la possibilità di espletare le gare sia motivata dall'essere l'unica opzione in grado di garantire l'efficienza complessiva del sistema del servizio idrico integrato.

Non è, inoltre, invocabile l'art. 7, d.l. 15 aprile 2002, n. 63 (conv. in l. 15 giugno 2002, n. 112) in tema di S.p.A. patrimonio dello Stato poiché tale norma riguarda i soli beni demaniali dello Stato e non quelli degli enti pubblici e cui, peraltro, non è suscettibile di applicazione estensiva o analogica.

È da notare che, in tema di aggiudicazione della gestione del servizio idrico integrato, è stata prevista una riserva di legge statale con attribuzione di tale potestà all'Autorità d'ambito (6).

Con l'avvenuta soppressione di tale Autorità (art. 2, comma 186 *bis*, legge n. 191/2009), è da ritenere che le relative funzioni vadano attribuite in blocco esclusivamente ad un unico soggetto e non sia consentito lo scorporo delle singole funzioni con attribuzione a soggetti diversi.

Quanto al comma 6 al vaglio, esso non è censurabile in quanto concernente esclusivamente la definizione dei criteri per il trasferimento dei beni e del personale delle gestioni esistenti al gestore unico che è soggetto differente dalla società patrimoniale d'ambito.

In conclusione, è illegittimo l'affidamento del servizio idrico integrato ad un gestore unico di natura privatistica che si trova in posizione di autonomia soggettiva rispetto agli enti pubblici che ne sono soci. La società patrimoniale d'ambito, così non legittimata, non può porre a disposizione del soggetto incaricato della gestione le reti, gli impianti e le altre dotazioni patrimoniali e non può espletare le gare per l'affidamento del servizio.

Alessandro M. Basso

(6) Per approfondimenti, V. ITALIA, *I servizi pubblici locali. Guida operativa*, Milano, 2002; F. GIAMPIETRO, *La responsabilità per danno ambientale*, Milano, 1988.

Cass. Sez. VI Civ. - 14-6-2012, n. 9803 (ord.) - Battimiello, pres.; La Terza, est.; Velardi, P.M. (conf.) - INPS (avv. Maritato) c. B.D. ed a. (avv. Braschi). (Cassa e decide nel merito App. Bologna 24 dicembre 2009)

Previdenza sociale - Assicurazioni sociali - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - Socio collaboratore coordinato e continuativo di una società a responsabilità limitata - Regime contributivo - Dell'attività prevalente - Esclusione - Della doppia iscrizione - Fondamento. (L. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208; l. 30 luglio 2010, n. 122; d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11)

In caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l'iscrizione alla gestione separata ex art. 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell'art. 1, comma 208, della legge n. 662 del 1996, autenticamente interpretato dall'art. 12, comma 11, del d.l. n. 78 del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010, non opera la «fictio iuris» dell'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, ma vale il principio della doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione, presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la gestione commercianti per il reddito d'impresa (1).

(Omissis)

FATTO e DIRITTO. - Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Bologna, confermando la statuizione di primo grado, accoglieva l'opposizione proposta da B.D. avverso la cartella esattoriale portante un credito dell'INPS per contributi relativi alla gestione commercianti della B., socia ed amministratrice della Ala s.r.l., la quale era già iscritta alla gestione separata di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 26, comma 2 sostenendo l'istituto l'obbligo alla doppia contribuzione presso entrambe le gestioni.

La Corte territoriale rigettava l'appello, sul rilievo che la B. doveva essere iscritta presso un'unica gestione e cioè presso quella in cui svolgeva l'attività prevalente, ai sensi della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 208 che era quella di amministratore, per la quale era già iscritta alla suddetta gestione separata;

avverso detta sentenza l'INPS ricorre sostenendo l'obbligo alla doppia contribuzione;

resiste la B. con controricorso, mentre la SCCI S.p.A. ed Equitalia S.p.A. sono rimasti intimati;

letta la relazione resa ex art. 380 *bis* c.p.c. di manifesta fondatezza del ricorso;

letta la memoria della B.;

ritenuto che i rilievi di cui alla relazione sono condivisibili.

È stato infatti ritenuto da ultimo (Cass. Sez. Un. sentenza n. 17076 del 8 agosto 2011) che in caso di esercizio di attività in forma d'impresa ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti contemporaneamente all'esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui alla legge n. 335 del 1995, art. 2, comma 26, non opera l'unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell'attività prevalente, quale prevista dalla legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 208.

È stato infatti emanato il d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica. Tale disposizione prevede, con norma dichiaratamente di interpretazione autentica: «La l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208, si interpreta nel senso che le attività autonome, per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione della legge n. 662 del 1996, art. 1, comma 208, i rapporti di lavoro per

i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26». Ossia, questo criterio dell'«attività prevalente» non opera per i rapporti di lavoro - quelli a carattere autonomo - per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui alla l. 8 agosto 1995, n. 335, art. 2, comma 26; disposizione quest'ultima che ha creato una nuova gestione assicurativa nel complesso sistema della previdenza obbligatoria introducendo l'obbligo assicurativo per i lavoratori autonomi. Ha infatti previsto che a decorrere dal 1° gennaio 1996, sono tenuti all'iscrizione presso una apposita gestione separata, presso l'INPS, e finalizzata all'estensione dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, i soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 49, comma 1 (Testo Unico delle imposte sui redditi), nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, di cui all'art. 49, comma 2, lett. a), del medesimo cit. Testo Unico e gli incaricati alla vendita a domicilio di cui alla l. 11 giugno 1971, n. 426, art. 36.

Quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (l. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1, comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11) è molto chiara: l'esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto a contribuzione nella gestione separata, che si accompagni all'esercizio di un'attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé comporti l'obbligo dell'iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso l'INPS, non fa scattare il criterio dell'«attività prevalente»; rimangono attività distinte e (sotto questo profilo) autonome sicché parimenti distinto ed autonomo resta l'obbligo assicurativo nella rispettiva gestione assicurativa. Non opera il criterio «semplificante» (dell'art. 1, comma 208, cit.) e derogatorio - dell'unificazione della posizione previdenziale in un'unica gestione con una sorta di *fictione juris* per cui chi è ad un tempo commerciante ed artigiano (o coltivatore diretto), con caratteristiche tali da comportare l'iscrizione alle relative gestioni assicurative, è come se svolgesse un'unica attività d'impresa - quella «prevalente» - con la conseguenza che unica è la posizione previdenziale.

Questa essendo quindi la regola espressa dalla norma risultante dalla disposizione interpretata e dalla disposizione di interpretazione autentica, la controversia in esame è di agevole soluzione perché il concorso di attività della B. è, nella specie, tra quella di lavoro autonomo (come collaboratore coordinato e continuativo, come si assume nella memoria), soggetta *ex se* alla contribuzione nella gestione separata sui compensi a tale titolo percepiti, e quella di socia lavoratrice della società stessa.

È stato altresì precisato, dalla sentenza sopra citata, che il medesimo d.l. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12, comma 11, convertito in legge, con modificazioni, dalla l. 30 luglio 2010, n. 122, art. 1, comma 1 costituisce disposizione dichiaratamente ed effettivamente di interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione interpretata, e pertanto, in quanto tale, non è lesiva del principio del giusto processo di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa garantita dall'art. 70 Cost.

Infine la legge di interpretazione autentica è stata ritenuta conforme a Costituzione dalla sentenza n. 15 del 2012 della Corte costituzionale.

Il ricorso va quindi accolto e la sentenza impugnata va cassata. Non essendovi necessità di ulteriori accertamenti, la causa va decisa nel merito con il rigetto dell'opposizione proposta avverso la cartella di pagamento.

(Omissis)

(1) In particolare, Cass. Sez. L 8 gennaio 2008, n. 149, in *Giust. civ. Mass.*, 2008, 1, 9; Cass. Sez. L 17 gennaio 2008, n. 854, *ivi*, 2008, 1, 48; Cass. Sez. L 14 maggio 2008, n. 12103, *ivi*, 2008, 9, 1287; Cass. Sez. L 2 ottobre 2008, n. 24403. E, da ultimo, Cass. Sez. Un. 8 agosto 2011, n. 17076, *ivi*, 2011, 7-8, 1155. Si veda, TOSSANI C., *La doppia posizione previdenziale dell'amministratore-socio lavoratore di s.r.l.*, in *Fisco e tasse* (www.fiscoe-tasse.com), 2010.

(1) IL PRINCIPIO DELLA DOPPIA PREVIDENZA E LA DISCIPLINA NORMATIVA PER I LAVORATORI AGRICOLI AUTONOMI.

Con la sentenza in esame, la Suprema Corte interviene sulla questione della corretta individuazione degli obblighi contributivi del socio amministratore di una società a responsabilità limitata, già iscritto alla gestione c.d. separata dell'INPS (art. 2, comma 26, l. 8 agosto 1995, n. 335), con riferimento alla sua eventuale iscrizione anche alla gestione esercenti attività commerciale di cui all'art. 1, comma 203, della l. 23 dicembre 1996, n. 662.

In particolare, la sentenza si sofferma sul problema della doppia contribuzione in cui viene a trovarsi chi svolga contemporaneamente attività di socio amministratore e di socio lavoratore in una s.r.l., il quale, dalla percezione di due compensi, vede configurarsi l'apertura di due posizioni previdenziali differenti.

La questione, già analizzata dalla Corte di cassazione in diverse sentenze (1), concerne, nel caso di specie, l'interpretazione dei commi da 202 a 208 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 che può essere così riassunta: «se il socio di una società commerciale nella forma della s.r.l., il quale partecipi personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e, nel contempo, sia anche amministratore della medesima, percependo un apposito compenso, sia tenuto alla iscrizione (e debba versare la contribuzione) presso le due corrispondenti gestioni previdenziali, ossia alla gestione commerciale per la prima attività ed alla gestione separata per la seconda, oppure sia tenuto alla iscrizione presso una sola delle due, da individuare come quella di competenza per la attività prevalente» (2).

Invero, secondo le previsioni normative in materia, il socio amministratore di una s.r.l. può essere interessato da un duplice obbligo contributivo: quello d'iscrizione alla gestione c.d. separata *ex art.* 2, comma 26, legge n. 335/1995, previsto a carico di «soggetti che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo»; oppure quello d'iscrizione alla gestione commercianti previsto dall'art. 1, comma 203, legge n. 662/1996, riguardante coloro che «siano titolari o gestori in proprio di imprese che siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti della famiglia (...); abbiano la piena responsabilità dell'impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (...); partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza; siano in possesso, ove previsto da leggi e regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, ruoli o registri».

Il comma 208, poi, dell'art. 1 della stessa legge n. 662/1996, contestualmente al principio della doppia contribuzione, prevede una deroga esplicita, per cui «qualora i soggetti di cui ai precedenti commi esercitino contemporaneamente, anche in un'unica impresa, varie attività autonome assoggettabili a diverse forme di assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, sono iscritti nell'assicurazione prevista per l'attività alla quale gli stessi dedicano personalmente la loro opera professionale in misura prevalente».

(2) Sul punto, Cass. Sez. Un. 12 febbraio 2010, n. 3240, in *Giur. it.*, 2010, 2, 2104. Si vedano, altresì, in merito alla questione analizzata dalla sentenza in commento, ASNAGHI A., *Socio amministratore e commerciante: le Sezioni Unite della Cassazione non convincono*, in *Bollettino Adapt* (www.adapt.it), 2010, 1-13; IMBRIACI S., *Socio amministratore e contribuzione: l'intervento delle Sezioni Unite*, *Guida al Lavoro*, Sole 24 ore, n. 37, 2011, 38-40.

È compito dell'INPS decidere sull'iscrizione nell'assicurazione corrispondente all'attività prevalente e avverso tale decisione, il soggetto interessato può proporre ricorso, entro 90 giorni dalla notifica del provvedimento, al Consiglio di amministrazione dell'Istituto, il quale decide in via definitiva.

La deroga al principio della doppia previdenza, affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario, opera, entro gli stessi limiti, nell'ipotesi di esercizio contemporaneo di doppia attività (che siano soggette a previdenze diverse) ed anche ove il principio della doppia previdenza sia previsto esplicitamente (come nel caso dell'iscrizione alla gestione separata), rimanendo inoltre affidata alla discrezionalità del legislatore ordinario la previsione di eventuali limiti – sostanziali, temporali o di altro genere (3).

In merito all'interpretazione dei diversi commi dell'art. 1 della legge n. 662/1996, l'INPS, l'orientamento giurisprudenziale e la dottrina hanno assunto, nel tempo, posizioni tra loro discordanti, circa l'obbligo della doppia iscrizione. Ed invero, le Sezioni Unite della Suprema Corte, intervenendo con la sentenza n. 3240 del 12 febbraio 2010, avevano definitivamente chiarito la questione, affermando il principio di diritto secondo il quale la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 si applica anche al socio di società a responsabilità limitata che eserciti attività commerciale nell'ambito della medesima e, contemporaneamente, svolga attività di amministratore, anche unico (4).

Su questo problema interpretativo è, però, intervenuto, a distanza di pochi mesi, il legislatore con l'art. 12, comma 11, del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito in l. 30 luglio 2010, n. 122, secondo il quale la disposizione prevista dal comma 208 dell'art. 1 della legge n. 662/1996 si interpreta nel senso che «le attività autonome per le quali opera il principio di assoggettamento all'assicurazione obbligatoria, prevista per l'attività prevalente, sono quelle esercitate in forma d'impresa dai commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle corrispondenti gestioni dell'INPS. Restano, pertanto, esclusi dall'applicazione dell'art. 1, comma 208, legge n. 662/1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista l'iscrizione alla gestione previdenziale di cui all'art. 2, comma 26, legge n. 335/1995».

Discostandosi dall'orientamento fatto proprio in origine dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione con la sentenza 12 febbraio 2010, n. 3240 e recependo la prassi seguita dall'INPS, il legislatore ha risolto in tal modo, in via definitiva, mediante una norma di interpretazione autentica, la controversa questione dell'individuazione degli obblighi contributivi facenti capo ai soci lavoratori di s.r.l. commerciali che, al contempo, siano anche amministratori.

Risulta, così, definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui: la regola dettata dall'art. 1, comma 208, della legge n. 662/1996 prevede l'iscrizione alla sola gestione previdenziale afferente all'attività prevalente. Tale principio è stato confermato dalla importante sentenza delle Sezioni Unite n. 17076 del 2011.

L'analisi della norma di interpretazione autentica su menzionata condotta dalle Sezioni Unite nella sentenza n. 17076 citata, che hanno confermato il principio per il quale, in caso di svolgimento di una pluralità di attività autonome, il principio dell'assoggettamento all'assicurazione prevista per l'attività prevalente opera solamente con riguardo alle attività esercitate in forma d'impresa da commercianti, artigiani o coltivatori diretti e sempreché per la diversa attività autonoma da questi esercitata non sia prevista obbligatoriamente l'iscrizione alla gestione previdenziale separata, introduce il tema della previdenza dei lavoratori agricoli autonomi, che qui particolarmente interessa.

In merito alla sentenza in commento, occorre preliminarmente osservare che la necessità di garantire forme di tutela previdenziale per i lavoratori agricoli autonomi è stata avvertita relativamente di recente, rispetto ai lavoratori subordinati. Risale, infatti, alla l. 26 ottobre 1957, n. 1047, l'estensione dell'assicurazione per invalidità e vecchiaia ai coltivatori diretti, mezzadri e coloni. E solo in seguito, rispettivamente nel 1959 e nel 1966, si è provveduto ad artigiani e commercianti.

Per queste categorie di lavoratori, il rapporto previdenziale si caratterizza per il fatto di instaurarsi tra due soli soggetti: da un lato l'ente previdenziale che è l'assicuratore e dall'altro il lavoratore che è, allo stesso tempo, assicurante e assicurato.

In linea generale, si può dire che, ai fini della tutela previdenziale, i lavoratori autonomi vengono incasellati in tre diverse categorie: piccoli imprenditori, liberi professionisti e altri lavoratori autonomi.

Dal punto di vista dell'inquadramento previdenziale, i piccoli imprenditori, in particolare, sono iscritti in tre diverse gestioni speciali amministrate dall'INPS, che sono: la gestione speciale per i coltivatori diretti, coloni, mezzadri e rispettivi familiari, che comprende anche gli imprenditori agricoli professionali; la gestione speciale per gli artigiani istituita con legge n. 463/1959 e la gestione speciale per gli esercenti attività di commercio fondata con legge n. 613/1966.

La tutela normativa dei lavoratori autonomi è stata, successivamente, oggetto di due nuove leggi, la l. 9 gennaio 1963, n. 9 e la l. 2 agosto 1990, n. 233, che hanno, tra l'altro, riformato la disciplina dei trattamenti pensionistici dei lavoratori agricoli (5), ed è stata nuovamente aggiornata con il d.lgs. n. 146 dal 2007.

Con particolare riferimento ai lavoratori autonomi agricoli, la riforma del 1990 ha rimodulato il sistema impositivo su quattro fasce di reddito agrario correlate con le giornate di unità attiva. Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione speciale: i titolari del nucleo diretto-coltivatore o il titolare del nucleo mezzadrile se si dedicano all'attività; e i parenti e gli affini entro il quarto grado.

Sono definiti dalla legge coltivatori diretti i proprietari, enfiteuti, usufruttuari, pastori e assegnatari e appartenenti ai rispettivi nuclei familiari che direttamente e abitualmente si dedicano alla coltivazione dei fondi, all'allevamento e al governo del bestiame e allo svolgimento delle attività connesse (art. 2, legge n. 1047/1957).

(3) Così, Cass. Sez. L 14 maggio 2008, n. 12103, cit.

(4) Fra gli altri, IMBRIACI S., *Socio amministratore di società commerciale: no delle Sezioni Unite alla doppia contribuzione*, in *Guida al lavoro*, 2010, fasc. 9; MAZZON M., *Socio lavoratore e amministratore di s.r.l. commerciale: no definitivo della Cassazione alla doppia iscrizione previdenziale*, in *Cir. lav. e prev.*, 2010, fasc. 11; GHEIDO M.R. - CASOTTI A., *Soci*

amministratori e lavoratori: esclusa la doppia contribuzione, in *Dir. e prat. lav.*, 2010, fasc. 12.

(5) MERZ S. - MARTORANA G., *Manuale pratico e formulario della previdenza e della assicurazione sociale. Pensioni di vecchiaia, di anzianità e di invalidità, trattamento di fine rapporto*, Padova, 2010, 583-584.

Sono mezzadri coloro che, in proprio o quali capi della famiglia colonica, si associano al concedente apportando all'impresa agricola soprattutto il lavoro personale della famiglia. La famiglia, che è tenuta pertanto ad apportare il proprio lavoro alla mezzadria e partecipare alla divisione dei prodotti secondo le disposizioni legislative e contrattuali, deve stabilmente risiedere nel podere della casa colonica. I coloni, invece, si differenziano dal mezzadro nell'apporto parziale del lavoro del nucleo familiare sul podere e nella mancanza della casa colonica e del podere vero e proprio essendo sufficiente qualsiasi fondo o terreno in stato di produttività con fabbisogno di almeno 120 giornate annue (art. 20, legge n. 1047/1957).

Ai fini previdenziali i coltivatori diretti devono possedere alcuni requisiti soggettivi ed oggettivi. Per quanto riguarda i requisiti soggettivi, l'attività deve essere svolta abitualmente, cioè in forma esclusiva o almeno prevalente. Per attività prevalente deve intendersi quella che impegni il coltivatore diretto per il maggior periodo di tempo nell'anno e che costituisca la maggior fonte di reddito (art. 2). L'attività può essere svolta anche da soggetti che siano in rapporto di parentela o affinità entro il quarto grado con il coltivatore diretto. Per quanto concerne, invece, i requisiti oggettivi, il fabbisogno di lavoro dell'azienda non deve essere inferiore a 104 giornate annue (120 giornate per i mezzadri) e la capacità lavorativa del nucleo familiare non deve essere inferiore ad un terzo del fabbisogno di lavoro occorrente all'azienda (6).

L'attività, dunque, deve essere svolta con abitualità e prevalenza per impegno lavorativo e reddito ricavato (artt. 1 e 2, legge n. 1047/57). Ai sensi dell'art. 2 della legge n. 9/63, il requisito della abitualità si ritiene sussistere quando l'attività sia svolta in modo esclusivo o prevalente, intendendosi per attività prevalente quella che occupi il lavoratore per il maggior periodo di tempo nell'anno e costituisca la maggior fonte di reddito (7).

Discorso a parte vale per gli imprenditori agricoli a titolo principale. L'imprenditore agricolo a titolo principale (IATP) è colui che dedica all'attività agricola almeno due terzi del proprio tempo di lavoro complessivo e ricava dall'attività medesima almeno due terzi del proprio reddito globale da lavoro risultante dalla propria posizione fiscale (d.lgs. n. 99/2004). L'imprenditore agricolo ha obbligo di iscrizione nella gestione previdenziale ed assistenziale per l'agricoltura, sia che svolga attività imprenditoriale individuale, sia che operi come socio di società di persone o di cooperative, sia che operi come amministratore di società di capitali (8).

Ai fini pensionistici sono iscritti alla gestione unicamente i titolari delle aziende e non anche i familiari degli stessi che eventualmente collaborino all'opera direzionale dell'azienda medesima.

In questo settore, se il soggetto esercita contemporaneamente più attività, è necessario determinare quale sia l'attività prevalentemente esercitata in riferimento al tempo e reddito ricavato. Va valutato, inoltre, la compatibilità di una doppia contribuzione in relazione al tipo di attività svolta ed alla veste in cui l'attività stessa viene esercitata (9).

Wanda D'Avanzo

(6) INPS, msg. n. 20/2000, in GREMIGNI P. (a cura di), *Guida pratica pensioni*, Sole 24 ore, 2011, 104.

(7) Si vedano sul punto, circ. SCAU n. 21 del 18 marzo 1993; circ. n. 111 del 23 maggio 1998, punto 5; msg. n. 33537 del 21 settembre 1998; msg. 26076 del 2 aprile 1999; msg. n. 26 del 6 novembre 2000.

(8) INPS, circ. del 24 marzo 2006, n. 48, in www.inps.it.

(9) INPS, circ. del 11 novembre 2003, n. 177, in www.inps.it.

Cass. Sez. III Pen. - 21-5-2012, n. 19251 (c.c.) - Petti, pres.; Amoresano, est.; Spinaci, P.M. (conf.) - Midun, ric. (*Conferma Trib. Udine 20 settembre 2011*)

Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Messa in coltura di prodotti sementieri OGM - Autorizzazione comunitaria alla messa in commercio - Sufficienza - Esclusione - Specifica autorizzazione nazionale - Necessità - Omissione - Conseguenze. (D.lgs. 24 aprile 2001, n. 212, art. 1; d.l. 22 novembre 2001, n. 279; d.lgs. 8 luglio 2003, n. 224; l. 28 gennaio 2005, n. 279)

L'autorizzazione della Commissione europea per l'immissione in commercio di prodotti sementieri geneticamente modificati (nella specie, sementi di mais) non comprende anche la messa in coltura degli stessi, per la quale è invece necessaria ulteriore autorizzazione della competente autorità nazionale, pena l'integrazione del reato di cui all'art. 1, comma 1, del d.lgs. n. 212 del 2001. (In motivazione la Corte ha affermato che la previsione in oggetto è compatibile con la normativa europea, avendo questa demandato agli Stati membri di assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e colture tradizionali, al fine di impedire che le prime pregiudichino o danneggino le seconde) (1).

(Omissis)

FATTO. - 1. Con ordinanza in data 20 settembre 2011 il Tribunale di Udine rigettava la richiesta di riesame, proposta nell'interesse di Midun Stefano, avverso il provvedimento di sequestro, emesso ai sensi dell'art. 253 c.p.p., dal P.M. presso la Procura della Repubblica di Udine in data 24 aprile 2011 ed avente ad oggetto due fondi siti nel Comune di Coseano e le piante di mais messe a coltura su detti fondi, ipotizzandosi nei confronti dell'indagato il reato di cui al d.lgs. n. 212 del 2001, art. 1, comma 5.

Premetteva il Tribunale che non era in contestazione la messa a coltura di sementi di mais riferibili all'evento OGM «Mon 810» e l'assenza di autorizzazione alla semina, assumendosi, invece, dal ricorrente che, essendo tale OGM già autorizzato per l'immissione in commercio (con decisione della Commissione n. 98/294), anche come seme per la coltivazione, ed essendo la varietà di mais seminata iscritta nel catalogo comune europeo, non erano necessarie ulteriori autorizzazioni per la semina.

Tanto premesso, riteneva il Tribunale che le autorizzazioni previste dal d.lgs. n. 212 del 2001, art. 1 fossero conformi alla normativa comunitaria. Infatti l'art. 26 bis della direttiva 18/2001 (introdotto con l'art. 43 del reg. CE 1829/03) prevede la possibilità per gli Stati membri di adottare le misure opportune per evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati in altri prodotti. Inoltre la raccomandazione 2003/556/CE, nel ribadire che nell'Unione debbono coesistere tutte le forme di coltivazione (agricoltura convenzionale, biologica o che si avvale di OGM), indica agli Stati membri di dare attuazione a misure relative alla coesistenza (ma tale finalità sarebbe vanificata se la semina di eventi OGM, già autorizzati, avvenisse liberamente). La raccomandazione 2010/C200/01, sostitutiva della precedente, ha rafforzato la possibilità per gli Stati membri di interventi idonei ad evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche. Tale raccomandazione è stata attuata con la legge n. 4 del 2005, che ha convertito il d.l. n. 297 del 2004. Assumeva, poi, il Tribunale che la decisione della Commissione europea del 2 settembre 2003, richiamata dal ricorrente, importava che lo Stato membro non potesse vietare genericamente l'impiego di OGM su tutto il territorio nazionale, ma non escludeva la conformità alla normativa comunitaria di un potere autorizzatorio. L'esistenza di detto potere autorizzatorio si evinceva anche dalle sentenze del Consiglio di Stato n. 183/2010 e n. 1026/2009.

Secondo il Tribunale, quindi, l'utilizzo per la semina di mais contenente l'evento OGM, iscritto nel catalogo europeo, necessita di autorizzazione, per cui, essendo pacifica la mancanza di questa, ricorreva il *fumus* del reato ipotizzato. Assumeva, infine, il Tribunale che la pregiudiziale interpretativa che si chiedeva di sollevare non era pertinente, derivando la necessità di ulteriore autorizzazione alla semina dalla stessa normativa comunitaria e dalle raccomandazioni, e non costituendo il d.lgs. n. 212 del 2001, art. 1 norma tecnica.

2. Ricorre per cassazione Midun Stefano, a mezzo del difensore.

(Omissis)

DIRITTO. - 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato.

2. Fondamentale per la disciplina dell'utilizzo e della circolazione di OGM è la direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio. Tale direttiva ha lo scopo dichiarato (art. 1) di avvicinare, nel rispetto del principio precauzionale, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri e di tutelare la salute umana e l'ambiente, quando: - si emettono deliberatamente nell'ambiente organismi geneticamente modificati a scopo diverso dall'immissione in commercio all'interno della Comunità, - si immettono in commercio all'interno della Comunità organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti.

Come ricorda anche il ricorrente, la direttiva in questione prevede un'autorizzazione per l'emissione deliberata in ambiente di OGM per qualsiasi fine diverso dall'immissione in commercio (parte B). Secondo l'art. 6 chiunque intenda effettuare un'emissione di un OGM o di una combinazione di OGM è tenuto a presentare preventivamente una notifica all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio avverrà l'emissione, con allegata la documentazione specificamente indicata. Ed il notificante può procedere all'emissione solamente dopo l'autorizzazione scritta dell'autorità competente e rispettando tutte le condizioni in essa precisate. La parte C della direttiva riguarda, invece, l'immissione in commercio di OGM come tali o contenuti in prodotti, che è soggetta ad una procedura comunitaria disciplinata dagli artt. 12 e 19. Una volta rilasciata, all'esito della procedura, l'autorizzazione scritta alla sua immissione sul mercato, l'OGM può essere utilizzato senza ulteriori notifiche in tutta la Comunità.

Mentre, quindi, per la emissione deliberata in ambiente di un OGM è necessaria un'autorizzazione a livello nazionale, per le immissioni in commercio bisogna far ricorso alla procedura comunitaria.

2. È pacifico, come dà atto anche il Tribunale, che l'evento genetico «Mon 810» è stato già autorizzato per l'immissione in commercio con decisione della Commissione n. 98/294/CE. Secondo il ricorrente l'autorizzazione all'immissione in commercio comprenderebbe anche la semina. Si assume infatti che una volta espletate tutte le procedure, se i prodotti di cui si richiede l'autorizzazione all'immissione in commercio posseggono tutti i requisiti, vengono autorizzati all'immissione in commercio. Il che include in sé anche un'autorizzazione a che l'OGM possa essere seminato, ovvero immesso deliberatamente in ambiente, direttamente dall'agricoltore senza dover chiedere un'ulteriore autorizzazione alle competenti autorità nazionali (pag. 13 ricorso). E sulla base di tale assunto si ritiene che la necessità di un'ulteriore autorizzazione, per la semina, da parte dello Stato membro (come previsto dal d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212) si ponga in contrasto con la direttiva, in quanto si tratta di misura che limita, ostacola ed impedisce, vietandola, l'immissione in commercio di un OGM già autorizzato a livello comunitario.

La tesi difensiva non può trovare accoglimento.

Innanzitutto dalla direttiva non risulta affatto che l'immissione in commercio comprenda anche la semina. L'art. 2, piuttosto, nel dare la definizione di «immissione in commercio» fa riferimento esclusivamente alla «messa a disposizione di terzi, dietro compenso o gratuitamente». E la semina certamente non è un'operazione che possa essere ricompresa in tale definizione. In secondo luogo non si tiene conto che l'art. 26 *bis* della medesima direttiva prevede espressamente che gli Stati membri possano adottare tutte le misure opportune per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti. Tale norma, introdotta dal regolamento CE 1829/2003, venne emanata il 22 settembre 2003, e faceva seguito alla raccomandazione 2003/556/CE del 23 luglio 2003. La Commissione europea, dopo aver considerato - che nell'Unione europea non deve essere esclusa alcuna forma di agricoltura, convenzionale, biologica o che si avvale di un OGM, - che la capacità di mantenere filiere di produzione agricola separate costituisce un presupposto indispensabile per poter offrire un'ampia scelta al consumatori, - che la coesistenza attiene alla capacità degli agricoltori di operare una libera scelta tra agricoltura convenzionale, biologica o transgenica, - che la procedura di concessione definitiva dell'autorizzazione prevista dalla direttiva 2001/18/CE prevedeva misure specifiche in materia di coesistenza sotto il profilo della salute umana e dell'ambiente, - che, invece, si intendeva prendere in considerazione l'aspetto della coesistenza riguardante il potenziale pregiudizio economico e l'impatto della commistione tra colture transgeniche e non transgeniche, nonché le misure di gestione più idonee che possono essere adottate per minimizzare il rischio di commistione,

riteneva opportuno che gli Stati membri elaborassero o dessero attuazione a misure relative alla coesistenza.

Risulta evidente che la Commissione, avendo ravvisato un «vuoto» normativo, non essendo la coesistenza sotto il profilo del rischio di commistione (tra colture transgeniche e non) disciplinato dalla direttiva 2001/18/CE emetteva la raccomandazione. E significativamente quel «vuoto» veniva colmato, inserendo proprio nella direttiva sopra richiamata, l'art. 26 *bis* che autorizzava espressamente gli Stati membri ad intervenire per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti (colture convenzionali o biologiche), vale a dire ad assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e non. La raccomandazione 2003/556/CE è stata poi abrogata e sostituita dalla raccomandazione 2010/C200/01 del 13 luglio 2010 che ha ulteriormente ribadito la necessità di «combinare il sistema di autorizzazione dell'Unione europea, basato sulla scienza, con la libertà per gli Stati membri di decidere se autorizzare o meno la coltivazione di OGM nel loro territorio».

3. Per quanto evidenziato in precedenza il d.lgs. 24 aprile 2001, pur recependo *ratione temporis* le direttive 98/95/CE e 98/96/CE, è assolutamente in «linea» e «compatibile» con la normativa europea, demandando questa, come si è visto, espressamente, agli Stati membri di assicurare la coesistenza tra colture transgeniche e colture tradizionali, ai fine di impedire che le prime costituiscano pregiudizio o danneggino le altre.

Contrariamente a quanto ritiene il ricorrente non è esatto che il predetto d.lgs. si occupi di aspetti legati alla salute e all'ambiente e non a problematiche di ordine economico legate alla coesistenza di diverse filiere produttive (pag. 23 ricorso). L'art. 1, comma 2 prevede, invero, espressamente, che la «messa in coltura dei prodotti sementieri di cui al presente comma è soggetta ad autorizzazione con provvedimento del Ministero delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministero dell'ambiente e del Ministero della sanità, emanato previo parere della Commissione di cui al comma 3, nel quale sono stabilite misure idonee a garantire che le colture derivanti da prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate non entrino in contatto con colture derivanti da prodotti sementieri tradizionali (...)». E, difatti, la Commissione, costituita con decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali (art. 1, comma 3), *a*) esprime pareri sulle condizioni tecniche da seguire nella messa a coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificate al fine di garantire gli obiettivi del comma 2; *b*) definisce, nel caso di eventuali deroghe concesse ai sensi della legge n. 1096 del 1971, art. 37, comma 1, come sostituito dall'art. 10 del presente decreto, i criteri per il rispetto del principio di precauzione e delle disposizioni del d.lgs. n. 92 del 1993 e successive modificazioni; *c*) accerta che sia stata verificata l'assenza di cui all'art. 20 *bis*, comma 1, lett. *b*), della legge n. 1096 del 1971, come aggiunto dall'art. 9 del presente decreto, d'intesa con le Regioni interessate ai sistemi agrari soggetti alla verifica stessa (...)» (art. 1, comma 4).

4. Lungo la stessa linea, del resto, si muove il d.l. 22 novembre 2004, n. 279, conv. in legge n. 5 del 2005 (che dà attuazione alla raccomandazione 2003/556/CE, sopra richiamata), nel disciplinare il quadro normativo minimo per la coesistenza tra le colture transgeniche e quelle convenzionali e biologiche.

I diversi tipi di coltura debbono infatti essere praticati senza che l'esercizio di una di esse possa compromettere lo svolgimento delle altre (art. 2, comma 1), allo scopo di tutelare le peculiarità e le specificità produttive ed evitare ogni forma di commistione tra le sementi transgeniche e quelle convenzionali e biologiche (art. 2, comma 2). Le colture transgeniche debbono essere praticate senza alcun pregiudizio per le attività agricole preesistenti e senza comportare per esse l'obbligo di modificare o adeguare le normali tecniche di coltivazione e allevamento (art. 2, comma 2 *bis*). La Corte costituzionale nel dichiarare, con la sentenza n. 116/2006, la illegittimità costituzionale del d.l. n. 279 del 2004, artt. 3, 4 e 6, commi 1 e 2, artt. 7 e 8, in quanto spetta alle Regioni disciplinare la produzione agricola, pur in presenza di colture transgeniche, ha fatto salvi del cit. d.l., gli artt. 1 e 2 e quindi il principio di coesistenza.

5. Il legislatore nazionale, pertanto, in aderenza ed in attuazione delle norme comunitarie, ha previsto una serie di misure per evitare la commistione tra colture transgeniche e non ed in tale ambito (limitato) rientra la necessità dell'autorizzazione prevista dal d.lgs. n. 212 del 2001, art. 1, comma 2, la cui mancanza è sanzionata dal cit. d.lgs., art. 1, comma 5.

È del tutto evidente che, perché possa essere garantita l'osservanza del principio di coesistenza, è necessaria una verifica preventiva da parte degli organi competenti, altrimenti verrebbe fru-

strata l'esigenza di garantire, da un lato, la possibilità di scelta tra agricoltura convenzionale, biologica o transgenica, e, dall'altro, di impedire pregiudizi economici da commistione tra le varie colture.

6. Non contraddicono la linea interpretativa della normativa nazionale e comunitaria prospettata né le decisioni della Commissione delle Comunità europee, né la giurisprudenza amministrativa.

Con la decisione del 2 settembre 2003 in relazione alle disposizioni nazionali sul divieto di impiego di organismi geneticamente modificati nell'Austria Superiore, la Commissione, dopo aver ricordato che, a norma dell'art. 95, par. 5 del Trattato CE, l'introduzione da parte di uno Stato membro di disposizioni nazionali in deroga a misure comunitarie di armonizzazione è subordinata a tre condizioni (le disposizioni devono essere fondate su nuove prove scientifiche inerenti alla protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, deve esistere un problema specifico allo Stato membro che chiede la deroga e tale problema deve essere insorto dopo l'adozione della misura di armonizzazione), riteneva che la richiesta delle Autorità austriache di introdurre disposizioni nazionali destinate a vietare l'impiego di OGM nell'Austria Superiore non rispettasse le condizioni previste dall'art. 95 medesimo. Infatti non erano state fornite nuove prove scientifiche riguardanti la protezione dell'ambiente o dell'ambiente di lavoro, né era stata dimostrata l'insorgenza di un problema specifico dopo l'adozione della direttiva 2001/18/CE tale da rendere necessaria l'adozione delle disposizioni nazionali notificate.

All'evidenza, nel caso sottoposto all'esame della Commissione, le disposizioni che si intendeva introdurre risultavano più restrittive sotto un duplice aspetto: *a*) il principio di base della direttiva 2001/18/CE è la vantazione del rischio caso per caso, mentre la legge austriaca prevede un divieto generalizzato; *b*) la direttiva 2001/18/CE, in combinazione con le direttive sulle sementi, consente la libera circolazione delle sementi geneticamente modificate autorizzate a livello comunitario, mentre la legge austriaca vieta tutte le sementi geneticamente modificate, indipendentemente dal fatto che siano state autorizzate o meno. Come ha correttamente rilevato il Tribunale, tale decisione ribadiva che lo Stato membro, una volta autorizzato l'impiego di un OGM, non poteva genericamente vietarne il suo impiego su tutto il territorio. Tale divieto si poneva, infatti, in contrasto con l'art. 22 della direttiva più volte richiamata, a meno che non ricorressero le condizioni previste dalla clausola di salvaguardia di cui all'art. 23. Altra cosa, invece, è l'autorizzazione, prevista dal d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212 che mira, caso per caso, a verificare il rispetto del principio di coesistenza ad evitare il rischio di commistione tra colture transgeniche e colture tradizionali.

Anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 183/2010, dopo aver osservato che, una volta iscritto un OGM nel catalogo comune europeo non vi sono ostacoli, sotto il profilo sanitario o ambientale, alla messa a coltura e che non è consentito nelle more dell'adozione dei piani di coesistenza vietare in via transitoria coltivazioni transgeniche (il d.l. n. 279 del 2004, art. 8 era stato dichiarato incostituzionale con la sentenza della Corte cost. n. 116/2006), si limitava ad evidenziare che «il blocco generalizzato dei procedimenti di autorizzazione in attesa dei c.d. piani di coesistenza regionali, avrebbe esposto lo Stato italiano a responsabilità sul piano comunitario, rendendo di fatto inapplicabile nell'ordinamento nazionale quello che è un principio imposto dal diritto comunitario».

Non riteneva, invece, in alcun modo che l'autorizzazione per la messa a coltura di OGM, prevista dalla normativa nazionale, per assicurare il principio di coesistenza, si ponesse in contrasto o al di fuori di quella comunitaria. Piuttosto, implicitamente, ne riteneva la piena legittimità, tanto che ordinava all'Amministrazione di concludere il procedimento autorizzatorio nel termine di novanta giorni.

Il T.A.R. Lazio, più di recente, con sentenza n. 5532 del 21 giugno 2011 ha ribadito che la disciplina comunitaria regola gli aspetti che incidono sulla circolazione degli OGM, condizionandola a valutazioni di carattere ambientale e sanitario, tutelando quindi l'ambiente, la vita e la salute. Lo Stato membro, invece, ha il compito

di adottare le norme per evitare la presenza non volontaria di OGM con altri prodotti, tutelando la libertà di iniziativa economica, la qualità e tipicità del settore agro-alimentare.

7. Infondati, infine, sono anche i motivi di ricorso, con i quali si assume che la normativa dei d.lgs. n. 212 del 2001, vietando la commercializzazione e l'utilizzo di un prodotto (OGM già autorizzato a livello comunitario), andava comunque notificata alla Commissione europea. La comunicazione della Commissione europea del 31 marzo 2011, richiamata dal ricorrente, pur affermando che la legislazione italiana sugli OGM non è stata notificata alla Commissione medesima ai sensi della direttiva 98/34/CE, precisa però che l'obbligo di notifica sussiste quando le misure nazionali rientrano nella definizione di «regola tecnica» e non siano inquadrabili nelle eccezioni previste dalla direttiva medesima.

Orbene, l'art. 1, comma 11 della direttiva definisce «regola tecnica» una specificazione tecnica o altro requisito o una regola relativa ai servizi, comprese le disposizioni amministrative che ad esse si applicano, la cui osservanza è obbligatoria, *de iure* o *de facto*, per la commercializzazione, la prestazione di servizi, lo stabilimento di un fornitore di servizi o l'utilizzo degli stessi in uno Stato membro o in una parte importante di esso, nonché, fatte salve quelle di cui all'art. 10, le disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri che vietano la fabbricazione, l'importazione, la commercializzazione o l'utilizzo di un prodotto oppure la prestazione o l'utilizzo di un servizio o lo stabilimento come fornitore di servizi.

Le norme di cui al d.lgs. n. 212 del 2001, art. 1, che disciplinano «la messa in coltura» dei prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata palesemente non possono considerarsi «regola tecnica» nei sensi precisati dalla direttiva sopra richiamata. In ogni caso, a norma dell'art. 8 della direttiva 98/34/CE ogni progetto di regola tecnica va immediatamente comunicato alla Commissione, salvo che si tratti del semplice recepimento di una norma internazionale ed europea.

E, come si è visto, la normativa nazionale in ordine alla disciplina della messa in coltura di prodotti sementieri di varietà geneticamente modificata recepisce e dà attuazione al principio di coesistenza regolamentato dalla normativa comunitaria (in particolare art. 26 *bis*, direttiva 2001/18/CE).

Non ricorrono, quindi, le condizioni per rimettere alla Corte di giustizia le questioni pregiudiziali prospettate dal ricorrente.

(Omissis)

(1) IL GIUDICE PENALE E LA GESTIONE DEL RISCHIO ECONOMICO NELLA COLTIVAZIONE DI OGM.

Posto di fronte al caso di (illecita) coltivazione di varietà geneticamente modificate il giudice penale individua, in una norma già esistente nel sistema, la capacità di comporre l'intrecciarsi delle operazioni di controllo pratico-funzionale dell'attività economica rimasta estranea al sistema armonizzato di autorizzazione che, a livello europeo, ha preso corpo sul piano della valutazione delle implicazioni per la salute e l'ambiente.

Il *ritrovamento*, entro il quadro normativo, della soluzione del caso esaminato non esclude, comunque, che si sia inteso spingere la ricerca per delineare, in una coerente architettura dei diversi materiali giuridici, «rivendicazioni come il diritto di scelta del modello agricolo e il diritto alla sovranità alimentare» (1) ancora ostaggio del dibattito istituzionale tra una visione riduzionistica del mercato e la diversa sfida della conservazione delle singole identità.

La complessità del quadro normativo e la sua evoluzione risulta, in effetti, ben presente nelle articolate motivazioni della annotata decisione in cui il giudice argomenta, con capacità

(1) Così E. SIRSI, *OGM: il problema delle regole*, in E. CRISTIANI - E. SIRSI - M. ALABRESI (a cura di), *Biotecnologie per organismi geneticamente migliorati e*

modelli di produzione in agricoltura, Pisa, 2012, 56.

logica e sottigliezza di ingegno, quel *ruolo supplente* a cui sono stati chiamati gli Stati nella predisposizione delle modalità di coesistenza (2).

Si ha cura, infatti, di sottolineare – al di là dei notevoli spunti problematici legati al confronto con la realtà sociale e le interazioni con la scienza – come l'attuale regolamentazione europea risulti comprensiva dell'emissione deliberata nell'ambiente e dell'immissione in commercio, ma la considerazione (separata) delle due attività sia, non di meno, da ritenere, nel suo insieme, sufficientemente ampia per ricomprendere tutte le fasi di impiego degli OGM in agricoltura (3) tra cui, evidentemente, la semina, che integra una *modalità* di emissione nell'ambiente, senza l'impiego di specifiche misure di confinamento, a seguito della commercializzazione del prodotto.

Una diversa determinazione dello Stato membro circa la limitazione o l'esclusione della vendita e dell'impiego sul proprio territorio di una varietà GM autorizzata sarebbe, per tanto, giustificata solo ricorrendo alla così detta clausola di salvaguardia attraverso l'adozione di misure provvisorie supportate da nuovi studi sui potenziali rischi.

Rileva, pertanto, ai fini della legittimità della pratica di messa a coltura che, chiunque sia interessato, faccia ricorso ad una varietà GM autorizzata in esito ad una procedura che coinvolge la Commissione europea e le autorità competenti degli Stati membri, avente ad oggetto la valutazione dei rischi per l'ambiente e per la salute umana, sì che una volta disponibile sul mercato debba poter circolare senza alcuna restrizione.

La libera circolazione di varietà GM – rafforzata dalla iscrizione della semente suscettibile di impiego nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole – non ammette, quindi, che sia previsto, a livello di ciascuno Stato membro, un *controllo supplementare* dei rischi per l'ambiente e per la salute al quale subordinare la concessione o il rifiuto dell'autorizzazione alla messa in coltura.

La recente decisione della Corte di giustizia (4) appare esplicita al riguardo, sanzionando il nostro Paese che, nelle more dell'adozione di misure dirette ad evitare la diffusione di pollini e la possibilità di ibridazione con specie e varietà coltivate, aveva impedito, in maniera generalizzata, la messa a coltura di OGM, se bene senza provocare alcun effetto perturbatore dell'adeguata sistemazione della materia, successivamente perfezionata, quale risultato di un aspro conflitto apertosi, sia in sede amministrativa (5) che di legittimità (6), consentendo, appunto, di ridisegnare la disciplina di coesistenza.

La richiamata decisione si sofferma, in ogni caso, sulla valutazione e la gestione del rischio economico, ad esempio, mediante la fissazione di distanze di isolamento tra i terreni destinati alla coltura di varietà GM e quelli destinati a colture convenzionali o biologiche o la creazione di zone cuscinetto con barriere *anti deriva* per il polline o, ancora, l'applicazione di tecniche di rotazione colturale, così da ritagliare un'area di intervento riservata a ciascuno degli Stati membri, diversi per strutture agricole, ordinamenti produttivi, clima, equilibri ecologici e biodiversità, al fine di adottare *tutte le misure opportu-*

ne per evitare la presenza involontaria di OGM in altri prodotti, secondo l'art. 26 *bis* della direttiva 2001/18/CE (7).

Non pare dubbio, infatti, che per garantire tanto la separazione delle filiere agricole quanto la scelta dei consumatori occorre colmare il *vuoto* lasciato aperto, nello scenario legislativo europeo, in ordine alle conseguenze economiche dell'impiego di OGM senza, per altro, che possa configurarsi un'ipotesi *occulta* di divieto di messa a coltura di varietà GM, da proporre a livello degli Stati membri, in termini generali ed in assenza di giustificati rilievi di carattere economico.

Sul punto, si concorda con la ricostruzione proposta del sistema delle fonti che, sulla scorta dell'orientamento di *soft law* formulato, da ultimo, con la raccomandazione della Commissione 13 luglio 2010 *recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche*, risponde alla necessità di *combinare* il rilascio dell'autorizzazione ottenuta in esito ad una procedura armonizzata con la (libera) determinazione rimessa all'autorità nazionale competente circa le condizioni che ne consentano l'effettiva possibilità di messa a coltura.

Il legislatore è, com'è noto, intervenuto con il d.l. 22 novembre 2004, n. 279 *Disposizioni urgenti per assicurare la coesistenza tra le forme di agricoltura transgenica, convenzionale e biologica*, convertito nella l. 28 gennaio 2005, n. 5, che ha introdotto il principio di salvaguardia in vista della separazione delle colture, al fine di tutelarne la peculiarità e le specificità produttive e, con riguardo alle caratteristiche delle sementi, in modo da evitare qualsiasi commistione.

Il principio così articolato – che non risulta travolto dalla già citata decisione della Corte costituzionale (8), altrimenti, dichiarativa della violazione delle competenze regionali in quello che si è definito il *nocciolo duro* della materia agricoltura – trova, quindi, positiva attuazione nella serie delle misure preordinate *caso per caso* all'analisi delle conseguenze economiche delle singole richieste di coltivazione e come segnala, nella specie, il giudice penale, in tale limitato ambito, si iscrive la necessità del rilascio dell'autorizzazione *ex art. 1, comma 2, d.lgs. 24 aprile 2001, n. 212 Attuazione delle direttive 98/95/CE e 98/96/CE concernenti la commercializzazione dei prodotti sementieri, il catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole e relativi controlli*.

Il rinvio al ricco repertorio di pronunce giurisprudenziali formatosi in merito offre, quindi, un fondamento sicuro e solido all'interpretazione del giudice che, con altrettanta abilità argomentativa, conclude riassuntivamente che: «perché possa essere garantita l'osservanza del principio di coesistenza, è necessaria una verifica preventiva da parte degli organi competenti, altrimenti verrebbe frustrata l'esigenza di garantire, da un lato, la possibilità di scelta tra agricoltura convenzionale, biologica o transgenica, e, dall'altro, di impedire pregiudizi economici da commistione tra le varie colture».

Stefano Masini

(2) In argomento, si rinvia a E. SIRSI, *Rilievi metodologici per lo studio del problema della «coesistenza» fra colture transgeniche, convenzionali e biologiche*, in M. GOLDONI - E. SIRSI (a cura di), *Regole dell'agricoltura, regole del cibo. Produzione agricola, sicurezza alimentare e tutela del consumatore*, Pisa, 2005, 183.

(3) Sul punto, si veda Corte cost. 17 marzo 2006, n. 116, in questa Riv., 2007, 93, con nota di P. ALTILI, *La coesistenza tra colture transgeniche e colture convenzionali nella sentenza della Corte costituzionale n. 116 del 17 marzo 2006*.

(4) Cfr. Corte di giustizia UE, Sez. IV 6 settembre 2012, in causa C-36/11, in questa Riv., 2012, 614, con una mia nota *Sul ruolo della Corte di giustizia tra identità della produzione agroalimentare e coesistenza delle coltivazioni OGM*.

(5) Cfr. Cons. Stato, Sez. VI 19 gennaio 2010, n. 183, in questa Riv., 2010, 188, con nota di N. GUSMEROTTI, *Profili di ricostruzione della disciplina applicabile alla coltivazione di sementi geneticamente modificate non*

che Cons. Stato, Sez. VI 15 novembre 2010, n. 8053, *ivi*, 2011, 571, con nota di L. CRISTOFARO, *Giudizio di ottemperanza e autorizzazione alla coltivazione di OGM: l'ultima parola spetta al MIPAAF*.

(6) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 22 marzo 2012, n. 11148, F., in questa Riv., 2012, 342, con una mia nota *Accanimento processuale e accertamento di responsabilità in materia di coltivazione non autorizzata di varietà geneticamente modificate*.

(7) Cfr. E. SIRSI, *L'impiego in agricoltura di organismi geneticamente modificati e la coesistenza con le coltivazioni non geneticamente modificate*, in L. COSTATO - A. GERMANÒ - E. ROOK BASILE (diretto da), *Trattato di diritto agrario*, vol. II, *Il diritto agroambientale*, Torino, 2011, 293, che parla di vere e proprie «lacune dell'armonizzazione» capaci di disegnare uno spazio di azione per gli Stati membri.

(8) Una riflessione, in termini approfonditi, sul riparto delle competenze fra Stato e Regioni in materia si deve a E. SIRSI, *OGM e coesistenza con le colture convenzionali*, in *Agr. Ist. Merc.*, 2006, 407.

Cass. Sez. III Pen. - 12-10-2011, n. 36818 - Petti, pres.; Andronio, est.; Tindari Baglione, P.M. (parz. diff.) - Provincia di Treviso, ditta F.lli Bonato Enzo e C. s.n.c. ed a., ric. (*Annula in parte con rinvio App. Venezia 25 maggio 2010*)

Ambiente - Danno ambientale - Configurabilità oggettiva del danno ambientale - Incremento dell'inquinamento.

Ambiente - Danno ambientale - Criterio principale di risarcimento del danno ambientale - Riparazione del danno - Giudizi in corso - Applicazione - Risarcimento per equivalente patrimoniale - Criterio residuale - Artt. 300, 303 e 311, d.lgs. n. 152/2006 - Art. 2058 c.c. [C.c., art. 2058; d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 300, 303, comma 1, lett. j), 311, comma 2; dir. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 2004/35]

Sanità pubblica - Rifiuti - Stoccaggio dei rifiuti - Conferimento disordinato in discarica - Obbligatorietà di partizioni interne alla discarica - Responsabilità penale - Configurabilità - Fattispecie - Insufficienza del solo esame visivo per verificare la natura dei rifiuti conferiti - Art. 1, comma 3, d.m. n. 141/1998. [D.m. (ambiente) 11 marzo 1998, n. 141, art. 1, comma 3]

Ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale, è sufficiente l'incremento dell'inquinamento rispetto alle condizioni originarie e non il livello di inquinamento in senso assoluto (1).

In tema di danno ambientale, ai giudizi in corso si applica retroattivamente [art. 303, comma 1, lett. f), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152] il principio secondo cui il responsabile «è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla dir. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 2004/35, secondo le modalità prescritte dall'allegato II alla medesima direttiva» (art. 311, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). Il criterio di riparazione del danno preferito dal legislatore è, dunque, quello ripristinatorio e non quello risarcitorio, da considerarsi residuale. A norma dello stesso art. 311, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, infatti, nel solo caso in cui «l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale» (2).

L'art. 1, comma 3, del d.m. 11 marzo 1998, n. 141 (Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica), rende chiaro l'intento del legislatore di porre a carico del gestore un generale obbligo di controllo, da assolversi con tutti i mezzi idonei, e non limitato al solo aspetto visivo. Ne consegue, che non è sufficiente il mero controllo visivo dei rifiuti configurandosi la sussistenza della responsabilità penale. (Fattispecie: smaltimento rifiuti speciali tossici e nocivi e stoccaggio dei rifiuti) (3).

(Omissis)

5.2. - Il secondo motivo di ricorso - con cui si deduce, in sostanza, che la normativa vigente avrebbe dovuto essere interpretata nel senso che sarebbe stato sufficiente il controllo visivo del rifiuto effettuato all'atto del conferimento in discarica; controllo che era sempre regolarmente avvenuto - è del pari infondato.

Il d.m. 11 marzo 1998, n. 141 (Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica) - richiamato dai ricorrenti a sostegno della loro tesi e vigente all'epoca dei fatti - prevede, all'art. 1, comma 3, che «Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare: a) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica; b) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione».

Tale disposizione deve interpretarsi - sia sul piano letterale che su quello teleologico - nel senso che non è sufficiente che il gestore della discarica svolga un mero controllo visivo di corrispondenza fra il rifiuto effettivamente conferito e la tipologia risul-

tante dal formulario.

Sotto il profilo letterale, infatti, l'uso del verbo «verificare» rende chiaro l'intento del legislatore di porre a carico del gestore un generale obbligo di controllo, da assolversi con tutti i mezzi idonei, e non limitato al solo aspetto visivo.

Sul piano teleologico-sistematico, va rilevato, poi, che la disposizione si inserisce nel più ampio quadro della normativa all'epoca vigente in materia di tutela dell'ambiente dai rifiuti, perché rappresenta, secondo quanto risulta dal preambolo dello stesso decreto ministeriale, diretta attuazione del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive CEE n. 91/156 sui rifiuti, CEE n. 91/689 sui rifiuti pericolosi e CE n. 94/62 sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), ed in particolare dell'art. 18, commi 2, lett. a), e 4, e dell'art. 28. Essa contiene, cioè, le norme tecniche e regolamentari relative alle discariche, adottate in attuazione delle finalità di tutela individuate nel decreto legislativo. Tali finalità, a norma dell'art. 2 dello stesso decreto legislativo, sono quella di «assicurare un'elevata protezione dell'ambiente» e quella di realizzare lo smaltimento dei rifiuti «senza pericolo per la salute dell'uomo» e senza pregiudizio per l'ambiente. Finalità la cui attuazione presuppone, evidentemente, un'interpretazione non restrittiva delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei soggetti gestori delle discariche.

Ne deriva che la Corte d'appello, nel ritenere non sufficiente il mero controllo visivo dei rifiuti e nel farvi conseguire la sussistenza della responsabilità penale dell'imputato, ha ben interpretato la normativa, seguendo un iter motivazionale coerente e corretto.

5.3. - Il terzo motivo di censura - con cui si deduce la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in merito alla colpevolezza dell'imputato perché la sentenza impugnata, senza analizzare approfonditamente il materiale probatorio, avrebbe travisato la portata delle dichiarazioni testimoniali dei dipendenti della società Pinello e Guiotto, omettendo altresì di considerare altri elementi rilevanti, come la deposizione del dott. Faraon, consulente tecnico della difesa - può essere trattato congiuntamente con il quarto motivo, con cui si lamenta che la sentenza impugnata avrebbe fondato l'affermazione della responsabilità penale esclusivamente su due elementi indiziari: la presenza di odore chimico dei rifiuti e i risultati di una relazione tecnica sull'area di discarica, successiva di quasi un anno ai fatti.

Entrambi i motivi attengono, infatti, alla motivazione della sentenza in punto di responsabilità penale dell'imputato.

Deve rilevarsi che la pronuncia censurata contiene, sul punto, una motivazione pienamente esauriente e logicamente coerente, laddove specifica che: a) i soggetti addetti alla verifica della natura dei rifiuti conferiti si limitavano a un controllo cartolare e visivo; b) l'imputato avrebbe dovuto disporre precisi protocolli di controllo documentale e fare svolgere verifiche analitiche della conformità dei rifiuti ai criteri di ammissibilità.

Tali elementi non sono, nella sostanza, contestati neanche dai ricorrenti, perché essi si limitano a censurare la motivazione della sentenza sotto profili marginali, che non ne intaccano il nucleo essenziale. In particolare: a) il fatto se l'addetto alla verifica dei rifiuti si limitasse a visionare la sommità del carico o visionasse anche il materiale scaricato è irrilevante, perché dagli atti risulta che egli svolgeva un controllo soltanto visivo degli stessi, per ciò solo insufficiente; b) il fatto se i rifiuti fossero accompagnati da certificazioni di analisi predisposte dai conferenti è anch'esso irrilevante, perché non fa venire meno l'obbligo del gestore della discarica di effettuare autonomamente verifiche analitiche della conformità dei rifiuti ai criteri di ammissibilità; c) la circostanza - desumibile fra l'altro dalla deposizione del teste Faraon - che alcuni dei rifiuti presentassero caratteristiche estrinseche compatibili con il tipo di discarica nulla prova circa la natura intrinseca di tali rifiuti.

I rilievi dei ricorrenti si risolvono, dunque, in un tentativo di proporre una valutazione del compendio probatorio alternativa rispetto a quella della sentenza impugnata.

Ne deriva l'inammissibilità del terzo e del quarto motivo di ricorso.

5.4. - Il quinto motivo di gravame è manifestamente infondato.

I ricorrenti sostengono che la sentenza impugnata riterrebbe erroneamente sintomatica della colpevolezza dell'imputato la circostanza che nella zona destinata allo stoccaggio dei rifiuti di amianto in matrice cementizia - che a parere della Corte distrettuale doveva ritenersi esclusiva - si fossero poi trovati anche altri rifiu-

ti. In realtà - sempre secondo la difesa - il decreto di autorizzazione al ricevimento dell'amianto in matrice cementizia non prescriveva che la porzione di discarica destinata all'eternit fosse esclusiva.

Va rilevato che la censura dei ricorrenti si appunta su un profilo del tutto marginale della motivazione. Infatti - come visto al punto 5.3. - la Corte d'appello ha ritenuto sussistente la penale responsabilità dell'imputato sulla base di elementi che nulla hanno a che vedere con lo stoccaggio dei rifiuti di amianto e ha fatto riferimento alle modalità di conferimento di tale categoria di rifiuti solo allo scopo di confermare quanto già accertato. La Corte territoriale non ha, in altri termini, affermato nulla circa l'obbligatorietà di partizioni interne alla discarica, limitandosi ad osservare - con motivazione comunque corretta sul piano logico - che il conferimento in discarica avveniva disordinatamente e che tale disordine era sintomatico dell'insufficienza del solo esame visivo per verificare la natura dei rifiuti conferiti.

5.5. - Il sesto motivo di ricorso presenta due distinti profili di doglianza.

5.5.1. - Viene in rilievo, in primo luogo, la censura secondo cui non sussisterebbe danno ambientale, perché la discarica è di per sé un luogo inquinato e perché non risultano specifici pregiudizi a falde acquifere o ad altri fattori ambientali; ne conseguirebbe l'illegittimità della pronuncia di condanna generica al risarcimento di tale danno nonché della liquidazione della relativa provvisoria.

La censura è infondata.

Contrariamente a quanto ritenuto dai ricorrenti, l'accertata presenza in discarica di rifiuti di tipologia diversa e maggiormente inquinante rispetto a quella per la quale la discarica era stata autorizzata è di per sé sufficiente a configurare un danno ambientale, a prescindere dal fatto che la discarica sia di per sé un luogo inquinato.

Trova, infatti, applicazione alla fattispecie in esame l'art. 300, comma 2, lett. d), del d.lgs. n. 152/2006, che configura quale danno ambientale, il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato «al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell'introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l'ambiente».

Ciò che rileva ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale è, dunque, non il livello di inquinamento in senso assoluto, ma l'incremento dell'inquinamento rispetto alle condizioni originarie; incremento che nel caso in esame si è certamente verificato, per la presenza in discarica di rifiuti maggiormente inquinanti rispetto a quelli che la discarica, in base alle sue caratteristiche costruttive e operative, è in grado di accogliere.

5.5.2. - Quanto al secondo profilo di censura - relativo all'erroneità dei criteri applicati per la liquidazione della provvisoria - va rilevato che esso è strettamente connesso con il motivo contenuto nella memoria depositata dalle stesse difese in prossimità dell'udienza, secondo cui, in forza degli artt. 300, 303 e 311 del d.lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 5 bis del d.l. n. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2009, il criterio principale di risarcimento del danno ambientale è quello ripristinatorio, mentre quello risarcitorio resta come criterio residuale; con la conseguenza che la provvisoria disposta sarebbe illegittima, in mancanza di motivazione sull'impossibilità del ripristino in forma specifica.

Tali motivi saranno trattati al punto 6.1.2., congiuntamente a quelli proposti dalla parte civile e sopra riportati al punto 3, lett. a) e b), perché attinenti alla motivazione sulla disposta provvisoria.

6. - Il ricorso della parte civile è fondato, nei limiti delle considerazioni che seguono.

6.1. - Quanto al risarcimento del danno provocato alla parte civile, la Corte d'appello ha pronunciato condanna generica a carico dell'imputato e del responsabile civile, rimettendo la relativa quantificazione al giudice civile. Oltre a tale statuizione - che deve essere confermata in forza di quanto osservato ai punti 5.2., 5.3., 5.4. e 5.5.1. - la Corte di secondo grado ha condannato «il Bonato al pagamento di una provvisoria in favore della parte civile pari ad 200.000,00 euro».

6.1.1. - Con riferimento a quest'ultimo specifico profilo, la parte civile ha - con il motivo *sub d)* - rilevato l'errore materiale o, in ogni caso il vizio, consistente nella mancata indicazione nel dispositivo del responsabile civile quale soggetto condannato

anch'egli al pagamento della somma riconosciuta a titolo di provvisoria.

Il motivo è fondato.

Nella motivazione della sentenza, si riconosce la sussistenza della responsabilità civile dell'imputato e del responsabile civile per il reato contestato e si pronuncia, di conseguenza, la condanna al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio, al pagamento della provvisoria, al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controparte. Dal tenore della motivazione della sentenza impugnata, si desume, dunque, che il giudice ha inteso condannare entrambi i soggetti anche al pagamento della provvisoria; statuizione non riportata nel dispositivo, per mero errore materiale.

Il dispositivo della sentenza deve essere, dunque, corretto nel senso richiesto dalla parte civile.

6.1.2. - Venendo ora alla trattazione dei motivi relativi alla disposta provvisoria, va premesso che la sentenza censurata contiene, sul punto, la seguente motivazione: «Si ritiene di assegnare fin d'ora una provvisoria di 200.000,00 euro, tenuto conto delle spese che la Provincia ha già affrontato e dovrà affrontare per la bonifica della discarica, presumendosi che una cospicua parte delle risorse finanziarie dovranno essere destinate a tale scopo».

6.1.2.1. - A fronte di tale motivazione, il gravame proposto dall'imputato e dal responsabile civile e relativo - come visto - all'erronea applicazione degli artt. 300, 303 e 311 del d.lgs. n. 152/2006, come modificati dall'art. 5 bis del d.l. n. 135/2009, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 166/2009, appare fondato.

Le disposizioni richiamate, infatti, stabiliscono che, ai giudizi di danno ambientale in corso, si applica retroattivamente [art. 303, comma 1, lett. j)] il principio secondo cui il responsabile «è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla dir. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 2004/35 secondo le modalità prescritte dall'allegato II alla medesima direttiva» (art. 311, comma 2). Il criterio di riparazione del danno preferito dal legislatore è, dunque, quello ripristinatorio e non quello risarcitorio, da considerarsi residuale. A norma dello stesso art. 311, comma 2, infatti, nel solo caso in cui «l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato in via sostitutiva al risarcimento per equivalente patrimoniale».

Ne consegue - con riferimento al caso in esame - che la Corte d'appello ha fornito una motivazione insufficiente a sostegno della provvisoria liquidata, essendosi limitata ad un generico riferimento alle spese di bonifica della discarica, senza quantificare, neanche in via provvisoria e indicativa, tali spese e senza fare alcuno specifico riferimento alle concrete modalità di bonifica.

6.1.2.2. - Per ragioni analoghe, devono essere accolti anche i motivi di impugnazione proposti dalla parte civile *sub a)* e *b)* e relativi all'insufficienza della motivazione circa l'imputazione della somma riconosciuta in via di provvisoria alle spese di bonifica e alla mancata considerazione di altri profili propriamente ambientali o del danno all'immagine e da sviamento di funzione, pure oggetto di domanda risarcitoria della stessa parte civile.

Infatti, la decisione impugnata non ha - come appena visto - tenuto conto neanche di tali profili.

Né all'accoglimento di tali motivi può ostare - come eccepito dall'imputato e dal responsabile civile - la circostanza che la parte civile abbia richiamato, a fondamento delle sue pretese, l'art. 18 della legge n. 348/1986, non più applicabile *ratione temporis*. Le censure della parte civile appaiono, infatti, sufficientemente chiare e circostanziate in relazione ai dedotti vizi motivazionali, indipendentemente dalla correttezza dei richiami normativi effettuati.

6.1.3. - Ne consegue che la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla statuizione relativa alla disposta provvisoria, con rinvio alla Corte d'appello di Venezia in sede civile, a norma dell'art. 622 c.p.p., trattandosi di annullamento ai soli effetti civili.

Nello statuire sulla provvisoria - con libertà di giudizio - la Corte d'appello dovrà fornire una specifica motivazione, in relazione: *a)* alle concrete modalità di bonifica della discarica e all'eventuale partecipazione diretta dell'imputato e del responsabile civile a tale attività, nonché all'indicazione approssimativa

dell'ordine di grandezza delle relative spese; *b*) alla sussistenza di altri autonomi profili di danno ambientale o di ulteriori autonome voci di danno risarcibili alla parte civile.

(*Omissis*)

(1-3) LA PUNIBILITÀ DELL'OBBLIGO DI VERIFICA. IL DANNO ALL'AMBIENTE NELLA DICOTOMIA TRA PRIORITÀ DELLA TUTELA RISARCITORIA E RIPRISTINATORIA.

1. *Obbligo di verifica.* La condotta criminosa contestata in sentenza consiste nell'inosservanza dell'obbligo di verifica della corrispondenza delle caratteristiche dei rifiuti conferiti rispetto a quelle riportate nel formulario di identificazione di cui all'art. 15 del citato d.lgs. n. 22/1997. La Corte verosimilmente riconduce il formulario nell'ambito delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni e per tale via sussume la condotta nella fattispecie di reato prevista e sanzionata dall'art. 51, comma 4, d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 [vigente all'epoca dei fatti e successivamente abrogato dall'art. 264, comma 1, lett. *i*), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152].

L'art. 1, comma 3, del d.m. (ambiente) 11 marzo 1998, n. 141 (Regolamento recante norme per lo smaltimento in discarica dei rifiuti e per la catalogazione dei rifiuti pericolosi smaltiti in discarica, anch'esso vigente all'epoca dei fatti e successivamente abrogato dal d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36), stabiliva, infatti, che: «Il gestore della discarica è tenuto ad accertare che i rifiuti siano accompagnati dal formulario di identificazione di cui al comma 1, nonché a verificare: *a*) che in base alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione il rifiuto può essere conferito in discarica; *b*) che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondono a quelle riportate nel formulario di identificazione».

La Corte ha ritenuto che tale obbligo di verifica non possa esaurirsi in un mero controllo visivo. «Sotto il profilo letterale, infatti, l'uso del verbo verificare rende chiaro l'intento del legislatore di porre a carico del gestore un generale obbligo di controllo, da assolversi con i tutti i mezzi idonei, e non limitato al solo aspetto visivo. Sul piano teleologico-sistematico, va rilevato, poi, che la disposizione si inserisce nel più ampio quadro della normativa all'epoca vigente in materia di tutela dell'ambiente dai rifiuti». Sul punto l'art. 2 del d.lgs. n. 22/1997 individua, tra le finalità dell'attività di gestione dei rifiuti, *in primis*, la tutela della salute dell'uomo e la tutela dell'ambiente. Detta finalità, per la sua attuazione, esige un'interpretazione non restrittiva delle disposizioni che pongono obblighi a carico dei gestori delle discariche.

Fin qui il giudizio di legittimità formulato dalla Suprema Corte sulla base del diritto vigente all'epoca dei fatti.

Tuttavia, va fatto rilevare che, senza andare molto al di là del tempo, rispetto al momento di consumazione del reato, nel 2003 viene emanato un provvedimento, il d.lgs. 13 gennaio 2003, n. 36 «Attuazione della direttiva CE n. 1999/31 relativa alle discariche dei rifiuti», che merita di essere passato in rassegna, per le implicazioni vuoi sul contenuto dell'obbligo di verifica, vuoi sulla configurabilità, nel caso di specie, della responsabilità penale.

L'art. 11 del d.lgs. n. 36/2003, sotto la rubrica «Procedure di ammissione», prevede che il gestore deve non solo effettuare l'ispezione visiva di ogni carico di rifiuti conferiti in discarica, prima e dopo lo scarico, ma altresì verificare la conformità del rifiuto alle caratteristiche indicate nel formulario di identificazione di cui al d.m. (ambiente) n. 145/1998.

Il d.m. (ambiente) 11 marzo 1998, n. 141, all'art. 1 si limitava a prevedere l'obbligo di verifica che le caratteristiche dei rifiuti conferiti corrispondessero a quelle riportate

nel formulario di identificazione.

Lo *jus superveniens* si presta ad una duplice interpretazione: il legislatore ha inteso declinare, specificando, l'obbligo di verifica precedentemente previsto, ovvero ha voluto distinguere i due obblighi di ispezione visiva e di verifica.

Andiamo oltre: la condotta di inosservanza dell'obbligo *de quo* complessivamente inteso non era espressamente punita e sanzionata dal d.lgs. n. 22/1997. La Suprema Corte la riconduce nell'alveo del reato previsto dall'art. 51, comma 3 «attività di gestione di rifiuti non autorizzata», nella attenuante di cui al comma 4 per «inosservanza delle prescrizioni contenute o richiamate nelle autorizzazioni, nonché nelle ipotesi di inosservanza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalle iscrizioni o comunicazioni».

Così facendo la condotta criminosa, nella fattispecie concreta, viene a constare nell'ammissione di rifiuto diverso dal tipo autorizzato causato da inosservanza dell'obbligo di verifica.

Diversamente, il legislatore del 2003, all'art. 16 (Sanzioni), punisce espressamente la violazione della procedura di ammissione dei rifiuti in discarica di cui all'art. 11, ovvero di quella norma che come sopra detto impone l'obbligo di ispezione visiva e di verifica.

Vi è di più, perché nel fare ciò richiama l'art. 51 al comma 3 [«Chiunque realizza o gestisce una discarica non autorizzata (...)»] e non al comma 4. Circostanza di non scarso rilievo, considerata la riduzione delle pene prevista al comma 4 suddetto.

Vi è da considerare ulteriormente che il d.lgs. n. 36/2003 interviene abrogando non il d.lgs. n. 22/1997, ma il regolamento n. 148/1998 che si limitava a descrivere il suddetto obbligo di verifica senza prevedere alcuna sanzione.

Rebus sic stantibus, l'ipotesi che il legislatore del 2003 si sia limitato a specificare la condotta criminosa della fattispecie di reato di cui al combinato disposto dei commi 3 e 4 dell'art. 51, d.lgs. n. 22/1997 cede rispetto alla diversa ipotesi che il legislatore del 2003 abbia, invece, voluto attribuire rilevanza penale ad una condotta precedentemente considerata lecita e che solo con «una forzatura» era possibile sanzionare quale gestione di discarica in violazione degli obblighi di ispezione visiva e di verifica. Diversamente si dovrebbe ritenere che il d.lgs. n. 36/2003 (art. 16) abbia voluto introdurre una fattispecie di reato ulteriore (violazione degli obblighi di ispezione visiva e di verifica), autonoma e distinta rispetto a quella di gestione di discarica non autorizzata perché in violazione della prescrizione che impone l'obbligo di verifica, sul presupposto che la violazione di quell'obbligo integri una condotta criminosa *ex se* e non costituisca una mera modalità di gestione di discarica non autorizzata. Ma tale tesi non sembra sostenibile per due ordini di motivi: 1) perché se così fosse ci troveremo di fronte ad una fattispecie criminosa senza «offesa»; 2) si avrebbe l'abnormità che tale condotta verrebbe ad essere sanzionata con una pena più grave di quella scaturente dal combinato disposto del comma 3 e del comma 4 dell'art. 51, d.lgs. n. 22/1997, estesa all'ipotesi di violazione dell'obbligo di verifica inteso quale modalità di esplicazione della gestione non autorizzata.

Concludendo, alla luce di uno *jus superveniens* che non abroga, ma dispone innovativamente, la stessa motivazione desta molti dubbi e perplessità in ordine alla effettiva illiceità penale della condotta collocata temporalmente tra giugno e luglio 2002.

2. *Danno ambientale e risarcimento dei danni.* Si legge in sentenza: «Ciò che rileva, ai fini della configurabilità oggettiva del danno ambientale è, dunque, non il livello di inquinamento in assoluto, ma l'incremento dell'inquinamento rispetto alle condizioni originarie; incremento che, nel caso in esame, si è certamente verificato per la presenza

in discarica di rifiuti maggiormente inquinanti rispetto a quelli che la discarica, in base alle sue caratteristiche costruttive e operative, è in grado di accogliere».

La definizione di danno ambientale è perfettamente coerente con quella contenuta nell'art. 300, comma 2, lett. d) del d.lgs. n. 152/2006 (abrogativo del d.lgs. n. 22/1997), che così prevede: «È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima».

Tale norma riporta in termini puntuali la nozione comunitaria di «danno ambientale» posta dalla direttiva CE n. 2004/35, sostituendo l'espressione «mutamento negativo misurabile» con quella di «deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto»; specifica, al comma 2, che «Ai sensi della direttiva CE n. 2004/35 costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto delle condizioni originarie, provocato (...) c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni (...)» «(...) che incidano in modo significativamente negativo sullo stato ecologico, chimico e/o quantitativo oppure sul potenziale ecologico delle acque interessate, quali definiti nella direttiva CE n. 2000/60 (...)» [art. 300, comma 2, lett. b), d.lgs. n. 152/2006].

Il criterio principale di risarcimento del danno ambientale è quello ripristinatorio, operando quello risarcitorio in via residuale con conseguente illegittimità della concessione della provvisoria nelle ipotesi in cui il ripristino in forma specifica sia possibile.

Questa è la statuizione contenuta nella sentenza in esame che, sotto tale profilo, accoglie le censure sollevate dalla parte ricorrente.

La Corte, all'uopo, sostiene che «ai giudizi ambientali in corso (alla data del 25 novembre 2009) si applica retroattivamente [art. 303, comma 1, lett. f)] il principio secondo cui il responsabile è obbligato all'effettivo ripristino a sue spese della precedente situazione e, in mancanza, all'adozione di misure di riparazione complementare e compensativa di cui alla dir. CE del Parlamento europeo e del Consiglio 21 aprile 2004, n. 2004/35 secondo le modalità prescritte nell'allegato II alla medesima direttiva (art. 311, comma 2)».

Stabilisce, infatti, l'art. 311, comma 2 del d.lgs. n. 152 citato che nel solo caso in cui «l'effettivo ripristino o l'adozione di misure di riparazione complementare o compensativa risultino in tutto o in parte omessi, impossibili o eccessivamente onerosi ai sensi dell'art. 2058 c.c. o comunque attuati in modo incompleto o difforme rispetto a quelli prescritti, il danneggiante è obbligato al risarcimento per equivalente patrimoniale».

A bene vedere, l'art. 311, comma 2, così statuendo, sancisce il ruolo prioritario del ripristino dello stato dei luoghi che, sotto il diritto previgente (art. 18, legge n. 349/1986), vigeva solo grazie ad una interpretazione forzata operata dalla dottrina e giurisprudenza prevalenti.

L'art. 18 della legge n. 349/1986 disponeva, infatti, che: «Qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l'ambiente, ad esso arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo in tutto o in parte, obbliga l'autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato (...). Il giudice, ove non sia possibile una precisa quantificazione del danno, ne determina l'ammontare in via equitativa, tenendo comunque conto della gravità della colpa individuale, del costo necessario per il ripristino e del profitto conseguito dal trasgressore in conseguenza del suo

comportamento lesivo dei beni ambientali (...). Il giudice, nella sentenza di condanna, dispone, ove possibile, il ripristino dello stato dei luoghi a spese del responsabile».

Dal tenore letterale della norma, o meglio dalla sua articolazione, sembrava evincersi, piuttosto, un ruolo secondario del ripristino dei luoghi.

Tuttavia, la dottrina e la giurisprudenza del tempo attribuiscono carattere prioritario al ripristino dello stato dei luoghi attraverso una forzatura del testo di legge che inevitabilmente non le immunizzava da eccezioni.

Così seppur il ripristino dello stato dei luoghi implica un giudizio di possibilità oggettiva che prescinde da criteri economici (onerosità), tuttavia, allorché l'ambiente non sia più ricostituibile e/o riproducibile nella sua capacità funzionale, il giudice disporrà il risarcimento in forma specifica, o per equivalente che consisterà nella prestazione di una somma di denaro il cui ammontare equivale alla perdita subita dal danneggiato. Ove non sia possibile procedere ad una quantificazione, il giudice procederà ad una valutazione equitativa, tenendo in debito conto, fra gli altri, anche il costo necessario del ripristino. A questo punto molti autori, già allora, si chiedevano come fosse possibile valutare il costo di un ripristino che era stato ritenuto, a priori, impossibile.

Per superare l'impasse la dottrina ricorse al concetto di «costo del ripristino orientativo», formulato sulla base di consulenze tecniche, o di progetti di un ripristino futuro.

La scelta operata dal legislatore del 2006 pone fine alla *querelle* e fa fronte alla problematicità della valutazione del danno ambientale che discende *in primis* dalla peculiare natura del bene offeso e che aveva condotto all'adozione di diversi criteri ermeneutici.

In un primo approccio metodologico era stata evidenziata la specialità della disciplina introdotta dall'art. 18 citato rispetto alla previsione generale dell'art. 2043 c.c., individuando le differenze formali e sostanziali rispetto al regime codicistico e sottolineando la natura «adespota» dell'ambiente, quale bene immateriale, e, conseguentemente, l'irrelevanza del profilo dominicale (pubblico o privato) delle sue componenti naturali (1).

In seguito, la disciplina dell'art. 18 era stata innestata nel regime ordinario della responsabilità, con riferimento all'art. 2043 c.c. (ed all'art. 2050 c.c. per le attività pericolose), configurando una sorta di «regime misto» che mutuava dalla disciplina codicistica la responsabilità oggettiva per le attività pericolose e la solidarietà dei responsabili e dalla disciplina speciale il profilo della rilevanza autonoma del danno evento (la lesione in sé del bene ambientale), sostituito al «danno conseguenza» considerato dal codice, e parametrando il danno medesimo non al pregiudizio patrimoniale subito ma «alla gravità della colpa del trasgressore, al profitto conseguito dallo stesso ed al costo necessario al ripristino» (2).

La Corte ribadiva la peculiarità del danno ambientale, pur nello schema della responsabilità civile, rilevando che esso consiste nell'alterazione, deterioramento, distruzione, in tutto o in parte dell'ambiente, inteso quale insieme che, pur comprendendo vari beni appartenenti a soggetti pubblici o privati, si distingue ontologicamente da questi e si identifica in una realtà immateriale, ma espressiva di un autonomo valore collettivo, che costituisce, come tale, specifico oggetto di tutela da parte dell'ordinamento (3).

Per la valutazione del danno ambientale, dunque, non può farsi ricorso ai parametri utilizzati per i beni patrimo-

(1) Vedi Cass. Sez. Un. Civ. 25 gennaio 1989, n. 440, in *Giust. civ.*, 1989, I, 560.

(2) Cfr. Cass. Sez. I Civ. 1° settembre 1995, n. 9211, in *Corriere giur.*,

1995, 1446.

(3) Cfr. Cass. Sez. I Civ. 9 aprile 1992, n. 4362, in *Foro it., Mass.*, 1992.

niali in senso stretto, ma deve tenersi conto della natura di bene immateriale dell'ambiente, nonché della particolare rilevanza del valore d'uso della collettività che usufruisce e gode di tale bene.

Da ciò discende il superamento della funzione compensativa del risarcimento.

Con successivo orientamento la Suprema Corte ha affermato che la stessa configurabilità del bene ambiente e la risarcibilità del danno ambientale, pur specificamente regolato dall'art. 18 della legge n. 349/1986, trovano «la fonte genetica direttamente nella Costituzione, considerata dinamicamente e come diritto vigente e vivente, attraverso il combinato disposto di quelle disposizioni (artt. 2, 3, 9, 41 e 42) che concernono l'individuo e la collettività nel suo *habitat* economico, sociale e ambientale» ed ha ritenuto, pertanto, che, anche prima della legge n. 349/1986, la Costituzione e la norma generale dell'art. 2043 c.c. «apprestavano all'ambiente una tutela organica» (4).

È stato altresì affermato che «il danno ambientale presenta una triplice dimensione: personale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente di ogni uomo); sociale (quale lesione del diritto fondamentale dell'ambiente nelle formazioni sociali in cui si sviluppa la personalità umana, art. 2 Cost.); pubblica (quale lesione del diritto/dovere pubblico delle istituzioni centrali e periferiche con specifiche competenze ambientali). In questo contesto persone, gruppi, associazioni ed anche gli enti territoriali non fanno valere un generico interesse diffuso, ma dei diritti, ed agiscono in forza di una autonoma legittimazione» (5).

La Corte costituzionale nella sentenza n. 641 del 1987 (6) conferisce al danno ambientale una rilevanza patrimoniale indiretta, nel senso che «la tendenziale scarsità delle risorse ambientali naturali impone una disciplina che eviti gli sprechi e i danni sicché si determina una economicità e un valore di scambio del bene. Pur non trattandosi di un bene appropriabile, esso si presta a essere valutato in termini economici e può ad esso attribuirsi un prezzo. Consentono di misurare l'ambiente in termini economici una serie di funzioni con i relativi costi, tra cui (...) la gestione del bene in senso economico con fine di rendere massimo il godimento e la fruibilità della collettività e dei singoli e di sviluppare le risorse ambientali (...) e per tutto questo l'impatto ambientale può essere ricondotto in termini monetari. Il tutto consente di dare all'ambiente e quindi al danno ambientale un valore patrimoniale».

Avverte ancora il giudice costituzionale che «risulta superata la considerazione secondo cui il diritto al risarcimento del danno sorge solo a seguito della perdita finanziaria contabile nel bilancio dell'ente pubblico, cioè della lesione del patrimonio dell'ente, non incidendosi su un bene appartenente allo Stato (...) la legittimazione ad agire, che è attribuita allo Stato ed agli enti minori, non trova fondamento nel fatto che essi hanno affrontato spese per riparare il danno, o nel fatto che essi abbiano subito una perdita economica ma nella loro funzione a tutela della collettività e delle comunità nel proprio ambito territoriale e degli interessi all'equilibrio ecologico, biologico e sociologico del territorio che ad essi fanno capo».

Lo schema di azione adottato riconducibile al paradigma dell'art. 2043 c.c. porta «ad identificare il danno risarcibi-

le come perdita subita, indipendentemente sia dal costo della rimessione in pristino, peraltro non sempre possibile, sia dalla diminuzione delle risorse finanziarie dello Stato e degli enti minori».

3. *Condanna generica e provvisoria.* Sulla base dell'affermazione di principio del ruolo prioritario della tutela ripristinatoria, rispetto a quella risarcitoria, la Suprema Corte ha censurato la concessione della provvisoria ritenendo che la Corte d'appello di Venezia avesse fornito una motivazione insufficiente a sostegno della provvisoria liquidata, essendosi limitata ad un generico riferimento alle spese di bonifica della discarica, senza quantificare, neanche in via provvisoria ed indicativa, tali spese e senza fare alcuno specifico riferimento alle concrete modalità di bonifica.

In un passaggio successivo, la stessa Corte, conferma la statuizione della condanna generica al risarcimento richiamando quanto precedentemente affermato.

Orbene, sotto tale profilo, la motivazione della Corte appare incoerente.

Se la censura della concessione della provvisoria sembra costituire il naturale corollario della statuizione in ordine all'affermato ruolo prioritario del ripristino dello stato dei luoghi, non si comprende né la conferma della condanna generica, né tantomeno qualsivoglia valutazione in ordine alla sufficienza/insufficienza della prova che contraddice l'orientamento della stessa Suprema Corte sul danno ambientale.

In una sentenza meno recente (7), la stessa Sezione III aveva, infatti, stabilito che: «Ai fini della pronuncia di condanna generica al risarcimento dei danni in favore della parte civile, non è necessario che il danneggiato dia la prova della effettiva sussistenza dei danni e del nesso di causalità tra questi e l'azione dell'autore dell'illecito, ma è sufficiente l'accertamento di un fatto potenzialmente produttivo di conseguenze dannose: la suddetta pronuncia, infatti, costituisce una mera *declaratoria juris*, da cui esula ogni accertamento relativo sia alla misura sia alla stessa esistenza del danno, il quale è rimesso al giudice della liquidazione (8); la facoltà del giudice penale di pronunciare una condanna generica al risarcimento del danno, prevista dall'art. 539 c.p.p., non incontra restrizioni di sorta in ipotesi di incompiutezza della prova sul *quantum*, bensì trova implicita conferma nei limiti dell'efficacia della sentenza penale nel giudizio civile per la restituzione e il risarcimento del danno fissati dall'art. 651 c.p.p., escludendosi, perciò, l'estensione del giudicato penale alle conseguenze economiche del fatto illecito commesso dall'imputato (9). La condanna generica al risarcimento dei danni, contenuta nella sentenza penale, pur presupponendo che il giudice riconosca che la parte civile vi ha diritto, non esige alcun accertamento in ordine alla concreta esistenza di un danno risarcibile, ma postula soltanto l'accertamento della potenziale capacità lesiva del fatto dannoso e della probabile esistenza di un nesso di causalità tra questo ed il pregiudizio lamentato, salva restando nel giudizio di liquidazione del *quantum* la possibilità di esclusione dell'esistenza stessa di un danno unito da rapporto eziologico con il fatto illecito (10)».

G. Manuela Lamantea

(4) Cfr. Cass. Sez. III Civ. 19 giugno 1996, n. 5650, relativa alla catastrofe del Vajont del 1963, in *Riv. giur. amb.*, 1997, 679.

(5) Cfr. Cass. Sez. III Pen. 19 gennaio 1994, n. 439, Mattiuzzi, *rv.* 197.040, in questa *Riv.*, 1996, 383.

(6) Corte cost. 30 dicembre 1987, n. 641, in *Riv. giur. amb.*, 1988, 93.

(7) Cass. Sez. III Pen. 2 maggio 2007, n. 16575, P.C. in proc. Antonini, *rv.* 236.816, in *Riv. giur. amb.*, 2007, 807.

(8) Cfr. Cass. Sez. I Pen. 18 marzo 1992, n. 3220, Simbula, *rv.* 189.917, in *Riv. pen.*, 1993, 4, 462; Cass. Sez. IV Pen. 15 giugno 1994, n. 7008, Guidone, *rv.* 198.678; Cass. Sez. VI Pen. 26 agosto 1994, n. 9266, Mondino ed a., *rv.* 199.070.

(9) Cfr. Cass. Sez. IV Pen. 26 gennaio 1999, n. 1045, Selva, *rv.* 212.284, in *Cass. pen.*, 2000, 1385.

(10) Cfr. Cass. Sez. III Civ. 11 gennaio 2001, n. 329, in *Giust. civ. Mass.*, 2001, 69.

DIRETTORE
GIOVANNI GALLONI

VICE DIRETTORI
AMEDEO POSTIGLIONE - ANDREA BALDANZA

DIREZIONE SCIENTIFICA

ALBERTO ABRAMI - FERDINANDO ALBISINNI - GIANFRANCO AMENDOLA - GIUSEPPE BIVONA - ETTORE CASADEI
GIAN GIORGIO CASAROTTO - LUIGI COSTATO - MARIARITA D'ADDEZIO - PAOLO DELL'ANNO - NICOLETTA FERRUCCI
ANTONIO FONTANA - LUCIO FRANCIANO - CARLO GATTA - ALBERTO GERMANÒ - GIUSEPPE GIUFFRIDA - MARCO GOLDONI
INNOCENZO GORLANI - ALFIO GRASSO - CARLO ALBERTO GRAZIANI - ANTONIO JANNARELLI - DOMENICO LA MEDICA
PIETRO MASI - ALFREDO MASSART - LEONARDO MAZZA - MARIA PIA RAGIONIERI - EVA ROOK BASILE
FERNANDO SALARIS - GIULIO SGARBANTI - MICHELE TAMPONI - GAETANO VARANO

COMITATO DI REDAZIONE

MATTEO BENOZZO - FRANCESCO BRUNO - GIANFRANCO Busetto - DONATO CALABRESE - IRENE CANFORA
MARIO CARDILLO - SONIA CARMIGNANI - IVAN CIMATTI - ANTONINO CIMELLARO - OSCAR CINQUETTI - ANTONINO CORSARO
GIUSEPPE FERRARA - LUCIANA FULCINITI - FRANCESCO MAZZA - PATRIZIA MAZZA - MAURIZIO MAZZI - ANTONIO ORLANDO
LORENZA PAOLONI - ALBERTO PIEROBON - NICOLETTA RAUSEO - ILARIA ROMAGNOLI - ALESSANDRO SAVINI

COORDINAMENTO REDAZIONALE: STEFANO MASINI

SEGRETERIA DI REDAZIONE: SALVATORE ALTIERO

DIRETTORE RESPONSABILE
PAOLA MANDRICI

Direzione, Redazione e Segreteria: Via XX Settembre 118 - 00187 Roma
Tel. 06 48070744 - 06 4828866 - Fax 06 4828865
Internet: www.rivistadga.it o www.edizionitellus.it - E-mail: rivistadga@edizionitellus.it

Sede Legale e Amministrativa: Edizioni Tellus s.r.l.
Via XXIV Maggio, 43 - 00187 Roma
Tel. 06 4883424 - Fax 06 4822582

Pubblicazione registrata presso il Tribunale di Roma al n. 129 del 5 marzo 1992 Registro Stampa
Stampa: RAIA s.r.l. - Via G.B. Impallomeni, 66 - 00166 Roma



Nel rispetto dell'ambiente la presente rivista è stampata interamente su carta riciclata certificata e priva di cloro

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO PER IL 2013

Abbonamento annuo versione cartacea € 100,00 - Abbonamento estero € 120,00 - Abbonamento annuo versione *integrale* (cartaceo + *on line*) € 130,00 - Abbonamento estero € 150,00 - Abbonamento annuo versione *on line* € 70,00 - Annate arretrate (disponibili) € 110,00. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto agli arretrati e s'intende tacitamente rinnovato per l'anno successivo, salvo disdetta da esercitarsi entro il 30 novembre.

Per l'abbonamento nella versione *integrale* (cartaceo + *on line*) collegarsi al sito *internet: www.rivistadga.it*.

Il pagamento può essere effettuato direttamente all'Editore in contanti o con assegno "non trasferibile" o vaglia postale, oppure mediante versamento sul *c/c postale n. 97027007* intestato a **Edizioni Tellus s.r.l. - Via XXIV Maggio 43 - 00187 Roma**, indicando a tergo del modulo, in modo leggibile, il nome, cognome e indirizzo completo.

Il prezzo del presente fascicolo è di € 10,50.

L'invio dei fascicoli avviene mediante spedizione in abbonamento postale. I fascicoli non ricevuti devono essere richiesti con lettera o fax, entro trenta giorni dal ricevimento del fascicolo successivo.

Per eventuali controversie è competente il Foro di Roma.

A norma dell'art. 74, primo comma, lett. c) del d.p.r. n. 633/1972 (nella nuova formulazione introdotta con l'art. 34 del d.l. 2 marzo 1989, n. 69, convertito nella legge 27 aprile 1989, n. 154), e dei dd.mm. 29 dicembre 1989 e 12 gennaio 1990, il commercio dei periodici è soggetto ad un'iva del 4% condensata, a carico esclusivo dell'Editore. Ne consegue, pertanto, che all'abbonato non è consentita la detrazione dell'imposta (circolare ministeriale n. 63/490676 del 7 agosto 1990).



Associata all'USPI - Unione della Stampa Periodica Italiana

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non riflettono necessariamente l'opinione della Rivista

Indici 2012

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza	pag. 779
II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni	» 783
III - Indice cronologico delle decisioni	» 801
IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni	» 804
V - Panorami	» 809

Hanno collaborato alla redazione della rivista

ALBERTO ABRAMI, FERDINANDO ALBISINNI, MARIA AMBROSIO, ROBERTO AMOROSO,
ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA, ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI,
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA, FULVIO BALDI, BIAGIO BARBATO, ALESSANDRO M. BASSO,
GIORGIO BISCONTINI, PAOLA BOLOGNA, SILVIA BOLOGNINI, FRANCESCO BRUNO,
MARIO CARDILLO, RAFFAELE CARDILLO, LUIGI CENICOLA, LUCA CERRETANI,
IVAN CIMATTI, ANTONINO CIMELLARO, OSCAR CINQUETTI, PAOLO COSTANTINO,
ALESSANDRA COVIELLO, LORENZO CRISTOFARO, WANDA D'AVANZO, FILIPPO DE LISI,
PAOLA DE MAJO, CATERINA DI COSTANZO, ANTONIO DI FEO, STEFANO DI PINTO,
NICOLETTA FERRUCCI, MAURO FILIPPINI, LUCIANA FULCINITI, ALBERTO GERMANÒ,
INNOCENZO GORLANI, ALFIO GRASSO, ELEONORA GUADAGNO, EMANUELE GUERRIERI CIACERI,
DOMENICO LA MEDICA, G. MANUELA LAMANTEA, LIBERA LAMOLA, ELIO LO MONTE,
RENATA MAGLI, SIMONE MARASCIALI, STEFANO MASINI, GIOVANNA MASTRODONATO,
FRANCESCO MAZZA, LEONARDO MAZZA, PATRIZIA MAZZA, FRANCESCA MAZZETTI,
GIAMPAOLO MOCETTI, MARCO MORELLI, MASSIMO NICOLINI, ANTONIO ORLANDO,
SALVATORE PATERA, ANGELO PAVESI, FRANCESCO PERFETTI, VINCENZO PERILLO,
ALBERTO PIEROBON, MARCELLA PINNA, AMEDEO POSTIGLIONE, NICOLETTA RAUSEO,
CRISTINA ROMANELLI, FEDERICO ROMOLI, BENEDETTO RONCHI, PIERLUIGI ROTILI, GIULIA SAJEVA,
LEONARDO SARTI, DINO SARTORI, ALESSANDRO SAVINI, ALFREDO SCIALÒ, CLAUDIO SCIANCALEPORE,
GIUSEPPE SECCIA, ANDREA SERAFINI, PIERO TAMBURINI, GIULIO CESARE ZANETTI.

I - Indice alfabetico per autore degli articoli e delle note a sentenza

DOTTRINA

FERDINANDO ALBISINNI: Continuiamo a farci del male: la Corte costituzionale e il <i>Made in Lazio</i>	526
MARIA AMBROSIO: Verso o oltre il fallimento dell'imprenditore agricolo?	239
FRANCESCO BRUNO e GIANPAOLO MOCETTI: Energie rinnovabili, agricoltura e gestione dei rifiuti: un rapporto ancora irrisolto	231
MARIO CARDILLO: Le attività qualificate fiscalmente redditi agrari	541
CATERINA DI COSTANZO: La <i>governance</i> dei prodotti alimentari geneticamente modificati	11
ANTONIO DI FEO: La guerra dei sacchetti di plastica: il divieto di commercializzazione degli shopper non biodegradabili e la contestata nozione di biodegradabilità	667
ALBERTO GERMANÒ: Protezione europea delle dop e delle igp da marchi simili e protezione nazionale delle denominazioni geografiche protette da simili denominazioni sociali	7
ALBERTO GERMANÒ: Sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari	379
ALBERTO GERMANÒ: Ancora sul contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari: il decreto ministeriale applicativo dell'art. 62 del d.l. 1/2012	523
ALBERTO GERMANÒ: Sulle menzioni tradizionali dei vini (a proposito del d.m. 13 agosto 2012)	595
ELEONORA GUADAGNO: Fallimento e impresa agricola: un percorso legislativo tormentato. Il caso italiano e quello francese	303
G. MAMUELA LAMANTEA: Gli obblighi in materia di sicurezza alimentare	741
STEFANO MASINI: Modelli organizzativi e responsabilità dell'impresa alimentare (d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231) ..	79
STEFANO MASINI: Regole di sicurezza alimentare tra circolazione dei prodotti e differenze di contesto nelle relazioni tra Europa e Cina	737
FRANCESCO MAZZA: Il danneggiamento di <i>habitat</i> all'interno di siti protetti	315
FRANCESCO MAZZA: Distruzione o deterioramento di <i>habitat</i> e responsabilità dell'«ente»	747
PATRIZIA MAZZA: Le nuove norme per la protezione degli animali da compagnia	167
PATRIZIA MAZZA: L'uccisione di animali	387
PATRIZIA MAZZA: Il delitto di maltrattamento di animali	451
GIANPAOLO MOCETTI e FRANCESCO BRUNO: Energie rinnovabili, agricoltura e gestione dei rifiuti: un rapporto ancora irrisolto	231

MASSIMO NICOLINI: Espropriazione di animali vivi, quote latte e titoli PAC	172
SALVATORE PATERA: La complessità della filiera del pomodoro e le sfide della contemporaneità	599
ALBERTO PIEROBON: Il regolamento UE n. 333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami metallici (Parte I)	86
ALBERTO PIEROBON: Il regolamento UE n. 333/2011 e il mercato rovesciato dei rottami metallici (Parte II)	155
AMEDEO POSTIGLIONE: Risultati della Conferenza ONU RIO + 20	535

STUDI E DOCUMENTI

MARIA AMBROSIO: La prassi dei Tribunali italiani su impresa agricola e fallibilità (art. 1, legge fall., artt. 2135 e 2221 c.c.)	20
GIORGIO BISCONTINI: La prelazione agraria: eterogeneità degli interessi protetti. Dal favore per il coltivatore diretto a possibile strumento anche per la tutela dell'unità aziendale e della sua efficienza	604
LUIGI CENICOLA: La TARSU è commisurata alla qualità del rifiuto prodotto e non all'attività esercitata	21
LUIGI CENICOLA: La nuova TARES riguarda anche il settore agricolo	672
NICOLETTA FERRUCCI: I giardini storici ed il paesaggio	241
GIULIA SAJEVA e GIULIO CESARE ZANETTI: Il caso <i>Hoodia</i> : successo o fallimento? La protezione giuridica delle conoscenze tradizionali	17
GIULIO CESARE ZANETTI e GIULIA SAJEVA: Il caso <i>Hoodia</i> : successo o fallimento? La protezione giuridica delle conoscenze tradizionali	17

OPINIONI E COMMENTI

OSCAR CINQUETTI: Concorso tra aventi diritto alla prelazione: un'ipotesi ancora inesplorata	25
ELIO LO MONTE: Lo strano destino della normativa a tutela della produzione e della vendita di sostanze alimentari (legge n. 283/62)	99

NOTE A SENTENZA

ALBERTO ABRAMI: Lo spartiacque fra utilizzazione legnosa del bosco e <i>vulnus</i> al terreno boschivo	201
ROBERTO AMOROSO e ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA: Tutela ambientale ed efficacia temporale del provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo	567
ARCANGELO GIUSEPPE ANNUNZIATA e ROBERTO AMOROSO: Tutela ambientale ed efficacia temporale del provvedimento amministrativo dichiarato illegittimo	567

ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI: Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone per omesso impedimento di strepiti di animali	54	ALESSANDRO M. BASSO: Utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e misure di protezione e risanamento ambientale: reflui e perimetrazione di zone vulnerabili da nitrati secondo i principi di precauzione e proporzionalità	721
ELISABETTA ANTONINI-ANDREOZZI: Gli orientamenti della giurisprudenza in tema di scarti di origine animale	412	ALESSANDRO M. BASSO: Proprietà e gestione del servizio idrico integrato tra potestà legislativa interna e normativa comunitaria: lo <i>status</i> pubblicistico dell'Ente e la demanialità dei beni escludono la costituzionalità di un ente privato <i>ad hoc</i> e la legittimità dei relativi atti	761
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA: Insussistenza della cessazione della materia del contendere per inconciliabilità con il potere d'iniziativa d'ufficio di accertamento demaniale di un terreno	281	PAOLA BOLOGNA: Discrezionalità tecnica e principio di precauzione nel procedimento di VIA	127
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA: L'enfiteusi non fa venir meno la natura demaniale di un terreno <i>ex feudale</i> in virtù dell'antica massima <i>ubi feuda ubi demania</i>	560	SILVIA BOLOGNINI: Regime di pagamento unico e controlli <i>in loco</i> : quando una telefonata mette in crisi il sistema	180
COSTANTINO FRANCESCO BAFFA: Beni civici non assoggettabili ad esecuzione forzata, per i quali non interviene nessuna sdemanializzazione di fatto a seguito del mancato uso	704	MARIO CARDILLO: Questione di giurisdizione sui canoni per l'utilizzazione di canali consortili	216
FULVIO BALDI: Chiarite dalla Cassazione le condizioni per la classificazione del percolato come rifiuto	52	MARIO CARDILLO: Illegittimo il Regolamento del Comune di Prato che assoggetta alla T.I.A. i proprietari di immobili non effettivi produttori di rifiuti	362
BIAGIO BARBATO: Una valutazione degli effetti «cumulativi» nello studio di impatto ambientale	637	RAFFAELE CARDILLO: Esclusa la responsabilità del proprietario del fondo rustico per l'abbandono di rifiuti, ove manchi la sua imputabilità soggettiva	640
ALESSANDRO M. BASSO: Impianti fotovoltaici e minieolici su demanio, terreni agricoli ed aree naturali protette: la produzione di energia e l'iniziativa economica tra principi e dettagli a tutela dell'ambiente ed il valore dell'ecosistema, dei beni culturali, del territorio e della salute secondo l'ordinamento italiano ed il diritto sovranazionale	37	LUIGI CENICOLA: Le cessioni di prodotti lattiero-caseari contenenti grassi vegetali e/o animali sono soggette all'aliquota IVA del 10 per cento	42
ALESSANDRO M. BASSO: La potestà legislativa regionale in tema di parchi naturali e la tutela statale dell'ambiente: la ridefinizione delle aree contigue e l'attività venatoria	109	LUIGI CENICOLA: Il coltivatore diretto non paga l'IRAP solo a determinate condizioni	114
ALESSANDRO M. BASSO: Impianti fotovoltaici e diniego di autorizzazione in conferenza dei servizi: difformità ed illegittimità della delibera comunale e del Piano territoriale di coordinamento provinciale	214	LUIGI CENICOLA: Agevolazioni fiscali a favore delle società di forestazione	188
ALESSANDRO M. BASSO: Trasmissione, distribuzione e produzione di energia: l'urgenza, l'indifferibilità, il carattere strategico nazionale e le potestà concorrenti tra intesa e potere di sostituzione dello Stato	253	LUIGI CENICOLA: I fabbricati rurali strumentali devono necessariamente essere accatastati nella categoria D/10	258
ALESSANDRO M. BASSO: Rinnovo di autorizzazione integrata ambientale: la conoscibilità legale dei provvedimenti della P.A. ed i termini di impugnazione	364	LUIGI CENICOLA: La realizzazione di un fabbricato ad uso agricolo non è soggetta al pagamento del contributo per la concessione edilizia anche se l'opera è realizzata a favore di una società agricola	360
ALESSANDRO M. BASSO: Procedure di messa in sicurezza e di bonifica in sito di interesse nazionale: gli enti pubblici e la legittimazione attiva in caso di ordinanza	426	LUIGI CENICOLA: Le bandiere delle organizzazioni agricole non sono soggette all'imposta di pubblicità	438
ALESSANDRO M. BASSO: Aree naturali protette provinciali e regionali ed automatica modificazione delle pianificazioni territoriali esistenti tra potestà statale e sussidiarietà: necessaria la partecipazione degli enti locali al procedimento di istituzione	469	LUIGI CENICOLA: Ai fini ICI i terreni agricoli inseriti in Piani strutturali comunali non sono considerati aree fabbricabili	511
ALESSANDRO M. BASSO: Impianti energetici da fonti rinnovabili e Conferenza unificata: illegittimità delle linee guida vincolanti per Regioni e Province a statuto speciale dissenzienti	547	LUIGI CENICOLA: L'area è edificabile se al momento del trasferimento del bene sia stato almeno adottato lo strumento urbanistico	621
ALESSANDRO M. BASSO: Compatibilità ambientale di un progetto di ammodernamento di centrale elettrica tra P.A. e privati, prescrizioni provvedimenti ed interesse ad agire: presupposti e criteri di validità e legittimità di VIA, AIA e nulla-osta	651	LUCA CERRETANI: L'autorizzazione del trattamento di insufflazione di aria nel rifiuto nel sistema delineato dal d.lgs. 152/2006	430
		ANTONINO CIMELLARO: Il nuovo art. 42 <i>bis</i> T.U. espropri e le occupazioni senza titolo. I fatti separati dalle (formali) acquisizioni	212
		ANTONINO CIMELLARO: Per le fonti rinnovabili d'energia la conferenza di servizi è «decisoria» (ma non decisiva). L'autorizzazione unica e le (in)certezze giurisprudenziali	355
		ANTONINO CIMELLARO: La conferenza di servizi quale possibile fonte di illegittimità dell'espropriazione per pubblica utilità. Spunti ricostruttivi	487

OSCAR CINQUETTI: Un nuovo strumento per eludere la prelazione agraria	111	i calendari venatori approvati con legge	397
OSCAR CINQUETTI: Ancora sulla ineluttabilità del canone contrattuale	406	INNOCENZO GORLANI: La caccia nelle aree contigue ai parchi ..	483
PAOLO COSTANTINO: Quando le lacune normative sembrano incolumabili: il caso delle «molestie olfattive»	118	INNOCENZO GORLANI: A proposito della esclusione dei fondi dal piano faunistico-venatorio. Commento a T.A.R. Toscana n. 935/2012	572
PAOLO COSTANTINO: Quando la necessità di verificare l'impatto ambientale può superare il principio del <i>tempus regit actum</i> : il caso della VIA «postuma»	402	ALFIO GRASSO: Nota sulle «quote latte» e categorie privilegiate nella riassegnazione del prelievo	57
PAOLO COSTANTINO: Quando la lungimiranza della giurisprudenza anticipa le scelte del legislatore: il caso degli imballaggi	578	ALFIO GRASSO: Aiuti comunitari e qualifica professionale di allevatore produttore di carni ovine e caprine	113
PAOLO COSTANTINO: Dalla prevenzione verso l'inquinamento alla localizzazione degli impianti: il carattere «centripeto» della VIA nei procedimenti autorizzativi	711	ALFIO GRASSO: Impresa agricola, limiti di edificabilità in zone boschive e decisione poco convincente del T.A.R. Lombardia	218
ALESSANDRA COVIELLO: Sequestro preventivo e titolarità dell'azienda di smaltimento di rifiuti speciali pericolosi	202	ALFIO GRASSO: Sulla discussa natura giuridica del «corrispettivo» inerente al servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e sul potere d'imposizione dello stesso	265
ALESSANDRA COVIELLO: Gestione non autorizzata di rifiuti ed obbligo di ripristino dello stato dei luoghi: sanzione accessoria o risarcimento in forma specifica?	554	ALFIO GRASSO: Sulla interversione della detenzione in possesso ai fini dell'usucapione dei beni	552
LORENZO CRISTOFARO: Valutazione di impatto ambientale e permesso di costruire: un chiarimento definitivo	493	ELEONORA GUADAGNO: I Consorzi di tutela e gli organi di certificazione dei vini di qualità	133
PAOLA DE MAJO: Danno da fauna selvatica: individuazione dell'ente tenuto al risarcimento	282	EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Affitto di fondo rustico: la competenza in caso di contestazioni sulla titolarità dei diritti	192
WANDA D'AVANZO: Il principio della doppia previdenza e la disciplina normativa per i lavoratori agricoli autonomi	762	EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Il <i>favor silviculturae</i> ai fini della prelazione incontra il limite insuperabile della difformità dei fondi	338
STEFANO DI PINTO: Responsabilità amministrativa da reato per la S.p.A. esercente funzioni (di raccolta e smaltimento rifiuti) trasferite da enti pubblici territoriali	277	EMANUELE GUERRIERI CIACERI: Anche la silvicoltura accede alla disciplina della prelazione superando le strettoie della legge agraria	627
MAURO FILIPPINI: Competenza funzionale della Sezione specializzata agraria, il principio giurisprudenziale e le incertezze del difensore	472	G. MANUELA LAMANTEA: Brevi considerazioni sul reato di pericolo di cui all'art. 181, d.lgs. n. 42/2004	480
LUCIANA FULCINITI: Sulla natura e sul regime impugnatorio degli atti amministrativi di verifica dei demani d'uso civico	489	G. MANUELA LAMANTEA: La punibilità dell'obbligo di verifica. Il danno all'ambiente nella dicotomia tra priorità della tutela risarcitoria e ripristinatoria	771
ALBERTO GERMANÒ: Una «strana» sentenza sui beni e usi civici	142	LIBERA LAMOLA: Impianto di lombricoltura in zona agricola	284
ALBERTO GERMANÒ: Il fine ambientale dei beni civici: elemento di unione e di integrazione fra la legge 1766/1927 sulla liquidazione degli usi civici e l'art. 3 del d.lgs. 97/1994 sul riconoscimento regionale delle comunità titolari di proprietà collettive	209	LIBERA LAMOLA: Concessione edilizia per la costruzione di un fabbricato rurale e definizione di <i>Comuni limitrofi</i>	423
ALBERTO GERMANÒ: Ancora sul fallimento dell'imprenditore agricolo (con riferimento all'imprenditore ittico e all'acquacoltore secondo il nuovo d.lgs. 9 gennaio 2012, n. 4)	327	LIBERA LAMOLA: Nulla-osta paesaggistico e condono edilizio	505
INNOCENZO GORLANI: La questione del cinghiale: specie cacciabile o specie endemica?	123	LIBERA LAMOLA: Ordinanze contingibili ed urgenti in tema di inquinamento acustico	654
INNOCENZO GORLANI: La caccia in deroga su parere di esperti regionali nella sentenza n. 16 del 2012 della Corte costituzionale	249	RENATA MAGLI: La tutela dell'ambiente e le condizioni sostanziali e processuali per opporsi ad insediamenti industriali. La sola « <i>vicinitas</i> » non basta	645
INNOCENZO GORLANI: La Corte costituzionale mette al bando		SIMONE MARASCIALLI: I reati ambientali: oltre i principi del diritto penale?	418
		SIMONE MARASCIALLI: Il deposito temporaneo di rifiuti: tra apparenza e disciplina reale	705
		STEFANO MASINI: Falsa etichettatura e tentativo di frode in commercio	50

STEFANO MASINI: La logica del precedente, l'arbitrio del giudice e l'inganno del consumatore: ancora sull'origine dell'olio e delle olive	205	ANTONIO ORLANDO: Esenzione dall'imposta di successione per il giovane imprenditore agricolo	262
STEFANO MASINI: Sulla estensione del «penalmente rilevante» nella tutela delle indicazioni geografiche riconducibili al <i>Made in Italy</i>	274	ANTONIO ORLANDO: Validità del vincolo di indivisibilità dei terreni acquistati con agevolazioni creditizie statali	341
STEFANO MASINI: Accanimento processuale e accertamento di responsabilità in materia di coltivazione non autorizzata di varietà geneticamente modificata	344	ANTONIO ORLANDO: Qualificazione a fini fiscali dell'attività estrattiva di inerti	410
STEFANO MASINI: Origine doganale e trasformazione sostanziale: quando «annacquare» il (concentrato di pomodoro) <i>Made in Italy</i> è un reato	564	ANTONIO ORLANDO: Applicazione delle agevolazioni fiscali per la costituzione del compendio unico al maso chiuso	624
STEFANO MASINI: Sul ruolo della Corte di giustizia tra identità della produzione agroalimentare e coesistenza delle coltivazioni OGM	614	ANTONIO ORLANDO: Obbligo di pagamento del contributo di bonifica e sussistenza dei benefici dell'intervento consortile	701
STEFANO MASINI: Informazioni sulla salute tra valutazioni etiche e dimensione normativa: il caso del vino	679	ANGELO PAVESI: Impianti fotovoltaici in area agricola: illegittima una preclusione generalizzata sull'intero territorio comunale	286
STEFANO MASINI: Il giudice penale e la gestione del rischio economico nella coltivazione di OGM	767	FRANCESCO PERFETTI: Possibilità di scelta per il creditore di un adempimento tardivo del debitore nei contratti di durata, anche posteriormente alla domanda di risoluzione ...	194
GIOVANNA MASTRODONATO: L'accesso alla giustizia per la protezione dell'ambiente nell'interpretazione della Corte di giustizia e nel diritto interno	28	VINCENZO PERILLO: Limiti alla tutela dei beni culturali minori «trabocco» abruzzese e «bilancia fissa»	59
FRANCESCO MAZZA: Sulla natura giuridica dell'acqua di falda proveniente da attività di escavazione	421	VINCENZO PERILLO: Pregiudizialità del nulla-osta paesaggistico in tema di condono edilizio	220
LEONARDO MAZZA: Omessa custodia di animali ed obbligo di risarcimento del danno: la lunga marcia verso una inammissibile responsabilità di gruppo	116	VINCENZO PERILLO: Immissioni fumarie e ordinanza contingibile	285
PATRIZIA MAZZA: Sulle deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici	186	VINCENZO PERILLO: Sull'onere di bonifica a carico del proprietario dell'area contaminata	358
PATRIZIA MAZZA: Trasporto di animali e poteri accertativi della Polizia giudiziaria	474	VINCENZO PERILLO: Ancora in tema di responsabilità del proprietario di aree contaminate per attività insalubri svolte da terzi	436
PATRIZIA MAZZA: Sulla rilevanza penale dello smarrimento di un animale domestico	632	VINCENZO PERILLO: Condoni di fabbricato realizzato in zona sottoposta a vincolo ambientale e costruzione «al rustico»	499
PATRIZIA MAZZA: La condotta nel delitto di uccisione di animali	709	VINCENZO PERILLO: Sulla distanza delle serre dalle autostrade	576
FRANCESCA MAZZETTI e PIERLUIGI ROTILI: Occupazione illegittima ed art. 42 <i>bis</i> del Testo Unico espropri: quali prospettive?	496	VINCENZO PERILLO: Ancora in tema di immissioni fumarie	583
FRANCESCA MAZZETTI e PIERLUIGI ROTILI: Il rischio ambientale e il principio di precauzione	648	VINCENZO PERILLO: Valutazione d'incidenza sulla messa in sicurezza di strada rurale in zona di protezione speciale	644
MARCO MORELLI: Al di là dell'emotività: il privato deve poter partecipare al procedimento diretto all'emanazione di un'ordinanza smaltimento e rimozione rifiuti	66	VINCENZO PERILLO: Sulla localizzazione di impianti di produzione di energia da fonte eolica	719
MARCO MORELLI: Una ragionevole riflessione sulla necessità di semplificazione normativa nel nostro Paese	432	ALBERTO PIEROBON: La tutela della riservatezza (Commerciale) nelle spedizioni transfrontaliere di rifiuti: un falso problema	319
MARCO MORELLI: Attenzione a non eludere, con artifici, la dichiarazione di pubblica utilità	634	ALBERTO PIEROBON: Spedizioni transfrontaliere di rifiuti: le diverse esigenze che traspaiono dalla sentenza della Cassazione penale n. 23112 del 2012	476
ANTONIO ORLANDO: Contratti di soccida, elusione fiscale ed abuso del diritto	48	MARCELLA PINNA: Brevi cenni in tema di gestione dei rifiuti e deposito incontrollato degli stessi	273
ANTONIO ORLANDO: Agevolazioni tributarie ed acquisizione di piccola proprietà per usucapione	190	MARCELLA PINNA: Brevi cenni su due pronunce in tema di energia eolica che evidenziano il <i>favor</i> espresso dalla normativa comunitaria e nazionale per le fonti rinnovabili	717
		NICOLETTA RAUSEO: Il processo agrario dopo la novella del decreto legislativo n. 150/11	347

CRISTINA ROMANELLI: Ancora in tema di spandimento di fanghi in agricoltura	367	ALESSANDRO SAVINI: Materiali e rifiuti radioattivi. I rapporti Stato-Regioni sull'ambiente nel Deserto dei Tartari	332
CRISTINA ROMANELLI: Procedura semplificata per il recupero di rifiuti e controllo dopo l'inizio dell'attività	434	ALESSANDRO SAVINI: Acqua, beni comuni, servizi pubblici locali: sete di prospettive e di equilibrio	693
CRISTINA ROMANELLI: Obbligo dell'acqua potabile nella produzione di sostanze alimentari (incluso il vino) e nella pulizia delle attrezzature	509	ALFREDO SCIALÒ: L'individuazione della «autorità competente» alla VAS dopo il d.lgs. 128/2010 (il terzo correttivo del Testo Unico ambientale). La giurisprudenza rinvia il chiarimento	62
CRISTINA ROMANELLI: Le zone umide artificiali sono escluse dalle zone di protezione speciale	581	CLAUDIO SCIANCALEPORE: I limiti al diritto di accesso all'informazione ambientale tra interpretazione della Corte di giustizia ed ordinamento interno	684
CRISTINA ROMANELLI: Attività ricettive in case rurali	642	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Il trasporto di rifiuti pericolosi in violazione della disciplina di formulario (F.I.R.) e della relativa tracciabilità non è più previsto dalla legge come reato, mentre è sanzionato il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda (SISTR)	270
CRISTINA ROMANELLI: In tema di benefici per giovani agricoltori	713	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: Il danno risarcibile ad una associazione ambientalista può consistere anche nel pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta da quest'ultima per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni del fatto lesivo	415
FEDERICO ROMOLI: Doverosità della funzione amministrativa e tempo del procedimento	137	GIUSEPPE SECCIA e BENEDETTO RONCHI: L'utilizzo produttivo del sottoprodotto può avvenire soltanto nell'ambito della normale pratica industriale. Fuori da tale ambito i residui di produzione diventano rifiuti	707
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Il trasporto di rifiuti pericolosi in violazione della disciplina di formulario (F.I.R.) e della relativa tracciabilità non è più previsto dalla legge come reato, mentre è sanzionato il trasporto di rifiuti pericolosi non accompagnato dalla copia cartacea della scheda (SISTR)	270	ANDREA SERAFINI: Abbandono e deposito incontrollato di rifiuti da parte del conduttore. Estesa la responsabilità del proprietario-locatore	45
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: Il danno risarcibile ad una associazione ambientalista può consistere anche nel pregiudizio arrecato all'attività concretamente svolta da quest'ultima per la valorizzazione e la tutela del territorio sul quale incidono i beni del fatto lesivo	415	ANDREA SERAFINI: Apertura e coltivazione di cava. Controllo urbanistico-edilizio comunale. Opportuni chiarimenti della Cassazione	120
BENEDETTO RONCHI e GIUSEPPE SECCIA: L'utilizzo produttivo del sottoprodotto può avvenire soltanto nell'ambito della normale pratica industriale. Fuori da tale ambito i residui di produzione diventano rifiuti	707	ANDREA SERAFINI: L'omessa valutazione delle alternative di progetto rende illegittima la procedura di VIA	352
PIERLUIGI ROTILI: Valori agricoli e utilizzazioni intermedie: le fasce di rispetto. Un binomio indissolubile?	336	ANDREA SERAFINI: Effetti delle valutazioni ambientali. La giurisprudenza amplia il raggio di operatività della VAS	502
PIERLUIGI ROTILI e FRANCESCA MAZZETTI: Occupazione illegittima ed art. 42 <i>bis</i> del Testo Unico espropri: quali prospettive?	496	ANDREA SERAFINI: Localizzazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili: le Regioni non hanno imparato la lezione	617
PIERLUIGI ROTILI e FRANCESCA MAZZETTI: Il rischio ambientale e il principio di precauzione	648	PIERO TAMBURINI: La tutela ambientale non conosce arresti definitivi. Il rinnovo delle autorizzazioni e il principio dell'affidamento	507
LEONARDO SARTI: La decadenza dai benefici PPC per tardiva esibizione del certificato definitivo e il principio di economicità dell'azione amministrativa: prove di convivenza all'ombra dello Statuto del contribuente	725		

II - Indice analitico-alfabetico delle decisioni (*)

ACQUE

- Percolato - Avvio allo smaltimento e non ai corpi idrici ricettori - Rifiuto allo stato liquido - Disciplina dell'inquinamento idrico - Assoggettamento - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 25 febbraio 2011, n. 7214*, con nota di F. BALDI 51
- Scarico con superamento dei limiti tabellari - Sostanze non indicate nella tabella 5 dell'allegato 5 - Reato - Esclusione - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 2011, n. 19753 (M)* 69
- Inquinamento idrico - Scarichi di frantoi oleari - Acque di vegetazione - Utilizzazione agronomica - Presupposti - Connessione con l'azienda agricola - Limiti di tollerabilità dei terreni - Difetto di autorizzazione - Reato di scarico di acque reflue industriali - Configurabilità - Fattispecie - Artt. 192, 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - Legge n. 574/1996. *Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34758 (M)* 222
- Acque pubbliche - Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - Sottensione - Art. 167, d.lgs. n. 152 del 2006 - Criteri di priorità in caso di scarsità di acque - Concessioni di derivazione sulla medesima acqua - Preferenza per il titolare di concessione a scopo irriguo rispetto al titolare di concessione a scopo idroelettrico - Legittimità - Condizioni - Fattispecie. *Cass. Sez. Un. Civ. 28 dicembre 2011, n. 29108 (M)* 292
- Spandimento fanghi biologici - Adozione misure interdittive - Competenza della Regione - Esclusione. *T.A.R. Lombardia, Sez. IV 17 maggio 2011, n. 1262*, con nota di C. ROMANELLI 366
- Fanghi biologici - Riutilizzo - Possibilità - Condizione - Mancanza di particolare potenzialità inquinante - Necessità. *T.A.R. Lombardia, Sez. IV 17 maggio 2011, n. 1262*, con nota di C. ROMANELLI 366
- Fanghi biologici - Stipula di Accordi di programma di recupero - Legittimità. *T.A.R. Lombardia, Sez. IV 17 maggio 2011, n. 1262*, con nota di C. ROMANELLI 366
- Inquinamento idrico - Acque reflue industriali - Scarico di reflui da un impianto di lavanderia - Reato - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 6 dicembre 2011, n. 45341 (M)* 370
- Inquinamento idrico - Acque reflue industriali - Acque di falda - Direttiva n. 91/271/CEE - Nozione di *eaux industrielles usées* - Acque di fondo scavo - Natura di acque reflue derivanti da lavorazioni di cantiere - Reato di scarico abusivo - Configurabilità. *Cass. Sez. III Pen. 28 novembre 2011, n. 44062 (M)* 370
- Inquinamento idrico - Attivazione di scarico industriale senza autorizzazione - Art. 137, d.lgs. n. 152 del 2006 - Reato - Configurabilità - Fattispecie. *Cass. Sez. III Pen. 13 ottobre 2011, n. 36982 (M)* 370
- Scarico in acque superficiali di acque di falda non contaminate derivanti da attività di escavazione - Reato di scarico senza autorizzazione - Configurabilità - Esclusione. *Cass. Sez. III Pen. 22 marzo 2011, n. 11494*, con nota di F. MAZZA 420
- Materiale melmoso - Accumulo per effetto di impianto di depurazione malfunzionante - Art. 256 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 - Applicabilità - Esclusione - Illecito amministrativo a norma del combinato disposto degli artt. 185, comma 1, lett. b) e 133 del citato decreto legislativo - Sussistenza. *Cass. Sez. III Pen. 18 gennaio 2012, n. 1862 (M)* 441
- Opere idrauliche, di bonifica e derivazione e utilizzazione delle acque - Danni - Consorzi di bonifica - Manutenzione di canale - Esercizio di fatto - Conseguenze - Responsabilità per difetto di manutenzione - Sussistenza - Fondamento. *Cass. Sez. Un. Civ. 13 giugno 2012, n. 9591 (M)* 513
- Demanio - Demanio statale - Marittimo - Bacini d'acqua salsa o salmastra - Appartenenza al demanio marittimo - Condizioni - Utilizzazione delle acque per l'esercizio di attività simile a quelle svolte in mare aperto - Necessità. *Cass. Sez. II Civ. 6 giugno 2012, n. 9118 (M)* 513
- Tutela delle acque dall'inquinamento - Rifiuti liquidi - Reflui stoccati. *Cass. Sez. III Pen. 3 aprile 2012, n. 12476 (M)* 585
- Servizi pubblici locali - Servizio idrico integrato - Art. 4, d.l. n. 138/2011 di adeguamento della disciplina dei servizi pubblici locali al referendum popolare e alla normativa dell'Unione europea - Riproposizione della medesima *ratio* e letterale riproduzione delle norme in materia di affidamento e gestione dei servizi pubblici locali di rilevanza economica di cui all'art. 23 bis, d.l. n. 112/2008 abrogato con referendum 12 giugno 2011 - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 75 Cost. - Sussistenza. *Corte cost. 20 luglio 2012, n. 199*, con nota di A. SAVINI 691
- Acque pubbliche - Derivazioni e utilizzazioni (utenze) - Concessione - Concessione di derivazione (centrale idroelettrica) - Disponibilità dell'area - Necessità - Esclusione - Fondamento - Conseguenze. *Cass. Sez. Un. Civ. 1° agosto 2012, n. 13800 (M)* 728
- Acque - Demanio e patrimonio dello Stato e delle Regioni - Norme della Regione Lombardia - Organizzazio-

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

ne del servizio idrico integrato - Disciplina della proprietà delle reti - Previsione che gli enti locali possano costituire una società patrimoniale d'ambito ai sensi dell'art. 113, comma 13, del d.lgs. n. 267/2000 - Condizioni - Lamentato contrasto con il principio statale della proprietà pubblica delle reti, che rende illegittima la previsione di un trasferimento della proprietà degli impianti ad una società ancorché a partecipazione pubblica, nonché deroga al vincolo comunitario della piena ed esclusiva proprietà pubblica delle risorse idriche. <i>Corte cost. 25 novembre 2011, n. 320</i> , con nota di A.M. BASSO	758	<i>UE, Sez. VII 16 giugno 2011, in causa C-536/09</i> , con nota di S. BOLOGNINI	178
AGRICOLTURA E FORESTE		Aree agricole - Divieti assoluti di edificazione - Specifica e particolare motivazione. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 7 luglio 2011, n. 1843</i> , con nota di A. GRASSO ...	218
Quote latte - Compensazione prioritaria a favore di categorie privilegiate - Compatibilità della normativa nazionale con quella comunitaria - Sussistenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 27 aprile 2011, n. 2491</i> , con nota di A. GRASSO	56	Boschi - Presenza del bosco - Esclusione del carattere agricolo dell'area - Inconfigurabilità. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 7 luglio 2011, n. 1843</i> , con nota di A. GRASSO	218
Piccola proprietà contadina - Agevolazioni tributarie - Acquisto di terreni agricoli - Obbligo per l'imprenditore di produrre l'attestazione della qualifica di coltivatore diretto - Sussistenza - Superamento del termine di decadenza per l'adempimento - Conseguenze - Perdita del beneficio - Eccezioni - Mancata produzione non addebitabile alla propria responsabilità - Limiti. <i>Cass. Sez. V Civ. 12 maggio 2011, n. 10406 (M)</i>	68	Boschi - Salvaguardia delle aree boschive - Regione Lombardia - Competenza - Province, comunità montane e enti gestori di parchi. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II 7 luglio 2011, n. 1843</i> , con nota di A. GRASSO	218
Unione europea - CE - Agricoltura e pesca - Art. 3, legge n. 898 del 1986 - Sanzioni amministrative per l'indebita percezione di aiuti comunitari nel settore zootecnico - Nozione di produttore - Caratteristiche - Contemporaneo svolgimento di altre attività - Compatibilità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 febbraio 2011, n. 3412</i> , con nota di A. GRASSO	112	Impianto di lombricoltura - Zona agricola - Natura industriale dell'attività - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II 4 novembre 2011, n. 5135</i> , con nota di L. LAMOLA	283
Riforma fondiaria - Controversie - Rito camerale di cui all'art. 7 della legge n. 1078 del 1940 - Applicabilità - Limiti - Fattispecie in tema di transazione. <i>Cass. Sez. II Civ. 28 aprile 2011, n. 9843 (M)</i>	145	Impianto di lombricoltura - Localizzazione - Zona agricola - Concessione edilizia - Diniego - Asserito carattere industriale dell'attività - Illegittimità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II 4 novembre 2011, n. 5135</i> , con nota di L. LAMOLA	283
Politica agricola comune - Regimi di aiuti comunitari - Sistema integrato di gestione e di controllo - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Fatto di impedire la realizzazione del controllo <i>in loco</i> - Nozione. <i>Corte di giustizia UE, Sez. VII 16 giugno 2011, in causa C-536/09</i> , con nota di S. BOLOGNINI	178	Fallimento e procedure concorsuali - Imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo - Mancata inclusione tra esse degli imprenditori che esercitano un'attività agricola - Dubbi di costituzionalità - Questione nella specie inammissibile per omessa valutazione, da parte del giudice <i>a quo</i> , ai fini della rilevanza, della effettiva attività esercitata dall'imprenditore iscritto, presso la Camera di commercio, con la qualificazione di imprenditore agricolo e con oggetto sociale della pesca e dell'allevamento ittico. <i>Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104</i> , con nota di A. GERMANÒ	326
Politica agricola comune - Regimi di aiuti comunitari - Sistema integrato di gestione e di controllo - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Fatto di impedire la realizzazione del controllo <i>in loco</i> - Nozione - Obbligo di informare l'agricoltore del controllo - Esclusione. <i>Corte di giustizia UE, Sez. VII 16 giugno 2011, in causa C-536/09</i> , con nota di S. BOLOGNINI	178	Fallimento e procedure concorsuali - Imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo - Mancata inclusione tra esse degli imprenditori che esercitano un'attività agricola - Dubbi di costituzionalità - Scelte di politica economica e giudiziaria - Infondatezza del dubbio. <i>Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104</i> , con nota di A. GERMANÒ	326
Politica agricola comune - Regimi di aiuti comunitari - Sistema integrato di gestione e di controllo - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Agricoltore che non risiede presso l'azienda - Rappresentante dell'agricoltore - Nozione. <i>Corte di giustizia UE, Sez. VII 16 giugno 2011, in causa C-536/09</i> , con nota di S. BOLOGNINI	178	Fallimento e procedure concorsuali - Imprese soggette alle disposizioni sul fallimento e sul concordato preventivo - Mancata inclusione tra esse degli imprenditori che esercitano attività ittica - Equiparazione dell'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo - Abrogazione della disposizione che ne dettava l'equiparazione - Nuova formula secondo cui agli imprenditori ittici si applicano le disposizioni previste per l'imprenditore agricolo - Permanenza della sottrazione degli imprenditori ittici dalle procedure concorsuali. <i>Corte cost. 20 aprile 2012, n. 104</i> , con nota di A. GERMANÒ	326
Politica agricola comune - Regimi di aiuti comunitari - Sistema integrato di gestione e di controllo - Regolamento (CE) n. 796/2004 - Agricoltore che non risiede presso l'azienda - Obbligo di nominare un rappresentante dell'agricoltore - Esclusione. <i>Corte di giustizia</i>	178	Proprietà rurale - Vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge n. 817 del 1971 - Formalità di pubblicazione prescritte dal comma 2 - Compimento - Conseguenze - Ignoranza incolpevole del vincolo da parte del terzo acquirente - Rilevanza - Esclusione - Mancato compimento - Conseguenze - Azione di nullità dell'atto - Configurabilità - Condizioni - Consapevolezza del divieto da parte dell'acquirente. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 16 dicembre 2010, n. 25399</i> , con nota di A. ORLANDO	339
		Proprietà rurale - Vincolo di indivisibilità di cui all'art. 11 della legge n. 817 del 1971 - Sussistenza ed operatività	

- Anteriorità o contemporaneità del finanziamento pubblico rispetto all'acquisto del fondo - Necessità - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 16 dicembre 2010, n. 25399</i> , con nota di A. ORLANDO	339	Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 28 dicembre 2011, n. 6964</i> , con nota di C. ROMANELLI	713
OGM - Principio di coesistenza tra le diverse colture - Attuazione del principio - Separazione delle diverse colture transgenica, convenzionale e biologica. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 marzo 2012, n. 11148</i> , con nota di S. MASINI	342	Piccola proprietà contadina - Regolarizzazione del titolo di proprietà - Usucapione speciale per la piccola proprietà rurale - Ambito di applicazione - Fondo rustico ricadente nella zona non montana di un Comune montano - Inclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. II Civ. 5 luglio 2012, n. 11312 (M)</i>	728
Concimi agricoli - Istanza ampliamento impianto di produzione - Obbligo di provvedere - Sussiste - Silenzio dell'Amministrazione - Illegittimità. <i>T.A.R. Puglia, Sez. II 18 novembre 2011, n. 1754 (M)</i>	371	Allevamento bestiame - Capi bufalini - Brucellosi - Indennizzo per abbattimento - Disciplina antimafia - Applicazione - Informativa prefettizia sfavorevole - Preclusione dell'indennizzo - Legittimità. <i>Cons. Stato, Ad. plen. 5 giugno 2012, n. 19 (M)</i>	730
Imprenditori agricoli - Organizzazioni professionali di categoria - Bandiere delle organizzazioni di appartenenza esposte nelle aziende agricole - Messaggio pubblicitario - Assenza - Imposta di pubblicità - Assoggettamento - Esclusione. <i>Comm. trib. prov. Arezzo, Sez. V 22 marzo 2012, n. 53/05/12</i> , con nota di L. CENICOLA	438	Aiuti comunitari - Quote latte - Comunicazione del prelievo supplementare - Competenza del dirigente AGEA - Sussiste. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 4 maggio 2012, n. 4009 (M)</i>	730
Aiuti comunitari - Coltivazione di agrumi - Indebita percezione di aiuti - Azione di recupero - Soggetto passivo - Organizzazione dei produttori - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II ter 2 gennaio 2012, n. 8 (M)</i>	515	Aiuti comunitari - Quote latte - Comunicazione del prelievo supplementare - Notifica ai produttori - Mancanza - Illegittimità del provvedimento - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 4 maggio 2012, n. 4009 (M)</i>	730
Boschi - Regione Campania - Elementi - Rilevanza della densità. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 20 marzo 2012, n. 1348 (M)</i>	586	(v. anche <i>Bellezze naturali, Edilizia e urbanistica</i>)	
Boschi - Taglio degli alberi - Preventiva autorizzazione paesaggistica - Necessità - Autorizzazione in sanatoria - Esclusione. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 20 marzo 2012, n. 1348 (M)</i>	586	AMBIENTE	
Organismi geneticamente modificati - Direttiva 2002/53/CE - Catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole - Organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune - Regolamento (CE) n. 1829/2003 - Art. 20 - Prodotti esistenti. <i>Corte di giustizia UE, Sez. IV 6 settembre 2012, in causa C-36/11</i> , con nota di S. MASINI	609	VIA - Valutazione dell'impatto ambientale - Convenzione di Aarhus - Accesso alla giustizia - Organizzazioni non governative per la protezione dell'ambiente - Direttiva n. 85/337/CEE - Direttiva n. 2003/35/CE - Direttiva n. 92/43/CE - Direttiva n. 2006/105/CE. <i>Corte di giustizia CE, Sez. IV 12 maggio 2011, in causa C-115/09</i> , con nota di G. MASTRODONATO	26
Organismi geneticamente modificati - Direttiva 2001/18/CE - Art. 26 bis - Misure intese a evitare la presenza involontaria di organismi geneticamente modificati - Misure nazionali che, nelle more dell'adozione di misure fondate sull'art. 26 bis della direttiva 2001/18/CE, vietano la messa in coltura di organismi geneticamente modificati iscritti nel catalogo comune e autorizzati come prodotti esistenti. <i>Corte di giustizia UE, Sez. IV 6 settembre 2012, in causa C-36/11</i> , con nota di S. MASINI	609	Energia - Art. 54, comma 1, l.r. Basilicata n. 42/2009 - Impianti di energia da fonti rinnovabili - Installazione - Moratoria - Ingiustificata posizione di vantaggio per i soggetti pubblici - Distorsione nell'accesso al mercato - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 3 marzo 2011, n. 67</i> , con nota di A.M. BASSO	36
OGM - Modificazioni genetiche - Coltura di prodotti geneticamente modificati. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 luglio 2012, n. 28590 (c.c.)</i> , con nota redazionale ...	628	Energia - Aree protette - PIEAR allegato alla l.r. Basilicata n. 1/2010, punti 2.1.2.1., 2.2.2. e 2.2.3.1. dell'appendice A - Illegittimità costituzionale - Preclusione assoluta alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili nei siti della Rete Natura 2000 - Disciplina statale di tutela delle aree protette - Valutazione di incidenza. <i>Corte cost. 3 marzo 2011, n. 67</i> , con nota di A.M. BASSO	36
Regione Campania - Attività ricettive in case rurali (c.d. «Country houses») - Permesso di costruzione - Presupposti - Esistenza attività rurale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 28 ottobre 2011, n. 5801</i> , con nota di C. ROMANELLI	641	Inquinamento acustico - Disturbo alla quiete pubblica - Abbaiare molesto di cani - Art. 659, comma 1 c.p. - Elemento psicologico ed elemento essenziale della fattispecie di reato. <i>Cass. Sez. I Pen. 14 gennaio 2011, n. 715</i> , con nota di E. ANTONINI-ANDREOZZI	54
Aiuti comunitari - Regione Veneto - Insediamento giovani agricoltori - Requisiti oggettivi - Accertamento -		VIA e VAS - VAS - Autorità competente - Amministrazione diversa o separata dall'autorità precedente - Necessità - Esclusione - Art. 5, d.lgs. n. 152/2006 - Modifiche ex d.lgs. n. 128/2010 - Distinzione tra parere motivato a conclusione della fase di VAS e provvedimento di VIA. <i>Cons. Stato, Sez. IV 12 gennaio 2011, n. 133</i> , con nota di A. SCIALÒ	60

Inquinamento - Molestie olfattive - Situazione diversa dall'inquinamento atmosferico - Valori limite - Assenza di normativa statale - Valutazione della normale tollerabilità - Criterio civilistico ex art. 844 c.c. - Insufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2011, n. 15629</i> , con nota di P. COSTANTINO	117	Inquinamento atmosferico - Immissioni da canna fumaria - Ordinanza contigibile ed urgente - Illegittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 29 settembre 2011, n. 2371</i> , con nota di V. PERILLO	284
VIA - Mero giudizio tecnico - Esclusione - Discrezionalità amministrativa - Sindacabilità in sede giurisdizionale di legittimità - Limiti - Fattispecie. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I 3 agosto 2011, n. 1205</i> , con nota di P. BOLOGNA	125	Energia - Impianti fotovoltaici a terra - Previsioni urbanistiche - Generalizzata preclusione in area agricola - Illegittimità. <i>T.A.R. Piemonte, Sez. I 30 giugno 2011, n. 717</i> , con nota di A. PAVESI	286
VIA - Tutela preventiva dell'interesse pubblico ambientale - Principio di precauzione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 14 luglio 2011, n. 1341</i> , con nota di P. BOLOGNA	125	Inquinamento atmosferico - Prescrizioni dell'autorizzazione - Adempimenti prodromici alla messa in esercizio dell'impianto - Inosservanza - Configurabilità del reato - Sussistenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 luglio 2011, n. 29967(M)</i>	293
Diritto dell'energia - Istanza per la realizzazione di un impianto fotovoltaico - Obbligo di concludere il procedimento - Art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Regione siciliana - Entrata in vigore del P.E.A.R.S. - Integrazione della domanda di autorizzazione con la documentazione richiesta dal P.E.A.R.S. - Decorrenza di nuovo termine. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 14 dicembre 2010, n. 14274</i> , con nota di F. ROMOLI	137	Tutela - Legittimazione ad agire - Individuazione soggetti - Associazione ambientalista - È legittimata - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. IV 11 novembre 2011, n. 5986(M)</i>	294
Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Pianificazione urbanistica comunale - Limitazioni specifiche alla localizzazione - Determinazione negativa della conferenza di servizi per incompatibilità astratta tra progetto dell'impianto e PTCP - Illegittimità. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 11 ottobre 2011, n. 1473</i> , con nota di A.M. BASSO	213	Impianti eolici - Procedimento realizzazione dell'impianto - Conclusione - Autorizzazione unica in sede di conferenza dei servizi - Procedimento VIA - Atto interno - Impugnazione autonoma - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 novembre 2011, n. 5921(M)</i>	294
Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Pianificazione urbanistica comunale - L.r. Toscana n. 1/2005, art. 51, comma 3, lett. c) - Piano territoriale di coordinamento - Misure di salvaguardia immediatamente efficaci - Limiti - Singoli progetti - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 11 ottobre 2011, n. 1473</i> , con nota di A.M. BASSO	213	Impianti eolici - Procedimento realizzazione dell'impianto - Conclusione - Autorizzazione unica in sede di conferenza dei servizi - Termine per l'impugnazione - Decorrenza - Dalla pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> . <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 novembre 2011, n. 5921(M)</i>	294
Impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Pianificazione urbanistica comunale - Limitazioni specifiche alla localizzazione - Illegittimità - Violazione dell'art. 12 del d.lgs. n. 387/2003 e dei principi costituzionali in materia di allocazione delle funzioni normative e amministrative. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 11 ottobre 2011, n. 1473</i> , con nota di A.M. BASSO	213	Impianti eolici - Procedimento realizzazione dell'impianto - Mancata partecipazione di un organo dell'Amministrazione interessata - Rilevanza - Conseguenze. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 novembre 2011, n. 5921(M)</i>	294
Realizzazione manufatti prefabbricati e strada sterrata - Zona sottoposta a vincolo - Contravvenzione di cui all'art. 734 c.p. - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 ottobre 2011, n. 35857(M)</i>	222	Regolamento (CE) n. 1013/2006 - Art. 18, par. 4 - Spedizioni di determinati rifiuti - Art. 3, par. 2 - Informazioni obbligatorie - Identità del produttore di rifiuti - Indicazione omessa da parte dell'intermediario di commercio - Illegittimità - Tutela dei segreti commerciali - Irrilevanza. <i>Corte di giustizia UE, Sez. IV 29 marzo 2012, in causa C-1/11</i> , con nota di A. PIEROBON	318
Energia - Interventi urgenti in materia di produzione, distribuzione e trasmissione - Competenza concorrente - Sussidiarietà statale - Insufficiente coinvolgimento della Regione - Sussiste - Illegittimità costituzionale. <i>Corte cost. 12 maggio 2011, n. 165</i> , con nota di A.M. BASSO	251	Energia - Norme generali sull'energia nucleare e norme relative ai materiali e rifiuti radioattivi - Competenza legislativa esclusiva dello Stato ex art. 117, comma 2, lett. s), Cost. in tema di tutela dell'ambiente ed ecosistema - Sussistenza - Competenza ripartita tra Stato e Regioni ex art. 117, comma 3, Cost. - Insussistenza - Competenza concorrente della Regione in tema di protezione civile e di salute pubblica - Insussistenza - Competenza concorrente della Regione in tema di governo del territorio e dovere di coinvolgimento regionale e di previsione statale dell'intesa - Sussistenza - Competenza dello Stato per la disciplina del coinvolgimento della Regione e relativa impugnabilità regionale - Sussistenza. <i>Corte cost. 9 marzo 2012, n. 54</i> , con nota di A. SAVINI	331
Sindaco - Ordinanza contigibile ed urgente - Presupposti - Fattispecie (immissioni da canna fumaria). <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 29 settembre 2011, n. 2371</i> , con nota di V. PERILLO	284	Energia - Norme della Regione Molise - Divieto, in assenza di intesa con lo Stato, di installazione sul territorio regionale di impianti di produzione di energia nucleare e di depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art.	

- 117, comma 2, lett. s), Cost. ove le norme regionali disciplinano i depositi di materiali e rifiuti radioattivi - Sussistenza. *Corte cost. 9 marzo 2012, n. 54*, con nota di A. SAVINI 331
- VIA - Centrale termoelettrica di Porto Tolle - Valutazione delle alternative di progetto - Soggetto tenuto alla valutazione - Pubblica amministrazione - Spettanza. *Cons. Stato, Sez. VI 23 maggio 2011, n. 3107*, con nota di A. SERAFINI 351
- Conferenza di servizi ex art. 12, d.lgs. n. 387/2003 - Manifestazione del dissenso - Art. 14 ter, comma 1, legge n. 241/1990 - Conclusione dei lavori - Revoca in autotutela del parere favorevole espresso in conferenza di servizi - Illegittimità. *T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I 28 dicembre 2011, n. 1656*, con nota di A. CIMELLARO 355
- Inquinamento - Tutela ambientale - Sito contaminato - Bonifica - Applicazione del principio «chi inquina paga». *T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 2 novembre 2011, n. 1901*, con nota di V. PERILLO 358
- Inquinamento - Tutela ambientale - Sito contaminato - Bonifica - Accertamento responsabilità - Necessità - Proprietario incolpevole - Esclusione. *T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 2 novembre 2011, n. 1901*, con nota di V. PERILLO 358
- Inquinamento - Tutela ambientale - Obbligo di bonifica - Responsabilità del proprietario - Sussistenza condotta quantomeno colposa - Necessità. *T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 2 novembre 2011, n. 1901*, con nota di V. PERILLO 358
- Autorizzazione integrata ambientale - Procedimento - Pubblicità legale. *T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 27 maggio 2011, n. 787*, con nota di A.M. BASSO 363
- VIA preventiva - Assenza - Opere effettuate dopo l'entrata in vigore della direttiva n. 85/337/CEE - Regolarizzazione ex post - Ammissibilità - Condizioni - Eccezionalità della procedura. *Corte cost. 13 luglio 2011, n. 209*, con nota di P. COSTANTINO 400
- Reati ambientali - Associazioni ambientaliste - Costituzione di parte civile - Danno morale - Legittimazione. *Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34761*, con nota di G. SECCIA e B. RONCHI 414
- Bonifica dei siti inquinanti - Ex artt. 244 e 252 del d.lgs. n. 152 del 2006 - Misure provvisorie necessarie per la messa in sicurezza di emergenza - Ordini in materia - Competenza - Spetta alla Provincia e non al Ministero dell'ambiente - Interesse nazionale dei siti - Irrilevanza - Mancata acquisizione del parere del Comune - Quando è irrilevante. *Cons. Stato, Sez. VI 12 aprile 2011, n. 2249*, con nota di A.M. BASSO 424
- Energia - Pannelli solari aderenti o integrati nei tetti degli edifici - Installazione in area sottoposta a vincolo paesaggistico - Rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Esonero - Inconfigurabilità - Allegato 1 al d.p.r. n. 139/2010; art. 11, comma 3, d.lgs. n. 115/2008 - Artt. 146 e 149, d.lgs. n. 42/2004 - Artt. 22 e 23, d.p.r. n. 380/2001 - Interventi liberi a fini edilizi e interventi esonerati dall'obbligo del previo rilascio dell'autorizzazione paesaggistica - Corrispondenza biunivoca - Esclusione - Aree protette - Parchi nazionali - Interventi edilizi di manutenzione ordinaria e straordinaria - Art. 6, comma 3, legge n. 394/91 - Rinvio all'art. 31, comma 1, lett. a) e b), legge n. 457/1978 - Rinvio statico - Fattispecie di manutenzione individuate successivamente dal legislatore - Art. 5, comma 1, d.lgs. n. 115/2008 - Estensione - Inconfigurabilità. *T.A.R. Basilicata - Potenza, Sez. I 6 ottobre 2011, n. 508*, con nota di M. MORELLI 431
- Inquinamento - Inquinamento acustico - Attività di kartodromo - Superamento limiti di rumorosità - Ordinanza di sospensione dell'attività - Competenza del sindaco - Sussiste. *T.A.R. Lombardia, Sez. IV 23 gennaio 2012, n. 256 (M)* 442
- Inquinamento - Inquinamento acustico - Potere di ordinanza contingibile ed urgente - Sussistenza pericolo concreto ed attuale - Necessità - Provvedimento di sospensione dell'attività (nella specie, kartodromo) - Rilievi fonometrici remoti - Rilevanza - Esclusione. *T.A.R. Lombardia, Sez. IV 23 gennaio 2012, n. 256 (M)* 442
- Impianti eolici - Autorizzazione - Competenza - Spetta alla Regione - Competenza del Comune - Esclusione. *T.A.R. Campania, Sez. VII 11 novembre 2011, n. 5294 (M)* 442
- VIA, VAS e AIA - VIA - Conclusione positiva del procedimento di VIA - Autorizzazione alla costruzione dell'impianto (permesso di costruire) - Unicità del procedimento. *T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 25 gennaio 2012, n. 41*, con nota di L. CRISTOFARO 492
- VIA e VAS - VAS - Nozione - Impatti significativi sull'ambiente - Definizione ex art. 5, d.lgs. n. 152/2006 - Interazione positiva tra l'attività pianificatoria e le componenti ambientali - Sottoposizione a VAS - Piano paesaggistico - Omessa preventiva sottoposizione a VAS - Illegittimità del piano - Art. 11, comma 5, d.lgs. n. 152/2006. *T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 1° settembre 2011, n. 2152*, con nota di A. SERAFINI 500
- VIA, VAS e AIA - VAS - Espletamento - Art. 11, d.lgs. n. 152/2006 - Limite temporale - Approvazione del piano - Direttiva CE n. 2001/42 - Termine «adoption» - Significato - Momento conclusivo del procedimento pianificatorio - Diversità dell'accezione utilizzata dalla normativa interna - Art. 66, T.U. ambiente - Procedura di approvazione dei piani di bacino - VAS - Espletamento - Adozione dello strumento di pianificazione - Individuazione degli organi competenti all'espressione del parere - Art. 12, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 - Termine di 30 giorni - Riferimento all'espressione e non alla comunicazione del parere - L.r. Friuli-Venezia Giulia n. 16/2008 - Soprintendenza - Parere sull'assoggettività del piano a VAS - Obbligatorietà - Esclusione. *T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 10 agosto 2011, n. 365*, con nota di A. SERAFINI 500
- Tutela dell'ambiente - VIA - Soggetto che intende realizzare un intervento con effetti rilevanti sull'ambiente - Art. 22, comma 3, d.lgs. n. 152/2006 - Elaborazione di uno studio di impatto - Valutazione soggettiva preliminare - Successiva valutazione della competente P.A. - Autonomia di giudizio - Titoli autorizzativi precedentemente rilasciati - Conseguenze sfavorevoli potenziali sull'ambiente - Revoca - Interesse pubblico - Sussistenza *in re ipsa* - Comparazione con gli interessi privati contrapposti - Necessità -

Esclusione. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 25 maggio 2011, n. 957</i> , con nota di P. TAMBURINI	506	Energia - Norme della Regione Molise - Insediamenti degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Aree non idonee all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Individuazione dell'ulteriore area costituita dalla Valle del Tammaro e dai rilievi che la delimitano - Lamentata previsione di un divieto aprioristico, generalizzato e indiscriminato di localizzazione - Contrasto con le linee guida nazionali che non consentono l'individuazione per categorie generalizzate di aree - Contrasto con la normativa nazionale sulla autorizzazione unica che prevede specifiche e puntuali istruttorie pluridisciplinari in conferenza dei servizi - Ostacolo al libero accesso al mercato dell'energia - Ostacolo al rispetto degli impegni internazionali e comunitari assunti dallo Stato. <i>Corte cost. 11 novembre 2011, n. 308</i> , con nota di A. SERAFINI	616
Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto senza autorizzazione - Emissioni - Superamento valori limite - Necessità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 dicembre 2011, n. 48474 (M)</i>	514	Aree e siti non idonei all'installazione di impianti eolici - Inclusione delle aree e dei beni di notevole interesse culturale, così dichiarati ai sensi del d.lgs. n. 42/2004, nonché degli immobili e delle aree di notevole interesse pubblico ai sensi del medesimo decreto legislativo. <i>Corte cost. 11 novembre 2011, n. 308</i> , con nota di A. SERAFINI	616
Energia - Decreto del Ministro dello sviluppo economico recante «Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili», volte ad assicurare un corretto inserimento degli impianti, con specifico riguardo agli impianti eolici, nel paesaggio - Presenza di disposizioni espressamente rivolte alle Province autonome - Lamentata inidoneità del decreto ministeriale, quale atto sostanzialmente regolamentare, a incidere in ambiti di competenza primaria della Provincia, ovvero mancata acquisizione della delibera del Consiglio dei ministri e dello specifico parere della Provincia ove il decreto medesimo sia inteso come atto di indirizzo e coordinamento, nonché lamentata natura di dettaglio delle disposizioni censurate inidonee a condizionare la potestà primaria della Provincia. <i>Corte cost. 21 ottobre 2011, n. 275</i> , con nota di A.M. BASSO	546	Autorizzazione alle immissioni in atmosfera relativa ad un impianto di produzione di conglomerati bituminosi - Pericolo di emissioni gassose e di polveri - Legittimazione ad opporsi di imprese non concorrenti - Non sussiste. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I 16 gennaio 2012, n. 57</i> , con nota di R. MAGLI	645
VIA e VAS - Procedure di VAS avviate anteriormente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 - Art. 35, comma 2 <i>ter</i> , d.lgs. n. 152/2006 - Entrata in vigore della parte II del d.lgs. n. 152/2006 - Individuazione - Disciplina applicabile - Fattispecie: piano faunistico-venatorio. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 maggio 2011, n. 2755</i> , con nota di R. AMORUSO e A.G. ANNUNZIATA	566	Principio di precauzione - Accurata e calcolata gestione del rischio - Necessità. <i>T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I 15 dicembre 2011, n. 560</i> , con nota di F. MAZZETTI e P. ROTILI	648
VIA e VAS - Procedure di VAS avviate antecedentemente all'entrata in vigore del d.lgs. n. 4/2008 - Equipollenza tra la VAS e la valutazione di incidenza - Esclusione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 maggio 2011, n. 2755</i> , con nota di R. AMORUSO e A.G. ANNUNZIATA	566	Energia - Progetto di ammodernamento tecnologico e interventi di riqualificazione ambientale ed energetica della centrale elettrica di Scarlino da alimentare con fonti rinnovabili (biomasse) e non convenzionali (CDR e CDR-Q) - VIA. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 18 novembre 2011, n. 1766</i> , con nota di A.M. BASSO	650
VIA e VAS - Disciplina in materia di VAS - Competenza esclusiva dello Stato - Art. 117 Cost. - Regioni - Rispetto degli <i>standard</i> minimi di tutela ambientale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 10 maggio 2011, n. 2755</i> , con nota di R. AMORUSO e A.G. ANNUNZIATA	566	Inquinamento acustico - Adozione di ordinanza contingibile e urgente - Competenza del sindaco - Presupposti - Legittimità. <i>T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 17 novembre 2011, n. 1585</i> , con nota di L. LAMOLA ..	654
Energia - Produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili - Realizzazione impianti - Individuazione siti idonei - Criteri indicati in pianificazione urbanistica - Illegittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 8 novembre 2011, n. 383</i> , con nota di V. PERILLO	582	Aria - Immissione di fumi molesti - Limiti delle emissioni - Assenza di una predeterminazione normativa - Criterio della stretta tollerabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 4 maggio 2012, n. 16670 (M)</i>	657
Aria - Emissioni in atmosfera - Installazione impianto di verniciatura industriale - Preventiva autorizzazione - Necessità. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 aprile 2012, n. 15500 (M)</i>	585	Inquinamento - Inquinamento acustico - Concessione edilizia - Zone interessate da scuole - Valutazione previsionale del clima acustico - Condizione per rilascio titoli edilizi - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia, Sez. II 3 maggio 2012, n. 1252 (M)</i>	658
Tutela - Legittimazione ad agire - Associazioni e comitati ambientalisti - Sono legittimati - Contenuto dell'interesse ambientale - Nozione allargata - Legittimità. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 6 febbraio 2012, n. 91 (M)</i>	586	Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva CE n. 2003/4 - Accesso alle informazioni in materia ambientale - Organismi o istituzioni che agiscono nell'esercizio di competenze legislative - Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche - Ministeri. <i>Corte di giustizia UE, Grande Sez. 14 febbraio 2012, in causa C-204/09</i> , con nota di C. SCIANCALEPORE	682
Procedura VIA - Informativa ambientale e partecipazione del pubblico - Osservanza - Adempimenti imposti da Convenzione di Aarhus - Si aggiungono alla normativa nazionale. <i>T.A.R. Sardegna, Sez. II 6 febbraio 2012, n. 91 (M)</i>	586		

- Rinvio pregiudiziale - Convenzione di Aarhus - Direttiva CE n. 2003/4 - Accesso alle informazioni in materia ambientale - Riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche - Condizione secondo la quale tale riservatezza deve essere prevista dal diritto - Norma nazionale che dispone, in modo generale, che la riservatezza delle deliberazioni delle autorità pubbliche costituisce un motivo di diniego di accesso a informazioni ambientali detenute da tali autorità - Nozione di deliberazione. *Corte di giustizia UE, Grande Sez. 14 febbraio 2012, in causa C-204/09*, con nota di C. SCIANCALEPORE 682
- VIA e AIA - Rapporti tra le discipline - Ruolo preminente della VIA - Localizzazione dell'impianto - Rilascio dell'autorizzazione regionale - Contrasto con pianificazione provinciale - Dissenso della Provincia non espresso in conferenza di servizi - Illegittimo. *Cons. Stato, Sez. V 13 aprile 2012, n. 2117*, con nota di P. COSTANTINO 710
- Impianto di produzione di energia elettrica da fonte eolica - Costruzione ed esercizio - Autorizzazione unica - VIA - Zonizzazione acustica comunale - Aspetti paesaggistici di compatibilità con il PUTT. *T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 23 febbraio 2012, n. 332*, con nota di M. PINNA 715
- Energia - Impianti eolici - D.m. (sviluppo economico) 10 settembre 2010 - Misure di mitigazione - Aerogeneratori - Distanza minima di 200 metri da unità abitative munite di abitabilità, regolarmente censite e stabilmente abitate - Edifici non abitati - Interpretazione. *T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II 5 marzo 2012, n. 433*, con nota di M. PINNA 715
- Impianto eolico - Autorizzazione unica - Sostituisce tutti i vincoli e le autorizzazioni altrimenti necessari - Modulo procedimentale - Conferenza di servizi. *T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 30 dicembre 2011, n. 3219*, con nota di V. PERILLO 718
- Impianto eolico - Autorizzazione unica - Sopravvenuto vincolo paesaggistico - Annullamento in autotutela di precedente parere - Legittimità - Condizione - Assenza inizio lavori per realizzazione impianto. *T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 30 dicembre 2011, n. 3219*, con nota di V. PERILLO 718
- Impianto eolico - Autorizzazione unica - Adozione piano paesistico - Preventiva valutazione ambientale strategica - Mancanza - Illegittimità del piano. *T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 30 dicembre 2011, n. 3219*, con nota di V. PERILLO 718
- Inquinamento ambientale - Impianto di trattamento reflui zootecnici - Perimetrazione di Zone vulnerabili da nitrati - Principio di precauzione - Principio di proporzionalità. *T.A.R. Umbria, Perugia 10 novembre 2011, n. 360*, con nota di A.M. BASSO 720
- Inquinamento - Inquinamento acustico - Piano di zonizzazione acustica - Carattere regolamentare - Sussistenza di controinteressati - Esclusione. *T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 18 maggio 2012, n. 837(M)* 730
- Inquinamento - Inquinamento acustico - Piano di zonizzazione acustica - Motivazione specifica per classificazione singole zone - Limiti. *T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II 18 maggio 2012, n. 837(M)* 730
- Ambiente - Norme della Regione autonoma della Sardegna - L.r. Sardegna 29 maggio 2007, n. 2, art. 18 - L.r. Sardegna 7 agosto 2009, n. 3, art. 6, comma 8 - Previsione che in base al Piano paesaggistico regionale la realizzazione di nuovi impianti eolici è consentita nelle aree industriali, retroindustriali e limitrofe con conseguente esclusione delle aree agricole - Illegittimità costituzionale per violazione dell'art. 117, comma 3, Cost. - Sussistenza. *Corte cost. 11 ottobre 2012, n. 224*, con nota di A. SAVINI 750
- Ambiente - Danno ambientale - Configurabilità oggettiva del danno ambientale - Incremento dell'inquinamento. *Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36818*, con nota di G.M. LAMANTEA 769
- Ambiente - Danno ambientale - Criterio principale di risarcimento del danno ambientale - Riparazione del danno - Giudizi in corso - Applicazione - Risarcimento per equivalente patrimoniale - Criterio residuale - Artt. 300, 303 e 311, d.lgs. n. 152/2006 - Art. 2058 c.c. *Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36818*, con nota di G.M. LAMANTEA 769
- (v. anche *Bellezze naturali, Sanità pubblica*)
- ANIMALI**
- Vendita - Obbligazioni del venditore - Consegna della cosa - Cosa diversa dalla pattuita (*aliud pro alio*) - Nozione - Differenza rispetto alla vendita di cosa priva delle qualità essenziali - Fattispecie. *Cass. Sez. II Civ. 18 maggio 2011, n. 10916(M)* 68
- Inadempimento di uno Stato - Direttiva *habitat* - Insufficienza dei provvedimenti adottati per tutelare la specie *Cricetus cricetus* (criceto comune) - Deterioramento degli *habitat*. *Corte di giustizia UE, Sez. IV 9 giugno 2011, in causa C-383/09*, con nota redazionale 106
- Cane domestico - Obbligo di museruola e guinzaglio - Obbligo gravante sul proprietario e tutti i componenti del nucleo familiare che abbiano una relazione di possesso con l'animale. *Cass. Sez. IV Pen. 7 marzo 2011, n. 8875*, con nota di L. MAZZA 115
- Incidente stradale provocato da un animale incustodito - Responsabilità del proprietario. *Cass. Sez. IV Pen. 14 settembre 2011, n. 34070*, con nota di L. MAZZA 115
- Inadempimento di uno Stato - Conservazione degli uccelli selvatici - Direttiva 79/409/CEE - Deroghe al regime di protezione degli uccelli selvatici. *Corte di giustizia UE, Sez. IV 11 novembre 2010, in causa C-164/09*, con nota di P. MAZZA 185
- Maltrattamento - Per crudeltà - Elemento soggettivo - Dolo specifico. *Cass. Sez. III Pen. 8 luglio 2011, n. 26368(M)* 222
- Danni arrecati alle produzioni agricole e alle opere approntate sui terreni coltivati e a pascolo dalle specie di fauna selvatica - Regione Lombardia - L.r. n.

26/1993 - Risarcimento - Regione - Legittimazione passiva - Carenza. <i>Cons. Stato, Sez. V 27 settembre 2011, n. 5383</i> , con nota di P. DE MAJO	281	con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati - Contrasto con la legislazione statale in materia di aree protette. <i>Corte cost. 12 ottobre 2011, n. 263</i> , con nota di A.M. BASSO	107
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Oggetto - Sequestro preventivo di animali - Legittimità. <i>Cass. Sez. V Pen. 10 gennaio 2012, n. 231 (M)</i>	441	Area protetta - Introduzione di armi - Leggi - Legge penale - Successione di leggi - Norma extrapenale - Effetto retroattivo - Presupposto - Natura integratrice della fattispecie penale - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 aprile 2011, n. 15481 (M)</i>	146
Sanzioni amministrative - Trasporto di animali malati - Polizia stradale - Accertamento di violazione amministrativa - Legittimità. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 marzo 2011, n. 5122</i> , con nota di P. MAZZA	474	Reato paesaggistico - Ignoranza del vincolo - Rilevanza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 7 aprile 2011, n. 14033 (M)</i>	146
Sanzioni amministrative - Applicazione - Opposizione - Procedimento - Onere probatorio - Riparto - Criteri - Applicazione relativa in riferimento a giudizio di opposizione a sanzione amministrativa per violazione del divieto di trasporto di animali malati. <i>Cass. Sez. II Civ. 3 marzo 2011, n. 5122</i> , con nota di P. MAZZA	474	Vincolo paesistico - Costruzioni abusive in zone vincolate - Illecito a carattere permanente - Cessazione dell'illecito - Solo a seguito del ripristino dello stato dei luoghi o pagamento della relativa sanzione pecuniaria. <i>Cons. giust. amm. Reg. sic. 13 settembre 2011, n. 554 (M)</i>	147
Reato di abbandono di animali - Nozione di «abbandono» - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 maggio 2011, n. 18892</i> , con nota di P. MAZZA	631	Vincolo paesaggistico - Imposizione su intero territorio comunale - Competenza - Spetta allo Stato. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2011, n. 4429 (M)</i>	147
Reato - Delitti contro il sentimento per gli animali - Uccisione di animali - Condotta omissiva - Realizzabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 22 luglio 2011, n. 29543</i> , con nota di P. MAZZA	709	Vincolo paesaggistico - Imposizione su intero territorio comunale - Motivazione specifica - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2011, n. 4429 (M)</i>	147
(v. anche <i>Caccia e pesca</i>)		Vincolo paesaggistico - Imposizione - Antropizzazione della zona - Non è motivo ostativo - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 21 luglio 2011, n. 4429 (M)</i>	147
BELLEZZE NATURALI		Paesaggio - Zone sottoposte a vincolo paesaggistico - Nozione di bosco. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34752</i> , con nota di A. ABRAMI	200
Regione Abruzzo - Tutela dei c.d. beni culturali minori - «Trabocco» abruzzese - Estensione alle c.d. «bilance fisse» - Possibilità - Limiti. <i>Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2011, n. 698</i> , con nota di V. PERILLO	59	Bellezze paesaggistiche - Condonò edilizio - Nulla-osta paesaggistico - Parere negativo - Compromissione interessi paesaggistici - Dimostrazione - Necessità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 13 giugno 2011, n. 5244</i> , con nota di V. PERILLO	220
Regione Abruzzo - Postazione di «bilancia fissa» - Installazione su demanio marittimo - Mancanza di titolo concessorio - Ordine di rimozione - Legittimità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 31 gennaio 2011, n. 698</i> , con nota di V. PERILLO	59	Bellezze paesaggistiche - Imposizione vincolo successivo all'edificazione - Condonò edilizio - Valutazione compatibilità ambientale - Riferimento al momento della domanda di condono. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 13 giugno 2011, n. 5244</i> , con nota di V. PERILLO	220
Reati paesaggistici - Originaria contestazione - Contravvenzione prevista dall'art. 181, d.lgs. n. 42 del 2004 - Condanna - Delitto previsto dall'art. 181, comma 1 bis del citato decreto - Violazione dell'art. 521 c.p.p. - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2011, n. 18509 (M)</i>	69	Bellezze paesaggistiche - Condonò edilizio - Nulla-osta paesaggistico - Parere negativo - Sanatoria dell'opera - Impossibilità. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II bis 13 giugno 2011, n. 5244</i> , con nota di V. PERILLO	220
Beni di interesse storico, artistico, rurale, ambientale ed etnoantropologico - Tutela - Imposizione vincolo - Parere del Comitato regionale di coordinamento solo per beni di tutela intersettoriale. <i>Cons. Stato, Sez. VI 14 luglio 2011, n. 4282 (M)</i>	70	Taglio di bosco - Possesso autorizzazione - Danneggiamento ceppaie - Reato - Art. 181, comma 1 bis, lett. b), d.lgs. n. 42/2004 - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 settembre 2011, n. 35308 (M)</i>	222
Norme della Regione Liguria - Aree contigue dei parchi naturali regionali - Attribuzione alla Giunta regionale del compito di ridefinire entro il 31 luglio 2011 le aree contigue esistenti - Soppressione delle aree contigue come disciplinate dal piano del parco o dal provvedimento istitutivo, dalla data di entrata in vigore della legge regionale - Mancata previsione della preventiva intesa		Commissione provinciale per le bellezze naturali - Competenza strutturale e consultiva - Voto del Soprintendente - Sovrapposizione sul controllo di legittimità - Esclusione - Ragioni. <i>Cons. Stato, Sez. VI 16 settembre 2011, n. 5163 (M)</i>	223

Nulla-osta paesaggistico - Annullamento da parte del Soprintendente - Termine - Decorrenza - Dalla ricezione della completa documentazione. <i>Cons. Stato, Sez. VI 16 settembre 2011, n. 5163 (M)</i>	223	Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta - Durata quinquennale - Riguarda esecuzione lavori progettati - Nulla-osta in sanatoria - Applicabilità del medesimo termine - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 16 febbraio 2012, n. 245 (M)</i>	515
Costruzioni edilizie abusive - Sanatoria - Diniego - Legittimità - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II quater 1° settembre 2011, n. 7092 (M)</i>	294	Vincolo di interesse archeologico - Imposizione - Estensione - Condizione - Sussistenza ruderi costituenti complesso unitario ed inscindibile - Necessità. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 13 gennaio 2012, n. 41 (M)</i>	515
Vincolo archeologico - Costruzioni edilizie - Condono - Valutazione compatibilità delle costruzioni con ragioni di tutela - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 30 novembre 2011, n. 6323 (M)</i>	371	Nulla-osta paesaggistico - Annullamento - Riesame del merito - Esclusione - Carezza motivazionale o istruttoria - Sindacabilità. <i>T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII 1° dicembre 2011, n. 5610 (M)</i>	515
Bellezze paesaggistiche - Compatibilità paesaggistica - Valutazione positiva espressa per piano di lottizzazione - Successivo diverso giudizio per singolo intervento - Possibilità - Onere motivazionale - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 23 novembre 2011, n. 6156 (M)</i>	371	Zone di protezione speciale - Zone umide - Divieto di prosciugamento e di bonifica - Area umida artificiale - Inclusione tra le zone umide - Illegittimità - Ragioni - Mancanza caratteristiche naturali. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II 16 settembre 2011, n. 1363, con nota di C. ROMANELLI</i>	581
Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta - Annullamento da parte della Sovrintendenza - Termini - Decorrenza. <i>Cons. Stato, Sez. VI 5 novembre 2011, n. 6032 (M)</i>	371	Autorizzazione paesaggistica - Procedimento - Annullamento da parte della Soprintendenza del parere emesso dal Comune - Esclusione - Intervento della Soprintendenza in sede endoprocedimentale - Parere della Soprintendenza - Carattere vincolante per il Comune - Sussistenza. <i>T.A.R. Campania, Sez. IV 20 marzo 2012, n. 1348 (M)</i>	586
Norme della Regione Abruzzo - Riserva naturale di interesse provinciale «Pineta Dannunziana» - Rideterminazione dei confini con ampliamento della superficie di circa 29 ettari in più rispetto all'area individuata con la legge istitutiva della riserva - Lamentata istituzione di un'ulteriore porzione di riserva naturale in carezza della necessaria partecipazione al procedimento di istituzione degli enti locali territorialmente interessati e con automatica modificazione delle pianificazioni territoriali esistenti. <i>Corte cost. 26 gennaio 2012, n. 14, con nota di A.M. BASSO</i>	468	Aree protette - Valutazione d'incidenza - Oggetto - Qualificazione dell'area come zona di protezione speciale - Insufficienza - Tipologia dell'intervento (messa in sicurezza di strada rurale) in relazione ad esigenze di protezione e conservazione del sito - Accertamento - Necessità. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 6 giugno 2012, n. 1125, con nota di V. PERILLO</i>	643
Reati paesaggistici - Territorio coperto da bosco - Nozione di territorio. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 luglio 2011, n. 28928, con nota di G.M. LAMANTEA</i>	479	Aree protette - Valutazione d'incidenza - Elementi: obiettivi di conservazione del sito - Accertamento e valutazione incidenza significativa e misure di mitigazione proposte - Necessità. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 6 giugno 2012, n. 1125, con nota di V. PERILLO</i>	643
Area paesaggisticamente vincolata - Nozione di bosco e macchia mediterranea - Alberi di alto fusto - Presenza - Necessità ai fini e di integrazione del reato - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 luglio 2011, n. 28928, con nota di G.M. LAMANTEA</i>	479	Accertamento di compatibilità paesaggistica - Modifiche alla disciplina transitoria ed al regime delle aree tutelate per legge - Necessità di provvedimento espresso - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 luglio 2011, n. 30017 (M)</i>	657
Edificazione abusiva - Condono - Sussistenza di costruzione «al rustico» - Necessità - Solo scheletro del fabbricato - Insufficienza - Nulla-osta ambientale - Diniego - Legittimità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater 13 settembre 2011, n. 7209, con nota di V. PERILLO</i>	499	Nulla-osta paesaggistico - Concessione - Annullamento - Comunicazione avvio del procedimento - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 9 marzo 2012, n. 1318 (M)</i>	658
Bellezze paesaggistiche - Costruzioni abusive - Zona vincolata dopo l'abuso - Sanatoria - Nulla-osta paesaggistico - Necessità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater 15 giugno 2011, n. 5309, con nota di L. LAMOLA</i> ..	505	Aree protette - Parchi e riserve naturali - Misure di salvaguardia nella legislazione sui parchi - Assimilazione a quelle urbanistiche - Carattere temporaneo dell'efficacia - Esclusione - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio, Sez. II 3 maggio 2012, n. 4100 (M)</i>	658
Bellezze paesaggistiche - Costruzioni abusive - Sanatoria - Nulla-osta paesaggistico - Valutazione compatibilità ambientale - Disciplina applicabile - Quella al momento della valutazione - Ragioni. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II quater 15 giugno 2011, n. 5309, con nota di L. LAMOLA</i>	505	Bellezze paesaggistiche - Nulla-osta paesaggistico - Controllo dell'Autorità statale - Termine per annullamento - Decorrenza - Sospensione del termine - Esclusione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. III 2 maggio 2012, n. 857 (M)</i>	658
Delitto paesaggistico previsto dall'art. 181, comma 1 bis, d.lgs. n. 42 del 2004 - Elemento psicologico - Dolo generico - Sufficienza. <i>Cass. Sez. III Pen. 28 dicembre 2011, n. 48478 (M)</i>	514	Beni ambientali - Art. 734 c.p. - Violazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 settembre 2012, n. 35792 (M)</i>	729
		(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Ambiente</i>)	

CACCIA E PESCA

- Caccia - Regione Emilia-Romagna - Nutrie - Misure per contenimento - Competenza del Comune - Esclusione - Competenza della Provincia - Sussiste. *T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I 16 giugno 2011, n. 215 (M)* 70
- Caccia - Regolamento per la gestione faunistico-venatoria del cinghiale - Nuove squadre - Norma preclusiva all'accesso - Illegittimità - Delibera di giunta regionale della Basilicata n. 656/08. *T.A.R. Basilicata, Sez. I 17 gennaio 2012, n. 32, con nota di I. GORLANI* 123
- Silenzio venatorio - Giornate di silenzio venatorio - Riferimento alla legge regionale. *Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34755 (M)* 222
- Pesca - Fermo dell'attività - Concessione contributo finanziario - Controversie - Competenza del giudice amministrativo - Ragioni. *Cons. Stato, Sez. III 5 settembre 2011, n. 5011 (M)* 223
- Pesca - Fermo dell'attività - Concessione contributo finanziario - Misura - Normativa comunitaria - Adozione di «regole diverse» - Facoltà dello Stato - Legittimità. *Cons. Stato, Sez. III 5 settembre 2011, n. 5011 (M)* 223
- Caccia - Norme della Regione Sardegna - Disciplina dei prelievi in deroga - Previsione che l'assessore competente adotti il provvedimento di deroga previo parere dell'Istituto regionale per la fauna selvatica (INFS ora ISPRA) ovvero, nelle more della sua istituzione, di un Comitato tecnico-scientifico istituito con deliberazione della Giunta - Contrasto con la normativa nazionale attuativa delle norme comunitarie. *Corte cost. 26 gennaio 2012, n. 16, con nota di I. GORLANI* 248
- Caccia - Sanzioni per violazioni - Detenzione di esemplari selvatici protetti - Autorizzazione prefettizia - Necessità - Inosservanza dei limiti spaziali o delle prescrizioni modali del provvedimento autorizzativo - Conseguenze - Violazione della legge n. 150 del 1992 - Configurabilità - Sussistenza - Fattispecie. *Cass. Sez. II Civ. 23 dicembre 2011, n. 28649 (M)* ... 292
- Caccia - Ordinamento amministrativo - Regioni - Danni arrecati dalla fauna selvatica - L.r. Calabria 17 maggio 1996, n. 9 - Responsabilità della Provincia - Configurabilità - Condizioni - Limitazione ai soli animali cacciabili - Esclusione - Produzione agricola - Limitazione alle sole specie commestibili - Esclusione - Fattispecie in tema di floricoltura ornamentale. *Cass. Sez. III Civ. 6 dicembre 2011, n. 26197 (M)* 369
- Caccia - Esercizio - Divieto di attività venatoria - Cosiddetto «silenzio venatorio» - Giornate previste dalla legislazione regionale - Estensione - Necessità. *Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34755 (M)* 370
- Caccia - Norme della Regione Abruzzo - Calendario venatorio regionale per la stagione venatoria 2010-2011 - Definizione delle giornate e degli orari di caccia - Definizione delle specie cacciabili e dei periodi di caccia - Disciplina dell'attività venatoria nelle zone di protezione speciale (ZPS) e nei siti di importanza comunitaria (SIC) - Disciplina dell'attività venatoria relativa alla fauna selvatica migratoria - Contrasto con le disposizioni statali che disciplinano i poteri regolamentari delle Regioni per l'esercizio dell'attività di caccia nell'annata venatoria -

- Contrasto con le previsioni ministeriali riguardanti l'attività venatoria nelle zone ZPS - Lamentata adozione del calendario regionale con un atto di natura legislativa anzi che di natura regolamentare - Sostituzione del parere dell'ISPRA previsto dalla legge statale con il parere dell'Osservatorio faunistico regionale (OFR). *Corte cost. 9 febbraio 2012, n. 20, con nota di I. GORLANI* 395
- Caccia nelle aree contigue alle aree protette - Legge n. 394 del 1991 e legge n. 157 del 1992 - Differente oggetto delle leggi - Riapertura dei termini per la partecipazione all'ambito territoriale di caccia - Applicabilità della caccia programmata. *Cons. Stato, Sez. VI 6 giugno 2012, n. 3319, con nota di I. GORLANI* 482
- Caccia - Istituzione di fondo chiuso alla caccia. *T.A.R. Toscana, Sez. III 16 maggio 2012, n. 935, con nota di I. GORLANI* 571

(v. anche *Animali*)**CAVE E TORBIERE**

- Sfruttamento del sottosuolo - Cave - Attività di apertura e coltivazione di cava - Successivo rilascio di autorizzazione regionale in variante - Sequestro preventivo dell'area adibita ad attività di cava - *Periculum in mora* - Cessazione. *Cass. Sez. III Pen. 12 novembre 2010, n. 40075 (c.c.), con nota di A. SERAFINI* 120

CONSORZI

- Di bonifica - Contributi consortili - Per utilizzazione canali consortili - Determinazione - Procedura negoziale - Controversie - Competenza dell'A.G.O. *T.A.R. Umbria, Sez. I 4 agosto 2011, n. 265, con nota di M. CARDILLO* 216
- Di bonifica - Regione Umbria - Contributi consortili - Per utilizzazione canali consortili - Determinazione - Fonte bilaterale - Sussiste. *T.A.R. Umbria, Sez. I 4 agosto 2011, n. 265, con nota di M. CARDILLO* 216
- Di bonifica - Contributi consortili - Obbligo contributivo - Presupposti - Beneficio fondiario - Regime probatorio - Fondo inserito in un piano di classifica non contestato - Contestazione della mancata esecuzione di opere di manutenzione - Onere della prova - A carico del contribuente - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 23 marzo 2012, n. 4671 (M)* 440
- Di bonifica - Contributo idraulico e consortile *ex l.r. Toscana n. 34/1994* - Natura tributaria - Sussiste - Controversie - Competenza delle Commissioni tributarie. *T.A.R. Toscana, Sez. II 19 marzo 2012, n. 560 (M)* 658
- Di bonifica - Contributi consortili - Omessa corresponsione - Beneficio effettivo e diretto derivante dalle opere di bonifica - Prova - Necessità - Esclusione. *Cass. Sez. V Civ. 30 novembre 2011, n. 25634, con nota di A. ORLANDO* 700
- Di bonifica - Contributi consortili - Omessa corresponsione - Beneficio effettivo e diretto derivante dalle opere di bonifica - Prova - Necessità - Esclusione.

<i>Cass. Sez. V Civ. 24 novembre 2011, n. 24881, con nota di A. ORLANDO</i>	700	zione in ricorso del tempo di inizio del rapporto agli effetti dell'art. 2 della legge n. 203 del 1982. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 marzo 2012, n. 3974 (M)</i>	369
Di bonifica - Natura - Enti pubblici economici - Non imprenditori agricoli - Conseguenze - Soggezione dei rapporti di lavoro alla disciplina sui contratti a termine - Onere di specificazione delle ragioni giustificatrici del termine - Sussistenza - Fattispecie relativa a consorzio di bonifica siciliano. <i>Cass. Sez. Lav. 17 luglio 2012, n. 12242 (M)</i> ...	728	Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Controversie devolute alla cognizione di dette Sezioni - Ambito - Cause relative all'accertamento, positivo o negativo, di un rapporto agrario - Inclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 30 gennaio 2012, n. 1304, con nota di M. FILIPPINI</i>	471
Di bonifica - Contributi consortili - Carattere tributario - Sussiste - Controversie - Competenza giurisdizionale delle Commissioni tributarie. <i>Cons. Stato, Sez. V 28 maggio 2012, n. 3130 (M)</i>	730	Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Cosiddetto «livello» - Regime giuridico - Assimilabilità all'enfiteusi - Fondamento - Conseguenze - Controversia in tema di accertamento dell'esistenza del «livello» - Competenza per materia delle Sezioni specializzate agrarie - Sussistenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. VI Civ. 6 giugno 2012, n. 9135 (ord.)</i> , con nota redazionale	622
(v. <i>Produzione, commercio e consumo</i>)			
CONTRATTI AGRARI		Affitto	
In genere		Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Miglioramenti, addizioni e trasformazioni - Indennità - Diritto all'indennità - Consenso delle parti - Sufficienza - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 24 maggio 2011, n. 11369 (M)</i>	68
Controversie - Procedimento - Competenza e giurisdizione - Sezioni specializzate - Competenza - Azione di rilascio di fondo agricolo - Fondamento - Contestazione della sussistenza, in capo alla parte convenuta, del potere di concedere il fondo in affitto a terzi - In base a disposizioni testamentarie oggetto del promosso giudizio pendente dinanzi al giudice ordinario - Competenza delle Sezioni specializzate agrarie - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. VI Civ. 20 gennaio 2011, n. 1334, con nota di E. GUERRIERI CIACERI</i>	192	Contratto di affitto - Fondo rustico - Procedimento cautelare - Condanna rilascio fondo - Annata agraria - Art. 11, comma 11, d.lgs. n. 150/11 - Applicabilità - Esclusione. <i>Trib. Reggio-Emilia 1° marzo 2012, con nota di N. RAUSEO</i>	347
Controversie - Disposizioni processuali - Giudizio per morosità - Sanatoria - Istanza dell'affittuario moroso - Inequivocità e finalità di porre fine alla lite nel merito - Necessità - Conseguenze - Istanza formulata alla fine dell'istruttoria e subordinata all'accoglimento della domanda del concedente - Idoneità - Esclusione - Difesa dell'affittuario incompatibile con l'esistenza del contratto di affitto - Concessione del termine di grazia - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 gennaio 2010, n. 714, con nota di F. PERFETTI</i>	194	Affitto di fondo rustico - Risoluzione per grave inadempimento - Canone di affitto - Canone legale - Insussistenza - Canone contrattuale - Necessaria applicazione. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 febbraio 2012, n. 2552, con nota di O. CINQUETTI</i>	405
Impresa familiare coltivatrice - Singoli componenti - Rappresentanza processuale della famiglia coltivatrice - Litisconsorzio necessario - Esclusione - Limiti - Rappresentanza nell'ambito del rapporto agrario tra concedente e famiglia coltivatrice - Inconfigurabilità con riferimento a pretese di carattere risarcitorio di natura individuale. <i>Cass. Sez. I Civ. 31 ottobre 2011, n. 22631 (M)</i>	221	Affitto di fondi rustici - Deroga pattizia a norme inderogabili ex art. 45, legge n. 203 del 1982 - Condizioni - Limiti - Clausola risolutiva espressa in deroga alle disposizioni di legge più favorevoli - Validità. <i>Cass. Sez. III Civ. 15 maggio 2012, n. 7536 (M)</i>	513
Fallimento ed altre procedure concorsuali - Fallimento - Competenza funzionale - Organi preposti al fallimento - Tribunale fallimentare - Competenza funzionale - Contratto di affitto stipulato dal fallito - Azione di simulazione ed azione revocatoria proposte dal curatore - Competenza - Della Sezione specializzata agraria - Esclusione - Del Tribunale fallimentare - Configurabilità. <i>Cass. Sez. VI ter Civ. 13 ottobre 2011, n. 21196 (ord.) (M)</i>	221	Affitto di fondi rustici - Affitto a coltivatore diretto - Misura del canone - Determinabilità alla luce del criterio costituzionale della sufficienza della retribuzione - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 9 marzo 2012, n. 3733 (M)</i>	656
Conversione dei contratti associativi - Norme applicabili - Art. 5 della legge n. 29 del 1990 - Applicazione nel tempo - Limiti - Opposizione successiva all'entrata in vigore - Avverso conversione richiesta anteriormente - Soggezione alla decadenza introdotta dalla novella - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Civ. 13 marzo 2012, n. 3974 (M)</i>	369	EDILIZIA E URBANISTICA	
Procedimento - Onere di contestazione ex art. 416, comma 3, c.p.c. - Sussistenza - Fattispecie relativa alla dedu-		Opere non rilevanti sotto il profilo urbanistico - Pergolato - Nozione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 29 settembre 2011, n. 5409 (M)</i>	147
		Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione agricola - Costruzione impianto frantumazione inerti - Incompatibilità con destinazione agricola - Sussiste. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 luglio 2011, n. 4505 (M)</i>	147
		Piano regolatore - Destinazione delle aree - Destinazione agricola - Funzione. <i>Cons. Stato, Sez. IV 27 luglio 2011, n. 4505 (M)</i>	147

Imprenditore agricolo - Persona giuridica - Oneri concessori. <i>T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II 5 agosto 2011, n. 1554</i> , con nota di L. CENICOLA	359	Determinazione dell'indennità di esproprio per le aree agricole esterne ed interne ai centri edificati - Fasce di rispetto - Sentenza della Corte cost. n. 181 del 2011 - Suscettibilità di sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo - Possibilità di prova da parte dell'interessato - Sussiste. <i>Cass. Sez. I Civ. 29 settembre 2011, n. 19938</i> , con nota di P. ROTILI	334
Azienda agricola - Pertinenza di manufatto - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 marzo 2011, n. 13125</i> , con nota redazionale	419	Dichiarazione di pubblica utilità - Non conformità alle previsioni urbanistiche di P.R.G. - Conferenza di servizi - Espressa deroga (variante) allo strumento urbanistico - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. IV 28 febbraio 2012, n. 1130</i> , con nota di A. CIMELLARO	486
Concessione edilizia - Costruzione di fabbricato rurale - Regione Piemonte - Area destinata ad attività agricola - Vincolo <i>ex lege</i> regionale n. 56/1977 - Accorpamento dei volumi - Possibilità - Utilizzazione terreni di Comuni limitrofi - Definizione - Sono quelli confinanti. <i>Cons. Stato, Sez. V 14 febbraio 2012, n. 723</i> , con nota di L. LAMOLA	423	Bene illegittimamente appreso - Occupazione acquisitiva - Obbligo di restituzione da parte della P.A. - Realizzazione di un'opera pubblica - Fondo irreversibilmente trasformato - Decreto di esproprio - Nullità. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 16 gennaio 2012, n. 82</i> , con nota di F. MAZZETTI e P. ROTILI	495
Recinzione di fondi rustici - Realizzazione senza opere murarie - Permesso di costruzione - Non occorre - Ragioni. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 2 novembre 2011, n. 1918(M)</i>	442	Area interessata da una discarica - Dichiarazione di pubblica utilità - Finalità. <i>Cons. Stato, Sez. V 26 giugno 2012, n. 3732</i> , con nota di M. MORELLI	633
Costruzioni e serre - Distanza dall'autostrada - Serre - Distanza prevista per piantagione di alberi - Legittimità - Ragioni - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 5 aprile 2012, n. 682</i> , con nota di V. PERILLO	576	(V. anche <i>Usi civici</i>)	
Costruzioni e serre - Distanza dall'autostrada - Calcolo - A partire dall'occupazione dell'autostrada. <i>T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III 5 aprile 2012, n. 682</i> , con nota di V. PERILLO	576	IMPOSTE E TASSE	
Boschi - Aree incendiate - Disciplina urbanistica applicabile - Quella vigente precedentemente all'incendio - Legittimità. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III 14 febbraio 2012, n. 276(M)</i>	586	Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sul valore aggiunto (IVA) - Aliquote - Prodotti lattiero-caseari contenenti grassi da prodotti vegetali e/o animali - Aliquota del 4 per cento prevista per i formaggi - Inapplicabilità - Aliquota del 10 per cento prevista per le «preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove» - Applicabilità - Ragioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 27 maggio 2011, n. 11733</i> , con nota di L. CENICOLA	42
Impianti elettroeolici - Superficie autorizzata - Modalità di computo - Impianti industriali - Area impegnata dalle opere fisse e da quelle necessarie al funzionamento - Rilevanza - Incremento - Reato - Insussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 29 agosto 2012, n. 33365 (c.c.) (M)</i>	729	Tributi - Elusione fiscale - Abuso del diritto - Nozione - Onere della prova - Riparto - Criteri - Fattispecie in tema di contratti di soccida elusivi della normativa comunitaria in tema di «quote latte». <i>Cass. Sez. V Civ. 22 settembre 2010, n. 20029</i> , con nota di A. ORLANDO .	47
(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Ambiente, Bellezze naturali</i>)		Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tributi locali posteriori alla riforma tributaria del 1972 - IRAP - Soggetti passivi - Piccolo imprenditore (nella specie, coltivatore diretto) - Applicabilità dell'imposta - Condizioni - Autonoma organizzazione - Necessità - Onere a carico del contribuente. <i>Cass. Sez. V Civ. 13 ottobre 2010, n. 21122</i> , con nota di L. CENICOLA	114
ESPROPRIAZIONE P.P.U.		Beneficio della tassazione agevolata - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 18 novembre 2011, n. 24264</i> , con nota di L. CENICOLA	187
Occupazione <i>sine titulo</i> - Realizzazione di opere stradali in maniera abusiva - Restituzione dell'area e risarcimento dei danni. <i>T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I 2 novembre 2011, n. 1892</i> , con nota di A. CIMELLARO	211	Beneficio della tassazione agevolata - Condizioni. <i>Cass. Sez. V Civ. 26 ottobre 2011, n. 22217</i> , con nota di L. CENICOLA	187
Espropriazioni speciali - Espropriazioni parziali - Diminuzione di valore della parte residua del fondo - Pregiudizio risentito su tutti i beni in una certa posizione - Indennizzabilità - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. I Civ. 7 dicembre 2011, n. 26357(M)</i>	292	Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per l'agricoltura - Territori montani - Trasferimento di fondi rustici - Agevolazione prevista dall'art. 9 del d.p.r. n. 601 del 1973 - Applicazione anche ai fondi acquistati per usucapione - Possi-	
Aree agricole - Determinazione indennità di esproprio - Necessità di tener conto delle obiettive ed intrinseche caratteristiche ed attitudini dell'area in relazione alle utilizzazioni autorizzate dagli strumenti di pianificazione del territorio - Sussiste. <i>Cass. Sez. I Civ. 29 settembre 2011, n. 19936</i> , con nota di P. ROTILI	334		

- bilità - Limiti. *Cass. Sez. V Civ. 11 marzo 2011, n. 5834*, con nota di A. ORLANDO 189
- Imposta comunale sugli immobili - Terreni agricoli inseriti in aree fabbricabili - Tassazione in base al valore catastale - Solo in caso di coltivazione attuale. *T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV 12 settembre 2011, n. 2217 (M)* 223
- ICI - Omessa presentazione della dichiarazione ICI - Fabbricato rurale strumentale all'esercizio dell'impresa agricola - Categoria D/10 - D.p.r. 23 marzo 1998, n. 139. *Cass. Sez. V Civ. 20 ottobre 2011, n. 21761*, con nota di L. CENICOLA 256
- Tributi erariali indiretti (riforma tributaria del 1972) - Imposta sulle successioni e donazioni - Imposta sulle successioni - Base imponibile - Attivo ereditario - Beni non compresi - Esenzione dall'imposta di successione prevista dall'art. 14 della legge n. 441 del 1998 per coltivatori diretti od imprenditori agricoli - Possesso di tali requisiti in capo ad alcuni dei coeredi - Formazione dell'attivo ereditario - Criteri. *Cass. Sez. V Civ. 27 giugno 2011, n. 14047*, con nota di A. ORLANDO 261
- Tariffa igiene ambientale (TIA) - Natura tributaria. *Cass. Sez. Un. Civ. 8 aprile 2010, n. 8313*, con nota di A. GRASSO 263
- Tariffa igiene ambientale (TIA) - Potere impositivo e di determinazione della tariffa - Legittimazione da parte del concessionario del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani - Delega - Principi generali dell'ordinamento giuridico - Compatibilità - Esclusione. *Cass. Sez. Un. Civ. 8 aprile 2010, n. 8313*, con nota di A. GRASSO 263
- Tassa per rifiuti solidi urbani (TARSU) - Determinazione criteri delle tariffe - Competenza del Consiglio comunale. *Cons. Stato, Sez. V 9 novembre 2011, n. 5910 (M)* 294
- Tariffa igiene ambientale (T.I.A) - Carattere - Prestazione patrimoniale - Imposta - Disciplina della riserva di legge relativa - Applicazione - Necessità. *T.A.R. Toscana, Sez. II 6 luglio 2011, n. 1162*, con nota di M. CARDILLO 361
- Tariffa igiene ambientale (T.I.A) - Comune di Prato - Soggetti passivi - Proprietari di immobili non possessori, né detentori, né utilizzatori - Violazione principi riserva di legge relativa - Sussiste. *T.A.R. Toscana, Sez. II 6 luglio 2011, n. 1162*, con nota di M. CARDILLO 361
- Tariffa igiene ambientale (T.I.A) - Comune di Prato - Soggetti passivi - Proprietari di immobili diversi dagli effettivi produttori di rifiuti - Violazione del principio comunitario «chi inquina paga» - Sussiste. *T.A.R. Toscana, Sez. II 6 luglio 2011, n. 1162*, con nota di M. CARDILLO 361
- Tributi erariali diretti - Imposta sul reddito delle persone fisiche (I.R.P.E.F.) (tributi posteriori alla riforma del 1972) - Redditi di impresa - Art. 51, comma 2, lett. b) del d.p.r. n. 917 del 1986 - Ricavi conseguiti dallo sfruttamento di una cava - Qualificazione come reddito di impresa - Condizioni - Fattispecie in tema di contratto di cessione del materiale estraibile. *Cass. Sez. V Civ. 13 gennaio 2011, n. 686*, con nota di A. ORLANDO 407
- Legislazione tributaria e legislazione urbanistica - Autonomia - Piani strutturali comunali della Regione Emilia-Romagna - Potestà edificatoria dei terreni inseriti in tali Piani - Esclusione - Potestà edificatoria ai fini ICI - Riferimento ai Piani operativi comunali della Regione Emilia-Romagna - Necessità. *Comm. trib. reg. Bologna 16 gennaio 2011, n. 5*, con nota di L. CENICOLA 510
- Tributi erariali indiretti - Oli vegetali minerali - Tributi anteriori alla riforma del 1972 - Imposte di fabbricazione - Oli vegetali e minerali - Accise - Carburante composto da miscela di gasolio e biodiesel - Aliquota agevolata prevista per il gasolio destinato ad autotrazione - Applicazione - Limiti - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 13 aprile 2012, n. 5860 (M)* 584
- Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Tariffa di igiene ambientale - Applicabilità dell'IVA - Esclusione - Per il periodo fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Fondamento - Natura tributaria della tariffa fino alla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006 - Disciplina di cui all'art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010 convertito in legge n. 122 del 2010 - Efficacia - Dalla data di entrata in vigore del d.lgs. n. 152 del 2006. *Cass. Sez. V Civ. 13 aprile 2012, n. 5831 (M)* 584
- IRPEF - Area compresa in zona agricola in base al certificato di destinazione urbanistica - Area suscettibile di utilizzazione edificatoria in base ad una variante al P.R.G. *Cass. Sez. VI Civ. 12 luglio 2012, n. 11886*, con nota di L. CENICOLA 620
- Disciplina delle agevolazioni tributarie (riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni varie - Imposta di registro - Art. 5 bis, d.lgs. n. 228 del 2001 - Maso chiuso - Beneficio fiscale - Applicabilità - Condizioni - Impegno del compratore a condurre direttamente il maso per dieci anni - Sufficienza - Requisito di coltivatore diretto o imprenditore agricolo ed espressa menzione dell'indivisibilità - Necessità - Esclusione - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 6 ottobre 2011, n. 20460*, con nota di A. ORLANDO 623
- Tributi locali (comunali, provinciali, regionali) - Tassa raccolta di rifiuti solidi urbani interni - Rifiuti da imballaggi terziari - Regime giuridico applicabile - Disciplina dei rifiuti speciali ex art. 62, d.lgs. n. 507 del 1993 - Configurabilità - Conseguenze. *Cass. Sez. V Civ. 4 aprile 2012, n. 5377 (M)* 656
- Tributi - Accertamento tributario - Tipi e sistemi di accertamento - Accertamento catastale (catasto) - Immobili a destinazione speciale - Parchi eolici - Determinazione della rendita catastale - Pale eoliche - Computabilità - Necessità - Fondamento. *Cass. Sez. V Civ. 14 marzo 2012, n. 4028 (M)* 656
- Imposta di registro - Agevolazioni - Piccola proprietà contadina - Coltivatore diretto (l. 6 agosto 1954, n. 604) - Tardiva esibizione del certificato definitivo - Decadenza - Esclusione - Principio di economicità dell'azione amministrativa - Statuto del contribuente. *Comm. trib. reg. Venezia - Mestre, Sez. dist. Verona 3 agosto 2012, n. 439*, con nota di L. SARTI 724

Tributi - Disciplina delle agevolazioni tributarie (Riforma tributaria del 1972) - Agevolazioni per la cooperazione - Cooperative agricole e della piccola pesca - Cooperative della piccola pesca - Requisiti dei soci - Soci esercenti anche attività imprenditoriale in proprio - Ammissibilità. <i>Cass. Sez. V Civ. 13 luglio 2012, n. 11969 (M)</i>	728	Prelazione - Condizioni - Sussistenza al tempo dell'esercizio del diritto - Necessità - Persistenza in corso di causa - Obbligo di verifica - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 febbraio 2012, n. 3010 (M)</i>	369
(v. anche <i>Agricoltura e foreste</i>)		Diritto - Estensione al silvicoltore - Riconoscimento - Fondamento - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. Un. Civ. 14 aprile 2011, n. 8486</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	625
IMPRENDITORE AGRICOLO		Prelazione - Riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 1538 c.c. - Ammissibilità - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 29 maggio 2012, n. 8545 (M)</i>	656
(v. <i>Agricoltura e foreste, Edilizia e urbanistica, Imposte e tasse</i>)		(v. anche <i>Locazione</i>)	
INQUINAMENTO		PREVIDENZA SOCIALE	
(v. <i>Acque, Ambiente, Sanità pubblica</i>)		Assicurazioni sociali - Agricoltura - Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - Denuncia di infortunio - Obbligo del lavoratore autonomo coltivatore diretto - Introduzione ex art. 25 del d.lgs. n. 38 del 2000 - Approvazione delle modalità operative della denuncia con d.m. 29 maggio 2001 - Infortunio successivo al d.lgs. n. 38 del 2000 e anteriore al d.m. 29 maggio 2001 - Obbligo di denuncia - Insussistenza. <i>Cass. Sez. I 20 gennaio 2012, n. 798 (M)</i>	145
POSSESSO		Assicurazioni sociali - Contributi unificati in agricoltura - Servizio per i contributi - Elenchi - <i>Certalex</i> - Provvedimento definitivo di iscrizione, mancata iscrizione o cancellazione - Azione giudiziaria - Termine - Decorrenza. <i>Cass. Sez. VI Civ. 27 dicembre 2011, n. 29070 (ord.) (M)</i>	145
Effetti - Usucapione - Interversione del possesso - Opposizione al proprietario - Mutamento da detenzione in possesso - Accertamento - Indagine devoluta al giudice di merito - Esame diretto della questione da parte della Corte di cassazione - Limiti. <i>Cass. Sez. II Civ. 19 dicembre 2011, n. 27521</i> , con nota di A. GRASSO	551	Assicurazioni sociali - Contributi assicurativi - Soggetti obbligati - Socio collaboratore coordinato e continuativo di una società a responsabilità limitata - Regime contributivo - Dell'attività prevalente - Esclusione - Della doppia iscrizione - Fondamento. <i>Cass. Sez. VI Civ. 14 giugno 2012, n. 9803 (ord.)</i> , con nota di W. D'AVANZO	762
PRELAZIONE E RISCATTO		PRODUZIONE, COMMERCIO E CONSUMO	
Prelazione - Ambito di applicazione - Fondo rustico venduto come parte di un ramo d'azienda - Diritto di prelazione - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 novembre 2011, n. 24018</i> , con nota di O. CINQUETTI	110	Prodotti alimentari - Olio extravergine di oliva - Etichettatura - Olio proveniente da altra azienda - Attestazione falsa in etichetta - Tentativo di frode in commercio. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 ottobre 2011, n. 37508</i> , con nota di S. MASINI	49
Riscatto - Pluralità di aventi diritto al riscatto - Litisconsorzio necessario - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Civ. 19 aprile 2011, n. 8989 (M)</i>	145	Prodotti alimentari - Apertura di nuovi esercizi - Autorizzazione - Diniego - Motivazione - Quote di mercato predefinite o calcolate in modo astratto - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 7 giugno 2011, n. 5039 (M)</i>	70
Riscatto - Fondo posto in vendita costituente parte di un blocco immobiliare più ampio - Prelazione e riscatto - Configurabilità - Limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 16 novembre 2011, n. 24018 (M)</i>	221	Prodotti alimentari - Esercizi di vendita - Apertura di nuovi esercizi - Autorizzazione - Contingentamento - Illegittimità. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II ter 7 giugno 2011, n. 5039 (M)</i>	70
Riscatto - Azione di riscatto dell'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente - Configurabilità - Condizioni - Fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. VI Civ. 10 novembre 2011, n. 23411 (ord.) (M)</i>	221	Vini di qualità - Consorzi di tutela - Organismi di certificazione - Soggetti distinti - Assenza di conflitto di interessi tra Valoritalia s.r.l. organismo di certificazione e i Consorzi di tutela di vini di qualità rappresentati da Federdoc socia al 50 per cento di	
Riscatto - Fondo boschivo - Limiti all'esercizio del diritto. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 luglio 2011, n. 16545</i> , con nota di E. GUERRIERI CIACERI	338		
Riscatto - Contratto di affitto stipulato dal proprietario col soggetto acquirente - Simulazione - Accertamento - In via incidentale - Devoluzione alle Sezioni specializzate agrarie - Necessità - Esclusione. <i>Trib. Vicenza 11 agosto 2011, n. 1316</i> , con nota redazionale	349		
Riscatto - Insiediamento, sul fondo, dell'acquirente quale affittuario - Simulazione del contratto di affitto - Prelazione del confinante - Impedimento - Esclusione. <i>Trib. Vicenza 11 agosto 2011, n. 1316</i> , con nota redazionale	349		

Valorialta s.r.l. T.A.R. Lazio, Sez. II ter 18 gennaio 2011, n. 412, con nota di E. GUADAGNO	131	Prodotti alimentari - Legge sul <i>Made in Lazio</i> - Illegittimità costituzionale per contrasto con i principi dell'ordinamento comunitario. <i>Corte cost. 19 luglio 2012, n. 191</i> , con commento di F. ALBISINNI	550
Prodotti alimentari - Olio extra vergine di oliva Carapelli - Pubblicità ingannevole. <i>Cons. Stato, Sez. VI 23 febbraio 2012, n. 1012</i> , con nota di S. MASINI	204	Prodotti alimentari - Etichettatura - Concentrato di pomodoro di produzione cinese - Prodotti commercializzati con etichetta « <i>Made in Italy</i> ». <i>Trib. Nocera Inferiore 3 settembre 2012, n. 404</i> , con nota di S. MASINI	561
Prodotti alimentari - Reati contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio - Delitti contro l'industria e il commercio - Vendita di prodotti industriali con segni mendaci - Marchio DOP - Reato previsto dall'art. 4, comma 49, della legge n. 350 del 2003 - Estensione della tutela penale anche ai prodotti agroalimentari - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 luglio 2011, n. 28740 (c.c.)</i> , con nota di S. MASINI	274	Prodotti alimentari - Reati - Reato punito dall'art. 5, lett. b), della legge n. 283 del 1962 - Alimenti in cattivo stato di conservazione - Detenzione in condizioni igieniche precarie - Reato - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 novembre 2011, n. 41074 (M)</i>	585
Prodotti alimentari - Analisi di campioni e garanzie per l'interessato - Alimenti detenuti per la vendita - Verifica sullo stato di conservazione - Revisione delle analisi di un alimento - Non deteriorabilità del campione - Reato di cui all'art. 5, lett. b), legge n. 283/1962 - Art. 223, disp. att. c.p.p. <i>Cass. Sez. F Pen. 21 settembre 2011, n. 34396 (M)</i>	293	Prodotti alimentari - Reati - Sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione - Detenzione per la vendita - Metodo inadeguato di conservazione del prodotto - Reato - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 luglio 2011, n. 29987 (M)</i>	657
Prodotti alimentari - Accertamenti analitici su sostanze alimentari - Procedura - Sostanze deteriorabili e non deteriorabili - Revisione delle analisi di un alimento - Utilizzabilità dei risultati analitici - Garanzie difensive e principio del contraddittorio - Artt. 230 e 431 c.p.p. <i>Cass. Sez. F Pen. 21 settembre 2011, n. 34396 (M)</i>	293	Rinvio pregiudiziale - Ravvicinamento delle legislazioni - Sanità pubblica - Informazione e tutela dei consumatori - Etichettatura e presentazione dei prodotti alimentari - Nozioni di «indicazioni nutrizionali» e di «indicazioni sulla salute» - Qualificazione di un vino come «facilmente digeribile». <i>Corte di giustizia UE, Sez. III 6 settembre 2012, in causa C-544/10</i> , con nota di S. MASINI	676
Prodotti alimentari - Olio extra vergine di oliva Monini - Pubblicità ingannevole. <i>Cons. Stato, Sez. VI 12 marzo 2012, n. 1385</i> , con nota redazionale	422	Regolamento (CE) n. 1924/2006 - Qualificazione di un vino come «facilmente digeribile» - Indicazione di un tenore ridotto di acidità - Bevande contenenti più dell'1,2% in volume di alcol - Divieto di indicazioni sulla salute - Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea - Art. 15, par. 1 - Libertà professionale - Art. 16 - Libertà d'impresa - Compatibilità. <i>Corte di giustizia UE, Sez. III 6 settembre 2012, in causa C-544/10</i> , con nota di S. MASINI	676
Prodotti agrari e sostanze di uso agrario - Mangimi - Produzione e commercio di mangimi non rispondenti alle prescrizioni di legge - Entrata in vigore del d.lgs. 3 febbraio 2011, n. 4 - Depenalizzazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 gennaio 2012, n. 1401 (M)</i>	441	Produzione, commercio e consumo - Prodotti alimentari - Reati - Messa in coltura di prodotti sementieri OGM - Autorizzazione comunitaria alla messa in commercio - Sufficienza - Esclusione - Specifica autorizzazione nazionale - Necessità - Omissione - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 21 maggio 2012, n. 19251 (c.c.)</i> , con nota di S. MASINI	765
Prodotti alimentari - Reati - Detenzione di alimenti in cattivo stato di conservazione - Sentenza di condanna - Motivazione - Pericolo presunto - Elemento esclusivo - Sufficienza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 gennaio 2012, n. 439 (M)</i>	441	(v. anche <i>Agricoltura e foreste, Ambiente</i>)	
Sostanze alimentari (vino) - Acqua non potabile - Utilizzazione nella produzione di sostanze alimentari e nella pulizia degli impianti - Divieto. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV 25 maggio 2011, n. 1280</i> , con nota di C. ROMANELLI ..	508	PROFESSIONI	
Produzione vinicola - Acqua potabile - Utilizzazione anche per lavaggio contenitori ed attrezzi - Necessità - Ragioni. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV 25 maggio 2011, n. 1280</i> , con nota di C. ROMANELLI	508	Alimentaristi - Corsi di formazione - Scelta dei docenti - Discrezionalità della Regione. <i>T.A.R. Calabria, Sez. II 29 novembre 2011, n. 1484 (M)</i>	371
Esercizio del commercio - Licenze commerciali - Commercio di vendita al pubblico (all'ingrosso e al minuto) - Attività di vendita diretta di prodotti agricoli provenienti dalla propria azienda su aree pubbliche - Coltivazione diretta di fondo di proprietà - Autorizzazione - Necessità - Esclusione - Comunicazione all'autorità comunale - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Iscrizione nel registro delle imprese - Irrilevanza. <i>Cass. Sez. II Civ. 12 marzo 2012, n. 3882 (M)</i>	513	PROPRIETÀ	
		Limitazioni legali della proprietà - Rapporti di vicinato - Distanze legali - Per piantagioni di alberi - Diritto di veduta - Pregiudizio alla visuale arrecato da un albero posto a distanza legale - <i>Servitus altius non tollendi</i> - Configurabilità - Conseguenze - Modi di acquisto - Opere visibili e permanenti ulteriori a quelle relative alla veduta - Necessità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 27 febbraio 2012, n. 2973 (M)</i>	440

SANITÀ PUBBLICA

Rifiuti - Igiene del suolo e dell'abitato - Sanità dell'ambiente - Abbandono e immissione di rifiuti - Conseguente obbligo di rimozione e smaltimento - Responsabilità del proprietario locatore - Condizioni - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 22 marzo 2011, n. 6525</i> , con nota di A. SERAFINI	43	Gestione dei rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Configurabilità - Materiali ammassati alla «rinfusa» - Sussistenza. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 aprile 2011, n. 15593 (M)</i>	146
Rifiuti - Ordinanza di rimozione e smaltimento dei rifiuti - Art. 192, d.lgs. n. 152/2006 - Mancata comunicazione di avvio del procedimento - Illegittimità - Art. 7, legge n. 241/1990. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 1° marzo 2011, n. 389</i> , con nota di M. MORELLI	64	Rifiuti - Illecita gestione di discarica - Smaltimento di rifiuti pericolosi o tossici differenti da quelli autorizzati - Sequestro - Titolarità dell'azienda e provvedimenti cautelari. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 febbraio 2011, n. 7127</i> , con nota di A. COVIELLO	202
Rifiuti - Pietre e marmi - Art. 186, comma 7 <i>ter</i> , d.lgs. n. 152/2006 - Ambito di applicazione - Attività di lavorazione, non di mera estrazione. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 1° marzo 2011, n. 389</i> , con nota di M. MORELLI	64	Rifiuti - Disciplina - Fanghi da depurazione - Applicabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 5 ottobre 2011, n. 36096 (M)</i>	222
Rifiuti - Fanghi derivanti dal processo di lavaggio e chiarificazione delle acque - Qualifica di sottoprodotto - Requisiti <i>ex art. 184 bis</i> , d.lgs. n. 152/2006. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 1° marzo 2011, n. 389</i> , con nota di M. MORELLI	64	Rifiuti - Abbandono - Obblighi di rimozione - Responsabilità del proprietario dell'area - Solo in ipotesi di corresponsabilità per colpa o dolo. <i>Cons. Stato, Sez. IV 20 luglio 2011, n. 4406 (M)</i>	223
Rifiuti - Sanzioni amministrative - Principi comuni - Concorsione di persone - Apporto esterno alla consumazione dell'illecito amministrativo - Configurabilità - Condizioni e limiti - Fattispecie. <i>Cass. Sez. VI Civ. 20 maggio 2011, n. 11160 (M)</i>	68	Rifiuti - Trasporto - Formulario di identificazione dei rifiuti (F.I.R.) - Assenza - Conseguenze - Formulario che riporti dati incompleti o inesatti - Conseguenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 27 luglio 2011, n. 29973</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI	268
Rifiuti - Abbandono o deposito incontrollato - Confisca dell'area - Illegittimità - Ragioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 19 maggio 2011, n. 19752 (M)</i>	69	Rifiuti - Rifiuti abusivamente ammassati su un'area - Deposito incontrollato - Configurabilità del reato - Elementi - Art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152/2006. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 luglio 2011, n. 28890</i> , con nota di M. PINNA	272
Bonifica dei siti inquinati - Causa di non punibilità prevista dall'art. 257, comma 4, d.lgs. n. 152 del 2006 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza. <i>Cass. Sez. III Pen. 11 maggio 2011, n. 18502 (M)</i> ..	69	Rifiuti - Società d'ambito - Raccolta e smaltimento rifiuti - Normativa in materia di responsabilità per reato degli enti - Assoggettamento. <i>Cass. Sez. II Pen. 10 gennaio 2011, n. 234 (c.c.)</i> , con nota di S. DI PINTO	277
Sansa di oliva disoleata - Natura di rifiuto e non di sottoprodotto - Condizioni - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 9 maggio 2011, n. 17863 (M)</i>	69	Rifiuti - Sanzioni amministrative - Disciplina <i>ex d.lgs. n. 22 del 1997</i> - Intermediario nelle operazioni di recupero e smaltimento dell'olio esausto - Registro di carico e scarico - Obbligo di tenuta - Configurabilità - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 11 novembre 2011, n. 23720 (M)</i>	292
Rifiuti - Abbandono - Responsabilità del proprietario dell'area - Presupposti - Almeno comportamento colposo - Sussistenza - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 7 giugno 2011, n. 1408 (M)</i>	70	Gestione dei rifiuti - Reato di deposito incontrollato - Legale rappresentante della ditta sulla cui area i rifiuti risultano abbandonati o depositati in modo incontrollato - Responsabilità - Sussiste. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 dicembre 2011, n. 45974 (M)</i>	293
Fanghi di depurazione - Spandimento - Sospensione dell'autorizzazione - Tutela ambientale - Competenza comunale - Limiti. <i>T.A.R. Toscana, Sez. II 6 giugno 2011, n. 1149 (M)</i>	70	Rifiuti - Deposito temporaneo - Luogo di produzione - Altro sito nella disponibilità dell'impresa - Possibilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 18 luglio 2011, n. 28204 (M)</i>	293
Rifiuti - Deposito temporaneo - Esclusione - Abbandono incontrollato di rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 ottobre 2011, n. 36979 (M)</i>	146	Gestione dei rifiuti - Reflui derivanti dalla molitura delle olive - Raccolta in apposito pozzetto e successivo convogliamento nella rete fognaria - Disciplina applicabile - Individuazione. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 dicembre 2011, n. 45340 (M)</i>	370
Rifiuti - Liquami costituiti da deiezioni animali provenienti da allevamento zootecnico - Sversamenti accidentali - Misure da adottare. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36830 (M)</i>	146	Rifiuti - Sottoprodotti di origine animale - Applicabilità della disciplina sui rifiuti - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2012, n. 2710 (c.c.)</i> , con nota di E. ANTONINI-ANDREOZZI	412
Effluenti da allevamento di bestiame - Raccolta in apposite vasche - Applicabilità della disciplina sui rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 aprile 2011, n. 15652 (M)</i>	146	Rifiuti - Impresa edile produttrice di rifiuti - Attività di gestione non autorizzata - Individuazione dei sog-	

getti responsabili - Omessa vigilanza sull'operato dei dipendenti - Reato di cui al comma 1, art. 256, d.lgs. n. 152/2006. <i>Cass. Sez. III Pen. 15 giugno 2011, n. 23971</i> , con nota di S. MARASCIALLI	418	Reato di disastro ex art. 434 c.p. - Sversamento continuo di rifiuti - Perfezionamento - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 13 dicembre 2011, n. 46189</i> (M)	514
Rifiuti - Trattamento - Attività propedeutiche al recupero o allo smaltimento - Insufflazione di aria nel rifiuto - Forma di trattamento - Autorizzazione specifica - Necessità. <i>T.A.R. Lombardia, Brescia 24 ottobre 2011, n. 1463</i> , con nota di L. CERRETANI	429	Rifiuti - Abbandono - Responsabilità del proprietario dell'area - Solo in ipotesi di corresponsabilità per colpa o dolo. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I 31 dicembre 2011, n. 3235</i> (M)	515
Rifiuti - Art. 208, d.lgs. n. 152/2006 - Autorizzazione per <i>relationem</i> - Configurabilità - Esclusione - Diversità rispetto al titolo abilitativo edilizio. <i>T.A.R. Lombardia, Brescia 24 ottobre 2011, n. 1463</i> , con nota di L. CERRETANI	429	Rifiuti - Obbligo di ripristino - Natura - Risarcimento in forma specifica. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 maggio 2011, n. 18815</i> , con nota di A. COVIELLO	553
Rifiuti - Rifiuti non pericolosi - Attività di recupero - Autorizzazione - Procedura semplificata - Silenzio-assenso dell'amministrazione - Inizio dell'attività - Controllo successivo - Legittimità. <i>T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV 28 settembre 2011, n. 2311</i> , con nota di C. ROMANELLI	434	Rifiuti - Rifiuti di imballaggio - Sistema autonomo di gestione - Possibilità - Necessità di apposito decreto attuativo - Non sussiste. <i>T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis 2 febbraio 2012, n. 1135</i> , con nota di P. COSTANTINO	577
Rifiuti - Abbandono - Responsabilità del proprietario dell'area - Configurabilità - Presupposti - Mancato esercizio controllo e vigilanza - Comportamento omissivo o colposo - Sussistenza - Necessità. <i>T.A.R. Veneto, Sez. III 1° marzo 2011, n. 336</i> , con nota di V. PERILLO	435	Rifiuti non pericolosi - Attività di raccolta, trasporto e abbandono - Assenza delle prescritte autorizzazioni - Risarcimento danni. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 aprile 2012, n. 15495</i> (M)	585
Trasporto di rifiuti - Preventivo rilascio dell'autorizzazione a fini ambientali - Necessità - Titolarità di licenza comunale - Equipollenza - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 17 febbraio 2012, n. 6602</i> (M)	441	Gestione dei rifiuti - Trasporto abusivo di rifiuti contenenti amianto - Elemento soggettivo - Colpa - Imprudenza - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 dicembre 2011, n. 45342</i> (M)	585
Inquinamento atmosferico - Esercizio di impianto senza autorizzazione - Modifiche apportate all'art. 281 del d.lgs. n. 152 del 2006 dal d.l. n. 248 del 2007 - Applicabilità alle autorizzazioni per nuovi impianti - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 30 gennaio 2012, n. 3579</i> (ord.) (M)	441	Gestione dei rifiuti - Trasporto abusivo eseguito dal produttore/detentore degli stessi - Mezzi adibiti al trasporto non autorizzati - Reato - Configurabilità. <i>Cass. Sez. III Pen. 6 dicembre 2011, n. 45332</i> (M)	585
Rifiuti - Impianto di smaltimento - Atti di localizzazione - Impugnazione - Legittimazione attiva - Requisito - Vicinanza all'impianto. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 27 gennaio 2012, n. 200</i> (M)	442	Rifiuti - Abbandono - Obbligo di rimozione - Responsabilità del proprietario dell'area - Accertamento - Sussistenza condotta dolosa o colposa - Necessità. <i>T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II 28 febbraio 2012, n. 522</i> (M)	586
Rifiuti - Impianto di smaltimento - Autorizzazione - Impugnazione - Legittimazione passiva - Amministrazione emanante atto finale - Ragioni. <i>T.A.R. Sicilia, Sez. I 27 gennaio 2012, n. 200</i> (M)	442	Rifiuti - Discarica - Parere di compatibilità ambientale - Principio preventivo - Finalità. <i>Cons. Stato, Sez. VI 19 marzo 2012, n. 1541</i> , con nota di B. BARBATO	636
Rifiuti - Transito illegale nello Stato. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 giugno 2012, n. 23112</i> (c.c.), con nota di A. PIROBON	476	Rifiuti - Abbandono - Obbligo di rimozione - Presupposti - Imputabilità soggettiva della condotta - Dimostrazione - Necessità. <i>Cons. Stato, Sez. V 26 gennaio 2012, n. 333</i> , con nota di R. CARDILLO	639
Rifiuti - Smaltimento di rifiuti prodotti da terzi in assenza di autorizzazione - Resti di agrumi - Assoggettamento alla disciplina dei rifiuti. <i>Cass. Sez. III Pen. 3 aprile 2012, n. 12469</i> (M)	514	Rifiuti - Deposito temporaneo - Scelta tra limite temporale e limite quantitativo. <i>Cass. Sez. III Pen. 8 maggio 2012, n. 16988</i> (c.c.) (M)	657
Rifiuti - Abbandono - Sanzioni amministrative e penali. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 marzo 2012, n. 11595</i> (M)	514	Contravvenzioni in materia di rifiuti - Abusiva raccolta e deposito di rifiuti pericolosi - Veicoli fuori uso - Reato - Configurabilità - Condizioni. <i>Cass. Sez. III Pen. 2 agosto 2011, n. 30554</i> (M)	657
		Gestione dei rifiuti - Reati - Stoccaggio illegale - Autorizzazione verbale rilasciata da assessore comunale - Atto abnorme - Applicabilità della scriminante dell'art. 51 c.p. - Esclusione. <i>Cass. Sez. III Pen. 23 gennaio 2012, n. 2683</i> , con nota di S. MARASCIALLI	705
		Rifiuti - Fanghi di risulta - Esclusione dalla disciplina dei rifiuti - Sottoprodotti - Definizione legislativa - Crite-	

ri, requisiti e condizioni - Modifiche apportate dal d.lgs. n. 205/2010. <i>Cass. Sez. III Pen. 26 settembre 2011, n. 34753</i> , con nota di G. SECCIA e B. RONCHI	706	Possesso <i>ad usucapionem</i> successivo alla sdemanializzazione di fatto - Possibilità. <i>Comm. reg. usi civici Basilicata 17 febbraio 2011</i> , con nota di A. GERMANÒ	141
Rifiuti - Realizzazione e gestione di discarica abusiva - Condizioni - Illecito smaltimento - Differenze. <i>Cass. Sez. III Pen. 20 settembre 2012, n. 36021 (M)</i>	729	Aree gravate da usi civici - Beni paesaggistico-ambientali - Protezione a livello costituzionale - Beni e usi civici come beni ambientali appartenenti, in quanto tali, potenzialmente all'intera collettività dei cittadini. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 6 febbraio 2012, n. 174</i> , con nota di A. GERMANÒ	207
Rifiuti - Massa liquida e solida - Residuo del processo di biodigestione - Qualificazione giuridica. <i>Cass. Sez. III Pen. 31 agosto 2012, n. 33588 (c.c.) (M)</i>	729	Beni di uso civico - Mutamento di destinazione d'uso - Utilità ricavabile - Realizzazione di un impianto di produzione di energia elettrica - Utilità astratta - Insufficienza. <i>T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I 6 febbraio 2012, n. 174</i> , con nota di A. GERMANÒ	207
Rifiuti - Potere di ordinanza. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2012, n. 30125 (M)</i>	729	Cessazione della materia del contendere - Preclusione di accertamento giurisdizionale di allodialità di un terreno in presenza di rigetto definitivo della domanda di legittimazione. <i>Corte d'app. Roma, Sez. spec. usi civici 22 novembre 2011, n. 47</i> , con nota di C.F. BAFFA	280
Rifiuti - Sansa e acque di vegetazione delle olive - Disciplina applicabile. <i>Cass. Sez. III Pen. 24 luglio 2012, n. 30124 (M)</i>	729	Procedimento amministrativo di ricognizione e verifica del demanio civico - Atti istruttori opposti al Commissario usi civici - Atti non definitivi - Natura - Atti endoprocedimentali - Funzione immediatamente lesiva - Non sussiste - Autonomia immediata impugnazione - Inammissibilità. <i>T.A.R. Calabria, Sez. I 9 maggio 2012, n. 435</i> , con nota di L. FULCINITI	488
Sanità pubblica - Rifiuti - Stoccaggio dei rifiuti - Conferimento disordinato in discarica - Obbligatorietà di partizioni interne alla discarica - Responsabilità penale - Configurabilità - Fattispecie - Insufficienza del solo esame visivo per verificare la natura dei rifiuti conferiti - Art. 1, comma 3, d.m. n. 141/1998. <i>Cass. Sez. III Pen. 12 ottobre 2011, n. 36818</i> , con nota di G.M. LAMANTEA.....	769	Enfiteusi perpetua - Non incide sulla natura demaniale del terreno - Natura feudale - Prova dell'esistenza di usi civici secondo l'antico brocardo <i>ubi feuda ibi demania</i> - Sufficienza - Inefficacia della trascrizione sulle terre civiche. <i>Corte d'app. Roma 13 dicembre 2011, n. 43</i> , con nota di C.F. BAFFA	559
(v. anche <i>Acque, Ambiente</i>)		Bene gravato da uso civico - Soggezione ad espropriazione forzata - Inammissibilità - Sdemanializzazione di fatto - Esclusione - Fondamento. <i>Cass. Sez. III Civ. 28 settembre 2011, n. 19792</i> , con nota di C.F. BAFFA	702
SERVITÙ		***	
Prediali - Servitù coattive - Passaggio coattivo - Determinazione del passo - Ampliamento - Condizioni necessarie - Presupposti previsti dall'art. 1051, comma 2, c.c. - Accesso più breve alla pubblica via per il fondo dominante e minor danno per il fondo servente - Valutazione comparativa delle esigenze dei fondi interessati - Necessità - Conseguenze - Fattispecie. <i>Cass. Sez. II Civ. 23 maggio 2012, n. 8153 (M)</i>	584	MASSIMARIO	
SOCIETÀ		Giurisprudenza civile (a cura di I. CIMATTI, S. ALTIERO)	
Di capitali - Partecipazione sociale - Caratteri - Bene distinto dal patrimonio sociale - Conseguenze - Inadempimento nei confronti della società - Risarcimento del danno patrimoniale - Titolarità dell'azione in capo al socio - Esclusione - Fondamento - Socio totalitario - Rilevanza - Esclusione - Fattispecie. <i>Cass. Sez. III Civ. 14 febbraio 2012, n. 2087 (M)</i>	440 68,	
UNIONE EUROPEA	145, 221, 292, 369, 440, 513, 584, 656,	728
(v. <i>Agricoltura e foreste</i>)		Giurisprudenza penale (a cura di P. MAZZA)	
USI CIVICI	 69,	
Sdemanializzazione di fatto - Ammissibilità. <i>Comm. reg. usi civici Basilicata 17 febbraio 2011</i> , con nota di A. GERMANÒ	141 146, 221, 293, 370, 441, 514, 585, 657,	729
		Giurisprudenza amministrativa (a cura di F. DE LISI) ...	
	 70,	
	 147, 223, 294, 371, 442, 515, 586, 658,	730

III - Indice cronologico delle decisioni (*)

Data	Autorità	pagina
2010		
<i>GENNAIO</i>		
19	Cass. Sez. III Civ. n. 714	194
<i>APRILE</i>		
8	Cass. Sez. Un. Civ. n. 8313	263
<i>SETTEMBRE</i>		
22	Cass. Sez. V Civ. n. 20029	47
<i>OTTOBRE</i>		
13	Cass. Sez. V Civ. n. 21122	114
<i>NOVEMBRE</i>		
11	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-164/09	185
12	Cass. Sez. III Pen. n. 40075 (c.c.)	120
<i>DICEMBRE</i>		
14	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 14274	137
16	Cass. Sez. Un. Civ. n. 25399	339
2011		
<i>GENNAIO</i>		
10	Cass. Sez. II Pen. n. 234 (c.c.)	277
12	Cons. Stato, Sez. IV n. 133	60
14	Cass. Sez. I Pen. n. 715	54
16	Comm. trib. reg. Bologna n. 5	510
18	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>tern.</i> 412	131
20	Cass. Sez. VI Civ. n. 1334	192
31	Cons. Stato, Sez. VI n. 698	59
<i>FEBBRAIO</i>		
11	Cass. Sez. II Civ. n. 3412	112
17	Comm. reg. usi civici Basilicata	141
24	Cass. Sez. III Pen. n. 7127	202
25	Cass. Sez. III Pen. n. 7214	51
<i>MARZO</i>		
1	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 389	64
1	T.A.R. Veneto, Sez. III n. 336	435
3	Corte cost. n. 67	36
3	Cass. Sez. II Civ. n. 5122	474
7	Cass. Sez. IV Pen. n. 8875	115
11	Cass. Sez. V Civ. n. 5834	189
22	Cass. Sez. III Civ. n. 6525	43

Data	Autorità	pagina
22	Cass. Sez. III Pen. n. 11494	420
30	Cass. Sez. III Pen. n. 13125	419
<i>APRILE</i>		
7	Cass. Sez. III Pen. n. 14033 (M)	146
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 2249	424
14	Cass. Sez. Un. Civ. n. 8486	625
18	Cass. Sez. III Pen. n. 15481 (M)	146
19	Cass. Sez. III Civ. n. 8989 (M)	145
19	Cass. Sez. III Pen. n. 15593 (M)	146
20	Cass. Sez. III Pen. n. 15629	117
20	Cass. Sez. III Pen. n. 15652 (M)	146
27	Cons. Stato, Sez. VI n. 2491	56
28	Cass. Sez. II Civ. n. 9843 (M)	145
<i>MAGGIO</i>		
9	Cass. Sez. III Pen. n. 17863 (M)	69
10	Cons. Stato, Sez. VI n. 2755	566
11	Cass. Sez. III Pen. n. 18502 (M)	69
11	Cass. Sez. III Pen. n. 18509 (M)	69
12	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-115/09	26
12	Corte cost. n. 165	251
12	Cass. Sez. V Civ. n. 10406 (M)	68
12	Cass. Sez. III Pen. n. 18815	553
13	Cass. Sez. III Pen. n. 18892	631
17	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 1262	366
18	Cass. Sez. II Civ. n. 10916 (M)	68
19	Cass. Sez. III Pen. n. 19752 (M)	69
19	Cass. Sez. III Pen. n. 19753 (M)	69
20	Cass. Sez. VI Civ. n. 11160 (M)	68
23	Cons. Stato, Sez. VI n. 3107	351
24	Cass. Sez. III Civ. n. 11369 (M)	68
25	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 957	506
25	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV n. 1280	508
27	Cass. Sez. V Civ. n. 11733	42
27	Cass. Sez. III Pen. n. 29987 (M)	657
27	Cass. Sez. III Pen. n. 30017 (M)	657
27	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I n. 787	363
<i>GIUGNO</i>		
6	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1149 (M)	70
7	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II <i>tern.</i> 5039 (M)	70
7	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV n. 1408 (M)	70
9	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-383/09	106
13	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>bis</i> n. 5244	220
15	Cass. Sez. III Pen. n. 23971	418
15	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II <i>quater</i> n. 5309	505
16	Corte di giustizia UE, Sez. VII in causa C-536/09	178
16	T.A.R. Emilia Romagna - Parma, Sez. I n. 215 (M)	70
27	Cass. Sez. V Civ. n. 14047	261
30	T.A.R. Piemonte, Sez. I n. 717	286
<i>LUGLIO</i>		
6	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1162	361
7	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. II n. 1843	218
8	Cass. Sez. III Pen. n. 26368 (M)	222
13	Corte cost. n. 209	400

(*) Con (M) vengono indicate le decisioni riportate nella rubrica Massimario.

Data	Autorità	pagina
14	Cons. Stato, Sez. n. 4282 (M)	70
14	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 1341	125
18	Cass. Sez. III Pen. n. 28204 (M)	293
19	Cass. Sez. III Pen. n. 28740 (c.c.)	274
20	Cons. Stato, Sez. IV n. 4406 (M)	223
20	Cass. Sez. III Pen. n. 28890	272
20	Cass. Sez. III Pen. n. 28928	479
21	Cons. Stato, Sez. VI n. 4429 (M)	147
22	Cass. Sez. III Pen. n. 29543	709
27	Cass. Sez. III Pen. n. 29967 (M)	293
27	Cass. Sez. III Pen. n. 29973	268
27	Cass. Sez. III Pen. n. 29987 (M)	657
27	Cass. Sez. III Pen. n. 30017 (M)	657
27	Cons. Stato, Sez. IV n. 4505 (M)	147
28	Cass. Sez. III Civ. n. 16545	338

AGOSTO

2	Cass. Sez. III Pen. n. 30554 (M)	657
3	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. I n. 1205	125
4	T.A.R. Umbria, Sez. I n. 265	216
5	T.A.R. Sicilia - Palermo, Sez. II n. 1554	359
10	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 365	500
11	Trib. Vicenza n. 1316	349

SETTEMBRE

1	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>quater</i> n. 7092 (M)	294
1	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 2152	500
5	Cons. Stato, Sez. III n. 5011 (M)	223
12	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. IV n. 2217 (M)	223
13	Cons. giust. amm. Reg. sic. n. 554 (M)	147
13	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II <i>quarter</i> n. 7209	499
14	Cass. Sez. IV Pen. n. 34070	115
16	Cons. Stato, Sez. VI n. 5163 (M)	223
16	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. II n. 1363	581
21	Cass. Sez. F Pen. n. 34396 (M)	293
26	Cass. Sez. III Pen. n. 34752	200
26	Cass. Sez. III Pen. n. 34753	706
26	Cass. Sez. III Pen. n. 34755 (M)	222
26	Cass. Sez. III Pen. n. 34755 (M)	370
26	Cass. Sez. III Pen. n. 34758 (M)	222
26	Cass. Sez. III Pen. n. 34761	414
27	Cons. Stato, Sez. V n. 5383	281
28	T.A.R. Lombardia - Milano, Sez. IV n. 2311	434
28	Cass. Sez. III Civ. n. 19792	702
29	Cass. Sez. I Civ. n. 19936	334
29	Cass. Sez. I Civ. n. 19938	334
29	Cass. Sez. III Pen. n. 35308 (M)	222
29	Cons. Stato, Sez. IV n. 5409 (M)	147
29	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 2371	284

OTTOBRE

4	Cass. Sez. III Pen. n. 35857 (M)	222
5	Cass. Sez. III Pen. n. 36096 (M)	222
6	T.A.R. Basilicata - Potenza, Sez. I n. 508	431
6	Cass. Sez. V Civ. n. 20460	623
11	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1473	213
12	Corte cost. n. 263	107
12	Cass. Sez. III Pen. n. 36818	769
12	Cass. Sez. III Pen. n. 36830 (M)	146
13	Cass. Sez. VI <i>ter</i> Civ. n. 21196 (ord.) (M)	221
13	Cass. Sez. III Pen. n. 36979 (M)	146
13	Cass. Sez. III Pen. n. 36982 (M)	370
18	Cass. Sez. III Pen. n. 37508	49
20	Cass. Sez. V Civ. n. 21761	256
21	Corte cost. n. 275	546
24	T.A.R. Lombardia, Brescia n. 1463	429
26	Cass. Sez. V Civ. n. 22217	187
28	Cons. Stato, Sez. IV n. 5801	641

Data	Autorità	pagina
31	Cass. Sez. I Civ. n. 22631 (M)	221

NOVEMBRE

2	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 1892	211
2	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 1901	358
2	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 1918 (M)	442
4	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. II n. 5135	283
5	Cons. Stato, Sez. VI n. 6032 (M)	371
8	T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I n. 383	582
9	Cons. Stato, Sez. V n. 5910 (M)	294
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 5921 (M)	294
10	Cass. Sez. VI Civ. n. 23411 (ord.) (M)	221
10	T.A.R. Umbria, Perugia n. 360	720
11	Corte cost. n. 308	616
11	Cass. Sez. II Civ. n. 23720 (M)	292
11	Cass. Sez. III Pen. n. 41074 (M)	585
11	Cons. Stato, Sez. IV n. 5986 (M)	294
11	T.A.R. Campania, Sez. VII n. 5294 (M)	442
16	Cass. Sez. III Civ. n. 24018	110
16	Cass. Sez. III Civ. n. 24018 (M)	221
17	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 1585	654
18	Cass. Sez. V Civ. n. 24264	187
18	T.A.R. Puglia, Sez. II n. 1754 (M)	371
18	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 1766	650
22	Corte d'app. Roma, Sez. spec. usi civici n. 47	280
23	Cons. Stato, Sez. VI n. 6156 (M)	371
24	Cass. Sez. V Civ. n. 24881	700
25	Corte cost. n. 320	758
28	Cass. Sez. III Pen. n. 44062 (M)	370
29	T.A.R. Calabria, Sez. II n. 1484 (M)	371
30	Cass. Sez. V Civ. n. 25634	700
30	Cons. Stato, Sez. VI n. 6323 (M)	371

DICEMBRE

1	T.A.R. Campania - Napoli, Sez. VII n. 5610 (M)	515
6	Cass. Sez. III Civ. n. 26197 (M)	369
6	Cass. Sez. III Pen. n. 45342 (M)	585
6	Cass. Sez. III Pen. n. 45340 (M)	370
6	Cass. Sez. III Pen. n. 45341 (M)	370
6	Cass. Sez. III Pen. n. 45332 (M)	585
7	Cass. Sez. I Civ. n. 26357 (M)	292
12	Cass. Sez. III Pen. n. 45974 (M)	293
13	Cass. Sez. III Pen. n. 46189 (M)	514
13	Corte d'app. Roma n. 43	559
15	T.A.R. Friuli-Venezia Giulia, Sez. I n. 560	648
19	Cass. Sez. II Civ. n. 27521	551
23	Cass. Sez. II Civ. n. 28649 (M)	292
27	Cass. Sez. VI Civ. n. 29070 (ord.) (M)	145
28	Cass. Sez. Un. Civ. n. 29108 (M)	292
28	Cass. Sez. III Pen. n. 48474 (M)	514
28	Cass. Sez. III Pen. n. 48478 (M)	514
28	Cons. Stato, Sez. V n. 6964	713
28	T.A.R. Calabria - Catanzaro, Sez. I n. 1656	355
30	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 3219	718
31	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. I n. 3235 (M)	515

2012

GENNAIO

2	T.A.R. Lazio, Sez. II <i>ter</i> n. 8 (M)	515
10	Cass. Sez. V Pen. n. 231 (M)	441
11	Cass. Sez. III Pen. n. 439 (M)	441
13	Cass. Sez. V Civ. n. 686	407
13	T.A.R. Sicilia, Sez. I n. 41 (M)	515
16	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. I n. 57	645
16	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 82	495

Data	Autorità	pagina
17	Cass. Sez. III Pen. n. 1401 (M)	441
17	T.A.R. Basilicata, Sez. I n. 32	123
18	Cass. Sez. III Pen. n. 1862 (M)	441
20	Cass. Sez. L n. 798 (M)	145
23	Cass. Sez. III Pen. n. 2710 (c.c.)	412
23	Cass. Sez. III Pen. n. 2683	705
23	T.A.R. Lombardia, Sez. IV n. 256 (M)	442
25	T.A.R. Emilia-Romagna - Parma, Sez. I n. 41	492
26	Corte cost. n. 14	468
26	Corte cost. n. 16	248
26	Cons. Stato, Sez. V n. 333	639
27	T.A.R. Sicilia, Sez. I n. 200 (M)	442
30	Cass. Sez. III Civ. n. 1304	471
30	Cass. Sez. III Pen. n. 3579 (ord.) (M)	441
<i>FEBBRAIO</i>		
2	T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II bis n. 1135	577
6	T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I n. 174	207
6	T.A.R. Sardegna, Sez. II n. 91 (M)	586
9	Corte cost. n. 20	395
14	Corte di giustizia UE, Grande Sez. in causa C-204/09	682
14	Cass. Sez. III Civ. n. 2087 (M)	440
14	Cons. Stato, Sez. V n. 723	423
14	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. III n. 276 (M)	586
16	T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I n. 245 (M)	515
17	Cass. Sez. III Pen. n. 6602 (M)	441
22	Cass. Sez. III Civ. n. 2552	405
23	Cons. Stato, Sez. VI n. 1012	204
23	T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. I n. 332	715
27	Cass. Sez. II Civ. n. 2973 (M)	440
28	Cass. Sez. III Civ. n. 3010 (M)	369
28	Cons. Stato, Sez. IV n. 1130	486
28	T.A.R. Sicilia - Catania, Sez. II n. 522 (M)	586
<i>MARZO</i>		
1	Trib. Reggio-Emilia	347
5	T.A.R. Campania - Salerno, Sez. II n. 433	715
9	Corte cost. n. 54	331
9	Cass. Sez. III Civ. n. 3733 (M)	656
9	Cons. Stato, Sez. VI n. 1318 (M)	658
12	Cass. Sez. II Civ. n. 3882 (M)	513
12	Cons. Stato, Sez. VI n. 1385	422
13	Cass. Sez. III Civ. n. 3974 (M)	369
14	Cass. Sez. V Civ. n. 4028 (M)	656
19	Cons. Stato, Sez. VI n. 1541	636
19	T.A.R. Toscana, Sez. II n. 560 (M)	658
20	T.A.R. Campania, Sez. IV n. 1348 (M)	586
22	Cass. Sez. III Pen. n. 11148	342
22	Comm. trib. prov. Arezzo, Sez. V n. 53/05/12	438
23	Cass. Sez. V Civ. n. 4671 (M)	440
26	Cass. Sez. III Pen. n. 11595 (M)	514
29	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-1/11	318
<i>APRILE</i>		
3	Cass. Sez. III Pen. n. 12469 (M)	514
3	Cass. Sez. III Pen. n. 12476 (M)	585
4	Cass. Sez. V Civ. n. 5377 (M)	656
5	T.A.R. Puglia - Bari, Sez. III n. 682	576
13	Cass. Sez. V Civ. n. 5831 (M)	584
13	Cass. Sez. V Civ. n. 5860 (M)	584
13	Cons. Stato, Sez. V n. 2117	710
20	Corte cost. n. 104	326

Data	Autorità	pagina
23	Cass. Sez. III Pen. n. 15495 (M)	585
23	Cass. Sez. III Pen. n. 15500 (M)	585
<i>MAGGIO</i>		
2	T.A.R. Toscana, Sez. III n. 857 (M)	658
3	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 4100 (M)	658
3	T.A.R. Lombardia, Sez. II n. 1252 (M)	658
4	Cass. Sez. III Pen. n. 16670 (M)	657
4	T.A.R. Lazio, Sez. II n. 4009 (M)	730
8	Cass. Sez. III Pen. n. 16988 (c.c.) (M)	657
9	T.A.R. Calabria, Sez. I n. 435	488
15	Cass. Sez. III Civ. n. 7536 (M)	513
16	T.A.R. Toscana, Sez. III n. 935	571
18	T.A.R. Lombardia - Brescia, Sez. II n. 837 (M)	730
21	Cass. Sez. III Pen. n. 19251 (c.c.)	765
23	Cass. Sez. II Civ. n. 8153 (M)	584
28	Cons. Stato, Sez. V n. 3130 (M)	730
29	Cass. Sez. III Civ. n. 8545 (M)	656
<i>GIUGNO</i>		
4	Cass. Sez. VI Civ. n. 9803 (ord.)	762
5	Cons. Stato, Ad. plen. n. 19 (M)	730
6	Cass. Sez. II Civ. n. 9118 (M)	513
6	Cass. Sez. VI Civ. n. 9135 (ord.)	622
6	Cons. Stato, Sez. VI n. 3319	482
6	T.A.R. Campania - Salerno, Sez. I n. 1125	643
12	Cass. Sez. III Pen. n. 23112 (c.c.)	476
13	Cass. Sez. Un. Civ. 9591 (M)	513
26	Cons. Stato, Sez. V n. 3732	633
<i>LUGLIO</i>		
5	Cass. Sez. II Civ. n. 11312 (M)	728
12	Cass. Sez. VI Civ. n. 11886	620
13	Cass. Sez. V Civ. n. 11969 (M)	728
17	Cass. Sez. Lav. n. 12242 (M)	728
17	Cass. Sez. III Pen. n. 28590 (c.c.)	628
19	Corte cost. n. 191	550
20	Corte cost. n. 199	691
24	Cass. Sez. III Pen. n. 30124 (M)	729
24	Cass. Sez. III Pen. n. 30125 (M)	729
<i>AGOSTO</i>		
1	Cass. Sez. Un. Civ. n. 13800 (M)	728
3	Comm. trib. reg. Venezia - Mestre, Sez. dist. Verona n. 439	724
29	Cass. Sez. III Pen. n. 33365 (c.c.) (M)	729
31	Cass. Sez. III Pen. n. 33588 (c.c.) (M)	729
<i>SETTEMBRE</i>		
3	Trib. Nocera Inferiore n. 404	561
6	Corte di giustizia UE, Sez. IV in causa C-36/11	609
6	Corte di giustizia UE, Sez. III in causa C-544/10	676
19	Cass. Sez. III Pen. n. 35792 (M)	729
20	Cass. Sez. III Pen. n. 36021 (M)	729
<i>OTTOBRE</i>		
11	Corte cost. n. 224	750

IV - Indice per articoli di legge richiamati nelle decisioni

Costituzione

Art. 2	584
Art. 3	36, 69, 326, 513, 584
Art. 9	658
Art. 23	263, 361
Art. 36	656
Art. 41	36
Art. 42, comma 3	334
Art. 44	513
Art. 75	691
Art. 117	334, 566, 616,
Art. 117, comma 2, lett. e)	36
Art. 117, comma 2, lett. s)	36, 331, 468
Art. 117, comma 3	331, 546, 750
Art. 117, comma 5	546
Art. 117, comma 6	546
Art. 118	468, 546
Art. 120, comma 2	251

Codice civile

Art. 817	419
Art. 832	715
Art. 844	117, 657
Art. 860	440
Art. 892	440
Art. 896	440
Art. 957	622
Art. 1027	440
Art. 1031	440
Art. 1051	584
Art. 1051, comma 2	584
Art. 1051, comma 3	584
Art. 1052	584
Art. 1058	440
Art. 1061	440
Art. 1062	440
Art. 1140	551
Art. 1141	551
Art. 1159 <i>bis</i>	728
Art. 1164	551
Art. 1218	440
Art. 1223	440
Art. 1414	221
Art. 1453	68
Art. 1495	68
Art. 1538	656
Art. 1965	145
Art. 2043	369, 414, 440, 513, 585
Art. 2051	513
Art. 2058	553, 769
Art. 2059	414
Art. 2125	326
Art. 2135	256, 625, 656
Art. 2195	114
Art. 2697	474
Art. 2913	513

Codice procedura civile

Art. 75	221
Art. 81	440
Art. 100	440
Art. 102	221
Art. 112	700
Art. 116	700
Art. 295	221
Art. 331	145

Art. 360	551, 700
Art. 363	702
Art. 413, comma 3	369
Art. 737	145

Codice penale

Art. 2	146
Art. 5	146, 585
Art. 43	146, 514, 585
Art. 51	705
Art. 110	68
Art. 117	561
Art. 185	585
Art. 185, comma 2	414
Art. 434	514
Art. 517	274
Art. 544 <i>ter</i>	222
Art. 659, comma 1	54
Art. 727, comma 1	631
Art. 734	729

C.p.p. disp. att.

Art. 223	293
----------	-----

Codice procedura penale

Art. 223	293
Art. 230, comma 2	293
Art. 431	293
Art. 521	51

Nuovo c.p.p.

Art. 125	441
Art. 321	120, 441
Art. 521	69
Art. 606, comma 1, lett. e)	441

Leggi statali

L. 25 giugno 1865, n. 2539

Art. 39	334
Art. 40	292

L. 16 giugno 1927, n. 1766

Art. 5	702
Art. 12	207, 702

R.D. 26 febbraio 1928, n. 332

Art. 39	702
Art. 41	702

R.D. 13 febbraio 1933, n. 215

Art. 10	440
Art. 13	513

R.D. 12 ottobre 1933, n. 1539

Art. 45	292
Art. 47	292

R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775

Art. 9, comma 2	728
-----------------	-----

R.D.L. 4 aprile 1939, n. 589	405	D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633	42
L. 29 giugno 1939, n. 1497	146	Art. 1	584
L. 3 giugno 1940, n. 1078		D.P.R. 20 gennaio 1973, n. 115	546
Art. 4	145	L. 11 agosto 1973, n. 533	
Art. 5	145	Art. 7	145
Art. 6	145	D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601	
Art. 7	145	Art. 9	189
R.D. 3 giugno 1940, n. 1357		Art. 10	728
Art. 16	515	Art. 11	728
D.Igs.C.P.S. 14 dicembre 1947, n. 1577		D.P.R. 1° novembre 1973, n. 690	546
Art. 23	728	D.P.R. 22 marzo 1974, n. 381	546
L. 25 luglio 1952, n. 991		D.P.R. 24 luglio 1974, n. 616	
Art. 1	728	Art. 81	486
L. 6 agosto 1954, n. 604		L. 10 maggio 1976, n. 346	
Art. 4	68, 724	Art. 2	728
Art. 5	724	L. 28 gennaio 1977, n. 10	334
L. 15 febbraio 1962, n. 281		Art. 9, comma 1, lett. a)	359
Art. 22	441	D.P.R. 26 marzo 1977, n. 235	546
L. 30 aprile 1962, n. 283		D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616	
Art. 5, comma 1, lett. b)	293, 441, 585, 657	Art. 82	223
L. 9 giugno 1964, n. 615	730	L. 27 dicembre 1977, n. 984	
L. 26 maggio 1965, n. 590		Art. 7	187
Art. 8	145, 221, 338, 349, 369, 625	Art. 10	187
Art. 8, comma 4	656	L. 5 agosto 1978, n. 457	
D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124		Art. 31, comma 1, lett. a)	431
Art. 52	145	Art. 31, comma 1, lett. b)	431
Art. 212	145	D.P.R. 26 marzo 1980, n. 327	
Art. 238	145	Art. 28	508
Art. 239	145	L. 24 novembre 1981, n. 689	
Art. 241	145	Art. 5	68
Art. 242	145	Art. 9	514
D.L. 3 febbraio 1970, n. 7		Art. 13	474
Art. 22	145	Art. 22	292
L. 11 marzo 1970, n. 83	145	Art. 23	292, 474
L. 11 febbraio 1971, n. 11		L. 3 maggio 1982, n. 203	
Art. 11	68	Art. 2	369
Art. 15	68	Art. 5	194, 513
Art. 26	221, 622	Art. 9	405, 656
Art. 29	221	Art. 14	656
L. 14 agosto 1971, n. 817		Art. 16	68
Art. 7	145, 221, 338, 349, 369, 625, 656	Art. 17, comma 7	68
Art. 11	339	Art. 33 bis	369
Art. 11, comma 2	339	Art. 45	513
L. 22 ottobre 1971, n. 865		Art. 46	194
Art. 15, comma 1	334	Art. 47	221, 369
Art. 16, comma 5	334	Art. 48	221
Art. 16, comma 6	334	Art. 58	221, 513
L. 3 dicembre 1971, n. 1102		Art. 62	405, 656
Art. 3	728	L. 28 febbraio 1985, n. 47	
D.P.R. 31 agosto 1972, n. 670	546	Art. 32	371, 505
		Art. 32, comma 1	505
		Art. 33	371

<i>L. 8 agosto 1985, n. 431</i>	223	Art. 11	145
<i>L. 8 luglio 1986, n. 349</i>		<i>D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507</i>	584
Art. 6	586	Art. 58	263
Art. 13	293	Art. 62	656
<i>D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917</i>		<i>L. 5 gennaio 1994, n. 36</i>	
Art. 51, comma 2, lett. b)	407	Art. 27, comma 3	216
<i>L. 23 dicembre 1986, n. 898</i>		<i>L. 31 gennaio 1994, n. 97</i>	
Art. 3, comma 1	112	Art. 5 bis	623
<i>D.P.R. 19 novembre 1987, n. 526</i>	546	<i>D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383</i>	
<i>D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236</i>		Art. 3	486
Art. 2	508	<i>D.Lgs. 8 agosto 1994, n. 490</i>	
<i>L. 14 febbraio 1990, n. 29</i>		Art. 4	730
Art. 5	369	All. 3, lett. f)	730
<i>L. 8 giugno 1990, 142</i>		<i>L. 8 agosto 1995, n. 335</i>	
Art. 14	369	Art. 2, comma 26	762
<i>L. 7 agosto 1990, n. 241</i>		<i>L. 26 ottobre 1995, n. 447</i>	
Art. 14 ter, comma 1	355	Art. 9	442
Art. 21 septies	495	<i>L. 26 ottobre 1996, n. 447</i>	
Art. 21 nonies	718	Art. 8, comma 3	658
Art. 241	64	<i>L. 11 novembre 1996, n. 574</i>	222, 729
<i>D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346</i>		<i>L. 23 dicembre 1996, n. 662</i>	
Art. 12	261	Art. 1, comma 208	762
<i>L. 19 febbraio 1991, n. 1</i>	145	<i>D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22</i>	51
<i>L. 6 dicembre 1991, n. 394</i>	482	Art. 11, comma 3	292
Art. 6, comma 3	431	Art. 14	43, 553
Art. 22	468	Art. 15	68, 146
<i>D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 99</i>	70	Art. 21	656
Art. 4	366	Art. 38	656
<i>L. 7 febbraio 1992, n. 150</i>		Art. 43	656
Art. 6	292	Art. 49	263, 656
<i>L. 11 febbraio 1992, n. 157</i>	482	Art. 50	43
Art. 1	369	Art. 51	43, 657
Art. 18	222, 370	Art. 51, comma 3	553
Art. 19	571	Art. 52	68, 292
Art. 19 bis	248	<i>D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357</i>	
Art. 30, comma 1, lett. a)	370	Art. 5, comma 3	643
Art. 30, comma 1, lett. f)	370	<i>D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446</i>	
<i>D.Lgs. 16 marzo 1992, n. 266</i>	546	Art. 1	114
<i>D.L. 11 luglio 1992, n. 333</i>		Art. 2	114
Art. 5 bis, comma 4	334	Art. 3	114
<i>L. 8 agosto 1992, n. 359</i>	334	<i>D.M. (politiche agricole alimentari e forestali) 2 gennaio</i> <i>1998, n. 36</i>	223
<i>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504</i>		<i>D.M. (ambiente) 11 marzo 1998, n. 141</i>	
Art. 2, comma 1, lett. b)	223	Art. 1, comma 3	769
<i>D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 532</i>		<i>D.P.R. 23 marzo 1998, n. 139</i>	256
Art. 3	474	<i>D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 114</i>	
<i>D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29</i>	730	Art. 4	513
<i>D.Lgs. 11 agosto 1993, n. 375</i>		Art. 28	513
		Art. 29	513
		<i>L. 15 dicembre 1998, n. 441</i>	

Art. 14	261	<i>D.M. (salute) 14 giugno 2002</i>	730
<i>D.L. 1° marzo 1999, n. 43</i>	56	<i>D.Lgs. 8 luglio 2002, n. 138</i>	
<i>D.P.R. 27 aprile 1999, n. 118</i>		Art. 1	584
Art. 1, comma 8	56	<i>D.Lgs. 29 gennaio 2003, n. 387</i>	
<i>D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152</i>	51	Art. 12	728
Art. 60	553	<i>L. 5 giugno 2003, n. 131</i>	
<i>D.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490</i>	553	Art. 8	251
<i>D.Lgs. 23 febbraio 2000, n. 38</i>		<i>D.Lgs. 8 luglio 2003, n. 224</i>	765
Art. 25	145	<i>L. 24 dicembre 2003, n. 350</i>	
<i>D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267</i>	468	Art. 4, comma 49	274, 561
Art. 19	369	<i>D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387</i>	
Art. 113, comma 13	758	Art. 12	137, 213, 294, 355, 656, 718, 750
<i>L. 21 novembre 2000, n. 353</i>		<i>D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42</i>	616
Art. 10, comma 1	586	Art. 12	207
<i>L. 5 marzo 2001, n. 57</i>		Art. 142	657
Art. 7	286	Art. 142, comma 1, lett. b)	207
Art. 8	286	Art. 146 207, 431,	586
<i>L. 16 marzo 2001, n. 108</i>	586	Art. 149	431
<i>D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165</i>	730	Art. 181	69, 146, 200, 479, 657
<i>D.Lgs. 24 aprile 2001, n. 212</i>		Art. 181, comma 1, n. 2	514
Art. 1	765	Art. 182	657
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 227</i>		<i>D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99</i>	
Art. 2	326	Art. 7	623
<i>D.Lgs. 18 maggio 2001, n. 228</i>	286	<i>D.L. 22 novembre 2004, n. 279</i>	
Art. 1	625	Art. 1	628
Art. 5 bis	623	Art. 2	628
<i>D.M. (lavoro e previdenza sociale) 29 maggio 2001</i>	145	<i>L. 28 gennaio 2005, n. 279</i>	765
<i>D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380</i>		<i>D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59</i>	710
Art. 6, comma 1, lett. c)	442	<i>D.L. 31 marzo 2005, n. 44</i>	
Art. 12	729	Art. 1 <i>quinquies</i>	656
Art. 17	359	<i>D.Lgs. 11 maggio 2005, n. 133</i>	650
Art. 22	431	<i>L. 31 maggio 2005, n. 88</i>	656
Art. 23	431	<i>D.Lgs. 22 gennaio 2006, n. 42</i>	
Art. 44	120, 729	Art. 10	70
<i>D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327</i>		<i>D.Lgs. 24 marzo 2006, n. 157</i>	657
Art. 37	334	<i>D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152</i>	51, 358
Art. 42 bis	211, 633	Art. 3 <i>ter</i> , comma 1	648
Art. 43	211	Art. 5	60, 500
<i>D.Lgs. 6 settembre 2001, n. 368</i>		Art. 11	500
Art. 1	728	Art. 11, comma 5	500
Art. 10	728	Art. 12, comma 2	500
<i>L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3</i>		Art. 22, comma 3	506
Art. 10	546	Art. 26	710
<i>D.L. 22 novembre 2001, n. 279</i>	765	Art. 35, comma 2 <i>ter</i>	566
<i>D.Lgs. 28 dicembre 2001, n. 452</i>		Art. 66	216, 500
Art. 5	584	Art. 74	420
		Art. 74, comma 1, lett. b)	370
		Art. 101, comma 7, lett. b)	146
		Art. 101, comma 10	366
		Art. 127	366
		Art. 133	441
		Art. 133, comma 1	69
		Art. 133, comma 2	146

Art. 137	370, 420	
Art. 137, comma 5	69	
Art. 167	292	
Art. 168	292	
Art. 183	412	
Art. 183, lett. m)	657	
Art. 183, comma 1, lett. a)	69	
Art. 184	69, 657	
Art. 184 bis	64, 729	
Art. 185, comma 1, lett. b)	441	
Art. 186, comma 7 ter	64	
Art. 191	729	
Art. 192	64, 70, 222, 553, 586	
Art. 208	429	
Art. 221, comma 3	577	
Art. 221, comma 5	577	
Art. 238	263, 584	
Art. 238, comma 1	361	
Art. 242	69	
Art. 243	420	
Art. 244	424	
Art. 252	424	
Art. 255	553	
Art. 255, comma 1	514	
Art. 256	69, 146, 412, 441, 585, 657, 705	
Art. 256, comma 1	418	
Art. 256, comma 1, lett. b)	585	
Art. 256, comma 2	222, 272, 293, 370, 514	
Art. 257, comma 4	69	
Art. 258, comma 4	268	
Art. 264	656, 657	
Art. 269	585	
Art. 279	441, 514, 585	
Art. 279, comma 2	293	
Art. 281	441	
Art. 300	769	
Art. 303, comma 1, lett. j)	769	
Art. 311, comma 2	769	
<i>D.M. (politiche agricole e forestali) 7 aprile 2006</i>		
Art. 26, comma 9	720	
<i>D.L. 4 luglio 2006, n. 223</i>		
Art. 36, comma 2	620	
<i>L. 4 agosto 2006, n. 248</i>		
<i>D.L. 3 ottobre 2006, n. 262</i>		
Art. 2, comma 40	656	
<i>L. 24 novembre 2006, n. 286</i>		
<i>D.P.R. 26 novembre 2007, n. 233</i>		
Art. 233, art. 19	70	
<i>L. 24 dicembre 2007, n. 244</i>		
Art. 2, comma 89	334	
Art. 2, comma 90	334	
<i>D.L. 31 dicembre 2007, n. 248</i>		
Art. 32	441	
<i>D.Lgs. 16 gennaio 2008, n. 4</i>		
<i>D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63</i>		
<i>D.Lgs. 30 maggio 2008, n. 115</i>		
Art. 5, comma 1	431	
Art. 11, comma 3	431	
<i>D.L. 25 giugno 2008, n. 112</i>		
<i>Art. 23 bis</i>		691
<i>Art. 81, comma 16</i>		656
<i>L. 6 agosto 2008, n. 133</i>		656
<i>D.L. 1° luglio 2009, n. 78</i>		
Art. 4, comma 2		251
<i>D.Lgs. 25 febbraio 2010, n. 36</i>		
Art. 1		69
<i>D.L. 31 maggio 2010, n. 78</i>		
Art. 12, comma 11		762
Art. 14, comma 33		584
<i>D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128</i>		60, 268
Art. 260 bis		268
<i>D.L. 8 luglio 2010, n. 105</i>		
Art. 1, comma 1		251
<i>D.P.R. 9 luglio 2010, n. 139</i>		
Allegato 1		431
<i>L. 30 luglio 2010, n. 122</i>		584, 762
<i>D.M. (sviluppo economico) 10 settembre 2010</i>		546, 715
<i>D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205</i>		69, 706
<i>D.M. (sviluppo economico) 10 dicembre 2010</i>		616
<i>L. 3 febbraio 2011, n. 4</i>		
Art. 6		441
Art. 23		441
<i>D.Lgs. 3 marzo 2011, n. 28</i>		656
<i>D.Lgs. 18 maggio 2011, n. 227</i>		
Art. 2		479
<i>D.L. 6 luglio 2011, n. 98</i>		
Art. 34, comma 1		211
<i>L. 15 luglio 2011, n. 111</i>		211
<i>D.L. 13 agosto 2011, n. 138</i>		
Art. 4		691
Art. 7		656
<i>D.Lgs. 1° settembre 2011, n. 150</i>		
Art. 11		622
Art. 11, comma 11		347
<i>L. 14 settembre 2011, n. 148</i>		656
<i>D.Lgs. 9 gennaio 2012, n. 4</i>		326
Leggi regionali		
ABRUZZO		
<i>L.R. 12 aprile 1983, n. 18</i>		468
<i>L.R. 21 giugno 1996, n. 38</i>		468

<i>L.R. 10 agosto 2010, n. 38</i>	
Art. 15	59
<i>L.R. 10 agosto 2010, n. 39</i>	
Art. 1	395
Art. 2	395
<i>L.R. 22 dicembre 2010, n. 60</i>	468
BASILICATA	
<i>L.R. 30 dicembre 2009, n. 42</i>	
Art. 54, comma 1	36
Art. 54, comma 2	36
<i>L.R. 19 gennaio 2010, n. 1</i>	36, 431
CALABRIA	
<i>L.R. 17 maggio 1996, n. 9</i>	
Art. 6	369
CAMPANIA	
<i>L.R. 10 aprile 1996, n. 8</i>	482
<i>L.R. 24 novembre 2001, n. 17</i>	
Art. 6	641
<i>L.R. 29 dicembre 2005, n. 24</i>	
Art. 11	641
EMILIA-ROMAGNA	
<i>L.R. 15 febbraio 1994, n. 8</i>	
Art. 16	70
<i>L.R. 24 marzo 2000, n. 20</i>	510
FRULI-VENEZIA GIULIA	
<i>L.R. 6 dicembre 2008, n. 16</i>	500
LAZIO	
<i>L.R. 5 agosto 2011, n. 9</i>	550
LIGURIA	
<i>L.R. 7 dicembre 2010, n. 21</i>	
Art. 1, comma 1	107
Art. 1, comma 2	107
LOMBARDIA	
<i>L.R. 16 agosto 1993, n. 26</i>	281
<i>L.R. 12 dicembre 2003, n. 26</i>	
Art. 49, comma 2	758
Art. 49, comma 4	758
<i>L.R. 11 marzo 2005, n. 12</i>	
Art. 59, comma 3, lett. b)	218

MOLISE

<i>L.R. 23 dicembre 2010, n. 23</i>	616
Art. 1, comma 1, lett. a)	616
Art. 1, comma 1, lett. b)	616
<i>L.R. 21 aprile 2011, n. 7</i>	
Art. 1, comma 3	331

PIEMONTE

<i>L.R. 5 dicembre 1977, n. 56</i>	
Art. 25	423

SARDEGNA

<i>L.R. 29 luglio 1998, n. 23</i>	
Art. 9	248
<i>L.R. 29 maggio 2007, n. 2</i>	
Art. 18	750
<i>L.R. 7 agosto 2009, n. 3</i>	
Art. 6, comma 8	750

SICILIA

<i>L.R. 12 maggio 2010, n. 11</i>	
Art. 105	137

TOSCANA

<i>L.R. 12 gennaio 1994, n. 3</i>	
Art. 37	571
<i>L.R. 5 maggio 1994, n. 34</i>	658
<i>L.R. 3 gennaio 2005, n. 1</i>	
Art. 51, comma 3, lett. c)	213

UMBRIA

<i>L.R. 23 dicembre 2004, n. 30</i>	
Art. 21, comma 2	216
Art. 21, comma 3	216

Norme comunitarie

<i>Trattato sull'Unione europea</i>	
Art. 6, par. 1, comma 1	676
<i>Dir. CEE 2 aprile 1979, n. 409</i>	185
<i>Dir. CEE 27 giugno 1985, n. 337</i>	400
Art. 1	26
Art. 10 bis	26
<i>Reg. CEE 2 luglio 1987, n. 1898</i>	42
<i>Dir. CE 21 maggio 1992, n. 43</i>	
Art. 6	26
Art. 12, n. 1, lett. d)	106

<i>Dir. CEE 19 ottobre 1992, n. 81</i>		<i>Dir. CE 26 maggio 2003, n. 35</i>	26
Art. 8	584	<i>Reg. CE 22 settembre 2003, n. 1829</i>	
<i>Reg. CEE 28 dicembre 1992, n. 3950</i>		Art. 20	609
Art. 2, par. 1, comma 2	56	<i>Reg. CE 29 settembre 2003, n. 1782</i>	178
Art. 2, par. 4	56	<i>Reg. CE 20 dicembre 2003, n. 1924</i>	
<i>Reg. CEE 3 marzo 1993, n. 539</i>	56	Art. 4, par. 3, comma 1	676
<i>Reg. CE 21 dicembre 1993, n. 3699</i>	223	<i>Dir. CE 21 aprile 2004, n. 35</i>	769
<i>Reg. CE 5 dicembre 1994, n. 2991</i>	42	<i>Reg. CE 21 aprile 2004, n. 796</i>	178
<i>Reg. CE 17 maggio 1999, n. 1257</i>	713	<i>Reg. CE 14 giugno 2006, n. 1013</i>	
<i>Dir. CE 12 marzo 2001, n. 18</i>		Art. 3	318
Art. 26 bis	609	Art. 18	318
<i>Dir. CE 27 giugno 2001, n. 42</i>	500	Art. 22	476
<i>Dir. CE 13 giugno 2002, n. 53</i>	609	Art. 24	476
<i>Reg. CE 3 ottobre 2002, n. 1774</i>	412	<i>Dir. CE 20 novembre 2006, n. 105</i>	26, 106
<i>Dir. CE 28 gennaio 2003, n. 4</i>		<i>Dir. CE 19 novembre 2008, n. 98</i>	
Art. 2, punto 2, comma 2	682	Art. 5	706
Art. 4, par. 2, comma 1, lett. a)		<i>Reg. CE 15 aprile 2009, n. 308</i>	318
		<i>Reg. CE 9 febbraio 2010, n. 116</i>	676

V - Panorami

RASSEGNA DI LEGISLAZIONE

- dell'Unione europea	71, 148, 224,	
.....	295, 443, 516, 587, 659,	731
- nazionale	71, 148, 224,	
.....	296, 372, 443, 516, 587, 569,	731
- regionale	71, 148, 224,	
.....	296, 372, 444, 589, 660,	731

LIBRI

S. BOLOGNINI: Affitto e gestione produttiva del fondo rustico tra infungibilità della prestazione e tutela della proprietà (<i>Luigi Russo</i>)	72
---	----

G. FELICI - V. FERRARA - D. GENTILE - M.M. SURIA: Guida alla prevenzione e repressione dei maltrattamenti agli animali (<i>Paola de Majo</i>)	444
M. CARDILLO: La potestà tributaria dei Comuni (<i>Domenico La Medica</i>)	516
A. PIEROBON (a cura di): Nuovo manuale di diritto e gestione dell'ambiente. Analisi giuridica, economica e tecnica (<i>Alessandro Savini</i>)	588
MAURIZIO BORGIO - MARCO MORELLI: L'acquisizione e l'utilizzo di immobili da parte della P.A. (<i>Antonino Cimellaro</i>)	660
ALBERTO GERMANÒ e DOMENICO VITI (a cura di): Agricoltura e «beni comuni». Atti del convegno IDAIC, Lucera - Foggia, 27-29 ottobre 2011 (<i>Salvatore Altiero</i>)	732